

DELIBERAZIONE N° **759**

SEDUTA DEL **31 MAG. 2011**

**DIP. PRESIDENZA DELLA GIUNTA -
UFF. AUTORITA' DI GESTIONE DEL F
BASILICATA 2000-2006 E PO FESR
2007-2013**

OGGETTO PO FESR Basilicata 2007-2013 – "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" e "Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013"- Approvazione

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **31 MAG. 2011** alle ore **10,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino MANCUSI Vice Presidente	X	
3.	Rosa GENTILE Componente	X	
4.	Attilio MARTORANO Componente		X
5.	Rosa MASTROSIMONE Componente		X
6.	Vilma MAZZOCCO Componente		X
7.	Erminio RESTAINO Componente	X	

Segretario: **Dr. Arturo AGOSTINO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° _____ pagine compreso il fronte
e di N° _____ allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 e ss.mm.ii relativa al "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la "*Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa*" approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati, come modificata dal Reg. CE 884/2009;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 che ha adottato il POR FESR Basilicata 2007-2013 – Obiettivo "Convergenza";
- VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 che ha approvato la versione modificata ed integrata del PO FESR Basilicata 2007-2013, la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
- VISTI i "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati da ultimo nella riunione del Comitato di sorveglianza del 13 luglio 2010 (Versione

3.0);

- VISTA la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*PO FESR Basilicata 2007-2013 - Approvazione piano finanziario per operativo e linea di intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento - definizione dei target di spesa al 31-12-2009*";
- VISTE
- la D.G.R. n. 220/2009 con la quale si è proceduto, tra l'altro, a istituire l'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013";
 - la D.G.R. n. 2048/2010 con la quale si è proceduto ad attribuire alla dr.ssa Patrizia Minardi l'incarico di direzione dell'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013";
- CONSIDERATO che con DGR n. 932 dell'8 giugno 2010 la Giunta regionale ha:
- preso atto della valutazione di conformità e dell'accettazione da parte della Commissione europea – DG REGIO della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013" a seguito della nota n. 3658 del 29 aprile 2010 della DG REGIO;
 - condiviso e fatto propria la stesura della "*Descrizione del sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013*" ex articolo 71 del Reg. CE 1083/2006 con la relativa "Appendice" ed i relativi manuali ad essa allegati;
- CONSIDERATO che, ai fini della valutazione di conformità, la Commissione europea –DG REGIO con nota n. 10892 del 20 novembre 2009 ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla versione della "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" approvata con DGR n. 1066/2009 e, in particolare, ha richiesto l'aggiornamento della "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'Amministrazione regionale*", approvata con DGR n. 300/2005 ed applicata sul POR Basilicata 2000-2006;
- CONSIDERATO che, a fronte delle succitate richieste della Commissione europea e delle interlocuzioni con il MEF-IGRUE, l'Autorità di Gestione ha proceduto a modificare la proposta di "*Descrizione del sistema di gestione e controllo*" inizialmente approvata con DGR n. 1066/2009 redigendo ed inserendo, tra l'altro, in Appendice il draft della "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013*" (versione di marzo 2010);
- PRESO ATTO che con nota prot n. 65557 del 30 marzo 2010 inviata al MEF-IGRUE l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013:
- ha trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione europea, incluso il draft della "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013*" (versione di Marzo 2010);
 - si è impegnata a redigere la versione definitiva della succitata direttiva da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

- PRESO ATTO del "Rapporto Finale System Audit 2010" redatto dall'Autorità di Audit, e del successivo contraddittorio tra l'Autorità di Audit e l'Ufficio dell'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 20007-2013, avvenuto in data 16 novembre 2010, nei quali sono stati sollevati (punto 3.8) i seguenti rilievi:
- adeguamento dello schema di quadro economico delle operazioni attualmente previsto dagli Allegati I e II alla Direttiva approvata con n. 300/2005 come modificato dalla DGR n. 1153/206;
 - adeguamento della direttiva approvata con DGR n. 300/2005 entro il 30 giugno 2011;
- PRESO ATTO
- della nota COCOF 07/0039/01-IT – "Nota orientativa sull'attività di valutazione della conformità" della Commissione europea;
 - della nota del MEF-IGRUE n. 94875 dell'11 novembre 2011 con la quale sono state fornite alle Autorità dei PO 2007-2013 indicazioni operative in merito alle modifiche alle descrizioni dei sistemi di gestione e controllo di cui all'art. 71.1 del Reg. CE n. 1083/2006 ed all'art. 21 del Reg. CE n. 1828/2006;
- PRESO ATTO della proposta di "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" (di seguito "Direttiva") allegata alla presente deliberazione (Allegato "A"), di cui è parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati e documenti che compongono l'Appendice;
- RILEVATO che la succitata proposta di "Direttiva" è stata redatta dall'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR Basilicata 2007-2013" apportando gli opportuni adeguamenti, modifiche ed integrazioni alla "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'Amministrazione regionale", applicata al POR Basilicata 2000-2006 ed approvata con DGR n. 300 dell'11 febbraio 2005 e ss.mm.ii. al fine di adeguarla alle disposizioni regolamentari 2007-2013 (Reg. CE n. 1083/2006 e Reg. CE n. 1828/2006), alla vigente normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, al PO FESR Basilicata 2007-2013 ed alle relative procedure ad essa applicabili;
- PRESO ATTO che la succitata proposta di "Direttiva" intende regolamentare le procedure e gli adempimenti a carico dei competenti Uffici regionali e dei beneficiari concernenti l'ammissione a finanziamento, la realizzazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione, l'ammissibilità delle spese, la pubblicità e comunicazione, il controllo di primo livello delle operazioni rientranti nella tipologia "realizzazione di opere pubbliche" (c.d. operazioni a carattere infrastrutturale) ammesse a finanziamento dall'Amministrazione regionale a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013;
- DATO ATTO che la proposta di "Direttiva" (Allegato "A") è stata trasmessa dall'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 in data 13 aprile 2011, con nota prot. n. 64603/71AU, ai Dirigenti Generali ed ai Responsabili delle Linee di Intervento a carattere infrastrutturale del PO FESR Basilicata 2007-2013 per consentire agli stessi di formulare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica ed integrazione, in vista dell'approvazione dello stesso da parte della

Giunta regionale;

VISTE

le seguenti note pervenute, in riscontro alla succitata richiesta prot. n. 64603/71AU del 13 aprile 2011 all'Autorità di Gestione:

- comunicazione del 21 aprile 2011 (acquisita in data 26 aprile 2011 prot. n. 70553/71AU) trasmessa all'Autorità di Gestione dal Responsabile P.O.I.S. del Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale e Servizi alla Persona con la quale è stato comunicato che, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa, *"non è scaturita alcuna necessità di apportare modifiche al testo trasmesso"*;
- nota del 3 maggio 2011 prot. n. 75194/73AE (acquisita in data 12/05/2011) trasmessa all'Autorità di Gestione dal Dirigente dell'Ufficio "Industria" e dal Dirigente dell'Ufficio "Turismo" del Dipartimento Attività Produttive, P.I. e I.T. contenente alcune osservazioni di cui si è tenuto conto nella formulazione della proposta definitiva della succitata proposta di Direttiva;

RITENUTO

opportuno e necessario approvare la succitata proposta di "Direttiva" (Allegato "A") da mettere a disposizione delle Direzioni generali dei dipartimenti regionali interessati, dei Responsabili delle Linee di Intervento a carattere infrastrutturale del POR FESR Basilicata 2007-2013 e dei beneficiari delle operazioni a carattere infrastrutturale;

CONSIDERATO

altresì che ai sensi dell'articolo 60, lettera c) del regolamento CE n. 1083/2006 l'Autorità di Gestione *"è tenuta a ... garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione"*;

PRESO ATTO

delle seguenti disposizioni rilevanti in materia di monitoraggio applicabili ai programmi del politica regionale unitaria 2007-2013:

- i seguenti articoli del Reg. CE n. 1083/2006: Articoli 37 (lettera g), ii, iv, vi); 53 (1a e 1b); 56, 58, 60 (lettera c), 61(1d), articoli da 63 a 68; art. 71 (paragrafi 1, 2 e 3), art. 72 (2), 76, 78, 88, 90 (2), 93;
- i seguenti articoli del Reg. CE 1828/2006: Articoli 11, 12, 14, 22 [lettere a), b) d), f) h)]; 25, 37 (par. 1 and 2); articoli da 39 a 41; Allegati II, III, X, XII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII;
- il "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2007/2013" della Regione Basilicata approvato con D.G.R. n. 1493 del 10 agosto 2009;
- i seguenti paragrafi del PO FESR Basilicata 2007-2013: paragrafo 5.3.2. - *"Modalità e procedure di monitoraggio"*; paragrafo 5.3.4. - *"Modalità di scambio automatizzato dei dati"*; paragrafo 5.3.5. - *"Sistema contabile, di controllo e reporting finanziario"*;
- il documento *"Monitoraggio unitario progetti 2007/2013. Protocollo di colloquio: Descrizione dei dati da trasmettere ai sistemi nazionali di monitoraggio"*, Versione 3.0, Febbraio 2008 (Nota MEF-IGRUE Prot. n. 25727 del 4 aprile 2008);
- il *"Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio"*, allegato al succitato "Protocollo di Colloquio" Versione 3.0 - Febbraio 2008 del MDEF-IGRUE;
- il *"Protocollo applicativo per il monitoraggio dei progetti afferenti il Quadro strategico nazionale. Descrizione delle caratteristiche e delle regole dei"*

servizi di colloquio tra i sistemi locali ed il sistema centrale di monitoraggio del QSN (Nota MEF-IGRUE Prot. N. 164561 del 17 dicembre 2007);

- CONSIDERATO
- che ad aprile 2007 è stato avviato il processo di implementazione del nuovo sistema di monitoraggio regionale SIMIP (Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici) a seguito di reingegnerizzazione del precedente sistema di monitoraggio "Catasto progetti" relativo alla programmazione 2000-2006;
 - che da marzo 2009 è stata avviata l'attività di registrazione dei dati di monitoraggio all'interno del SIMIP da parte degli Uffici regionali;
 - che il SIMIP consente, tra l'altro, di registrare e gestire i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole operazioni del PO FESR Basilicata 2007-2013;
 - che da aprile 2009 il SIMIP alimenta il sistema nazionale "Monitweb" (presso il MEF-IGRUE) con i dati relativi all'implementazione (dati finanziari, fisici e procedurali) al fine di consentire un valido e coerente flusso di informazioni verso i sistemi della Commissione Europea;

- PRESO ATTO
- dei seguenti manuali delle procedure in materia di monitoraggio e rendicontazione allegati alla succitata DGR n. 932/2010:
- *"Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting"*;
 - *"Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)"*;

- CONSIDERATO
- che nel caso di operazioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 a regia regionale rientranti nella tipologia "appalti pubblici" (opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi) si rende necessario:
- acquisire le informazioni di monitoraggio direttamente dai beneficiari/soggetti attuatori delle operazioni;
 - consentire ai beneficiari/soggetti attuatori di registrare le informazioni in proprio possesso nel sistema di monitoraggio SIMIP accedendo allo stesso tramite web;

- PRESO ATTO
- che la succitata *"Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)"* illustra il funzionamento di tutte le sezioni ed *utility* del SIMIP di competenza non solo dei beneficiari/soggetti attuatori, ma anche dei Responsabili delle Linee di Intervento, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit del PO FESR 2007-2013;
 - che l'Autorità di Gestione, nell'ambito della procedura negoziata di cui alla Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 202 del 24.11.2008 ha implementato la sezione del SIMIP dedicata ai soggetti attuatori di operazioni di appalti pubblici a regia regionale;

RAVVISATA

pertanto la necessità di fornire ai potenziali beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale indicazioni operative relative alle modalità di accesso e di registrazione delle informazioni da fornire alla Regione Basilicata in merito alle operazioni da essi attuate co-finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013, nonché in merito alla tipo di informazioni richieste;

PRESO ATTO

della proposta di *"Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di*

appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013' (Allegato "B") predisposto dall'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013" sulla base delle disposizioni normative e dei manuali sopra richiamati, allegata alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario approvare il "*Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013'*" (di seguito "Manuale") da mettere a disposizione dei beneficiari /soggetti attuatori delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale del POR FESR Basilicata 2007-2013;

RILEVATO

- che la Direttiva ed il Manuale di cui agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione comportano una integrazione alla "*Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013'*" di cui alla D.G.R. n. 932/2010;
- che le integrazioni apportate non comportano delega a nuovi organismi intermedi e che, pertanto, non si deve procedere all'inserimento di documenti sul sistema SFC della Commissione europea, bensì ad una valutazione delle integrazioni da parte dell'Autorità di Audit in occasione del rilascio del parere di conformità annualmente espresso secondo l'Allegato VII del Reg. CE n. 1828/2006;

TUTTO ciò premesso e considerato
SU proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

1. di approvare la "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013'*" allegata alla presente deliberazione (Allegato "A"), con la relativa "Appendice" ed i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 1	Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 che possono finanziare operazioni a carattere infrastrutturale, con indicazione dell'URLI e dei potenziali beneficiari;
Allegato "2a"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di procedure negoziali</i>);
Allegato "2b"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di evidenza pubblica</i>);
Allegato "2c"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di "progetti di prima fase"</i>);
Allegato "3"	Format "scheda progetto" per l'ammissione a finanziamento in caso di procedure negoziali;
Allegato "4"	Criteri di ammissibilità previsti dal paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico "A" all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009 (progetti nel settore energetico);
Allegato "5"	Formulario "A" - Dichiarazione di " <i>nessun rischio di effetto significativo</i> ";
Allegato "6"	Formulario "B" - Dichiarazione di " <i>rischio di effetto significativo</i> ";

Allegato "7"	Format della richiesta di liquidazione dell'anticipazione del beneficiario;
Allegato "8"	Format di determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto e del quadro economico;
Allegato "9"	Format "Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa" del beneficiario;
Allegato "10"	Format del "Report di progetto" da allegare alla "Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa" del beneficiario;
Allegato "11"	Format della scheda progetto che il beneficiario deve trasmettere al RLI a conclusione dell'operazione;
Allegato "12"	Format della dichiarazione del beneficiario sulla gestione contabile delle operazioni ai sensi dell'articolo 60, lett. (d), Regolamento CE n.1083/2006 e del paragrafo 2.1.2 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013;

2. di approvare il *"Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013"* predisposto dall'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013" (Allegato "B") che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che la direttiva di cui all'Allegato "A" ed il Manuale di cui all'allegato "B" della presente deliberazione rappresentano una integrazione alla *"Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013"* ex articolo 71 del Reg. CE n. 1083/2006 di cui alla D.G.R. n. 932/2010;
4. di stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione della presente direttiva sul BUR, la *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'Amministrazione regionale"*, applicata alle operazioni FESR e FEOGA del POR Basilicata 2000-2006 ed approvata con DGR n. 300 dell'11 febbraio 2005 e ss.mm.ii. è abrogata;
5. di stabilire che la Direttiva approvata con DGR n. 300/2005 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi alle seguenti operazioni:
 - a) operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del POR Basilicata 2000-2006, a valere sulle misure FESR e FEAOG, non concluse alla data di pubblicazione della presente direttiva sul BUR, il cui completamento è assicurato con le "risorse liberate" di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia Obiettivo "1" 2000-2006;
 - b) operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle "risorse liberate" di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia Obiettivo "1" 2000-2006 sulla base delle disposizioni del Comitato di Sorveglianza del QCS: "Modalità di utilizzo delle risorse liberate" (MISE-DPS, versione ottobre 2009 e ss.mm.ii.).
6. di demandare all'Autorità di Gestione gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento e, in particolare:
 - a) la notifica della presente delibera ai Dirigenti Generali, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit del PO FESR Basilicata 2007-2013; ai Responsabili delle Linee di intervento del PO FESR 2007-2013;
 - b) la pubblicazione integrale della deliberazione e della Direttiva di cui allegato "A" nell'Area Riservata del sito web www.porbasilicata.it;
 - c) la pubblicazione integrale del Manuale di cui all'allegato "B" sul sito web del sistema SIMIP;
7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensivo degli allegati "A" e "B", sul supplemento ordinario del BUR;

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.


(dr. Luigi PIERRO)

IL DIRIGENTE


(dr.ssa PATRIZIA MINARDI)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'**ammissione a finanziamento** e alla **realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale** cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013

Direttiva allegata alla "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006" ai sensi dei paragrafi 2.2.3. e 2.4. dell'Allegato XII del reg. CE 1828/2006

Allegato "A" – Deliberazione di Giunta regionale n. 0000 del gg/mm/aaaa

*Programma Operativo FESR 2007/2013 - CCI 2007 IT16 1 PO 012
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007
modificata con decisione C(2010) 884 del 2 marzo 2010*



Versione 2 - marzo 2011



Indice

Descrizione della versione 2.0	5
Acronimi ed abbreviazioni	6
TITOLO I - OBIETTIVI E COMPITI	7
Articolo 1 Campo di applicazione.....	7
Articolo 2 Definizioni.....	7
Articolo 3 Riferimenti normativi.....	9
TITOLO II - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI .	13
Articolo 4 Procedure di selezione delle operazioni	13
Articolo 5 Ammissione a finanziamento	15
Articolo 6 Acquisizioni e verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento.....	16
Articolo 7 Ammissione a finanziamento e rendicontazione di "progetti di prima fase"	18
Articolo 8 Ammissione a finanziamento e rendicontazione di "progetti a cavallo".....	19
Articolo 9 Ammissione a finanziamento dei "progetti generatori di entrate"	20
Articolo 10 Parere preliminare dell'Autorità di Gestione	22
Articolo 11 Disposizioni aggiuntive per l'ammissione a finanziamento di progetti soggetti a VIA o a valutazione d'incidenza	24
Articolo 12 Determinazioni dirigenziali di concessione del contributo e di approvazione del quadro economico	24
Articolo 13 Piano di copertura finanziaria	26
TITOLO III - PROCEDURE DI GARA, IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI E GESTIONE DELL'APPALTO	27
Articolo 14 Procedure di gara nell'attuazione delle operazioni	27
Articolo 15 Impegni giuridicamente vincolanti.....	27
Articolo 16 Attuazione dell'operazione e gestione dell'appalto	29
TITOLO IV – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	29
Articolo 17 Azioni informative e pubblicità dell'operazione	29
TITOLO V – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	31
Articolo 18 Spese ammissibili	31
Articolo 19 Quadro economico	34

TITOLO VI – RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	39
Articolo 20 Domanda di rimborso e dichiarazione delle spese del beneficiario	39
Articolo 21 Sistema contabile del beneficiario	42
Articolo 22 Erogazione del contributo al beneficiario	43
Articolo 23 Erogazione del contributo al beneficiario dopo il 1° gennaio 2015	46
Articolo 24 Disposizioni specifiche relative alle operazioni con organismo beneficiario differente dall’attuatore.....	47
Articolo 25 Monitoraggio	47
TITOLO VII – VARIANTI IN CORSO D’OPERA, ECONOMIE E RIBASSI D’ASTA.....	49
Articolo 26 Richiesta del parere preliminare del Responsabile della linea di intervento	49
Articolo 27 Rilascio del parere del Responsabile di linea di intervento e presa d’atto della variante	50
Articolo 28 Modalità di utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie ...	51
Articolo 29 Disimpegno delle economie e dei ribassi d’asta	52
Articolo 30 Revoca del finanziamento	54
TITOLO VIII – STABILITA’ DELLE OPERAZIONI	54
Articolo 31 Vincolo di stabilità delle operazioni	54
Articolo 32 Ispezioni e controlli del Responsabile della linea di intervento	56
TITOLO IX – CONTROLLI, REVOCHE E RECUPERI	57
Articolo 33 Controlli di primo livello	57
Articolo 34 Cause di revoca del finanziamento	58
Articolo 35 Procedura di recupero delle somme.....	60
TITOLO X – DOSSIER DI PROGETTO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI.....	60
Articolo 36 Composizione dei dossier di progetto del beneficiario e del RLI	60
Articolo 37 Modalità di conservazione e disponibilità dei documenti .	65
TITOLO XI – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DEL RESPONSABILE DI LINEA DI INTERVENTO	66
Articolo 38 Compiti e responsabilità dei beneficiari e dei RLI.....	66

TITOLO XII – MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	67
Articolo 39 Modalità di trasmissione delle informazioni.....	67
TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	67
Articolo 40 Data di applicazione ed entrata in vigore ed abrogazioni	67
Articolo 41 Norma transitoria.....	68
Articolo 42 Procedure di modifica della direttiva	68
ELENCO ALLEGATI	69
APPENDICE	70

Descrizione della versione 2.0

La versione 1.0 della presente direttiva è stata redatta a marzo 2010 e inviata dall'Autorità di Gestione, in bozza, alla Commissione europea – DG REGIO in appendice alla “Descrizione del sistema di Gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 la cui presa d'atto è avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 932 dell'8 giugno 2010, a seguito della valutazione di conformità e dell'accettazione della citata “Descrizione” da parte della Commissione europea.

La presente Direttiva è stata redatta apportando gli opportuni adeguamenti, modifiche ed integrazioni alla “*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'Amministrazione regionale*”, applicata nel corso della programmazione 2000-2006 ed approvata con DGR n. 300 dell'11 febbraio 2005 e ss.mm.ii.

Come previsto nella succitata “Descrizione”, la presente versione è stata opportunamente integrata al fine di consentirne l'applicazione a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

Acronimi ed abbreviazioni

FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea all'interno del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del MEF
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
QSN	Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
AdG	Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 – Dirigente pro-tempore dell'Ufficio “Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR Basilicata 2007-2013” del Dipartimento Presidenza della Giunta
AdC	Autorità di Certificazione del PO FESR 2007-2013 Dirigente pro-tempore dell'Ufficio “Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale” del Dipartimento Presidenza della Giunta
AdA	Autorità di Audit del PO FESR 2007-2013 Dirigente pro-tempore dell'Ufficio “Controllo Fondi Europei” - Presidenza della Giunta
SIMIP	Sistema Informativo di Monitoraggio del PO FESR 2007-2013
URLI	Ufficio regionale Responsabile della Linea di Intervento del PO FESR 2007-2013
RLI	Responsabile della Linea di Intervento Dirigente pro-tempore dell'URLI
IGV	Impegno giuridicamente vincolante
D.G.R.	Deliberazione della Giunta regionale
B.U.R.	Bollettino Ufficiale regionale della Regione Basilicata consultabile anche <i>on line</i> sul sito web www.basilicatanet.it
GUUE	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (ex GUCE)
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

TITOLO I - OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. La presente direttiva intende regolamentare le procedure e gli adempimenti a carico dei competenti Uffici regionali e dei beneficiari concernenti l'ammissione a finanziamento, la realizzazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo di primo livello e la pubblicità delle operazioni rientranti nella tipologia "realizzazione di opere pubbliche" (c.d. operazioni a carattere infrastrutturale) ammesse a finanziamento dall'Amministrazione regionale a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013.
2. La presente direttiva si applica *mutatis mutandis* anche ai c.d. "progetti di prima fase" di cui al successivo articolo 7 ed ai c.d. "progetti a cavallo" di cui al successivo articolo 8.
3. I destinatari della presente direttiva sono l'AdG, le direzioni generali dei dipartimenti regionali interessati, i Responsabili delle Linee di Intervento a carattere infrastrutturale del POR FESR Basilicata 2007-2013, i beneficiari delle operazioni a carattere infrastrutturale.
4. Gli adempimenti a carico dei beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull'Asse IV - "*Valorizzazione dei beni culturali e naturali*" (limitatamente all'obiettivo specifico IV.1), sull'Asse V - "*Sistemi urbani*" e sull'Asse VI - "*Inclusione sociale*" (limitatamente all'obiettivo specifico VI.1), del PO FESR 2007-2013 potranno essere assolti anche per il tramite delle Amministrazioni cui sono state eventualmente assegnate forme di rappresentanza e di esercizio di funzioni nei rispettivi strumenti atti a regolamentare l'attuazione dei piani (PIOT, PISUS, POIS).

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013**: Il documento presentato dalla Regione Basilicata e adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6311 del 07.12.2007 e ss.mm.ii. che, nell'ambito del QSN 2007-2013, fissa una strategia di sviluppo regionale con una serie coerente di otto Priorità realizzate con il contributo del Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR)¹.
 - b) **Operazione**: un **progetto** o un **gruppo di progetti** selezionati dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'Asse prioritario cui si riferisce (cfr. articolo 2 Reg. CE n. 1083/2006).
Nella presente direttiva i termini "operazione" e "progetto" si riferiscono alle operazioni/progetti a carattere infrastrutturale, ossia rientranti nella c.d. tipologia "Opere Pubbliche/Lavori".
Le linee d'intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 che possono finanziare operazioni a carattere infrastrutturale sono 39, come riportate nell'Allegato "1".

¹ Il PO FESR Basilicata 2007-2013 (nelle differenti versioni) è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo URL cui si rinvia: www.porbasilicata.it.

- c) **Progetto generatore di entrate:** “qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento” (articolo 55, comma 1, del Reg. CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii.);
- d) **Operazione completata**²: si considera completata l’operazione:
- le cui attività sono state effettivamente realizzate;
 - per la quale tutte le spese dei beneficiari sono state sostenute;
 - per la quale la Regione Basilicata ha corrisposto al beneficiario l’intero contributo pubblico corrispondente spettante (vale l’addebito sul conto della Regione presso il Tesoriere);
- Pertanto, ai fini del requisito sopra previsto, devono essere stati effettuati tutti i controlli di primo livello amministrativi e in loco relativi al progetto (ex art. 13 del Reg. CE 1828/2006) e devono essere disponibili nel sistema di monitoraggio SIMIP tutte le informazioni relative al progetto³.
- e) **Progetto operativo:** un progetto che, oltre ad essere completato, abbia anche prodotto gli effetti per cui è stato selezionato/stato ammesso a finanziamento. Il progetto, quindi, è operativo (in termini finanziari, tecnici e amministrativi) quando sia stato perseguito l’obiettivo del progetto e siano state rispettate tutte le condizioni di concessione del contributo⁴.
- f) **Beneficiario:** l’operatore/organismo (pubblico o privato) responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013 (cfr. art. 2 Reg. CE n. 1083/2006). Nella maggior parte delle operazioni, il beneficiario coincide con il “**soggetto attuatore**”. In alcune operazioni, laddove opportunamente specificato nell’atto di ammissione a finanziamento o nell’atto di approvazione della relativa “pista di controllo”, il beneficiario (responsabile dell’avvio dell’operazione) potrebbe essere solo in parte responsabile dell’attuazione dell’operazione o potrebbe non coincidere con il “soggetto attuatore” (stazione appaltante/responsabile dell’attuazione dell’operazione). I potenziali beneficiari sono individuati nel PO FESR 2007-2013. Essi sono elencati, per ciascuna linea d’intervento, nell’ultima colonna del prospetto allegato (cfr. Allegato “1”).
- g) **Criteri di selezione:** il documento contenente i “criteri di selezione” e i “requisiti di ammissibilità” approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013⁵;

² L’articolo 88 del Reg. CE 1083/2006 dispone. “*si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti*”

³ Ciò significa che in termini di completezza, qualità e coerenza dei dati, il progetto possa essere “bloccato” (“congelato informaticamente”) dal RLI secondo la procedura indicata al paragrafo 20 del “*Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting*” del PO FESR Basilicata 2007-2013 (cfr. Allegato “C” alla DGR n. 932 dell’8 giugno 2010).

⁴ Dal punto di vista tecnico, fermo restando le altre condizioni, il progetto può considerarsi operativo anche prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio qualora il beneficiario utilizzi l’opera o il lavoro realizzato grazie alla “presa in consegna anticipata” ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010.

- h) **Irregolarità:** *“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale”* (articolo 2, punto 7, del Reg. CE n. 1083/2006);
- i) **Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 (AdG):** l'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma e, in generale, dei compiti ad essa affidati dall'articolo 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 individuata con deliberazione della Giunta regionale e attestata al dirigente pro-tempore dell'Ufficio “Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013” del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Regione Basilicata;
- j) **Ufficio Responsabile delle Linee di Intervento (URLI):** Ciascun Ufficio regionale di cui si avvale l'AdG al fine di assicurare la completa e tempestiva attuazione del PO e che operativamente gestisce un gruppo omogeneo di operazioni. Il Dirigente pro-tempore assume, con riferimento all'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PO FESR 2007-2013, il ruolo di Responsabile di Linea di Intervento (RLI) e si avvale del personale del proprio Ufficio nell'espletamento dei compiti amministrativi e gestionali connessi all'attuazione dei progetti. A tal fine, il RLI può individuare uno o più responsabili del procedimento per l'attuazione delle attività ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lvo n. 165/2001.
- I RLI sono stati individuati con D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii.
- Nella presente direttiva il termine RLI si riferisce ai soli Responsabili delle linee di intervento che prevedono la realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale (cfr. Allegato “1”).
- k) **SIMIP** (Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici): Il sistema informativo regionale integrato per la gestione, il monitoraggio, il reporting, la gestione informatizzata dei controlli (di primo e secondo livello), del registro dei debitori e delle certificazione di spesa del PO FESR Basilicata 2007-2013 utilizzato anche dai beneficiari per registrare i dati sull'implementazione dei progetti, in grado di colloquiare, mediante protocollo informatico, con il Sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 gestito dal MEF-IGRUE (Monit2007).
- Il funzionamento del SIMIP è illustrato nell'apposito “Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013” approvato con D.G.R. n.....del/05/2011.

Articolo 3 Riferimenti normativi

1. Si elencano di seguito i principali documenti e riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali presi a riferimento e/o richiamati nella presente Direttiva:
- a) **Normativa e documenti comunitari:**

⁵ Il documento “Criteri di selezione” (nelle differenti versioni) è consultabile e scaricabile all' indirizzo: www.porbasilicata.it.

- Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento generale relativo ai fondi strutturali nel periodo 2007-2013);
- Regolamento CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii (Regolamento che detta disposizioni specifiche sul fondo FESR);
- Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione del Regolamento generale);
- Decisione C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 della Commissione europea che adotta il PO FESR Basilicata 2007-2013;
- Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010 di approvazione del PO FESR Basilicata 2007-2013;
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e successive modifiche e integrazioni;⁶
- Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici (sentenze della Corte di Giustizia europea);
- Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C(2006)3158 del 24.07.2006;
- Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decisione 2005/15/CE relativa alle modalità di applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di aggiudicazioni degli appalti negli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Nota COCOF 08/0020/04-EN – “*Guidance document on management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007 – 2013 programming period*” - versione finale del 05/06/2008);
- Nota COCOF 07/0074/03-EN - “*Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects*” - Final version of 18.06.2008 (cfr. Appendice);
- Nota COCOF 07/0071/03-EN – “*European Transparency Initiative: Implementation of the Financial Regulation regarding the publication of data on beneficiaries of Community Funds under the shared management mode*” - Final version of 23/04/2008;

⁶ Si riporta, in particolare, il riferimento agli atti del “Seminario sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni” svoltosi a Roma, 19 marzo 2009, organizzato dal MISE-DPS e dalla Commissione europea (DG REGIO e DG Mercato Interno e Servizi). Si vedano, in particolare, le *slide* della DG Mercato Interno e Servizi- Direzione Politica degli appalti pubblici disponibili in <http://www.dps.tesoro.it> (sezione “convegni 2009).

- Nota COCOF 07/0037/03-IT - *“Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”* - versione finale del 29/11/2007 (cfr. Appendice);
- Nota COCOF 09/0025/04-EN - *“Article 11.3 (b) of Regulation (EC) No 1081/2006 as amended by Regulation (EC) No 396/2009; Article 7.4 of Regulation (EC) No 1080/2006 as amended by Regulation (EC) No 397/2009. Indirect costs declared on a flat rate basis. Flat rate costs calculated by application of standard scales of unit costs. Lump sums”* - versione finale del 28/01/2010;
- Nota COCOF/07/0008/01-EN - *“Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument”* - Final version 16/07/2007 (cfr. Appendice);

I regolamenti e le direttive comunitarie citate in precedenza e le successive modifiche ed integrazioni sono consultabili sul portale dell'Unione Europea “Eurlex” all’indirizzo URL: <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>.

b) Normativa e documenti nazionali:

- Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 - Norma nazionale sull’ammissibilità della spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006 (cfr. Appendice);
- Nota MISE-DPS prot. n. 0005113 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto *“Ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 4, del DPR n. 196 del 3/10/2008. Regolamento ‘Ammissibilità delle spesa’*”;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e ss.mm.ii. (da ultimo con il D.L. n. 70/2011 - GURI n. 110 del 13-5-2011);
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - *“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”* (abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed applicato fino al 9 giugno 2011, data di entrata in vigore del citato DPR);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)⁷;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* (le cui disposizioni si applicano ai beneficiari aventi natura di “ente locale”);
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* e ss.mm.ii.
- Norme sulla tracciabilità finanziaria: art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187; determinazioni n. 8/ 2010 e n. 10/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp);

⁷ Ad esclusione degli articoli 73 e 74, il DPR n. 207/2010 entra in vigore il 9 giugno 2011, ossia centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- MEF-IGRUE, “*Monitoraggio unitario progetti 2007/2013. Protocollo di colloquio: Descrizione dei dati da trasmettere ai sistemi nazionali di monitoraggio*”, Versione 3.0, Febbraio 2008 (Nota IGRUE Prot. n. 25727 del 4 aprile 2008);
 - MEF-IGRUE – “*Glossario dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio*”, allegato al succitato “Protocollo di Colloquio” Versione 3.0 - Febbraio 2008;
 - MEF-IGRUE, “*Protocollo applicativo per il monitoraggio dei progetti afferenti il Quadro strategico nazionale. Descrizione delle caratteristiche e delle regole dei servizi di colloquio tra i sistemi locali ed il sistema centrale di monitoraggio del QSN*” (Nota IGRUE Prot. N. 164561 del 17 dicembre 2007);
 - Legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203, in materia di programmazione negoziata;
 - “Codice dell’Amministrazione Digitale” approvato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;
 - Delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 – “*Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013*”;
 - Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria - Documento “*Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013*” approvato il 30 marzo 2011.
- c) Normativa e documenti regionali**
- Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*” e ss.mm.ii;
 - D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 e ss.mm.ii. di approvazione del piano finanziario per Obiettivo Operativo e Linea di intervento del PO FESR 2007-2013, nonché di designazione dei responsabili delle linee di intervento;
 - D.G.R. n. 1493 del 10 agosto 2009 - “*Adozione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2007/2013 della Regione Basilicata*”;
 - D.G.R. n. 932 dell’8 giugno 2010 di presa d’atto della “*Descrizione del sistema di gestione e controllo*” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati, in particolare:
 - “Manuale dei controlli di primo livello”;
 - “Manuale di gestione delle irregolarità”;
 - “Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting”;
 - “Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)”;
 - “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi”;
 - “Procedure relative alle funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione” approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
 - “Manuale di Audit” predisposto dall’AdA ed approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
 - “Criteri di Selezione” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007-2013;

- Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti in base allo schema approvato con DGR n. 667/2009;⁸
 - “Manuale d’uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata” approvato con DGR n.....del.....05/2011;
 - “Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013” la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 227 del 17 febbraio 2009, integrata dalla D.G.R. n. 1616 del 25 settembre 2009;
 - DGR n. 1040/2009 di approvazione della linea grafica del PO FESR Basilicata 2007-2013;
 - “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa” approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006.
2. Si intendono integralmente richiamate le specifiche disposizioni normative settoriali vigenti applicabili ai lavori pubblici in materia ambientale e paesaggistica, nel settore del recupero di beni architettonici di pregio storico ed artistico; in materia di viabilità, trasporti e logistica; in materia energetica; nel settore idrico; nel settore dei rifiuti e nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale.

TITOLO II - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI

Articolo 4

Procedure di selezione delle operazioni⁹

1. Salvo l’utilizzo di ulteriori e diversi strumenti di programmazione negoziata¹⁰, le operazioni a carattere infrastrutturali da ammettere a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007-2013 sono individuate e/o selezionate mediante procedure negoziali o mediante evidenza pubblica con deliberazione di Giunta regionale.
2. Le operazioni dell’Asse IV-“Valorizzazione dei beni culturali e naturali” (limitatamente all’obiettivo specifico IV.1), dell’Asse V – “Sistemi urbani” e dell’Asse VI – “Inclusione sociale” (limitatamente all’obiettivo specifico VI.1) del PO FESR 2007-2013 sono selezionate ed attuate nell’ambito dei rispettivi piani:
 - a) Pacchetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT)¹¹;

⁸ La DGR n. 667 del 17 aprile 2009 ha approvato lo schema di contratto, e i relativi allegati, per la stipula di un contratto quadro di apertura di credito con la BEI dell’importo massimo di € 75.000.000,00 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale destinata alla realizzazione degli investimenti previsti nell’ambito del P.O. FESR Basilicata 2007- 2013

⁹ Cfr. Paragrafo 1.4 dei Criteri di Selezione del PO FESR Basilicata 2007-2013.

¹⁰ Si intendono gli eventuali strumenti della programmazione negoziata così come definiti dall’articolo 2, comma 203, della Legge n. 662/1996.

¹¹ Fermo restando le operazioni ammesse a finanziamento a titolo di “invariante” prima dell’approvazione dei PIOT in linea con le revisioni del PO FESR 2007-2013.

- b) Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);
 - c) Pacchetti di Offerta Integrata di Servizi (POIS).
3. La procedura di selezione delle operazioni deve avvenire nel rispetto:
- a) delle previsioni dettate nel PO FESR Basilicata 2007-2013;
 - b) dei requisiti di ammissibilità e di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - c) laddove applicabili, delle previsioni dell'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti (DGR n. 667/2009);
 - d) della specifica procedura di selezione (procedura negoziale o Avviso pubblico) approvata con DGR e/o conforme alla relativa "Pista di controllo"¹²;
 - e) della conformità al piano finanziario del programma (DGR n. 46/2009 e ss.mm.ii.) e della copertura finanziaria;
 - f) delle previsioni della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013" e delle procedure e manuali ad essa allegati (DGR n. 932/2010), incluso il rispetto delle disposizioni della presente direttiva;
 - g) dei regolamenti comunitari applicabili, in particolare: Regolamenti CE nn. 1080/2006; 1083/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii.;
 - h) delle previsioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all'attuazione del programma.
4. La deliberazione di Giunta regionale della procedura di selezione di cui al comma 1 deve essere sottoposta al parere favorevole dell'Autorità di Gestione.
5. La procedura di selezione si conclude con l'approvazione di un atto di ammissione a finanziamento secondo le indicazioni del successivo articolo 5.
6. Prima di procedere alla selezione delle operazioni, l'URLI e l'AdG, in linea con l'articolo 13(1) del Reg. CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii., si assicurano che il potenziale beneficiario sia in grado di rispettare, fino alla data di conclusione ed operatività dell'operazione¹³, le "condizioni specifiche" relative ai *"prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione"*, al *"piano di finanziamento"*, al *"termine per l'esecuzione"*, ai *"dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati"*. A tal fine, il RLI si accerta che il potenziale beneficiario non si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) nel caso il potenziale beneficiario sia una amministrazioni o un ente pubblico, lo stesso non sia stato soppresso o posto in liquidazione con disposizione regionale e/o nazionale;
 - b) nel caso il potenziale beneficiario sia una società a capitale pubblico, la stessa si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

¹² Cfr. Articolo 15 Reg. CE n. 1828/2006.

¹³ Per la definizione di progetto "concluso" e di progetto "operativo" si vedano le definizioni dell'articolo 2, lettere d) ed e), della presente direttiva.

Articolo 5

Ammissione a finanziamento¹⁴

1. L'atto di ammissione a finanziamento è il primo atto regionale con il quale, indipendentemente dall'assunzione dell'impegno contabile, a seguito di una procedura di selezione, l'operazione è finanziata, in tutto o in parte, a valere su una Linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013.
2. L'atto di ammissione a finanziamento deve essere redatto conformemente allo schema riportato nell'Allegato "2". L'atto può prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste nel format allegato e nella presente direttiva, derivanti dalla disciplina di settore (normativa regionale, nazionale e comunitaria) o dai piani e accordi all'interno dei quali le operazioni sono ammesse a finanziamento.
3. Il RLI o la direzione generale sottopone la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta regionale dopo aver acquisito il parere favorevole dell'AdG di cui all'articolo 10¹⁵.
4. Al fine di garantire la realizzazione e conclusione delle operazioni nel periodo di ammissibilità della spesa del PO FESR 2007-2013 e di rispettare i target di spesa previsti sul programma ai sensi dell'art. 93 del Reg. CE 1083/2006¹⁶, nel caso di procedure di selezione ad evidenza pubblica possono essere ammesse a finanziamento le operazioni infrastrutturali per le quali esista almeno un progetto preliminare ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del D.lvo n. 163/2006 e degli articoli da 17 a 23 del DPR n. 207/2010 approvato dal beneficiario o un livello di progettazione superiore (progetto definitivo o progetto esecutivo).
5. L'atto di ammissione a finanziamento deve:
 - a) stabilire almeno le seguenti scadenze relative al progetto:
 - i. la data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese;
 - ii. il termine ultimo per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante relativo all'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 15;
 - iii. il termine ultimo per la conclusione dell'operazione¹⁷;
 - iv. il termine ultimo per l'operatività dell'operazione¹⁸.
 - b) indicare il costo complessivo dell'operazione e la quota parte ammessa a finanziamento a valere sul PO FESR 2007-2013;
 - c) indicare il possesso dei requisiti dei beneficiari, ossia l'esistenza dei beneficiari e la capacità degli stessi di rispettare le condizioni previste dall'articolo 13(1) del Regolamento CE n. 1828/2006 e dall'articolo 4, comma 6, della presente direttiva;
 - d) qualora l'operazione sia cofinanziata, indicare le forme e le fonti di finanziamento per la copertura della spesa¹⁹;

¹⁴ Articolo 56, paragrafo 3, Regolamento CE n. 1083/2006: "Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza".

¹⁵ Parere previsto dal punto 7 della DGR n. 46 del 20 gennaio 2009; nonché dal paragrafo 2.2.4 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013" di cui alla DGR n. 932/2010.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 93 e ss. del Reg. CE 1083/2006 (c.d. "regola N+2") necessita perseguire un obiettivo di spesa predeterminato entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena il disimpegno automatico delle risorse, ossia la decurtazione del contributo comunitario FESR e nazionale (Fondo di rotazione) per l'ammontare di spesa non certificata rispetto al target.

¹⁷ Secondo la definizione di "operazione completata" riportata nell'articolo 2 (definizioni).

¹⁸ Secondo la definizione di "progetto operativo" riportata nell'articolo 2 (definizioni).

- e) disporre il pre-impegno o prenotazione di spesa dell'intero ammontare delle risorse delle Linee di intervento che concorrono al relativo finanziamento da registrare senza indugio nell'applicativo regionale "Provvedimenti Amministrativi" e nel sistema informativo SIMIP, indicando il capitolo di bilancio e l'unità previsionale di base a cui imputare la spesa;
 - f) riportare gli obblighi del beneficiario in materia di stabilità delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 31.
6. Il RLI definisce la data di scadenza per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante relativo all'aggiudicazione dei lavori di cui al precedente comma 5, lettera a, tenendo conto:
- a) dei tempi di progettazione, verifica e validazione del progetto di cui agli articoli 44-59 del DPR n. 207/2010;
 - b) dei target in termini di spesa o di impegni stabiliti dal "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria"²⁰, così come traslati a livello di singola linea di intervento o dipartimento regionale.
7. Nel caso di procedure negoziali, l'atto di ammissione a finanziamento si perfeziona e produce i propri effetti solo a seguito della sottoscrizione del relativo accordo tra le parti interessate²¹.
8. L'atto di ammissione a finanziamento deve essere pubblicato integralmente sul BUR e notificato tempestivamente al beneficiario dal RLI.
9. Non è possibile ammettere a finanziamento e rendicontare a valere sul PO FESR 2007-2013:
- a) operazioni finanziate e rendicontate a valere sulle "risorse liberate" del POR Basilicata 2000-2006 di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia 2000-2006;
 - b) operazioni che, in base al cronoprogramma delle fasi attuative, comportino un completamento successivo al 31 dicembre 2015.

Articolo 6

Acquisizioni e verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento

1. Il RLI sottopone la proposta di deliberazione di ammissione a finanziamento dell'operazione all'approvazione della Giunta regionale previa acquisizione:
- a) del progetto di livello almeno preliminare (ex art. 93, comma 3, del D.lgs 163/2006 e artt. 17-23 del DPR n. 207/2010)²² o, in alternativa, definitivo (ex art. 93, comma 4, del D.lgs 163/2006 e artt. 24-32 del DPR n. 207/2010) o esecutivo (ex art. 93, comma 5, del D.lgs 163/2006 e artt. 33-43 del DPR n. 207/2010);

¹⁹ Si rileva che le forme e le fonti di finanziamento del progetto devono essere indicate in fase di redazione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c, DPR 207/2010.

²⁰ Per l'annualità 2011, si tratta dei target di spesa al 31 ottobre 2011 ed i target di impegno al 30 maggio 2011 ed al 31 dicembre 2011 stabiliti nel documento "Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013" approvato il 30 marzo 2011 dal "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria.

²¹ In tal caso la data dell'atto di ammissione a finanziamento è rappresentata dalla data di sottoscrizione dell'Accordo/Convenzione.

²² Precisando, ove ricorra, che trattasi o meno di un progetto preliminare posto a base di gara (cfr. art. 17 del DPR n. 207/2010).

- b) del provvedimento amministrativo del beneficiario con il quale è stato approvato il progetto relativo all'operazione;
 - c) nel caso trattasi di progetto posto a base di gara, l'atto formale di validazione del progetto di cui all'art. 55 del DPR n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporta gli esiti delle verifiche;
 - d) della comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 del D.lvo n. 163/2006;
 - e) della documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006, salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006;
 - f) di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, le licenze, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione (preliminare, definitivo o esecutivo);
 - g) del parere favorevole dell'AdG di cui al successivo articolo 10.
2. La relazione illustrativa del progetto oltre alle indicazioni specificate nell'art. 18 del D.P.R. n. 207/2010 deve contenere anche le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione dei benefici derivanti dal progetto;
 - b) l'indicazione dei modi in cui il progetto contribuisca al conseguimento degli obiettivi della Linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 all'interno del quale è realizzato;
 - c) la conformità del progetto con quanto previsto nei piani o nei programmi mediante i quali si attua la Linea di intervento;
 - d) la coerenza con l'eventuale normativa di settore applicabile;
3. In deroga al comma 4 dell'articolo 5 e del comma 1 del presente articolo, le operazioni a carattere infrastrutturale individuate mediante procedura negoziale possono essere ammesse a finanziamento anche in assenza di un progetto che può essere posto a base di gara (preliminare, definitivo o esecutivo) e previa acquisizione di uno "studio di fattibilità" ex art. 14 del D.P.R. n. 207/2010 o, in alternativa, di una "scheda progetto", redatta secondo il format di cui all'Allegato "3", contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) denominazione/titolo dell'operazione;
 - b) descrizione del contesto in cui s'inserisce l'operazione;
 - c) sintesi descrittiva dell'intervento;
 - d) soggetto responsabile;
 - e) soggetto attuatore/beneficiario;
 - f) altre amministrazioni coinvolte;
 - g) target dell'operazione;
 - h) rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione sia generali che previsti dalla specifica linea di intervento;
 - i) sostenibilità economico-finanziaria;
 - j) procedure tecniche ed amministrative: vincoli sul territorio interessato, conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici, conformità alle norme ambientali; pareri o autorizzazioni a cui deve essere sottoposto il progetto;
 - k) stato della progettazione;

- l) se del caso, inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche;
 - m) tempi di progettazione;
 - n) tempi previsti per l'attuazione;
 - o) piano di copertura della spesa e cronoprogramma della spesa;
 - p) categoria di spesa prevalente attivata dall'operazione;
 - q) valore atteso degli indicatori di realizzazione.
4. L'eventuale sostituzione delle "schede progetto" relative alle operazioni infrastrutturali ricomprese nelle procedure negoziali è disposta con determinazione dirigenziale del competente RLI, in conformità con le procedure previste dai relativi strumenti programmatici (PIOT, PISUS, POIS), a seguito della richiesta di parere all'AdG ai sensi del successivo articolo 10. In caso di variazione non sostanziale dei contenuti delle operazioni, il RLI invia una mera comunicazione del provvedimento adottato all'AdG, avendo la medesima già espresso parere sull'ammissione a finanziamento dell'operazione in fase negoziale.
5. Qualora, ai sensi del precedente comma 3, il progetto ammesso a finanziamento abbia un livello di progettazione che non lo renda cantierabile, il beneficiario deve inviare al RLI, entro 10 giorni dalla sua approvazione, il progetto esecutivo (ex artt. 33-43 del DPR n. 207/2010) ed il relativo provvedimento amministrativo di approvazione, insieme alla documentazione di cui al comma 1 qualora non sia stata trasmessa prima dell'ammissione a finanziamento.

Articolo 7

Ammissione a finanziamento e rendicontazione di "progetti di prima fase"

1. Possono essere ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 i cosiddetti "progetti di prima fase", ossia:
- a) i progetti inclusi negli strumenti della programmazione unitaria (es. APQ – FAS 2000-2006; FAS 2007-2013), in linea con le previsioni del paragrafo VI.2.4. del QSN 2007/2013²³;
 - b) i progetti inclusi negli strumenti della programmazione unitaria regionale finanziati con risorse regionali aggiuntive non ordinarie, in linea con il Paragrafo 5.3.1. "Selezione delle operazioni"²⁴ del PO FESR Basilicata 2007-2013,²⁵ quali:

²³ Cfr. Nota MISE-DPS prot. n. 0005113 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto "Ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del DPR n. 196 del 3/10/2008. Regolamento 'Ammissibilità delle spese'".

Tale nota dispone, tra l'altro: "E' ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse nazionali (FAS) potrà essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, purché ne siano rispettati i relativi requisiti di selezione/ammissibilità", richiamando il capitolo VI.2.4 del QSN 2007-2013.

Infatti, il QSN dispone (p.273, par. VI.2.4 del QSN): "Non sarà in ogni caso possibile rendicontare spese relative a progetti che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria".

²⁴ Come modificato ed integrato con la Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010 di approvazione del PO FESR Basilicata 2007-2013;

²⁵ Come specificato nella D.G.R. n. 1493 del 10 agosto 2009 recante "Adozione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2007/2013 della Regione Basilicata", è possibile "rendicontare a valere sul PO FESR Basilicata 2007/2013 le spese relative ad operazioni selezionate e cofinanziate nel PAR FAS 2007/2013, nel Programma Speciale Senisese e nel PO Val d'Agri, laddove le stesse siano conformi ai criteri di selezione stabiliti

- le operazioni finanziate dalle royalty dell'acqua (Programma Speciale "Senisese");
 - le operazioni finanziate dalle royalty del petrolio.
2. Per i progetti di prima fase, l'atto di ammissione a finanziamento è l'atto regionale con il quale l'operazione, già selezionata ed ammessa a finanziamento su una delle succitate originarie fonti finanziarie, è in tutto o in parte ammessa a rendicontazione a valere su una linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013.
 3. L'ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR 2007-2013 dei progetti di cui al comma 1 è effettuata con Deliberazione di Giunta regionale o, su indicazione dell'AdG, con determinazione dirigenziale del RLI o della stessa AdG.
 4. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento di cui all'art. 61 del Reg. CE 1083/2006, il RLI e l'AdG dovranno effettuare una verifica tesa ad accertare che:
 - a) tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del PO FESR 2007-2013 e conformi ai "Criteri di selezione" approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - b) sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità (cfr. articolo 17);
 - c) siano state rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello comunitario, nazionale (DPR n. 196/2008) e regionale (cfr. articoli 18 e 19 della presente direttiva).
 5. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma precedente delle spese relative alle operazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata in sede di controllo di primo livello ex art. 13 del Reg. CE 1828/2006 prima dell'inserimento delle spese nella domanda di pagamento, al fine di assicurare la fondatezza e la legittimità della rendicontazione di spesa presentata all'AdC²⁶.
 6. Qualora i controlli su dette operazioni, effettuati successivamente all'inserimento delle relative spese nella domanda di pagamento, facessero emergere motivi di inammissibilità, il RLI e l'AdG provvedranno a disporre le relative correzioni finanziarie.
 7. Prima del relativo inserimento nella domanda di pagamento di cui all'art. 61 del Reg. CE 1083/2006, i progetti di prima fase sono oggetto di un'informativa *ad hoc* al Comitato di Sorveglianza.

Articolo 8

Ammissione a finanziamento e rendicontazione di "progetti a cavallo"

1. I RLI, in linea con le previsioni del capitolo "6" degli "*Orientamenti di chiusura dei programmi operativi 2000-2006*" della Commissione europea²⁷, possono ammettere a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007-2013 le operazioni avviate sul POR Basilicata 2000-2006 non concluse alla data ultima di ammissibilità della spesa (30 giugno 2009) le cui

dal Comitato di sorveglianza e rispettino le regole di ammissibilità degli interventi in conformità a quanto previsto dal paragrafo VI.2.4. del QSN 2007/2013".

26 Cfr. Nota del MEF-IGRUE n. 23138 del 14 febbraio 2011 trasmessa alle Autorità di Audit dei PO 2007-2013 avente ad oggetto "Programmazione 2007-2013. Ammissibilità delle spese relative ai cosiddetti progetti di prima fase".

27 Cfr. Decisione COM(2006)3424 def. del 1° agosto 2006 e ss.mm.ii.

spese che siano state incluse nella certificazione finale di spesa e nella relativa domanda di pagamento a saldo dell'Autorità di Pagamento FESR del POR Basilicata 2000-2006²⁸.

2. L'ammissione a finanziamento di cui al comma 1 deve essere effettuata entro e non oltre la data di approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione del POR Basilicata 2000-2006 da parte della Commissione europea ed in coerenza con le informazioni in esso contenute.

Articolo 9

Ammissione a finanziamento dei "progetti generatori di entrate"²⁹

1. L'ammissione a finanziamento dei progetti generatori di entrate avviene nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE n. 341/2008³⁰.
2. Qualora un progetto sia generatore di entrate, il RLI verifica se si tratta di infrastrutture o progetti per i quali:
 - a) sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate;
 - b) sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo.
3. Nel caso in cui sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate, ai fini della redazione dell'atto di ammissione a finanziamento e della determinazione della relativa spesa ammissibile, il RLI acquisisce dai potenziali beneficiari l'analisi delle entrate nette secondo il "metodo del deficit di finanziamento", che consiste nella differenza tra l'attuale valore dei costi d'investimento del progetto e le entrate nette.

²⁸ Qualora i progetti "a cavallo" non risultavano conclusi ed operativi alla data di redazione del Rapporto Finale di esecuzione (RFE) del POR 2000-2006, essi devono essere inclusi tra i progetti non conclusi e non operativi di cui all'Allegato II e all'Allegato V del RFE del POR Basilicata 2000-2006 approvato dal Comitato di Sorveglianza il 22 settembre 2010 e trasmesso alla Commissione europea, tramite il MISE-DPS, entro il 30 settembre 2010.

²⁹ Per la definizione di progetto generatore di entrate si rinvia all'articolo 2 - "Definizioni" della presente direttiva.

³⁰ Articolo 55 - Progetti generatori di entrate del reg. CE 1083/2006:

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

a) gli investimenti in infrastrutture; o

b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo *pro rata* alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato."

4. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo o qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate, il RLI procede alle opportune detrazioni secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 55 del Reg. CE 1083/2006.
5. Al fine di verificare la correttezza e la congruità della stima, l'AdG – ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 10 - si può avvalere del supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP).
6. Nel calcolare il deficit di finanziamento, deve essere presa in considerazione:
 - a) il periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione;
 - b) la categoria del progetto;
 - c) la redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione;
 - d) l'applicazione del principio «chi inquina paga»;
 - e) considerazioni, se del caso, di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro.
7. La stima della spesa ammissibile dei progetti generatori di entrate e le verifiche sulla correttezza della stessa sono effettuate secondo le indicazioni e la metodologia indicata dalla Commissione europea nei seguenti documenti:
 - a) nota COCOF 07/0074/03-EN “*Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects*” - Versione finale del 18.06.2008 (Acf. Appendice “2a”, come aggiornata e sostituita dalla
 - b) nota COCOF 07/0074/09 “*Revised guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) no 1083/2006: Revenue-Generating Projects*” - Final version del 30/11/2010 (cfr. Appendice “2b”).
8. Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 55 del Reg. CE n. 1083/2006, i progetti generatori di entrate il cui costo complessivo è inferiore a 1 milione di euro sono ammessi a finanziamento senza necessità di procedere all'analisi di cui al comma 3. A tali progetti può essere concesso un contributo pubblico fino al 100% del costo del progetto ammissibile ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e del DPR n. 196/2008.
9. Per i progetti generatori di entrate del settore idrico di importo superiore ad 1 milione di euro attuati da Acquedotto Lucano S.p.A. ed ammissibili a finanziamento nell'ambito dell'Asse VII del PO FESR 2007-2013, ai fini della stima delle spese ammissibili può essere applicata anche una procedura *ad hoc* concordata con la Commissione europea – DR REGIO, finalizzata all'applicazione dell'art. 55 del Reg. CE n. 1083/2006 non al singolo progetto generatore di entrate, bensì al complesso degli investimenti che il Piano d'Ambito prevede siano realizzati ricorrendo al cofinanziamento del FESR e che risulta possibile attivare nel periodo di programmazione 2007-2013 e concludere entro il 31 dicembre 2015³¹.

³¹ Tale procedura è stata proposta dal MISE-DPS alla Commissione europea con riguardo alle operazioni del Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia da finanziare con il PO FESR Puglia 2007-2013 [cfr. Nota della Commissione europea Ares(2011)236223 del 3 marzo 2011].

Articolo 10

Parere preliminare dell'Autorità di Gestione³²

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento delle operazioni, il RLI e/ o le direzioni generali sono tenuti a trasmettere all'AdG le proposte di atti programmatici e, in particolare, le proposte di deliberazione di Giunta regionale al fine di ottenere il parere favorevole.
2. La richiesta di parere è trasmessa all'AdG a mezzo e-mail all'indirizzo adg.por@regione.basilicata.it o su supporto cartaceo via fax o mediante consegna al protocollo.
3. Il parere dell'AdG è finalizzato a verificare la proposta di atto di ammissione a finanziamento in merito³³:
 - a) all'osservanza delle previsioni dettate nel PO FESR Basilicata 2007-2013, incluse la conformità delle operazioni alle "categorie di spesa"³⁴ previste da ciascuna linea di intervento;
 - b) all'esistenza del beneficiario indicato nell'atto tra i potenziali beneficiari previsti dal PO FESR 2007-2013 per la specifica linea di intervento;
 - c) all'osservanza ed applicazione dei "Criteri di selezione" approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - d) per i progetti nel settore dell'energia, al rispetto dei criteri di ammissibilità previsti al paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico "A" all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009 (cfr. Allegato "4");
 - e) all'osservanza delle disposizioni della DGR n. 46/2009, con particolare riguardo:
 - alla disponibilità di risorse a valere sulla linea di intervento nell'ambito della quale si intende ammettere a finanziamento il progetto;
 - alla titolarità della responsabilità della linea di intervento in capo all'URLI o alla direzione generale che sottopone la deliberazione all'approvazione della Giunta regionale;
 - f) al possesso dei requisiti del beneficiario, con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6, della presente direttiva;
 - g) nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013, l'indicazione delle fonti di finanziamento e degli atti comprovanti il

³² Al punto 7 della DGR n. 46/2009 è stabilito "che le direzioni generali e/o gli Uffici regionali responsabili dell'attuazione delle linee d'intervento sono tenuti a trasmettere all'Autorità di gestione le proposte di atti programmatici e, in particolare, le proposte di deliberazione di Giunta Regionale al fine di ottenere il parere favorevole in merito all'osservanza delle previsioni dettate nel PO FESR Basilicata 2007-2013, nei "Criteri di Selezione" delle operazioni, nella "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007_2013 e delle procedure e manuali in essa richiamati, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all'attuazione del programma". Tale previsione è stata ripresa anche nel paragrafo 2.2.4 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013.

³³ L'articolo 60, lettera a), del Regolamento CE n. 1083/2006 prevede che l'AdG "...è tenuta a... garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione".

³⁴ Si tratta delle categorie di spesa citate in corrispondenza a ciascuna linea di intervento del PO FESR 2007-2013 codificate secondo l'Allegato IV del Reg. CE n. 1083/2006.

- cofinanziamento, fino a concorrenza del costo complessivo dello stesso, e nel rispetto dell'articolo 54(5) del Reg. CE 1083/2006 e della nota COCOF/07/0008/01-EN – “*Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument*” (cfr. Appendice “3”).
- h) al rispetto delle norme regolamentari, in particolare dei Regolamenti CE nn. 1080/2006; 1083/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii.;
 - i) al rispetto delle previsioni della “*Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013*” di cui alla DGR n. 932/2010 e delle procedure e manuali ad essa allegati;
 - j) in particolare, al rispetto della “Pista di controllo” relativa alle operazioni a carattere infrastrutturale di cui al paragrafo 10.3.1. del “*Manuale dei controlli di primo livello*” del PO FESR Basilicata 2007-2013 (DGR n. 932/2010);
 - k) al rispetto delle disposizioni della presente direttiva;
 - l) alla presenza dell’informativa al beneficiario in merito all’inclusione nell’elenco dei beneficiari di cui all’articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE n. 1828/2006³⁵;
 - m) al rispetto delle disposizioni previste dall’Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009;
 - n) e, in generale, al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa all’attuazione del programma.
4. L’AdG esprime il parere al massimo entro 15 giorni lavorativi³⁶ dall’acquisizione della richiesta di parere, corredata dalla proposta di atto, al protocollo dell’Ufficio dell’AdG.
 5. Ai fini del rilascio del parere, qualora necessario, l’AdG chiede al RLI eventuali opportune informazioni o richieste di integrazione documentale. In tal caso, la decorrenza dei termini di cui al precedente comma si interrompono a decorrere dalla data della richiesta dell’AdG.
 6. Nelle ipotesi in cui il rilascio del parere favorevole all’ammissione a finanziamento è condizionato al recepimento di raccomandazioni, modifiche e/o integrazioni, lo stesso si intende tacitamente reso se l’AdG non formula ulteriori osservazioni decorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di atto modificata ed integrata in conformità ai rilievi effettuati.
 7. Il parere dell’AdG, favorevole o contrario, è trasmesso al RLI ed alla Direzione generale competente e, per conoscenza, all’Ufficio “Segreteria della Giunta regionale” (nel caso di proposte di deliberazione) o all’Ufficio “Controllo amministrativo” (nel caso di proposte di determinazione dirigenziale).
 8. Il RLI è tenuto a recepire le raccomandazioni e le proposte di modifica ed integrazione contenute nel parere dell’AdG ed a notificare all’AdG la versione definitiva dell’atto di ammissione a finanziamento.

³⁵ L’articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 prevede che “L’AdG informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d)”. Cfr. paragrafo 9.1.1. del “Manuale dei controlli di primo livello” del PO FESR Basilicata 2007-2013.

³⁶ A tal fine, il sabato non è considerato giorno lavorativo.

Articolo 11

Disposizioni aggiuntive per l'ammissione a finanziamento di progetti soggetti a VIA o a valutazione d'incidenza

1. Nel caso di progetti per i quali sia obbligatoria la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 – “*Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente*”.
2. I progetti per i quali sia richiesta uno *screening*, una VIA, una Valutazione d'Incidenza ovvero analoga procedura di valutazione prevista dalla legislazione comunitaria in materia non possono essere selezionati e/o ammessi a finanziamento prima che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni, ossia prima che:
 - a) tale procedura si sia conclusa in maniera soddisfacente per l'autorità competente (Ufficio “Compatibilità Ambientale”);
 - b) il riassunto non tecnico (“*Non-Technical Summary*”) della VIA sia stato reso pubblico secondo le indicazioni del successivo comma 5.
3. Le spese relative a contratti supplementari derivanti da *screening* e/o da VIA fornite dopo la stipula dei contratti di appalto tra il beneficiario (stazione appaltante) e l'esecutore saranno considerate irregolari e comporteranno una revoca del contributo.³⁷
4. Il RLI è responsabile dell'invio all'AdG del riassunto non tecnico (“*Non Technical Summary*”) della VIA relativa all'opera/lavori.
5. L'AdG assicura la pubblicazione dei riassunti non tecnici relativi alle VIA delle operazioni finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 nella sezione “Valutazioni di impatto ambientale” del sito www.porbasilicata.it;
6. Per le operazioni localizzate o incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), ovvero soggette alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 7, del DPR 8 settembre 1997 n. 357, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 7 e 8 del successivo articolo 12.

Articolo 12

Determinazioni dirigenziali di concessione del contributo e di approvazione del quadro economico

1. A seguito dell'atto di ammissione a finanziamento di cui agli articoli da 4 a 10 della presente direttiva, il RLI con determinazione dirigenziale³⁸ concede il contributo, prende atto del progetto trasmesso dal beneficiario³⁹ ed approva il quadro economico di cui all'articolo 19 e

³⁷ La presente disposizione è il frutto di una raccomandazione della Commissione europea – DG REGIO contenuta nel rapporto di audit trasmesso con nota del 29.10.2008 n. 10488 a seguito della missione di audit sulle misure FESR del POR 2000-2006 del maggio 2008 (Missione n. 2008/IT/REGIO/J3/676/1).

³⁸ La determinazione dirigenziale deve rispettare la “*Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa*” approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008

³⁹ Il livello di progettazione trasmesso (preliminare, definitivo, esecutivo) dipende da quanto stabilito nell'atto di ammissione a finanziamento, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 6 (si veda soprattutto il comma 5 dell'articolo 6). In generale, si tratta del “progetto posto a base di gara”, tenuto conto che, oltre all'esecutivo, la normativa stabilisce le condizioni per porre a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.

- il piano di copertura finanziaria dell'operazione di cui all'articolo 13 e, se del caso, procede a determinare il conseguente impegno⁴⁰, di una parte o dell'importo complessivo del progetto, sull'esercizio in corso e sul bilancio pluriennale, individuando il numero di capitolo e l'unità previsionale di base a cui imputare la spesa.
2. L'approvazione del quadro economico è effettuata tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della presente direttiva.
 3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, l'importo dell'impegno contabile assunto con la succitata determinazione è determinato in proporzione al livello di progettazione e di cantierabilità (scheda operazione, studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) dell'operazione.
 4. Nelle ipotesi in cui i livelli di progettazione successivi al preliminare comportino delle modifiche al quadro economico e/o al piano di copertura finanziaria dell'intervento il RLI approva nuovamente il quadro economico dell'intervento ed il piano di copertura finanziaria.
 5. La determinazione dirigenziale approva la "Pista di controllo" relativa all'operazione laddove quella prevista al paragrafo 10.3.1. del "*Manuale dei controlli di primo livello*" del PO FESR Basilicata 2007-2013 (DGR n. 932/2010) necessiti di adattamento alle specificità dell'operazione o dell'intera linea di intervento.
 6. La determinazione dirigenziale riporta gli obblighi in capo al beneficiario previsti dalla presente direttiva ed è redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato "8" e secondo le indicazioni ivi riportate.
 7. Al fine di fornire le informazioni richieste dalla Banca europea degli investimenti (BEI) – anche sulla base delle dichiarazioni del beneficiario in merito all'esistenza delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi necessari per la realizzazione del progetto - nella determinazione dirigenziale di cui al comma 1 il RLI deve attestare se l'operazione:
 - a) sia soggetta o meno a *screening* e/o a VIA;⁴¹
 - b) sia localizzata ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000);⁴²
 - c) sia conforme alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Direttiva Habitat") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli").⁴³
 8. Ai fini dell'eventuale trasmissione alla Banca europea degli Investimenti, a seguito dell'approvazione della determinazione dirigenziale, il RLI redige e trasmette all'AdG le seguenti dichiarazioni⁴⁴:

⁴⁰ Nel caso sia assunto impegno contabile, la determinazione dirigenziale è redatta nel rispetto degli articoli 48 e seguenti della Legge Regionale n. 34/2001.

⁴¹ A tal fine, ove lo ritenga necessario, il RLI si avvale delle competenze/informazioni dell'Ufficio "Compatibilità Ambientale";

⁴² Ove lo ritenga necessario, il RLI redige l'attestazione anche avvalendosi delle competenze/informazioni dell'Ufficio "Tutela della Natura";

⁴³ Ove lo ritenga necessario, il RLI redige l'attestazione anche avvalendosi delle competenze/informazioni dell'Ufficio "Tutela della Natura".

⁴⁴ Si tratta del Formulario "A" o del Formulario "B" di cui alla sezione A.3.3. dell'Allegato Tecnico all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR n. 667/2009.

- a) la dichiarazione⁴⁵ che attesti se l'operazione sia localizzata ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), redatta secondo lo schema di cui all'allegato "5";
 - b) per le sole operazioni localizzate e incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), la dichiarazione sulla conformità dei progetti alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Direttiva Habitat") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli"), redatta secondo lo schema di cui all'allegato "6".⁴⁶
9. Nella determinazione dirigenziale, il RLI può prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste nel format allegato (Allegato "8") e nella presente direttiva, derivanti dalla disciplina di settore (normativa regionale, nazionale e comunitaria) o dai piani e accordi di programma all'interno dei quali le operazioni sono ammesse a finanziamento.

Articolo 13 Piano di copertura finanziaria⁴⁷

1. Il piano di copertura finanziaria deve indicare tutte le fonti di finanziamento che contribuiscono a finanziare l'operazione (FESR, FAS, risorse regionali, risorse proprie del beneficiario, risorse private) per un importo pari al costo complessivo del progetto riportato nel quadro economico.
2. Il piano di copertura finanziaria è redatto secondo il seguente schema:

Fonti di finanziamento	Estremi Atti ⁴⁸	Importo progetto ⁴⁹	% Quota Pubblica	Costo Ammesso ⁵⁰	% Quota Pubblica
A - PO FESR 2007-2013, di cui:					
UE (40%)					
Regione (12%)					
Stato-Fondo di rotazione (48%)					
B - Stato (FAS)				
C - Provincia o Comune (<i>specificare</i>)				
D - Altro Pubblico statale (<i>specificare</i>)				
E - Altro Pubblico regionale (<i>specificare</i>)				
F - Privato (<i>specificare</i>)				
TOTALE					

3. Il Piano di copertura finanziaria deve essere corredato dagli atti comprovanti il finanziamento all'uopo prodotti dal beneficiario.

⁴⁵ Ove lo ritenga necessario, il RLI redige l'attestazione anche avvalendosi delle competenze dell'Ufficio "Tutela della Natura";

⁴⁶ Ove lo ritenga necessario, il RLI redige l'attestazione anche avvalendosi delle competenze dell'Ufficio "Tutela della Natura";

⁴⁷ Il MEF-IGRUE ha previsto la valorizzazione obbligatoria del piano di copertura finanziaria per ciascuna operazione nel sistema di monitoraggio nazionale Monitweb.

⁴⁸ Specificare il tipo di atto, il numero e la data comprovante il cofinanziamento

⁴⁹ L'importo di progetto: indica il costo complessivo del progetto candidato a finanziamento, inclusivo delle spese non eleggibili, nonché degli "altri finanziamenti"

⁵⁰ Il costo ammesso: indica il costo complessivo del progetto ammesso al contributo pubblico, con l'atto amministrativo di ammissione a finanziamento, inclusi eventuali cofinanziamenti privati.

4. Il RLI valorizza il piano di copertura finanziaria nel sistema SIMIP.
5. L'eventuale eccedenza di spesa rispetto all'atto di ammissione a finanziamento e/o al piano di copertura finanziaria approvato, per qualsiasi motivo determinata, è a carico del beneficiario, che provvederà alla copertura finanziaria con proprie risorse.

TITOLO III - PROCEDURE DI GARA, IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI E GESTIONE DELL'APPALTO

Articolo 14

Procedure di gara nell'attuazione delle operazioni

1. Nella fase di attuazione delle operazioni, il beneficiario è obbligato a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme.
2. Il RLI verifica che i termini di esecuzione (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto) indicati nello schema di contratto (capitolato speciale) ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera a), del DPR n. 207/2010 siano in linea con le scadenze stabilite nell'atto di ammissione a finanziamento (cfr. articolo 5, comma 5, della direttiva).
3. Il beneficiario, dopo l'espletamento della gara di appalto, trasmette al RLI il quadro economico definitivo del progetto depurato delle economie conseguite in sede di appalto (ribassi d'asta) con il relativo atto di approvazione.
4. In linea con il precedente articolo 12, comma 4, il RLI prende atto con propria determinazione dirigenziale del nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara e dell'eventuale ribasso d'asta e procede secondo quanto disposto dall'articolo 22.
5. Il beneficiario aggiorna il quadro economico in SIMIP a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del RLI (cfr. articolo 25).

Articolo 15

Impegni giuridicamente vincolanti

1. *“Per impegno giuridicamente vincolante si intende l'impegno assunto dal beneficiario ... con il primo atto che genera un'obbligazione nei confronti di un soggetto terzo...e che individua l'importo ad esso attribuito”⁵¹.*
2. Il RLI valorizza in SIMIP la data previsionale di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante relativo ai lavori stabilita nell'atto di ammissione a finanziamento di cui al comma 5, lettera b), del precedente articolo 5.

⁵¹ La definizione di impegno giuridicamente vincolante relativa alle operazioni rientranti nella tipologia opere pubbliche è stabilita nel paragrafo I del documento *“Iniziativa accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”* approvato il 30 marzo 2011 dal “Comitato Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria”.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di registrare in SIMIP per ciascuna spesa/voce del "Quadro economico" i seguenti dati dei relativi IGV: tipologia; data; numero; importo (inclusivo o meno di IVA a seconda che la stessa sia o meno ammissibile)⁵².
4. Gli IGV da registrare in SIMIP sono di seguito elencati⁵³:
 - a) nel caso delle progettazioni e degli altri servizi consulenziali (progettazioni esterne, indagini, rilievi, analisi di laboratorio, direzioni lavori, contabilità, collaudi, ecc.): atto⁵⁴ del beneficiario di affidamento dell'incarico professionale che individua il professionista/consulente e l'importo del compenso⁵⁵;
 - b) nel caso di incentivi al personale della stazione appaltante beneficiaria (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, al piano della sicurezza, alla direzione dei lavori, al collaudo e i loro collaboratori): atto del beneficiario di affidamento dell'incarico coerentemente al regolamento interno che individua il personale dipendente e l'importo dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006;
 - c) nel caso di espropriazioni: atto del beneficiario che, sulla base del piano particellare, individua i destinatari dell'indennità di esproprio e l'ammontare dell'indennità;
 - d) nel caso di acquisto di terreni: atto del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno, individuando il proprietario ed il corrispettivo ;
 - e) nel caso di lavori: atto di affidamento del beneficiario all'esecutore⁵⁶ che definisce l'importo dei lavori e riapprova il quadro economico al netto dell'eventuale ribasso d'asta;
 - f) nel caso di varianti in corso d'opera: atto del beneficiario che dispone la variante cui seguirà l'atto di sottomissione o l'atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del DPR n. 207/2010;
 - g) nel caso di acquisto di immobili: atto del beneficiario con il quale si dispone l'acquisto dell'immobile, che individua il proprietario (cedente) e il prezzo d'acquisto/cessione.
 - h) nel caso di acquisto di beni/forniture connesse alla realizzazione dell'opera: atto di aggiudicazione che individua il fornitore e l'importo (prezzo di acquisto) della fornitura.
5. Successivamente alla loro assunzione, il beneficiario invia i succitati atti attestanti gli IGV al RLI, insieme ai contratti/convenzioni stipulati tra il beneficiario ed i soggetti terzi (imprese esecutrici dei lavori; professionisti, proprietari ecc.).
6. Qualora, sulla base dell'IGV relativo all'aggiudicazione dei lavori (provvedimento di aggiudicazione) ravvisi un ribasso d'asta, il RLI verifica che lo stesso sia stato registrato nel SIMIP e, in caso contrario, lo registra e provvede secondo quanto disposto dal successivo articolo 29.

⁵² In merito all'ammissibilità dell'IVA si rinvia all'articolo 18.

⁵³ L'elenco è indicativo e non esaustivo.

⁵⁴ L'atto è rappresentato, a seconda della natura del beneficiario, da una deliberazione, determinazione, decreto o altra tipologia di atto.

⁵⁵ In presenza di convenzione stipulata successivamente all'atto di affidamento necessita comunque indicare il primo atto in termini temporali.

⁵⁶ Pertanto, non sarà valorizzato il contratto di appalto sottoscritto tra il beneficiario (stazione appaltante) e l'esecutore essendo successivo all'atto di affidamento. Si devono valorizzare tutti gli IGV relativi ai lavori, pertanto sia l'atto di affidamento relativo al primo appalto sia l'eventuale atto di affidamento dei lavori a seguito della gara indetta qualora le varianti di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 132 del codice eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Articolo 16

Attuazione dell'operazione e gestione dell'appalto

1. Il beneficiario deve far eseguire i lavori e realizzare le opere relativi all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale entro la data stabilita per la conclusione dei lavori.
2. Il beneficiario vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizza tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
3. Il beneficiario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata.
4. La Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il beneficiario ed altri soggetti in dipendenza dell'attuazione dell'operazione. Qualora il beneficiario sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell'attuazione dell'operazione, è esclusa ogni responsabilità della Regione Basilicata ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.
5. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente al RLI l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso.
6. Le eventuali "sospensioni" e l'aggiornamento delle date previsionali di attuazione dell'operazione sono registrate dal beneficiario nelle apposite sezioni del SIMIP relative al monitoraggio procedurale, in linea con il comma 1, dell'articolo 25.

TITOLO IV – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 17

Azioni informative e pubblicità dell'operazione

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. in materia di azioni informative e pubblicitarie.
2. A seguito dell'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento del progetto, l'AdG assicura le seguenti forme di trattamento, diffusione e pubblicità delle informazioni relative al beneficiario e all'operazione:
 - a) registrazione sul sistema di monitoraggio SIMIP accessibile ai soggetti abilitati (beneficiario/soggetto attuatore, AdG, dirigenti generali, RLI, AdC e AdA) e reporting delle informazioni al MISE, al MEF-IGRUE, alla Commissione europea, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'OLAF (nel solo caso di irregolarità);
 - b) pubblicazione sul sito web del programma operativo (www.porbasilicata.it) e sul sito web della Commissione europea⁵⁷ della "Lista dei beneficiari", ossia la pubblicazione

⁵⁷ http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm

- elettronica dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni [articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE 1828/2006 e nota COCOF 07/0071/03-EN Final version of 23/04/2008]⁵⁸;
- c) pubblicazione sul sito web del programma operativo (www.porbasilicata.it) delle schede delle operazioni ritenute significative nella sezione dedicata alle "best practice";
 - d) eventualmente, a seguito della valutazione dell'AdG, inserimento della scheda della "best practice" nel Rapporto annuale di esecuzione di cui all'art. 67 del Reg. CE n. 1083/2006 presentato annualmente alla Commissione europea.
3. Nell'atto di ammissione a finanziamento di cui all'articolo 5 o, in mancanza, nella determinazione dirigenziale di cui all'articolo 12, l'AdG informa i beneficiari che, accettando il finanziamento, essi accettano nel contempo di venire inclusi nella "Lista dei beneficiari" pubblicata sul sito del programma e della Commissione europea a norma dell'articolo 7(2), lettera d) del Reg. CE 1828/2006 [cfr. Articoli 5(2) e 6 del Reg. CE 1828/2006].
 4. Nella richiesta di liquidazione dell'anticipazione (cfr. Allegato "7") il beneficiario, nell'assumere espressamente tutti gli obblighi previsti dall'atto di ammissione a finanziamento e dalla presente direttiva, accetta espressamente di essere incluso nella "Lista dei beneficiari" e di essere consapevole delle azioni e degli obblighi di comunicazione ed informazioni previsti nel presente articolo.
 5. Qualora il contributo pubblico totale all'operazione superi 500.000,00 euro, durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo di realizzazione dell'infrastruttura o degli interventi costruttivi (cartellonistica di cantiere)⁵⁹.
 6. Entro sei mesi dal completamento dei lavori, il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative.
 7. Il beneficiario invia una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello o della targa esplicativa:
 - a) la fotografia relativa al cartello è inviata con la prima domanda di rimborso inviata a seguito dell'avvio dei lavori;
 - b) la fotografia relativa alla targa esplicativa è inviata in allegato alla relazione finale di cui all'articolo 20, comma 5, lettera e);
 8. I cartelli e le targhe comprendono almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'emblema dell'Unione europea;
 - b) l'indicazione del Fondo FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
 - c) la frase «Investiamo nel nostro futuro»;
 - d) il riferimento al PO FESR Basilicata 2007-2013;
 - e) il tipo e la denominazione dell'operazione;
 - f) l'emblema della Regione Basilicata e dello Stato Italiano.
 Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) occupano almeno il 25 % della targa (operazioni in corso) o del cartello (operazioni completate).

⁵⁸ Tale obbligo è stabilito altresì nel Paragrafo 6 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013" e nel Paragrafo 14.6 del "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" allegato alla "descrizione" (DGR n. 932/2010).

⁵⁹ E' consigliabile utilizzare tale cartellonistica anche per le operazioni il cui contributo pubblico totale all'operazione sia inferiore a € 500.000 euro, soprattutto laddove l'opera o l'intervento sia realizzata in luoghi di transito o aperti e/o visibili al pubblico.

9. I beneficiari realizzano i cartelloni e le targhe secondo le specifiche tecniche fornite dall'AdG disponibili nella sezione "comunicazione/targhe e cartellonistica" del sito web www.porbasilicata.it e nel rispetto della linea grafica approvata con DGR n. 1040/2009.
10. L'obbligo di apporre il cartello e/o la targa vige anche nel caso di "progetti di prima fase" di cui all'articolo 7⁶⁰ aventi un contributo pubblico totale superiore a 500.000,00 euro.
11. Le spese sostenute dal beneficiario per assicurare le suddette forme di pubblicità e comunicazione (realizzazione dei cartelloni e delle targhe) sono ammissibili a finanziamento purché le stesse siano chiaramente indicate tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" del "Quadro economico" dell'operazione [cfr. articolo 178, comma 1, lettera o) del DPR n. 207/2010].
12. Il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e, in particolare, specifica in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc) e i documenti relativi all'operazione che si tratta di operazione finanziata dal PO FESR Basilicata 2007-2013 [articolo 8, par. 4, del reg. CE 1828/2006].
13. Il beneficiario garantisce che le azioni pubblicitarie sugli organi di stampa e sui siti internet, incluse quelle connesse alla procedura di gara, siano contrassegnate dal richiamo al PO FESR Basilicata 2007-2013, dall'emblema dell'Unione Europea e dalla frase «Investiamo nel nostro futuro» secondo le disposizioni della citata Linea grafica del PO approvata con DGR n. 1040/2009 pubblicate nella sezione "comunicazione/marchio e identità" del sito www.porbasilicata.it
14. Il beneficiario assicura un'adeguata informazione sul progetto anche applicando sui documenti di spesa il timbro/dicitura di cui al comma 5 dell'articolo 18.

TITOLO V – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 18 Spese ammissibili

1. Le spese dichiarate dai beneficiari nelle domande di rimborso e dichiarazioni di spesa sono ammissibili se le operazioni alle quali si riferiscono:
 - a) sono conformi alle previsioni e finalità delle linee di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 nell'ambito delle quali sono state ammesse a finanziamento;
 - b) sono state selezionate nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - c) in generale, sono state selezionate in linea con le disposizioni riportate nel Titolo II della presente direttiva.
2. In generale, la spesa dichiarata dai beneficiari nelle domande di rimborso e dichiarazioni di spesa è ammissibile se la stessa è:
 - a) relativa ad una delle "categorie di spesa"⁶¹ previste dalla specifica linea di intervento del PO FESR 2007-2013;

⁶⁰ Progetti originariamente finanziati con altre risorse della politica unitaria regionale (FAS, royalty acqua o royalty petrolio).

- b) pertinente ed imputabile con certezza all'operazione ammessa a finanziamento⁶²;
 - c) effettiva e comprovabile⁶³, ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati,
 - d) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese (1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2015) e, nel contempo, nel periodo temporale definito nell'atto di ammissione a finanziamento del progetto;
 - e) contabilizzata, ossia registrata correttamente nel sistema contabile del beneficiario e nel sistema informativo di monitoraggio SIMIP della Regione Basilicata;
 - f) prevista dall'operazione ed espressamente indicata nel relativo quadro economico approvato (cfr. articolo 10, comma 1, DPR n. 196/2008) e contenuta nei limiti di importo autorizzati nell'atto di ammissione a finanziamento e/o nel relativo Quadro economico;
 - g) legittima, ossia sostenuta in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni: articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; articolo 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 196/2008; normativa in materia di appalti pubblici; normativa in materia di pari opportunità e ambiente; normativa in materia di pubblicità e trasparenza;
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese il beneficiario deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136⁶⁴ e dall'articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217⁶⁵ di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto:
- a) a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell'esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara)⁶⁶ ed il CUP (codice unico di progetto)^{67 68};

⁶¹ Si tratta delle categorie di spesa riportate in ciascuna linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 in base alle codifiche di cui all'allegato IV del Reg. CE. 1083/2006. Il monitoraggio delle operazioni prevede (mediante il sistema SIMIP) che una operazione sia connessa ad una sola delle "categorie di spesa" contemplate dalla Linea di Intervento. Pertanto, si dovrà fare riferimento alla categoria di spesa il cui importo è "prevalente" rispetto all'importo complessivo dell'operazione.

⁶² L'articolo 56, comma 3, del Reg. CE 1083/2006 prevede che *"una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità..."*

⁶³ A riguardo si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- L'articolo 60, lettera b), del Reg. CE 1083/2006 dispone che *"L'AdG...è tenuta a: ...verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni ..."*;
- L'articolo 13, comma 2, del Reg. CE 1828/2006 dispone che le verifiche che l'AdG è tenuta ad effettuare *"... consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali"*;
- L'articolo 16, comma 2, lettera b) del Reg. CE 1828/2006 dispone: *"... La spesa dichiarata corrisponde a documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario ..."*

⁶⁴ La data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 è il 7 settembre 2010. In merito all'entrata in vigore della norma, i beneficiari (soggetti attuatori) devono fare riferimento alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'AVCP che disciplina il periodo transitorio conclusosi a marzo 2011.

⁶⁵ Ai fini dell'applicazione della norma si rinvia alle determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, nonché alle FAQ disponibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it.

⁶⁶ In merito alle modalità di richiesta del CIG si rinvia al sito www.autoritalavoripubblici.it.

- b) a effettuare i pagamenti a favore dell'esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti "... idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto".
4. I pagamenti sono ammissibili se risultanti da quietanza rilasciata al beneficiario dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Ri.Ba (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di apporre o far apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito timbro con dicitura atta a consentire l'attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa al progetto cofinanziato dai fondi strutturali secondo il testo seguente:

"Spesa sostenuta a valere sul POR FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento (specificare)..... - Progetto "(specificare titolo)....." CUP "(specificare)", ammessa per l'importo di €⁶⁹

6. Le spese per la redazione del timbro possono essere rendicontate a valere sulla/e operazione/i finanziata/e dal PO FESR Basilicata 2007-2013.
7. Non sono ammissibili e certificabili le eventuali spese o i trasferimenti del beneficiario effettuati per le finalità di seguito riportate:
- a) ribassi d'asta destinati all'integrazione dell'accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'art. 12 del DPR n. 207/2010;
 - b) eventuali anticipazioni sull'importo contrattuale erogate dal beneficiario all'esecutore ai sensi dell'articolo 140 del DPR n. 207/2010, fino a quando le stesse non siano coperte da corrispondenti spese relative a lavori effettivamente eseguiti e risultanti dai SAL e dai certificati di pagamento;
 - c) pagamenti del beneficiario all'esecutore a titolo di interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e/o di saldo di cui agli articoli 142, 143 e 144 del DPR n. 207/2010;
 - d) pagamenti del beneficiario a favore dell'esecutore a titolo di riconoscimenti per ritardata consegna dei lavori di cui art. 157 del DPR n. 207/2010;
 - e) pagamenti del beneficiario a favore dell'esecutore per il risarcimento dei danni connessi a sospensione illegittima dei lavori di cui all'art. 160 del DPR n. 207/2010;
 - f) le spese a carico dell'esecutore di cui all'art. 161 del DPR n. 207/2010.
 - g) il "premio di accelerazione" corrisposto dal beneficiario all'esecutore ai sensi dell'articolo 145 del DPR n. 207/2010, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento;

⁶⁷ Per il CUP si rinvia alle disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 3/2003 e dalle delibere adottate dal CIPE in materia (in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24). Si veda www.cipecomitato.it.

⁶⁸ Sono estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità e gli indennizzi a seguito di procedure espropriative poste in essere dalle stazioni appaltanti (beneficiari). Cfr. Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'ACPV.

⁶⁹ Nel caso in cui il beneficiario voglia utilizzare il medesimo timbro per più operazioni fino al 31.12.2015, è possibile omettere l'indicazione del titolo e riportare "a penna" negli appositi spazi le informazioni necessarie (numero Asse e numero della linea di intervento, senza necessità della descrizione), i codici progetto (codice locale SIMIP e CUP) relativi al progetto.

- h) in generale, le spese non conformi con le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 19.

Articolo 19 Quadro economico

1. I quadri economici dell'operazione ammessa a finanziamento sono predisposti dal beneficiario con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti (progetto preliminare, progetto definitivo o progetto esecutivo) e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.
2. Il beneficiario è tenuto a predisporre i quadri economici delle operazioni infrastrutturali finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 in conformità agli articoli 16 e 178 del DPR n. 207/2010, secondo la seguente articolazione e scomposizione delle voci che compongono il costo complessivo del progetto⁷⁰:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€
2) Lavori a corpo	€
2) Lavori in economia	€
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€
3) Imprevisti (nota 7)	€
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	€
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota	€

⁷⁰ Lo schema di quadro economico del progetto prevede il rispetto di tutte le voci indicate negli articoli 16 e 178 del DPR n. 207/2010, ma una diversa distribuzione delle stesse (ad es. dividendo in più record una medesima voce del citato DPR) al fine di assicurare la verifica del rispetto delle previsioni normative dei Regolamenti CE 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii. e del DPR n. 196/2008.

Voci	Importi €
5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€
10) I.V.A. sui lavori	€
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€
D - RIBASSO D'ASTA (nota 6)	€
% Ribasso sui lavori	... %

Note al Quadro economico:

(1) Come da piano particellare allegato al progetto

(2) Come da piano particellare allegato al progetto. Tale voce non include gli oneri di esproprio ma solo gli indennizzi

(3) Art. 90, comma 5, del codice: "Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ...".

(4) Art. 92, comma 7-bis del codice: "Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento".

(5) L'articolo 92, comma 5, del codice disciplina i criteri di riparto dell'incentivo, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, da corrispondere al personale dell'amministrazione (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori), con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione.

(6) Il ribasso d'asta deve essere registrato nel quadro economico riapprovato dal beneficiario successivamente all'aggiudicazione.

(7) L'art. 21 comma 3 del DPR 267/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include "l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia". Inoltre, l'articolo 125, comma 5, dispone "I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00".

3. Ai fini dell'approvazione del quadro economico con la determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo 12, il RLI verifica:
- che lo stesso sia articolato in conformità allo schema di cui al precedente comma 2 e, in caso contrario, richiede al beneficiario la relativa rimodulazione;

- b) che le singole voci di spesa possano considerarsi ammissibili a valere sul progetto e che le stesse rispettino i massimali eventualmente previsti dal codice (d.lgs. n. 163/2006) e dal regolamento (DPR n. 207/2010), dal DPR n. 196/2008 o dalla presente direttiva.
4. L'acquisizione di aree (terreni)⁷¹ o immobili (edifici)⁷² è ammissibile alle condizioni indicate negli articoli 5 e 6 del DPR n. 196/2008 (cfr. Appendice "1").
 5. L'IVA è ammissibile alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del DPR n. 196/2008⁷³.
 6. Le "altre imposte e contributi dovuti per legge" sono ammissibili alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DPR n. 196/2008⁷⁴.

⁷¹ Articolo 5 D.P.R. n. 196/2008 – Acquisto di terreni:

"1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;*
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;*
- c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.*

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;*
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);*
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;*
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico".*

⁷² Articolo 6 D.P.R. n. 196/2008 – Acquisto di edifici:

"1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;*
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;*

c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato".

⁷³ In generale, l'IVA è ammissibile, in quanto non recuperabile, quando il beneficiario è una Amministrazione Pubblica (es. Enti Locali); mentre potrebbe non essere ammissibile nel caso di beneficiari aventi natura di società di capitali laddove l'IVA relativa all'operazione cofinanziata sia recuperabile. Infatti, l'articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 196/2008 dispone:

"1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1."

⁷⁴ L'articolo 7, commi 3 e 4, del DPR n. 196/2008 dispone:

"3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario".

7. Le spese per pubblicità possono includere anche le spese relative all'applicazione dei cartelloni o delle targhe di cui all'articolo 17 della presente direttiva.
8. Le eventuali spese per l'assicurazione dei dipendenti (articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice) sono ammissibili *pro-quota* per il solo importo delle polizze attribuibili al progetto finanziato dal PO FESR 2007-2013.
9. Le spese per incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono ammissibili se adeguatamente documentate mediante la trasmissione al RLI⁷⁵ dei seguenti provvedimenti:
 - a) regolamento adottato dal beneficiario che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi;
 - b) atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo;
 - c) mandati/ordinativi di pagamento quietanzati relativi alla corresponsione dell'incentivo.
 I beneficiari sono tenuti altresì a custodire nel proprio fascicolo di progetto, e a consentirne la verifica nel corso di eventuali controlli *in loco*, i seguenti documenti attestanti la spesa:
 - a) cedolini paga dai quali si evinca l'ammontare dell'incentivo accordato al personale;
 - b) modelli F24⁷⁶ relativi al versamento delle imposte sui redditi (ritenute alla fonte IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e dei contributi e premi dovuti ad enti previdenziali ed assicurativi connessi agli incentivi.
10. Ai fini della presente direttiva, sono etichettate sotto la definizione di "*spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto*" le seguenti voci del quadro economico:
 - a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010;
 - b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
 - c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - d) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - e) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010;
 - g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici);
 - h) IVA sulle voci di cui ai punti precedenti del presente comma.
11. Il limite massimo del contributo del PO FESR 2007-2013 concedibile per le "*spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto*" di cui al comma precedente è pari ad una percentuale dell'importo dei lavori a base d'asta comprensivo di IVA, così suddivisa:

⁷⁵ Cfr. articolo 21, comma 4, della direttiva.

⁷⁶ Nel caso di beneficiari aventi la natura di Enti Pubblici si tratta del c.d. modello "F24 Enti Pubblici".

Importo dei lavori a base d'asta	% massima di contributo a titolo FESR alle spese di cui al comma 10
Fino a € 500.000,00	20%
da € 500.000,00 a € 2.500.000,00	18%
da € 2.500.000,01 alla soglia per gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 28 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ⁷⁷	14%
oltre la suddetta soglia	13%

12. I limiti di cui al comma precedente possono essere innalzati, non oltre il 20%, per motivi connessi alle peculiarità delle operazioni⁷⁸. A tal fine, il RLI fornisce le motivazioni nella determinazione dirigenziale di approvazione del quadro economico di cui al precedente articolo 12.
13. Le sole *“spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici”* - inserite nella voce *“spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice”* - ammissibili sono le seguenti:
- gli ammortamenti, alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del DPR n. 196/2008;
 - le spese documentate per l'acquisto di materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali, nei soli casi in cui si sia proceduto con la progettazione interna.
14. Non sono ammissibili le spese generali a carattere indiretto, quali, a titolo di esempio: oneri per fitto; oneri per manutenzione; oneri per spese telefoniche, per l'acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari; oneri per riscaldamento; oneri per elettricità; oneri per spese postali; altre spese amministrative e di gestione.
15. Qualora l'operazione ammessa a finanziamento preveda anche l'acquisto di beni⁷⁹ o di forniture funzionali alla realizzazione dell'opera, tali spese sono indicate in una voce ad *hoc* in calce al quadro economico.

⁷⁷ Alla data di redazione della presente direttiva la soglia è pari a € 4.845.000,00. La soglia è modificata ai sensi dell'articolo 248. "Revisione periodica delle soglie" del d.lgs 163/2006.

⁷⁸ Tale possibilità si verifica nel caso di progetti che possano avere spese di carattere generale superiori alla media a causa della complessità progettuale (es. necessità di ricorso a VIA, valutazione d'incidenza, a esose espropriazioni o indagini preliminari del territorio ecc.) e/o delle peculiarità del settore di appartenenza (es. operazione nel settore dei beni culturali).

⁷⁹ Si fa riferimento ai beni diversi dalle aree/terreni o dagli immobili indicati in apposite voci del quadro economico.

TITOLO VI – RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Articolo 20 Domanda di rimborso e dichiarazione delle spese del beneficiario⁸⁰

1. La domanda di rimborso⁸¹ è la richiesta redatta dal beneficiario e trasmessa all'URLI al fine di ricevere il rimborso del contributo pubblico a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 che include una dichiarazione delle spese nella quale il beneficiario dichiara l'ammontare totale delle spese ammissibili rimborsabili sostenute nell'attuazione dell'operazione, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente⁸².
2. La "domanda di rimborso e dichiarazione di spesa" di cui al comma 1 deve essere redatta dal beneficiario secondo il format di cui all'Allegato "9".
3. Alla domanda di rimborso e dichiarazione di spesa è allegato un "report di progetto" contenente un prospetto riepilogativo delle spese sostenute dal beneficiario ed altre informazioni di carattere finanziario, procedurale e fisico relative all'operazione. Il "report di progetto":
 - a) è parte integrante e sostanziale della domanda di rimborso;
 - b) è redatto secondo il format di cui all'Allegato "10";
 - c) deve contenere le informazioni registrate dal beneficiario nel sistema SIMIP;
 - d) è generato dal beneficiario dal SIMIP seguendo la procedura indicata "Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata" (versione 2.0) approvato con D.G.R. n.....del.....05/2011. Solo nei casi di comprovato malfunzionamento del SIMIP non imputabili al beneficiario, il report di progetto può essere predisposto dal beneficiario, invece di essere generato da SIMIP, secondo il format allegato per la successiva trasmissione al RLI.
4. Alla domanda di rimborso⁸³ il beneficiario deve allegare copia conforme all'originale dei seguenti documenti:
 - a) le fatture o altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente⁸⁴;

⁸⁰ Cfr. Paragrafo 2.2.5 della "Descrizione sul Sistema di Gestione e Controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013; Paragrafi 3 e 14.2 del "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" (DGR n. 932/2010).

⁸¹ Cfr. La domanda di rimborso è prevista dal paragrafo 2.2.5. "Trattamento delle domande di rimborso" dell'Allegato XII e dall'Allegato III del reg. CE 1828/2006, che include i dati sulle domanda di rimborso tra quelli da tenere a disposizione della Commissione europea in vista di eventuali controlli in loco.

⁸² L'articolo 78, comma 1, del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii. prevede che "tutte le dichiarazioni di spesa includono ... l'ammontare totale di spese ammissibili ... sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni ... Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente".

⁸³ Cfr. "Procedure sul trattamento delle domande di rimborso" (cfr. Par. 2.2.5. della "Descrizione sul Sistema di Gestione e Controllo").

- b) in presenza di lavori eseguiti:
 - i. lo stato d'avanzamento dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori di cui agli artt. 181 e 194 DPR n. 207/2010 o, nel caso di lavori in economia, i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti di cui all'art. 204 del DPR n. 207/2010;
 - ii. i certificati per il pagamento delle rate di acconto rilasciati dall'ufficio di direzione lavori e firmati dal responsabile del procedimento (artt. 181 e 195 DPR 207/2010) o, nel caso di lavori in economia, le disposizioni per il pagamento di rate di acconto dei lavori ai rispettivi creditori di cui all'art. 205 del DPR n. 207/2010;
 - c) nel caso di lavori eseguiti in economia mediante amministrazione diretta ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 125 del codice:
 - i. cedolini paga dai quali si evinca il compenso al personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione;
 - ii. modelli F24 relativi al versamento delle imposte sui redditi (ritenute alla fonte IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) e dei contributi e premi dovuti ad enti previdenziali ed assicurativi connessi ai compensi di cui al punto precedente.
 - d) la documentazione attestante i pagamenti effettuati dai beneficiari: mandati o ordinativi di pagamento e relative quietanze rilasciate dal Tesoriere, incluse eventuali reversali relative ai recuperi.
5. L'ultima domanda di rimborso relativa alla richiesta del saldo deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al precedente comma 4, anche da copia conforme all'originale dei seguenti:
- a) certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui all'art. 199 del DPR 207/2010;
 - b) conto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori di cui all'art. 200 del DPR n. 207/2010;
 - c) certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro o per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro) ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 229 e 237 del DPR n. 207/2010, corredato dalla deliberazione sull'ammissibilità dello stesso certificato di collaudo emessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 234, comma 2, del DPR n. 207/2010;
 - d) il certificato di pagamento finale;

³⁴ Tra gli "altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente" rientrano, a titolo di esempio:

- a) gli atti di liquidazione (es. determinazioni dirigenziali) nel caso di: indennizzi relativi all'acquisizione/espropriazione di aree o immobili; incentivi al personale dipendente di cui all'articolo 92, comma 5, del codice; imposte e contributi dovuti per legge ecc;
- b) le note/"bollette" relative ai pagamenti in contanti per cassa effettuati attingendo al fondo economale al fine di sostenere spese minute e di non rilevante entità relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, pubblicazioni ecc., solo laddove ammissibili ai sensi degli articolo 17 e 18 della presente direttiva e coerenti con il regolamento/provvedimento interno del beneficiario (nel caso di Enti Locali si rinvia agli articoli 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL), con particolare riguardo al limite di importo fissato in detto regolamento.

- e) scheda progetto contenente una breve descrizione dell'opera corredata da almeno un allegato fotografico, redatta secondo il format di cui all'allegato "12";
 - f) un prospetto contenente il numero degli operai complessivamente impiegati nella realizzazione dell'operazione e le giornate degli operai complessive evinte dalle liste settimanali delle somministrazioni di cui all'art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 e/o dal registro di contabilità di cui all'art. 178 del D.P.R. n. 207/2010⁸⁵.
 - g) relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario, corredata dall'atto amministrativo di approvazione della stessa con indicazione del quadro economico finale delle opere realizzate.
6. Su richiesta del beneficiario e qualora quest'ultimo non abbia le risorse necessarie a disporre i pagamenti delle spese riportate negli Stati di Avanzamento Lavori e nei certificati di pagamento, il RLI - in linea con la pista di controllo⁸⁶ - può erogare il contributo (a titolo di pagamento intermedio o di saldo) in assenza della documentazione attestante i pagamenti di cui al precedente comma 4, lettera d). In tal caso, il beneficiario è tenuto ad effettuare i pagamenti, a registrare gli stessi nel sistema SIMIP ed a trasmettere i documenti di cui al comma 4, lettera d), al RLI entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo da parte della Regione Basilicata e, comunque, in tempo utile per scongiurare la perdita di risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata.⁸⁷
 7. Il beneficiario è obbligato ad inserire nel sistema SIMIP i dati relativi alla domanda di rimborso, ai documenti attestanti la spesa ed ai pagamenti.
 8. Il RLI non può procedere ad erogare il contributo in mancanza della completa e corretta registrazione dei dati sul SIMIP da parte del beneficiario.
 9. La domanda di rimborso e dichiarazione di spesa deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento, dal Responsabile dell'Area Tecnica o da altro soggetto abilitato in essa indicato.
 10. Il report di progetto allegato alla domanda di rimborso deve essere sottoscritto sia dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'area/ufficio tecnico del beneficiario che dal responsabile dell'area/ufficio finanziario competente in materia di pagamenti.
 11. Qualora per dodici mesi consecutivi dall'ammissione a finanziamento il beneficiario non trasmetta alcuna domanda di rimborso o alcuna comunicazione in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa, il RLI, previa diffida, procede alla revoca del contributo e, laddove necessario, al recupero delle somme.

⁸⁵ Tale prospetto consente di assicurare un monitoraggio occupazionale delle operazioni in termini di "manodopera di cantiere".

⁸⁶ cfr. Pista di controllo ai sensi dell'articolo 15 del Reg. CE n. 1828/2006.

⁸⁷ I 30 giorni decorrono dalla data del mandato di pagamento della regione Basilicata a favore del soggetto attuatore/beneficiario. La previsione dei 30 giorni è resa necessaria per assicurare alla Regione Basilicata di garantire i target di spesa previsti al 31 ottobre (scadenza disposta in applicazione della delibera CIPE n. 1/2011) ed al 31 dicembre (target di spesa previsto ai sensi della "regola N+2" ex Reg. CE 108372006) di ciascun anno.

Articolo 21

Sistema contabile del beneficiario³⁸

1. I beneficiari sono tenuti a fornire appropriate garanzie alla Regione Basilicata in merito alla capacità del loro sistema contabile di evidenziare le singole transazioni connesse alle operazioni cofinanziate dal PO FESR 2007-2013. A tal fine:
 - a) l'AdG acquisisce *“le dichiarazioni rilasciate dal beneficiario con le quali lo stesso dichiara l'adeguatezza del proprio sistema contabile nell'evidenziare le singole transazioni connesse all'operazione cofinanziata”*³⁹ redatte secondo il format di cui all'allegato “11”;
 - b) il RLI e la “Task Force controlli” nel corso delle verifiche in loco di primo livello verificano, tra l'altro, l'adeguatezza del sistema contabile del beneficiario.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma 1, lettera a), deve contenere una breve descrizione del sistema di contabilità separata utilizzato o, laddove non sia presente un sistema di contabilità separata, le modalità con le quali viene assicurata l'adeguatezza della codificazione contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni e la possibilità di estrapolare, in qualsiasi momento, tutti i dati contabili (impegni, liquidazioni, mandati/ordinativi di pagamento, reversali) relativi all'operazione.
3. La succitata dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'area finanziaria del beneficiario e dall'organo incaricato della revisione contabile.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 1, lettera a) è acquisita su richiesta dell'AdG a seguito del rilascio del parere favorevole di cui al precedente articolo 10 relativo alla prima operazione finanziata a ciascun beneficiario e, comunque, a far data dall'approvazione della presente direttiva.
5. Per le operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito delle procedure negoziali a valere sull'Asse IV-“Valorizzazione dei beni culturali e naturali” (limitatamente all'obiettivo specifico IV.1), sull'Asse V-“Sistemi urbani” e sull'Asse VI - “Inclusione sociale” (limitatamente all'obiettivo specifico IV.1), del PO FESR 2007-2013 (PIOT, PISUS, POIS), le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Amministrazioni cui sono state eventualmente assegnate forme di rappresentanza e di esercizio di funzioni nei rispettivi strumenti atti a regolamentare l'attuazione dei piani (PIOT, PISUS, POIS).
6. Per le operazioni aventi un organismo che funge da “soggetto attuatore” diverso dall'organismo che funge da “beneficiario”, le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano ad entrambi gli organismi.
7. La dichiarazione di cui al comma 1 lettera a) riguarda la gestione contabile di tutte le operazioni gestite dal beneficiario a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e, pertanto, è custodita nel fascicolo di progetto dell'AdG di cui al successivo articolo 36 della direttiva.

³⁸ L'articolo 60, lett. d, Reg. CE n. 1083/2006 stabilisce che l'AdG sia responsabile di garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

³⁹ Cfr. Tali dichiarazioni sono previste dal paragrafo 2.1.2 della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR 2007-2013 (DGR n. 932/2010).

Articolo 22

Erogazione del contributo al beneficiario⁹⁰

1. Il contributo pubblico concesso al beneficiario a seguito della determinazione dirigenziale di cui all'articolo 12 è erogato in più acconti nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 - a) il primo acconto da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del beneficiario non può essere superiore al 15% dell'importo complessivo del contributo assentito;
 - b) i successivi acconti da liquidarsi a titolo di rimborso su richiesta del beneficiario sono erogati fino ad un massimo del 95% del contributo assentito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso di approvazione di progetti con procedura negoziale⁹¹ è possibile impegnare e liquidare l'anticipazione anche in assenza del progetto preliminare, per consentire ai beneficiari di sostenere gli oneri per la progettazione preliminare, esecutiva e/o definitiva e, in generale, le spese finalizzate a rendere cantierabile l'operazione.
3. L'erogazione del primo acconto a titolo di anticipazione può avvenire solo a seguito dell'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a) scheda attestante la generazione del CUP da parte del beneficiario generata dall'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it);
 - b) dichiarazione del beneficiario sulle modalità di gestione contabile delle operazioni di cui all'articolo 21 (cfr. format allegato "11");
4. L'erogazione del secondo acconto, a titolo di rimborso di spese già sostenute, può avvenire solo previa registrazione dei dati sulla procedura "SIMIP" ed acquisizione della seguente documentazione:
 - a) domanda di rimborso e dichiarazione di spesa relativa alle spese sostenute (es. progettazioni, pubblicità gara, espropriazioni ecc) nei modi indicati nell'articolo 20;
 - b) nel caso in cui l'ammissione a finanziamento dell'operazione è avvenuta sulla base di una scheda progetto, di uno studio di fattibilità o di un progetto premilitare⁹²: determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto esecutivo - corredato dall'atto di approvazione del beneficiario - e del relativo quadro economico da parte del RLI⁹³;
 - c) documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:
 - i. nel caso di progettazione interna:
 - a) regolamento adottato dal beneficiario che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del codice;
 - b) atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo ex art. 92, comma 5, del codice;
 - ii. nel caso di progettazione esterna, documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, contratti/convenzioni) ex art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

⁹⁰ Cfr. Paragrafo 2.2.5 – "Trattamento delle domande di rimborso" della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013 (DGR n. 932/2010)..

⁹¹ Cfr. articolo 6, comma 3, della direttiva.

⁹² Cfr. articolo 6, comma 3, della direttiva.

⁹³ Cfr. si tratta della determinazione di cui all'articolo 12.

- d) nel caso di spese di espropri: piano particellare di esproprio di cui all'articolo 31 del DPR n. 207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33, lettera m), del DPR n. 207/2010;
- e) documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori:
- i. bando o avviso di gara (o lettera d'invito) e relativi provvedimenti di approvazione;
 - ii. documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 65, 66, 122 del d.lgs. n. 163/2006 con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto⁹⁴, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario; quotidiani a tiratura nazionale e/o locale ex art. 110 del DPR n. 207/2010; profilo committente; SITAR; avviso di post-informazione sul profilo committente in caso di cottimo fiduciario ex art. 173, comma 2, DPR n. 207/2010;
 - iii. atto di nomina della Commissione di gara (artt. 84 e 106 del d.lgs. n. 163/2006);
 - iv. verbali di gara e, quanto meno, il verbale di aggiudicazione;
 - v. atto di affidamento definitivo dei lavori;
 - vi. contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario/esecutore ed il beneficiario ex articolo 137, comma 1, DPR n. 207/2010 e, in particolare: capitolato generale (se menzionato nel bando o nell'invito), capitolato speciale, cronoprogramma e polizze di garanzia;
 - vii. atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare, del ribasso d'asta;
- f) Nel caso in cui l'operazione a prevalente carattere infrastrutturale contempri anche l'acquisizione di beni:
- i. la progettazione delle forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 279 del DPR n. 207/2010;
 - ii. il bando/avviso o lettere d'invito;
 - iii. il contratto tra beneficiario ed esecutore;
 - iv. il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 309 del DPR n. 207/2010;
 - v. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 o attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del DPR n. 207/2010
- g) Nel caso in cui l'operazione contempri l'acquisto di terreni:
- i. la perizia giurata di stima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del DPR n. 196/2008;
 - ii. l'atto amministrativo del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno;
 - iii. l'atto di acquisto comprovante l'acquisizione del bene al patrimonio del beneficiario.
- h) Nel caso in cui l'operazione contempri l'acquisto di edifici:
- i. perizia giurata di stima di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del DPR n. 196/2008;

⁹⁴ La documentazione relativa alla pubblicità cambia a seconda della dimensione del progetto: 1) sotto soglia < 500.000,00; 2) sotto soglia da 500.000,00 a 4.845.000,00 euro; 3) sopra soglia > 4.845.000,00 euro.

- ii. dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione [art. 6, comma 1, lett. b) c) e d) del DPR n. 196/2008];
5. L'erogazione degli acconti successivi può avvenire solo a seguito dell'inserimento ed aggiornamento dei dati sulla procedura "SIMIP" da parte del beneficiario e previa acquisizione della seguente documentazione:
- a) domanda di rimborso e dichiarazione di spesa relativa alle spese sostenute nei modi indicati nell'articolo 20;
 - b) verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 154 del DPR n. 207/2010;
 - c) una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello (cfr. articolo 17);
 - d) se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 158 del DPR n. 207/2010;
 - e) se del caso, risposta in merito all'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 159, comma 10, del DPR n. 207/2010;
 - f) se del caso, documenti di cui alle lettere f), g) ed h) del precedente comma 4.
6. Ai fini dell'erogazione del contributo, si procede secondo gli *step* di seguito riportati:
- a) il RLI effettua la verifica amministrativa sulla domanda di rimborso e sui relativi allegati utilizzando la *check list* allegata al "Manuale dei controlli di primo livello" del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvato con DGR n. 932/2010⁹⁵;
 - b) il RLI procede alla "validazione" della spesa dichiarata dal beneficiario nel SIMIP provvedendo a rettificare l'importo delle spese dichiarate dal beneficiario ritenute non ammissibili;
 - c) il RLI predisporre la disposizione di liquidazione⁹⁶ e successivamente alla liquidazione dell'acconto di contributo oggetto della domanda di rimborso;
 - d) l'Ufficio regionale "Ragioneria generale" effettua il controllo formale e la verifica ed emette l'ordine/mandato di pagamento al Tesoriere (Istituto bancario) a favore del beneficiario⁹⁷;
 - e) la Banca Tesoriera accredita l'importo del finanziamento sul conto bancario intestato al beneficiario.
 - f) il RLI si accerta dell'avvenuto pagamento mediante il sistema informativo di monitoraggio (SIMIP), nonché accedendo al Sistema contabile regionale (SIC).

⁹⁵ Cfr. Paragrafo 2.2.4. della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013.

⁹⁶ Laddove l'impegno contabile non sia stato già assunto con precedente atto, il RLI procede a fare una determinazione di impegno e contestuale liquidazione. Laddove, invece, l'impegno contabile è stato già assunto con una precedente determinazione di impegno, il RLI si limita ad effettuare una disposizione di liquidazione. La trasmissione degli atti di liquidazione all'Ufficio "Ragioneria generale" avviene informaticamente per il tramite dell'applicativo "Provvedimenti amministrativi" che prevede un sistema di firma digitale degli atti da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'iter di redazione ed approvazione dell'atto.

⁹⁷ L'Ufficio "Ragioneria generale" effettua la verifica sui seguenti aspetti: corretta identificazione del destinatario del pagamento e le modalità di pagamento; conformità rispetto all'impegno di spesa; correttezza dei provvedimenti di impegno e disponibilità di cassa; regolarità dell'atto.

7. Il RLI e l'Ufficio regionale "Ragioneria generale" assicurano che il beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità, senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo pubblico per il beneficiario⁹⁸. A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nella erogazione del contributo imputabili ai vincoli del "patto di stabilità interno"⁹⁹ sulla spesa regionale, i RLI effettuano le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso. La decorrenza del suddetto termine si blocca nel caso di richiesta di integrazioni.

Articolo 23

Erogazione del contributo al beneficiario dopo il 1° gennaio 2015

1. Successivamente al 1° gennaio 2015 la domanda di rimborso relativa agli ultimi acconti è ricevibile anche se non corredata dai documenti di cui alle lettere b), punto ii), c) e d) del comma 4 del precedente articolo 20, salvo l'obbligo di presentare i suddetti documenti entro il 28 febbraio 2016.¹⁰⁰ In tal caso il RLI disporrà l'erogazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'operazione fino alla concorrenza del limite massimo del 95% a condizione che sia stata assicurata la spesa delle risorse precedentemente trasferite per l'operazione.
2. Successivamente al 1° gennaio 2015, su richiesta del beneficiario, in deroga al comma 5 dell'articolo 20, il RLI potrà disporre anche il saldo finale del contributo – o parte dello stesso – a seguito della presentazione dei seguenti documenti da parte del beneficiario:
 - a) certificato di ultimazione lavori (ex art. 199 del DPR 207/2010);
 - b) atto vincolante ed irrevocabile a firma del responsabile del procedimento con il quale il beneficiario si obbliga a:
 - i. liquidare le somme ricevute dalla Regione Basilicata alle imprese esecutrici dei lavori e/o altri fornitori entro il 31 dicembre 2015, assicurando entro tale scadenza anche il relativo addebito sul conto presso la Banca tesoriera;
 - ii. trasferire all'URLI la domanda di rimborso e dichiarazione di spesa ed il report di progetto di cui all'articolo 20;
 - iii. restituire le somme ricevute dalla Regione Basilicata ove i pagamenti non siano stati effettuati, o siano stati effettuati successivamente al 31 dicembre 2015, o non siano comprovati da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
3. Qualora a fronte del trasferimento del saldo del contributo – o di parte dello stesso – il mandato/ordinativo di pagamento del beneficiario ed il relativo addebito sul conto dello stesso presso la Banca tesoriera risultassero effettuati in data successiva al 31 dicembre 2015, la Regione Basilicata potrà procedere alla revoca parziale del contributo ed al recupero delle

⁹⁸ Cfr. Articolo 80 - "Integrità dei pagamenti ai beneficiari" del Reg. CE n. 1083/2006.

⁹⁹ La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della Legge finanziaria. Il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 è disciplinato dai commi da 87 a 124, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

¹⁰⁰ Si tratta di una disposizione da applicare all'approssimarsi del termine ultimo di ammissibilità della spesa del PO FESR Basilicata 2007-2013, stabilito al 31 dicembre 2015, finalizzata a trasferire ai beneficiari/soggetti attuatori la liquidità necessaria a sostenere le spese da rendicontare e certificare entro detta scadenza.

somme trasferire al beneficiario che non risultassero certificabili da parte dell'Autorità di Certificazione del PO FESR 2007-2013.

Articolo 24
Disposizioni specifiche relative alle operazioni
con organismo beneficiario differente dall'attuatore¹⁰¹

1. Per le operazioni aventi un organismo "beneficiario" differente dall'organismo che funge da "attuatore" le disposizioni della presente direttiva si applicano ad entrambi gli organismi, come specificate nella "pista di controllo" relativa all'operazione.¹⁰²
2. Per le operazioni di cui al comma 1, la spesa ammissibile, rendicontabile e certificabile è rappresentata dall'ammontare dei pagamenti effettuati dal beneficiario¹⁰³ al quale corrisponde uno stesso ammontare di spese ammissibili sostenute dal soggetto attuatore.
3. L'ammontare e la tempistica dei trasferimenti a favore del beneficiario può essere disposta in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 22; mentre i trasferimenti del contributo dal beneficiario al soggetto attuatore sono effettuati conformemente alle indicazioni dell'articolo 22.

Articolo 25
Monitoraggio¹⁰⁴

1. Il beneficiario si impegna a inserire ed aggiornare sulla procedura informatica "SIMIP" le informazioni dei dati identificativi del progetto, nonché i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, validate dal responsabile del procedimento. In particolare, il beneficiario si impegna ad aggiornare e ad inserire i dati nelle seguenti sezioni o *tab* del "SIMIP":
 - a) ANAGRAFICA PROGETTI - CUP: codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che il responsabile del procedimento (art. 10, comma 1, lett. c del d.lgs. 163/2006) deve curare che venga generato;
 - b) ANAGRAFICA PROGETTI - LOCALIZZAZIONI: inserimento della localizzazione del progetto e delle relative coordinate geografiche;
 - c) MONITORAGGIO FINANZIARIO - IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI: informazioni di cui al precedente articolo 15;
 - d) MONITORAGGIO FINANZIARIO - GIUSTIFICATIVI DI SPESA: estremi delle fatture, delle determinazioni di liquidazione o di ogni altro documento contabile attestante la spesa;
 - e) MONITORAGGIO FINANZIARIO - PAGAMENTI: estremi dei mandati/ordinativi di pagamento, provvedendo ad associare i pagamenti ai succitati giustificativi di spesa, nonché di eventuali recuperi del beneficiario;

¹⁰¹ A titolo di esempio, si ricordano le operazioni dell'Asse VII nel settore idrico aventi come beneficiario l'AATO e come attuatore Acquedotto Lucano SpA; nonché le operazioni nel settore della prevenzione ambientale ("Vie blu") aventi come beneficiario la Regione Basilicata e come attuatore (ex L.R. 42/1998) le Province di Matera e Potenza.

¹⁰² Per la definizione di beneficiario si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 della presente Direttiva.

¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 78 del Reg. CE n. 1083/2006.

¹⁰⁴ Cfr. Paragrafo 14.2 del "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" del PO FESR Basilicata 2007-2013 e "Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013".

- f) MONITORAGGIO FINANZIARIO - DOMANDE DI RIMBORSO: informazioni di cui all'articolo 20;
 - g) MONITORAGGIO FINANZIARIO - QUADRO ECONOMICO: valorizzazione dei dati dei quadri economici iniziali, finali e di variante secondo l'articolo 19;
 - h) MONITORAGGIO FISICO: valorizzazione dei valori degli indicatori di realizzazione, degli indicatori CORE e degli indicatori del programma;
 - i) MONITORAGGIO PROCEDURALE: inserimento delle informazioni sugli "iter procedurali del progetto", sulle "procedure di aggiudicazione", sugli "Stati di Avanzamento Lavori" e sulle eventuali "sospensioni".
2. La registrazione delle informazioni nelle succitate sezioni è effettuata dal beneficiario in base alle indicazioni del *"Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013"* approvato con DGR n del/05/2011.
 3. Il beneficiario registra le informazioni direttamente sul sistema di monitoraggio SIMIP. Non è consentita l'acquisizione di informazioni per il tramite di "data base" e/o sistemi informativi diversi dal SIMIP.
 4. Al fine di poter monitorare l'avanzamento degli IGV e della spesa del programma, indipendentemente dall'invio della domanda di rimborso al RLI, il beneficiario deve registrare i dati relativi agli IGV, ai "giustificativi" ed ai "pagamenti" entro 15 giorni dalla data in cui gli IGV sono assunti ed i pagamenti sono effettuati.
 5. Il beneficiario, su richiesta del RLI o dell'AdG, si impegna a registrare in SIMIP, o su supporto cartaceo, eventuali ulteriori informazioni di monitoraggio che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del PO FESR Basilicata 2007-2013.
 6. Ai fini del monitoraggio delle operazioni, il RLI ha la responsabilità di:
 - a) acquisire tutte le informazioni di monitoraggio necessarie (raccolta dati), incluso il CUP;
 - b) inserire in SIMIP i dati identificativi dei progetti finanziati ("anagrafica") e i dati finanziari relativi al costo totale e al finanziamento totale: il contributo pubblico nazionale (Stato, Regione); il contributo comunitario e quello privato (se presente);
 - c) aggiornare periodicamente i dati di monitoraggio di propria competenza, acquisendo dal beneficiario le informazioni di monitoraggio necessarie (domanda di rimborso e dichiarazione di spesa con allegato il report di progetto);
 - d) verificare le domande di rimborso e validare in SIMIP i dati registrati dal beneficiario;¹⁰⁵
 - e) effettuare i controlli incrociati sui dati per verificarne la completezza, la qualità e la coerenza utilizzando l'*utility* "controlli incrociati";¹⁰⁶
 - f) redige la "certificazione di spesa" bimestrale della Linea di intervento da inviare, insieme all'elenco dei progetti all'AdG.¹⁰⁷
 7. Fermo restando le previsioni di cui al precedente comma 3, gli adempimenti a carico dei beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull'Asse IV- "Valorizzazione dei beni culturali e naturali" (limitatamente all'obiettivo specifico IV.1), sull'Asse V –

¹⁰⁵ Cfr. Paragrafo 14.3 del *"Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting"* del PO FESR Basilicata 2007-2013.

¹⁰⁶ Cfr. Paragrafo 15 del *"Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting"* del PO FESR Basilicata 2007-2013.

¹⁰⁷ Cfr. Paragrafo 14.3 del *"Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting"* del PO FESR Basilicata 2007-2013.

“Sistemi urbani” e sull’Asse VI – “Inclusione sociale” (limitatamente all’obiettivo specifico VI.1), del PO FESR 2007-2013 potranno essere assolti anche per il tramite delle Amministrazioni cui sono state eventualmente assegnate forme di rappresentanza e di esercizio di funzioni nei rispettivi strumenti atti a regolamentare l’attuazione dei piani (PIOT, PISUS, POIS).

8. Il RLI potrà procedere alla revoca del contributo qualora il beneficiario, sulla base del principio di proporzionalità, qualora la mancata registrazione delle informazioni o il ritardo nella registrazione delle stesse nei tempi previsti dal precedente comma 4, comporti il mancato raggiungimento dei target di impegni o di spesa stabiliti dallo Stato membro o dalla Commissione europea.¹⁰⁸

TITOLO VII – VARIANTI IN CORSO D’OPERA, ECONOMIE E RIBASSI D’ASTA

Articolo 26

Richiesta del parere preliminare del Responsabile della linea di intervento

1. Il beneficiario potrà disporre, mediante apposite perizie, tutte quelle varianti in corso d’opera che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto infrastrutturale nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 132 del d.lgs. n. 163/2006, dell’articolo 161 del DPR n. 207/2010 e della presente direttiva.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di ammissione ed approvazione delle varianti in corso d’opera previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010, ai fini dell’ammissibilità delle spese a valere sul PO FESR 2007-2013 le varianti possono essere attuate dai beneficiari soltanto dopo che le stesse siano state oggetto di parere preliminare del RLI. Il parere preliminare deve essere richiesto prima della redazione ed approvazione della perizia di variante.
3. Il beneficiario che intende attuare una variante invia al RLI la richiesta di parere corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione del responsabile del procedimento che riporta l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la variante in corso d’opera a norma dell’articolo 132, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006¹⁰⁹;
 - b) dichiarazione del responsabile del procedimento di conformità della variante rispetto alle finalità della linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 e di ammissibilità delle relative spese ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, del DPR n. 196/2008 e della presente direttiva;

¹⁰⁸ Si tratta dei target di spesa previsti al 31 ottobre (scadenza disposta in applicazione della delibera CIPE n. 1/2011) ed al 31 dicembre (target di spesa previsto ai sensi della “regola N+2” ex Reg. CE 1083/2006) di ciascun anno; nonché dei target di IGV stabiliti al 30 maggio ed al 31 dicembre (cfr. Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria - Documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013” approvato il 30 marzo 2011)

¹⁰⁹ Cfr. Ai fini del parere preliminare, tale relazione anticipa quella formalmente prevista dall’art. 161, comma 7, del DPR n. 207/2010.

- c) ove necessaria, richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori stabilito nei precedenti atti regionali.
4. La richiesta di parere di cui al comma 3 deve essere trasmessa al RLI secondo una delle modalità di trasmissione indicati al successivo articolo 39.
 5. La richiesta di parere deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario o da altro soggetto abilitato (es. responsabile dell'Area/Ufficio tecnico; responsabile del procedimento).
 6. Il beneficiario non deve richiedere il parere preliminare nei seguenti casi:
 - a) per la realizzazione di interventi che, ai sensi del comma 3 (primo periodo) dell'art. 132 del D.lvo n. 163/2006, non sono considerate varianti;
 - b) per la realizzazione di interventi di cui al comma 3 (secondo periodo) dell'art. 132 del D.lvo n. 163/2006;¹¹⁰
 - c) per la realizzazione di variazioni in diminuzione di cui all'art. 162 del DPR n. 207/2010.
 7. Nel caso di variazioni in diminuzione, il beneficiario invia la perizia di variante e l'atto aggiuntivo di cui all'art. 162, comma 5, del DPR n. 207/2010 al RLI entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

Articolo 27

Rilascio del parere del Responsabile di linea di intervento e presa d'atto della variante

1. Il RLI deve rilasciare il proprio parere preliminare, favorevole o contrario, nel termine di 10 giorni lavorativi¹¹¹ dalla data di arrivo dell'istanza inviando al beneficiario apposita comunicazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno ed in caso di incompletezza nella documentazione di cui all'articolo 26, comma 3, il RLI può richiedere al beneficiario le integrazioni ed i chiarimenti necessari.
3. Il RLI rilascia il parere favorevole qualora sulla base dei documenti di cui all'articolo 26, comma 3:
 - a) ricorra uno dei motivi di cui all'articolo 132, comma 1, del D.lvo 163/2006¹¹²;

¹¹⁰ Art. 132, comma 3 (secondo periodo), del D.lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.: "... Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti".

¹¹¹ A tal fine, il sabato non è considerato giorno lavorativo.

¹¹² Articolo 132, comma 1, d.lgs. n. 163/2006: "Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

- b) non necessitino risorse aggiuntive regionali rispetto all'importo originario ammesso a finanziamento¹¹³, nel senso che si possa far fronte alla variante attingendo ai fondi accantonati nella voce "imprevisti" del quadro economico o, per insufficienza di tale importo, alle economie da ribassi d'asta.
4. Qualora il RLI abbia concesso il parere favorevole preliminare a realizzare la variante, il beneficiario è tenuto ad inviargli, entro 10 giorni dall'approvazione, una comunicazione corredata dai seguenti documenti:
- perizia di variante, corredata dei pareri e delle autorizzazioni richiesti;
 - provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui all'articolo 161, comma 9, DPR n. 207/2010.
5. Il RLI verifica, sulla base della documentazione di cui al comma 4:
- che la perizia di variante sia conforme alla richiesta del beneficiario sulla quale è stato rilasciato il parere favorevole preliminare;
 - che il beneficiario abbia rispettato il regime di autorizzazione relativo alle varianti stabilito dalla normativa vigente (articolo 132 del d.lgs. 163/2006 e articolo 161 del DPR n. 207/2006); in particolare, che la relazione del responsabile del procedimento contenga l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera.
6. Sulla base della verifica documentale di cui al comma 5, il RLI prende atto della variante in corso d'opera con propria determinazione dirigenziale da notificare al beneficiario.
7. Nella determinazione dirigenziale, il RLI deve vincolare l'erogazione del finanziamento della variante alla ultimazione dei lavori, al collaudo e all'entrata in funzione dell'opera e all'adempimento di ogni procedimento amministrativo entro la data ultima di ammissibilità della spesa del PO FESR Basilicata 2007-2013.
8. Entro 10 giorni lavorativi dalla relativa sottoscrizione, il beneficiario invia al RLI l'atto di sottomissione o l'atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritti, a seconda dell'importo delle variazioni, dall'esecutore ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del DPR n. 207/2010.

Articolo 28

Modalità di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie

1. Il beneficiario può impiegare i ribassi d'asta o le economie derivanti da un'operazione per le seguenti finalità connesse alla realizzazione della medesima operazione che le ha generate:
- somme derivanti da ribassi d'asta o da economie necessarie a far fronte a varianti in corso d'opera, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27;
 - somme derivanti da ribassi d'asta necessarie a far fronte ad un adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione ai sensi dell'articolo 133, comma 4, del codice, qualora non sia prevista una diversa destinazione di tali somme sulla base delle norme vigenti (articolo 133, comma 7, del codice);

e) *per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.*

¹¹³A riguardo, non sono ammissibili le varianti che abbiano la sola finalità di realizzare il completamento funzionale dell'opera con l'utilizzazione dei ribassi d'asta e non ricorra alcuno dei motivi di cui al comma 1 dell'articolo 132 del d.lgs. n. 163/2006.

- c) somme derivanti da ribassi d'asta per far fronte ad *“esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia”* nei limiti stabiliti dal DPR n. 207/2010 (articolo 174, comma 2, del DPR n. 207/2010).
2. Il beneficiario che intende utilizzare i ribassi d'asta invia al RLI la richiesta di parere preliminare. Qualora i ribassi d'asta servano a realizzare delle varianti in corso d'opera, il beneficiario segue la procedura di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
 3. Il beneficiario non può destinare i ribassi d'asta o le economie relative alle operazioni finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013 per integrare il c.d. *“accantonamento per transazioni e accordi bonari”* di cui all'articolo 12, comma 1, del DPR n. 207/2010.
 4. Nel caso di operazioni finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013, il beneficiario non può ripartire tra lo stesso (stazione appaltante) e l'esecutore le economie risultanti da proposte migliorative dell'esecutore di cui all'articolo 162 del DPR n. 207/2010.
 5. Fermo restando le cause di revoca di cui al successivo articolo 34, comma 4 e comma 5, lettera b), nell'ambito delle progettazioni integrate del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui al comma 2 dell'articolo 4 (PISUS, PIOT e POIS), l'AdG può autorizzare l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie nella disponibilità dei relativi Accordi di Programma, per le seguenti finalità:
 - a) ammissione a finanziamento di nuove operazioni incluse nei relativi Accordi di Programma, inizialmente non finanziate per insufficienza delle risorse finanziarie stanziare, tenuto conto dei tempi di realizzazione delle stesse e del raggiungimento dei target stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in termini di IGV e di spesa;
 - b) finanziamento di varianti in corso d'opera dei progetti inclusi negli Accordi di programma, che non comportino oneri aggiuntivi rispetto all'importo inizialmente ammesso a finanziamento.
 6. In deroga alle succitate disposizioni, per le operazioni finanziate, oltre che dal PO FESR Basilicata 2007-2013, anche dal CIPE, l'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta o da economie deve essere autorizzato dal CIPE stesso.¹¹⁴

Articolo 29

Disimpegno delle economie e dei ribassi d'asta

1. In linea con le vigenti disposizioni di contabilità regionale (art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge regionale n. 34/2001 e ss.mm.ii.), le economie derivanti dai ribassi d'asta o da riduzioni di costo del progetto, che non sono state erogate ai beneficiari ma risultano impegnate sul bilancio regionale, devono essere disimpegnate e successivamente riattribuite sulla competenza dei corrispondenti capitoli di spesa secondo le vigenti norme di contabilità dall'Ufficio regionale competente in materia di bilancio.
2. Il disimpegno delle suddette somme deve essere disposto dal RLI e deve avvenire al termine dell'aggiudicazione della gara di appalto delle opere da parte del beneficiario, al momento dell'acquisizione dell'atto di affidamento dei lavori all'esecutore (cfr. articolo 15) dopo aver provveduto all'accantonamento di un importo non superiore:

¹¹⁴ Tale previsione discende dall'articolo 133, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006.

- 10
- a) al 10 per cento dell'importo originario del contratto nel caso di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 132, comma 3, del d.lgs n. 163/2006;
 - b) al 5 per cento dell'importo originario del contratto per tutti gli altri lavori di cui all'articolo 132, comma 3, del d.lgs n. 163/2006.¹¹⁵
3. Il RLI con propria determinazione dirigenziale provvede ad impegnare nuovamente le somme disimpegnate qualora ricorra una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 28.
 4. Qualora le somme derivanti da ribassi d'asta siano state anche corrisposte/liquidate ai beneficiari, le stesse dovranno essere restituite dagli stessi mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Regionale, con esplicita indicazione della causale del versamento, del PO FESR Basilicata 2007-2013, del codice (CUP o codice locale) e del titolo del progetto.
 5. Le somme saranno accertate ed incassate, a cura dei competenti uffici finanziari dell'Amministrazione regionale, sugli appositi capitoli istituiti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per la successiva riattribuzione ai corrispondenti capitoli di spesa, secondo il vincolo di destinazione.
 6. Il RLI è tenuto a trasmettere all'Ufficio regionale competente in materia di bilancio tutti gli atti con i quali dispone la restituzione delle somme da parte dei soggetti attuatori e quelli con i quali sono disposti i disimpegni sul bilancio regionale.
 7. Nel caso in cui le operazioni sono realizzate anche con l'apporto di risorse del beneficiario, il RLI dispone, nei modi indicati ai comma precedenti, la restituzione delle economie derivanti da ribassi d'asta da parte dei beneficiari o, qualora tali somme non siano state erogate, il disimpegno sul bilancio regionale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione previste dal piano di copertura finanziaria.
 8. Qualora, a seguito dell'ultimazione dei lavori e dell'invio dell'ultima domanda di rimborso e dichiarazione di spesa del beneficiario, risulti un importo di spesa ammissibile inferiore a quella ammessa a finanziamento, detto ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione con determinazione dirigenziale del RLI.
 9. IL RLI registra sul SIMIP senza indugio gli atti di disimpegno delle economie e/o dei ribassi d'asta.

¹¹⁵ Articolo 132, comma 3, del d.lgs n. 163/2006: *“Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”.*

Articolo 30 **Revoca del finanziamento**

1. Qualora , a seguito di controlli effettuati da organismi di controllo regionali, nazionali o comunitari, emerga che le perizie di variante in corso d'opera siano state approvate in deroga alla normativa vigente, il RLI procede alla revoca, parziale o totale, del contributo ed al recupero delle somme.
2. Nel caso in cui fossero utilizzate economie da ribassi d'asta e/o realizzate varianti non preventivamente autorizzate dai responsabili di Linea di intervento, questi dovrà sospendere i pagamenti a favore del beneficiario e avviare la procedura di revoca del finanziamento, il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario anche operando l'istituto della compensazione amministrativa ed il disimpegno delle somme residue sul bilancio regionale.

TITOLO VIII – STABILITA' DELLE OPERAZIONI¹¹⁶

Articolo 31 **Vincolo di stabilità delle operazioni**

1. Il beneficiario, in linea con l'articolo 57(1)¹¹⁷ del Reg. (CE) n. 1083/2006, è obbligato a mantenere la destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata e a non alienare o cedere l'opera realizzata, nonché i beni mobili acquistati al fine di realizzarla, per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data di completamento dell'operazione.¹¹⁸
2. Il beneficiario inserisce in ciascuna domanda di rimborso di cui all'articolo 20 la dichiarazione di obbligo attestante l'impegno a rispettare il vincolo quinquennale di cui al precedente comma 1 e, in caso di mancato rispetto del vincolo, l'impegno alla restituzione del contributo percepito.
3. Qualora il beneficiario, prima della scadenza dei cinque anni, intenda mutare la destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata, deve proporre motivata istanza al RLI, supportata da apposita relazione tecnico-descrittiva, nella quale sia specificata la destinazione dell'opera/bene oggetto del contributo per il quale si intende cambiare la destinazione, in modo che il RLI possa svolgere l'attività di ricognizione che ritenga necessaria.
4. A fronte dell'istanza di cui al precedente comma, l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso può essere concessa con determinazione dirigenziale del RLI a fronte del parere favorevole preliminare dell'AdG richiesto e rilasciato secondo le medesime modalità di cui al precedente articolo 10.
5. Il cambiamento della destinazione d'uso non potrà essere autorizzato in nessun caso qualora sia accertato che l'operazione "*subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento*

¹¹⁶ Cfr. Articolo 57 del Reg. (CE) 1083/2006 e Paragrafo 8 del "Manuale dei controlli di primo livello" del PO FESR 2007-2013.

¹¹⁷ Come modificato dal Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010.

¹¹⁸ A tal fine si fa riferimento alla definizione di "operazione completata" riportata all'articolo 2, comma 1, lettera (d) della presente direttiva.

*nella natura della proprietà di un'infrastruttura ... e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito ... a un ente pubblico".*¹¹⁹

6. Le "cause di forza maggiore" possono essere considerate esimenti dall'obbligo di rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione e devono essere comunicate e rese note al RLI. Qualora il beneficiario invochi la forza maggiore quale causa del mancato rispetto del vincolo quinquennale di cui al comma 1, in mancanza di una codifica dettagliata delle cause di forza maggiore, il RLI – in vista dell'autorizzazione di cui al comma 4 - può valutare la singola fattispecie anche alla luce dei criteri impiegati dalla giurisprudenza comunitaria e dei seguenti orientamenti:
 - a) comunicazione della Commissione europea C(88)1696 avente ad oggetto "*force majeure in European agricultural law*" (GUUE C 259, 6.10.1988, p. 10);¹²⁰
 - b) nota della Commissione europea CDRR/03/0040/00 - "*Making appropriations available again in the event of force majeure*".¹²¹
7. In applicazione del principio di proporzionalità, in caso di mancato rispetto del vincolo di stabilità quinquennale, il provvedimento autorizzatorio del RLI di cui al comma 4 può prevedere:

¹¹⁹ A titolo di esempio, anche se non esaustivo, si riportano alcune esplicitazioni delle situazioni elencate:

- *cambiamento della natura della proprietà*: per cambio della natura si intende, ad esempio, il cambio della funzione economico-sociale per la quale era stata agevolata l'opera o uno sviamento dell'operazione dal suo obiettivo, come nel caso di un'infrastruttura o di una struttura di servizio realizzata da un ente pubblico e poi venduta a privati;
- *alterazione della natura dell'opera* (funzione economico sociale): è attribuibile alla perdita del requisito oggettivo dell'operazione o soggettiva del beneficiario;
- *alterazione delle modalità di esecuzione dell'opera*, quale un'esecuzione in modo difforme dal quadro economico del progetto o senza rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, ambiente ecc;
- *modifiche sostanziali che procuri un vantaggio indebito a un ente pubblico*: è il caso di cessione del bene realizzato senza riferimento al valore di mercato o senza considerare l'aiuto ricevuto nel prezzo di vendita.

¹²⁰ Cfr. La Comunicazione della Commissione C (88)1696 riguardante "*force majeure in European agricultural law*" (GUUE C 259, 6.10.1988, p. 10) disponeva (con riferimento al settore agricolo) che la causa di forza maggiore : «non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore (leggasi beneficiario/soggetto attuatore), e le cui conseguenze non avrebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la migliore buona volontà. [...] La circostanza anormale è quella che va considerata imprevedibile (esempi: fulmine, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili d'inverno ecc) [...] e la circostanza indipendente dall'operatore (leggasi beneficiario/soggetto attuatore) quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe o calamità naturale ecc.)»

¹²¹ Orientamenti sul significato di forza maggiore e sull'esigenza di un rapporto causale tra la forza maggiore e l'esecuzione dell'intervento sono forniti nei punti 2.1 e 2.2 del documento della Commissione CDRR/03/0040/00 - "*Making appropriations available again in the event of force majeure*": "2.1. *Force majeure. Force majeure is not defined in legislation. The Court has ruled (Case 296/86, McNicholl [1988] ECR-1491) and, more recently, (Joined Cases T-61/00 and T-62/00 APOL v Commission, not yet published), that the concept of force majeure presupposes that non-performance was due to circumstances (cumulative conditions) which:*

- 1) *were beyond the control of the person claiming force majeure,*
- 2) *were abnormal and unforeseeable, and*
- 3) *could not have been avoided despite the exercise of all due care.*

Each case must be considered separately to see if these conditions are met.

2.2. *Causal link. The situation of force majeure must have serious repercussions for the implementation of assistance supported by the Structural Funds (see Article 157 of the Financial Regulation). In addition, a direct link must be demonstrated between the case of force majeure and these repercussions. This causal link must be considered in each specific case".*

- a) una restituzione parziale del finanziamento concesso, proporzionale al periodo di utilizzo del bene, stimata applicando i coefficienti di ammortamento annui previsti dalla legislazione contabile del beneficiario: art. 229, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 per gli Enti Locali; Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 e ss.mm.ii per le società ecc.;
 - b) e/o eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
8. Qualora nelle regolari attività di gestione e controllo venga accertato che non sia stato rispettato il vincolo di destinazione o che la diversa destinazione d'uso non sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione Basilicata, il RLI predispone l'atto amministrativo di decadenza del contributo e di richiesta di rimborso¹²² sia della somma in conto capitale che degli interessi maturati a far data dal giorno della quietanza della somma erogata nei tempi stabiliti dal RLI. Gli interessi legali sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui il beneficiario ha beneficiato dell'intervento oggetto della richiesta di rimborso.
9. La procedura di recupero segue, laddove applicabile, l'iter previsto al paragrafo 12 del "Manuale di gestione delle irregolarità" del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui alla DGR n. 932/2010.
10. Gli atti di ammissione a finanziamento delle operazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 devono riportare:
- a) l'obbligo per gli enti attuatori di attenersi al rispetto del presente articolo;
 - b) la clausola di revoca del beneficio in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma 1;
 - c) le procedure di controllo previste a carico del RLI riportate nel successivo articolo 32.
11. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto del contributo e connessi alla realizzazione dell'operazione infrastrutturale divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal RLI a fronte dell'istanza, supportata da apposita relazione tecnico - descrittiva, di cui al precedente comma 3.

Articolo 32

Ispezioni e controlli del Responsabile della linea di intervento

1. La Regione Basilicata, in qualità di amministrazione concedente, si adopera per verificare il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui al comma 1 dell'articolo 31 nel corso dell'intero periodo di permanenza del vincolo.
2. Fino alla redazione della dichiarazione finale di spesa e relativa domanda di pagamento a saldo¹²³, il controllo a campione sul rispetto del vincolo di stabilità è effettuato in occasione dei controlli *in loco* effettuati ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1828/2006¹²⁴. Successivamente alla presentazione del Rapporto finale di esecuzione¹²⁵ alla Commissione

¹²² Cfr. Articolo 57, paragrafo 3, Reg. CE 1083/2006.

¹²³ Si tratta della domanda di pagamento redatta dall'AdC.

¹²⁴ Cfr. "Manuale controlli di livello" (DGR n. 932/2010).

¹²⁵ Cfr. Si tratta del rapporto finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del Reg. CE n. 1083/2006.

- europea da parte dell'AdG, il controllo sarà effettuato su un campione pari ad almeno il 10%, in termini di "costo ammesso", delle opere realizzate nell'ambito della specifica Linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013.
3. L'AdG predispone il campione inserendovi:
 - i. l'opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più elevato;
 - ii. l'opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più basso;
 - iii. e, sino alla concorrenza del 10%, le opere che abbiano un valore uguale o prossimo alla media aritmetica di tutte le opere.
 4. Nella determinazione del campione possono essere escluse le operazioni non considerate soggette a vincolo di stabilità, ossia le operazioni che, per motivi oggettivamente attinenti alla loro natura e finalità, non rendono necessaria la verifica sul mantenimento del vincolo.¹²⁶
 5. I soggetti addetti al controllo sono tenuti a redigere, a conclusione delle operazioni di controllo, un verbale di controllo.
 6. L'AdG o il RLI può disporre accertamenti su operazioni non inserite nel campione in casi particolari o dubbi, quali: documentazioni non coerenti o corrette; eccessivi ritardi non giustificati nell'attuazione dell'opera; operazioni infrastrutturali oggetto di indagini giudiziarie; denunce e/o segnalazioni di mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte di terzi¹²⁷.

TITOLO IX – CONTROLLI, REVOCHE E RECUPERI

Articolo 33 Controlli di primo livello¹²⁸

1. I controlli di primo livello amministrativi sulle operazioni ex articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Reg. CE n. 1828/2006 sono espletati dai RLI.
2. I controlli di primo livello a campione in loco sulle operazioni ex articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del Reg. CE 1828/2006 sono espletati dalla Task Force Controlli prevista al

¹²⁶ Ad esempio i progetti relativi alla difesa del suolo, alla protezione dei dissesti idrogeologici, alla realizzazione di infrastrutture di adduzione e depurazione ecc.

¹²⁷ Elencazione indicativa e non esaustiva.

¹²⁸ L'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii al paragrafo 2 dispone:

"2. Le verifiche che vanno effettuate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 ... riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
b) verifiche in loco di singole operazioni".

paragrafo 3 del “Manuale delle Procedure per i Controlli di primo livello” di cui alla DGR n. 932/2010.

3. Nell'espletamento dei controlli di cui ai commi 1 e 2, i RLI e la Task Force Controlli, avvalendosi di check list, verificano anche il rispetto, da parte dei beneficiari, delle disposizioni della presente direttiva.
4. Per quanto non previsto nella presente direttiva, si rinvia alle disposizioni del “Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Basilicata 2007-2013” di cui alla DGR n. 932/2010.

Articolo 34 **Cause di revoca del finanziamento**

1. Il RLI deve procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata un'irregolarità.¹²⁹
2. L'ammontare della rettifica finanziaria¹³⁰ connessa alla irregolarità riscontrata sarà stabilita in base alle indicazioni della nota COCOF 07/0037/03-IT (Versione finale del 29/11/2007) della Commissione europea dal titolo “*Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici*”, allegata alla presente (Appendice “4”).
3. Il RLI procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
 - a) il beneficiario non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici (cfr. articolo 14);
 - b) il beneficiario abbia sostenuto spese relative a contratti supplementari derivanti da VIA fornite dopo la stipula dei contratti di appalto tra il beneficiario e l'esecutore (cfr. articolo 11);
 - c) il beneficiario abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi degli articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 196/2008 e degli articoli 18 e 19 della presente Direttiva;
 - d) il beneficiario, avvalendosi della previsione dell'articolo 20, comma 6, della direttiva (erogazione del contributo in assenza della documentazione attestante i pagamenti), non trasmetta al RLI i documenti attestanti i pagamenti di cui al comma 4, lettera d), dell'articolo 20 entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo da parte della Regione Basilicata e, comunque, in tempo utile per scongiurare il mancato raggiungimento dei target di spesa e/o la perdita di risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata (cfr. articolo 20, commi 4 e 6);
 - e) il beneficiario non trasmetta alcuna domanda di rimborso o alcuna comunicazione in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa entro dodici mesi dall'ammissione a finanziamento (cfr. articolo 20, comma 11);

¹²⁹ Per la nozione di irregolarità si rinvia all'articolo 2 “definizioni” della presente direttiva. La nozione di irregolarità include anche quella di frode di cui all'art 27 alla lett. c) del Reg. CE n. 1828/2006, ove viene così definito il concetto di sospetto di frode: “una irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode”.

¹³⁰ Cfr. Articolo 98 del Regolamento CE n. 1083/2006 in materia di rettifiche finanziarie.

- f) il beneficiario, tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (cfr. articolo 60, lettera d), del Reg. CE 1083/2006 e articolo 21 della presente direttiva);
 - g) il beneficiario non provveda a generare il CUP mediante l'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it) o, pur avendo generato il CUP; non consenta la rendicontazione dell'operazione al sistema nazionale Monitweb a causa del mancato invio al RLI della scheda attestante la generazione del CUP (cfr. articolo 22, comma 3);
 - h) ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d'opera o di utilizzo dei ribassi d'asta previste dall'articolo 30 della direttiva;
 - i) ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 31 della direttiva per il mancato rispetto dell'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni;
4. Il RLI procede alla revoca, parziale o totale, dell'operazione nel caso in cui il mancato rispetto delle scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento (cfr. art. 5, comma 5, lettera a) sia tale da non assicurare il completamento e l'operatività del progetto nei tempi programmati e, comunque, entro il termine ultimo di ammissibilità delle spese, fissato al 31.12.2015, salvo che le disposizioni nazionali e comunitarie non consentano l'ammissione a finanziamento e rendicontazione del progetto a valere sui programmi del periodo di programmazione 2014-2020¹³¹ (cfr. articolo 14).
5. Il RLI si riserva la facoltà di revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
- a) il beneficiario abbia realizzato l'operazione senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento;
 - b) il mancato rispetto dei cronoprogrammi delle operazioni abbia contribuito al mancato raggiungimento dei target in termini di di IGTV o di spesa stabiliti ai sensi dell'art. 93 e ss. del Reg. CE 1083/2006¹³² o dallo Stato membro;¹³³;
 - c) il beneficiario non trasmetta all'AdG la dichiarazione con la quale dichiara l'adeguatezza del proprio sistema contabile redatta secondo il format di cui all'allegato "11" della direttiva OO.PP (cfr. articolo 21);
 - d) il beneficiario che si avvale della possibilità di cui al comma 1 dell'articolo 23 non rispetti la condizione prevista dal comma 2, lettera b, punto iii) dell'articolo 23 (mancato utilizzo e addebito delle somme sul conto della Banca tesoriera entro il 31 dicembre 2015);
 - e) il beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 25, causando il mancato raggiungimento dei succitati target di IGTV o di spesa stabiliti dallo Stato membro o dalla Commissione europea;

¹³¹ Si fa riferimento ai Regolamenti comunitari sui fondi strutturali del periodo post-2013 ed agli orientamenti di chiusura dei PO 2007-2013 non approvati dal Parlamento, dal Consiglio e della Commissione europea alla data di redazione della presente direttiva.

¹³² Si tratta della c.d. "regola N+2" in base alla quale necessita perseguire un obiettivo di spesa predefinito entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena la decurtazione del contributo comunitario FESR e nazionale (Fondo di rotazione)

¹³³ Per l'annualità 2011, si tratta dei target di spesa al 31 ottobre 2011 ed i target di impegno al 30 maggio 2011 ed al 31 dicembre 2011 stabiliti nel documento "Iniziativa di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013" approvato il 30 marzo 2011 dal "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria".

- f) il beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti dall'articolo 90 del Reg. CE n. 1083/2006, dall'articolo 19 del Reg. CE n. 1828/2006 e dagli articoli 36 e 37 della presente direttiva;
 - g) non siano rispettate le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento, dalle determinazioni dirigenziali del RLI, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili all'operazione, incluse quelle della presente direttiva.
6. Il RLI procede alla revoca ai sensi del comma 5 tenendo conto del principio di proporzionalità, ossia in ragione dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PO FESR 2007-2013.
7. Il RLI deve trasmettere all'ufficio regionale competente in materia di bilancio copia dei provvedimenti di revoca e richiesta di restituzione delle somme, dandone comunicazione all'AdG e all'AdC che ne tiene conto per la predisposizione e inoltro delle domande di pagamento.

Articolo 35

Procedura di recupero delle somme

1. A seguito di revoca, parziale o totale, qualora si sia provveduto alla erogazione di somme al beneficiario, il RLI attiva la procedura di recupero delle somme secondo l'iter definito nel paragrafo 12 del "*Manuale di gestione delle irregolarità del PO FESR Basilicata 2007-2013*" del PO FESR 2007-2013 di cui alla DGR n. 932/2010.
2. Il RLI deve tenere e custodire una propria contabilità delle pratiche oggetto di recupero a seguito di revoca, anche per il tramite del SIMIP, e provvede ad assicurare un *reporting* degli atti di recupero all'AdG¹³⁴ e, per il suo tramite, all'AdC ed all'AdA per gli adempimenti di competenza.

TITOLO X – DOSSIER DI PROGETTO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Articolo 36

Composizione dei dossier di progetto del beneficiario e del RLI

1. Il beneficiario è tenuto a custodire in uno o più fascicoli di progetto tutta la documentazione afferente all'operazione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 37.
2. Per ciascuna operazione, il RLI istituisce un proprio dossier di progetto contenente la documentazione di seguito specificata:
2A) Documentazione relativa alla fase di ammissione a finanziamento dell'operazione (DOSSIER SELEZIONE):
 - (a) Parere preliminare dell'AdG di cui all'articolo 10;
 - (b) Documentazione indicata nell'art. 6 della presente direttiva necessaria al RLI per le verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento:

¹³⁴ Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del Reg. CE 1083/2006, l'AdG informa la Commissione, nel Rapporto annuale di esecuzione, su ogni modifica intervenuta.

- i. progetto preliminare (ex artt. 17-23 del DPR n. 207/2010) o, in alternativa, definitivo (ex artt. 24-32 del DPR n. 207/2010) o esecutivo (artt. 33-43 del DPR n. 207/2010);
 - ii. nel caso di operazioni individuate a seguito di procedura negoziale, studio di fattibilità (ex art. 14 del D.P.R. n. 207 del 2010) o scheda progetto contenente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3;
 - iii. provvedimento amministrativo del beneficiario con il quale è stato approvato il progetto relativo alle opere/lavori da realizzare;
 - iv. comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006;
 - v. documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006, salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006;
 - vi. tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto che possano essere acquisiti sulla base del progetto preliminare;
 - vii. con riguardo al progetto posto a base di gara, l'atto formale di validazione del progetto di cui all'art. 55 del DPR n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporta gli esiti delle verifiche;
- (c) nel caso di progetti generatori di entrate, analisi delle entrate nette secondo il "*metodo del deficit di finanziamento*" redatta dal beneficiario;
 - (d) nel caso di progetti interessati dalla VIA, riassunto non tecnico ("*Non Technical Summary*") della VIA relativa all'opera/lavori;
 - (e) dichiarazione del RLI che attesta se l'operazione sia localizzata ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), redatta secondo il format di cui all'Allegato "5";
 - (f) per le sole operazioni localizzate e incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000), dichiarazione del RLI sulla conformità dei progetti alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("*Direttiva Habitat*") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("*Direttiva Uccelli*"), redatta secondo il format di cui all'Allegato "6";
 - (g) atti e documenti relativi alla procedura di selezione dell'operazione (accordi di programma, protocolli d'intesa, avvisi pubblici, verbali, graduatorie, etc...);
 - (h) atto di ammissione a finanziamento di cui all'articolo 5 (nel caso di procedure negoziali, oltre allo schema approvato con DGR anche copia dell'Accordo sottoscritto dalle parti);
 - (i) comunicazione di notifica dei provvedimenti di avvenuto finanziamento al beneficiario;
 - (j) scheda attestante la generazione del Codice Unico di progetto (CUP);
 - (k) piano di copertura finanziaria, redatto secondo il format dell'articolo 13;
 - (l) nel caso di progetti co-finanziati, gli atti comprovanti il co-finanziamento del progetto con altre risorse finanziarie;
 - (m) determinazione dirigenziale di concessione del contributo, di approvazione del progetto e del relativo quadro economico;

2B) Documentazione tecnico - amministrativa (DOSSIER TECNICO AMMINISTRATIVO):

- (a) nel caso di progettazione interna:
- i. regolamento adottato dal beneficiario che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del codice;
 - ii. atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo ex art. 92, comma 5, del codice;
- (b) nel caso di progettazione esterna, documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, contratti/convenzioni) ex art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- (c) se del caso, progetto definitivo con relativo atto di approvazione del beneficiario;
- (d) se del caso, progetto esecutivo con relativo atto di approvazione del beneficiario;
- (e) nel caso di espropri, piano particellare di esproprio di cui all'articolo 31 del DPR n. 207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 lettera m) del DPR n. 207/2010;
- (f) documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori:
- i. bando o avviso di gara (o lettera d'invito) e relativi provvedimenti di approvazione,
 - ii. documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 65, 66, 122 del d.lgs. 163/2006 con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto¹³⁵, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario; quotidiani a tiratura nazionale e/o locale ex art. 110 del DPR n. 207/2010; profilo committente; SITAR; avviso di post-informazione sul profilo committente in caso di cottimo fiduciario ex art. 173, comma 2, DPR n. 207/2010;
 - iii. atto di nomina della Commissione di gara (artt. 84 e 106 del d.lgs. n. 163/2006);
 - iv. verbali di gara e, quanto meno, il verbale di aggiudicazione;
 - v. atto di affidamento definitivo dei lavori;
 - vi. contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario/esecutore ed il beneficiario ex articolo 137, comma 1, DPR 207/2010 e, in particolare: capitolato generale (se menzionato nel bando o nell'invito), capitolato speciale, cronoprogramma e polizze di garanzia;
 - vii. atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare, del ribasso d'asta;
- (g) verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 154 del DPR n. 207/2010;
- (h) se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 158 del dpr n. 207/2010;
- (i) se del caso, risposta in merito all'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 159, comma 10, del DPR n. 207/2010;
- (j) certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui all'art. 199 del DPR 207/2010;
- (k) certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro o per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il

¹³⁵ La documentazione relativa alla pubblicità cambia a seconda della dimensione del progetto: 1) sotto soglia < 500.000,00; 2) sotto soglia da 500.000,00 a 4.845.000,00 euro; 3) sopra soglia > 4.845.000 euro.

milione di euro) ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 229 e 237 del DPR n. 207/2010, corredato dalla deliberazione sull'ammissibilità dello stesso certificato di collaudo emessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR n. 207/2010;

- (l) scheda del progetto concluso contenente una breve descrizione dell'opera corredata da almeno un allegato fotografico, redatta secondo il format di cui all'allegato "12";
- (m) prospetto contenente il numero degli operai complessivamente impiegati nella realizzazione dell'operazione e le giornate degli operai complessive evinte dalle liste settimanali delle somministrazioni di cui all'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010 e/o dal registro di contabilità di cui all'art. 178 del d.P.R. n. 207/2010;
- (n) relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario;
- (o) in caso di varianti in corso d'opera, la seguente documentazione:
 - i. richiesta di parere preliminare del beneficiario al RLI di cui all'art. 25 e relativi allegati;
 - ii. parere, favorevole o contrario, rilasciato dal RLI ex art. 26;
 - iii. perizia di variante, corredata dei pareri e delle autorizzazioni richiesti;
 - iv. provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui all'articolo 161, comma 9, DPR n. 207/2010;
 - v. determinazione dirigenziale del RLI di presa d'atto della variante;
 - vi. atto di sottomissione o atto aggiuntivo (in caso di varianti in aumento, art. 161, comma 4, DPR n. 207/2010).;
 - vii. atto aggiuntivo (in caso di varianti in diminuzione, art. 162, comma 5, DPR n. 207/2010).
- (p) nel caso in cui l'operazione a prevalente carattere infrastrutturale contempri anche l'acquisizione di beni, il fascicolo di progetto include anche:
 - i. la progettazione delle forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del d.lgs. 163/2006 e art. 279 del DPR n. 207/2010;
 - ii. il bando/avviso o lettere d'invito;
 - iii. il contratto tra beneficiario ed esecutore;
 - iv. il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 309 del DPR n. 207/2010;
 - v. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 o attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del DPR n. 207/2010
- (q) Nel caso in cui l'operazione contempri l'acquisto di terreni:
 - i. la perizia giurata di stima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del DPR n. 196/2008;
 - ii. atto amministrativo del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno;
 - iii. atto di acquisto comprovante l'acquisizione del bene al patrimonio del beneficiario.
- (r) Nel caso in cui l'operazione contempri l'acquisto di edifici:
 - i. perizia giurata di stima di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 196/2008;

- ii. dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione [art. 6, comma 1, lett. B) c) e d) del DPR n. 196/2008];
 - (s) gli impegni giuridicamente vincolanti elencati al comma 4 dell'articolo 15.
 - (t) eventuale istanza di mutamento della destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata (cfr. articolo 31);
 - (u) eventuale determinazione dirigenziale di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata (cfr. articolo 31);
 - (v) corrispondenza relativa al progetto intrattenuta tra i seguenti soggetti: beneficiario, RLI, AdG, AdC, AdA ed altri organismi di controllo ed Istituzioni nazionali e comunitarie.
- 2c) Documentazione necessaria a giustificare l'ammissibilità della spesa (DOSSIER FINANZIARIO):**
- (a) domande di rimborso e dichiarazioni di spesa del beneficiario con allegato il report di progetto;
 - (b) allegati alla domanda di rimborso (di pagamento intermedio o di saldo) come elencati negli articoli 20 e 22;
 - (c) atti regionali di impegno e di liquidazione del contributo;
 - (d) check list relative al controllo amministrativo di primo livello redatte dal RLI di cui all'art. 13(2), lettera a), Reg. CE 1828/2006;
 - (e) nel caso di liquidazione del saldo ai sensi dell'articolo 23: atto vincolante ed irrevocabile a firma del responsabile del procedimento di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 23.
- 3. L'AdG istituisce un proprio dossier di progetto contenente la documentazione di seguito specificata (DOSSIER CONTROLLI ED IRREGOLARITA'):**
- (a) dichiarazione del beneficiario sulla gestione contabile delle operazioni ai sensi dell'articolo 60, lett. (d), Regolamento CE n. 1083/2006 (cfr. format allegato "11");
 - (b) verbali di campionamento delle operazioni da sottoporre al controllo in loco di primo livello ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1828/2006;
 - (c) verbali di campionamento delle operazioni da sottoporre al controllo per la verifica del rispetto del vincolo di stabilità di cui all'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006;¹³⁶
 - (d) determinazioni dirigenziali dell'AdG di presa d'atto dei succitati verbali e di approvazione degli elenchi delle operazioni campionate;
 - (e) comunicazioni di notifica delle succitate determinazioni alle competenti Autorità (AdC e/o AdA);
 - (f) check list e verbali relativi alle verifiche *in loco* sulle operazioni redatte dalla Task Force Controlli;
 - (g) schede irregolarità delle operazioni trasmesse dai RLI, dall'AdA e dall'AdC ex art. 28 Reg. CE 1828/2006;
 - (h) corrispondenza relativa alle operazioni intrattenuta con AdA, AdC, RLI, Ufficio "Legale" e Task Force "Controlli".

¹³⁶ Cfr. Articolo 31 della presente direttiva.

Articolo 37

Modalità di conservazione e disponibilità dei documenti

1. Al fine di garantire una pista di controllo adeguata, il beneficiario e il RLI assicurano la conservazione dei documenti in linea con le disposizioni dell'articolo 90 del Reg. CE n. 1083/2006 e dell'articolo 19 del Reg. CE n. 1828/2006, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I fascicoli di progetto del beneficiario e del RLI devono essere adeguatamente custoditi in un luogo che ne assicuri l'integrità e che li renda facilmente accessibili e consultabili.
3. Il RLI ed il beneficiario sono responsabili della conservazione dei rispettivi fascicoli e della localizzazione degli archivi cartacei e/o informatici.
4. I documenti contenuti nei fascicoli di progetto del beneficiario e/o del RLI devono essere messi a disposizione in caso di ispezione e devono essere forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto e che ne facciano richiesta, tra i quali: il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA, i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati (OLAF, Commissione europea- DG REGIO, Corte dei Conti europea), il personale autorizzato della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza.
5. I RLI conservano i documenti della Regione Basilicata in originale e quelli del beneficiario in copia conforme all'originale; mentre i beneficiari conservano in originale i documenti di propria competenza e quelli della Regione Basilicata in copia.
6. Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. CE n. 1828/2006, qualora i documenti non siano conservati sotto forma di originali, sono considerati "*supporti comunemente accettati*" ai fini della conservazione i seguenti:
 - a) "*fotocopie di documenti originali*;
 - b) "*microschede di documenti originali*;
 - c) "*versioni elettroniche di documenti originali*;
 - d) "*documenti disponibili unicamente in formato elettronico*".
7. Affinché le versioni conservate siano affidabili ai fini di eventuali audit, la certificazione della conformità dei documenti conservati sui supporti "*supporti comunemente accettati*" ai documenti originali deve essere effettuata secondo le prescrizioni giuridiche nazionali vigenti.
8. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini degli audit.
9. Il beneficiario deve rendere noto alla Regione Basilicata l'ubicazione del fascicolo di progetto mediante la registrazione della stessa nel SIMIP: ente, indirizzo, piano, ufficio, ecc.
10. Il RLI ed i beneficiari sono tenuti a conservare i rispettivi fascicoli di progetto di cui all'articolo 36, per i tre anni successivi alla chiusura del POR Basilicata 2007-2013 e comunque fino al 31 agosto 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 90 del Reg. CE 1083/2006.
11. Fino alla succitata data i RLI, l'AdG, l'AdC e l'AdA sono tenute a conservare anche la documentazione relativa alle operazioni di propria competenza, con particolare riguardo alla documentazione relativa alle verifiche, ai controlli, agli audit ed alle irregolarità.

TITOLO XI – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DEL RESPONSABILE DI LINEA DI INTERVENTO

Articolo 38

Compiti e responsabilità dei beneficiari e dei RLI

1. Il beneficiario assicura l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, la stabilità delle operazioni nel rispetto delle norme elencate all'articolo 3 e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della *"Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006"* di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati nonché della presente *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013"*.
2. Il RLI assicura la selezione, l'ammissione a finanziamento, la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti delle operazioni infrastrutturali, in raccordo operativo con l'AdG, nel rispetto delle norme elencate al precedente articolo 3 e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della *"Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006"* di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati, nonché della presente direttiva.
3. I RLI, in linea con gli articoli 4 e 15 della Legge Regionale n. 12/1996, assumono le responsabilità ed i compiti elencati nella presente direttiva, nonché quelli elencati nel paragrafo 1.3.4. della *"Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006"* di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e nei Manuali seguenti:
 - a) "Manuale dei controlli di primo livello";
 - b) "Manuale di gestione delle irregolarità";
 - c) "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting".

TITOLO XII – MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 39

Modalità di trasmissione delle informazioni

1. Salvo laddove diversamente specificato, i beneficiari possono trasmettere ai competenti Uffici regionali (URLI e/o AdG) i dati e i documenti richiamati nella presente direttiva secondo le seguenti modalità di trasmissione:
 - a) consegna “a mano” all’Ufficio Protocollo del dipartimento di competenza;
 - b) invio a mezzo posta;
 - c) invio a mezzo fax;
 - d) invio a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica del RLI, mediante PEC oppure allegando i file firmati con firma digitale.¹³⁷
2. In linea con l’articolo 37, considerato che i documenti trasmessi dovranno essere conformi all’originale, in caso di trasmissione per via elettronica, gli stessi dovranno rispettare gli *standard* previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dal “Codice dell’Amministrazione Digitale” approvato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 40

Data di applicazione ed entrata in vigore ed abrogazioni

1. La presente direttiva è parte integrante e sostanziale della “*Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 20007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006*” di cui alla DGR n. 932/2010.
2. La presente direttiva si applica alle operazioni che saranno ammesse a finanziamento a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 successivamente all’approvazione e notifica della stessa; nonché alle operazioni già ammesse a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007-2013 relativamente alle fasi ed agli adempimenti non ancora espletati, inclusi i progetti “di prima fase” e i progetti “a cavallo” di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva.
3. Dalla data di pubblicazione della presente direttiva sul BUR, la Direttiva approvata con DGR n. 300/2005 e ss.mm.ii. è abrogata. La Direttiva approvata con DGR n. 300/2005 e ss.mm.ii. continua ad applicarsi alle seguenti operazioni:
 - a) operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del POR Basilicata 2000-2006, a valere sulle misure FESR e FEAOG, non concluse alla data di pubblicazione della presente direttiva sul BUR, il cui completamento è assicurato con le “risorse liberate” di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia Obiettivo “1” 2000-2006;

¹³⁷ Gli indirizzi postali, gli indirizzi di posta elettronica e il numero di fax dei RLI e dei responsabili di procedimento sono disponibili sul sito web www.basilicatanet.it – sezione “CHI E”.

- b) operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle “risorse liberate” di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia Obiettivo “1” 2000-2006 sulla base delle disposizioni del Comitato di Sorveglianza del QCS: “Modalità di utilizzo delle risorse liberate” (MISE-DPS, versione ottobre 2009 e ss.mm.ii.).
4. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della presente direttiva, tutti i riferimenti alla direttiva di cui alla DGR n. 300/2005 e ss.mm.ii. presenti negli atti, procedure e documenti relativi alle operazioni ammesse a finanziamento e rendicontazione sul PO FESR Basilicata 2007-2013 devono intendersi fatti alla presente direttiva.

Articolo 41

Norma transitoria

1. Tutti i riferimenti fatti nella presente direttiva agli articoli del DPR n. 207/2010 prima della sua entrata in vigore (giugno 2011), si intendono fatti al vigente DPR n. 554/1999.

Articolo 42

Procedure di modifica della direttiva

1. L'AdG è responsabile di proporre le integrazioni e gli emendamenti alla presente direttiva ritenuti necessari.
2. Le proposte di modifica alla direttiva sono oggetto di approvazione con Deliberazione della Giunta regionale e comportano l'obbligo, da parte dell'AdG, di ripubblicazione e notifica della descrizione all'AdC e all'AdA, ai RLI, ai Dirigenti generali coinvolti nell'attuazione del programma ed ai beneficiari insieme ai relativi allegati.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1	Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 che possono finanziare operazioni a carattere infrastrutturale, con indicazione dell'URLI e dei potenziali beneficiari;
Allegato "2a"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di procedure negoziali</i>);
Allegato "2b"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di evidenza pubblica</i>);
Allegato "2c"	Format di atto di ammissione a finanziamento di operazioni infrastrutturali a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 (<i>in caso di "progetti di prima fase"</i>);
Allegato "3"	Format "scheda progetto" per l'ammissione a finanziamento in caso di procedure negoziali;
Allegato "4"	Criteri di ammissibilità previsti dal paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico "A" all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009 (progetti nel settore energetico);
Allegato "5"	Formulario "A" - Dichiarazione di " <i>nessun rischio di effetto significativo</i> "; ¹³⁸
Allegato "6"	Formulario "B" - Dichiarazione di " <i>rischio di effetto significativo</i> "; ¹³⁹
Allegato "7"	Format della richiesta di liquidazione dell'anticipazione del beneficiario;
Allegato "8"	Format di determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto e del quadro economico;
Allegato "9"	Format "Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa" del beneficiario;
Allegato "10"	Format del "Report di progetto" da allegare alla "Domanda di rimborso e dichiarazione di spesa" del beneficiario (<i>generato dal SIMIP</i>);
Allegato "11"	Format della scheda progetto che il beneficiario deve trasmettere al RLI a conclusione dell'operazione (articolo 20, comma 6, lettera c);
Allegato "12"	Format della dichiarazione del beneficiario sulla gestione contabile delle operazioni ai sensi dell'articolo 60, lett. (d), Regolamento CE n.1083/2006 e del paragrafo 2.1.2 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013 (articolo 21, comma 1).

¹³⁸ Format allegato all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009

¹³⁹ Format allegato all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009.

APPENDICE

Appendice "1"	D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196 - Norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese a valere sui Fondi strutturali 2007-2013
Appendice "2a"	Nota COCOF 07/0074/03-EN della Commissione europea - " <i>Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects</i> " (Final version of 18.06.2008); traduzione in italiano non ufficiale;
Appendice "2b"	Nota COCOF 07/0074/09 della Commissione europea " <i>Revised guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) no 1083/2006: Revenue-Generating Projects</i> " - Final version del 30/11/2010 – Versione in lingua inglese
Appendice "3"	Nota COCOF/07/0008/01-EN della Commissione europea - " <i>Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument</i> " (final version 16/07/2007); - Versione in lingua inglese
Appendice "4"	Nota COCOF 07/0037/03-IT della Commissione europea - " <i>Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici</i> " (Versione finale del 29/11/2007) – Traduzione in Italiano non ufficiale

ALLEGATI

PROGRAMMA OPERATIVO FESR BASILICATA 2007 - 2013

Linea di Intervento che possono finanziare operazioni a carattere infrastrutturale

	Linea di Intervento	Dipartimento regionale responsabile	Ufficio Responsabile Linea di Intervento	Potenziali Beneficiari
I.1.1.A	Completamento ed adeguamento di due itinerari trasversali di collegamento viario infra-regionale verso la rete stradale TEN	Infrastrutture e Mobilità	Infrastrutture	Amministrazioni Provinciali
I.2.1.A	Adeguamento infrastrutturale ed innovazione tecnologica della rete ferroviaria regionale	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	RFI SPA e FAL
I.3.1.A	Realizzazione di sistemi logistici di rilevanza regionale	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Enti pubblici territoriali anche in partenariato con operatori specializzati nel campo della logistica Amministrazioni Provinciali, anche in partnership con altri operatori del settore (ANAS SpA, RFI SpA nonché Enti e soggetti concessionari di specifici servizi e/o infrastrutture)
I.4.1A	Realizzazione di aree e piattaforme attrezzate per il raccordo intermodale dei trasporti sia su gomma che su rotaia	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Ente Regione, Enti locali, operatori specializzati del settore
II.2.1.A	Completamento della copertura regionale della 'larga banda' nei territori in cui si registrano 'fallimenti di mercato' attraverso la realizzazione di impianti ed infrastrutture nonché acquisizioni di attrezzature in grado di assicurare standard di accesso e fruibilità tendenzialmente uniformi nell'intera regione	Presidenza della Giunta	Società dell'informazione	Ente Regione, Enti Locali, Consorzi ASI, Enti Locali, Distretti produttivi riconosciuti ecc.
II.2.1.B	Potenziamento di infrastrutture di ricerca di centri pubblici e privati e delle imprese presenti sul territorio regionale	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Ricerca, Internazionalizzazione	Consorzi ASI, Enti Locali, Distretti produttivi riconosciuti ecc.
III.1.1.A	Interventi di completamento di aree artigianali ed industriali già esistenti in modo da soddisfare la domanda di servizi ed infrastrutture di imprese operative già insediate	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Industria e Attività Manifatturiere	Consorzi ASI, Enti Locali, Distretti produttivi riconosciuti ecc.
III.1.2.A	Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell'ITC in modo da accrescere l'accessibilità delle imprese insediate in aree produttive alle reti immateriali dell'informazione e comunicazione e la fruibilità dei servizi erogati 'on line'.	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Industria e Attività Manifatturiere	Consorzi ASI, Enti Locali, Distretti produttivi riconosciuti ecc.
IV.1.1.A	Sostegno alla formazione ed al consolidamento di 'pacchetti integrati di offerta turistica' attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali mirati alla fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e dei beni culturali	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Turismo, Terziario e Promozione Integrata	Amministrazione Regionale, Enti Locali, Enti Parco, Soprintendenze del MIBAC, organismi gestori di 'emergenze' naturali e culturali

Linea di Intervento	Dipartimento regionale responsabile	Ufficio Responsabile Linea di Intervento	Potenziali Beneficiari
IV.2.1.A Accrescere la fruibilità delle risorse naturali della Rete Ecologica della Basilicata	Ambiente, Territorio, P.S.	Tutela della Natura	Ente Regione, Enti Locali, Ent Parco, altri organismi gestori d 'emergenze' naturali
IV.2.2.B Progetti pilota eco – sostenibili innovativi nel campo della produzione energetica e della conservazione delle qualità ambientali	Ambiente, Territorio, P.S.	Direzione Generale	Ente Regione, Enti Locali, Ent Parco, altri organismi gestori d 'emergenze' naturali
V.1.1.A Potenziamento dell'interoperabilità delle reti di trasporto e dei sistemi logistici di rilevanza sovra e interregionale con quelli a scala regionale e locale	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Comune di Potenza anche in partenariato con operatori pubblici e privati specializzati nel campo dei trasporti e della logistica
V.1.1.B Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Comune di Potenza anche in partenariato con operatori pubblici e privati specializzati nel campo dei trasporti e della logistica
V.1.3.A Innalzamento della qualità del contesto urbano mediante la realizzazione di interventi organici di riqualificazione ambientale e di infrastrutturazione informatica ed implementazione di sistemi informativi per l'innovazione dei servizi urbani	Infrastrutture e Mobilità	Direzione Generale	Comune di Potenza Comune di Potenza, le Amministrazioni pubbliche di settore (Istituti scolastici, ASL, Sovrintendenze del MIBAC, ecc.)
V.1.3.B Miglioramento della vivibilità per i cittadini residenti mediante la realizzazione di interventi volti al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, socio-educativi e scolastici, culturali e sportivi e di strutture quali plessi scolastici e culturali, impianti sportivi e per il tempo libero	Attività Produttive, P.I. e T.I. Salute, Sicurezza, S.S., S.P. & C.	Turismo Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale, Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari	Comune di Potenza, le Amministrazioni pubbliche di settore (Istituti scolastici, ASL, Sovrintendenze del MIBAC, ecc.)
	Infrastrutture e Mobilità	Edilizia	Comune di Potenza
	Infrastrutture e Mobilità	Direzione Generale	Comune di Matera, Ente Parco 'Chiese Rupestri', le Sovrintendenze del MIBAC

Linea di intervento	Dipartimento regionale responsabile	Ufficio Responsabile Linea di intervento	Potenziali Beneficiari
V.2.1.A	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Turismo	Comune di Matera, Ente Parco 'Chiese Rupestri', le Sovrintendenze del MIBAC
V.2.2.A	Presidenza della Giunta	Società dell'informazione	Comune di Matera
V.2.2.B	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Comune di Matera nonché gli operatori pubblici e privati specializzati nel campo dei trasporti e della logistica
V.2.3.A	Salute, Sicurezza, S.S., S.P.&C.	Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale; Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari	Comune di Matera, le Amministrazioni pubbliche di settore (Istituti scolastici, ASL, Sovrintendenze del MIBAC, ecc.)
V.1.1.A	Infrastrutture e Mobilità Salute, Sicurezza, S.S., S.P.&C.	Turismo	Comune di Matera
V.1.1.B	Salute, Sicurezza, S.S., S.P.&C.	Edilizia Risorse Finanziarie e investimenti del sistema salute Promozione Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale; Sviluppo Servizi Sociali e Sociosanitari	Enti Locali ed ASL

Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi

Linea di Intervento	Dipartimento regionale responsabile	Ufficio Responsabile Linea di Intervento	Potenziali Beneficiari
VI.1.2.A	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Turismo, Terziario e Promozione Integrata	Comuni
VI.1.3.A	Infrastrutture e Mobilità	Edilizia	Comuni e Province
VII.1.1.A	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Energia	Enti pubblici territoriali e settoriali
VII.1.2.A	Attività Produttive, P.I. e T.I.	Energia	Enti pubblici territoriali, enti ed aziende del settore energetico ed imprese
VII.2.1.A	Ambiente, Territorio, P.S.	Ciclo dell'Acqua	Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale
VII.2.1.B	Ambiente, Territorio, P.S.	Ciclo dell'Acqua	Ente Regione, Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale
VII.2.1.C	Ambiente, Territorio, P.S.	Ciclo dell'Acqua	Ente Regione, Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale
VII.2.2.B	Ambiente, Territorio, P.S.	Ciclo dell'Acqua	Ente Regione/Autorità di Bacino
VII.2.3.B	Ambiente, Territorio, P.S.	Ciclo dell'Acqua	Ente Regione/Autorità di Bacino
VII.3.1.A	Ambiente, Territorio, P.S.	Prevenzione e Controllo Ambientale	Ente Regione, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale operanti in Basilicata, enti pubblici territoriali, soggetti pubblici e privati operanti nel settore
VII.3.1.B	Ambiente, Territorio, P.S.	Prevenzione e Controllo Ambientale	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale operanti in Basilicata enti pubblici territoriali, soggetti pubblici e privati operanti nel settore
VII.3.2.A	Ambiente, Territorio, P.S.	Prevenzione e Controllo Ambientale	Ente Regione ed altri Enti pubblici territoriali
VII.3.2.B	Ambiente, Territorio, P.S.	Prevenzione e Controllo Ambientale	Ente Regione ed altri Enti pubblici territoriali

Linea di Intervento	Dipartimento regionale responsabile	Ufficio Responsabile Linea di Intervento	Potenziali Beneficiari
VII.4.1.A	Ambiente, Territorio, P. S.	Direzione Generale	Ente Regione/Autorità di Bacino, Enti pubblici territoriali soggetti pubblici e privati operanti nel settore della difese: del suolo
VII.4.1.B	Infrastrutture e Mobilità	Difesa del Suolo	Ente Regione/Autorità di Bacino, Enti pubblici territoriali soggetti pubblici e privati operanti nel settore della difese: del suolo
VII.4.1.C	Infrastrutture e Mobilità	Edilizia	Ente Regione/Autorità di Bacino, Enti pubblici territoriali soggetti pubblici e privati operanti nel settore della difese: del suolo
VII.4.2.A	Infrastrutture e Mobilità	Direzione Generale	Ente Regione/Autorità di Bacino, Enti pubblici territoriali soggetti pubblici e privati operanti nel settore della difese: del suolo
VII.4.2.B	Ambiente, Territorio, P. S.	Prevenzione e controllo ambientale	Ente Regione/Autorità di Bacino, Enti pubblici territoriali soggetti pubblici e privati operanti nel settore della difese: del suolo

Sistemazione e ripristino della funzionalità dei reticoli idraulici e dei relativi ambiti fluviali

Protezione e consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all'erosione delle coste e degli argini, ecc;

Messa in sicurezza, in particolar modo rispetto al rischio sismico, delle strutture ed infrastrutture pubbliche

Potenziamento del sistema di scambio dei dati di informazioni e di acquisizione, anche in tempo reale, di dati idonei all'applicazione di modelli di valutazione del rischio sia in tempo reale sia in tempo differito con una previsione delle risorse infrastrutturali e logistiche in concorso con le azioni di sviluppo e ricerca

Realizzazione di una rete unitaria e, tematicamente, interconnessa di monitoraggio delle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio (quali, il rischio idraulico ed idrogeologico, l'erosione delle coste, la stabilità degli abitati, il rischio sismico, ecc.) estesa su tutto l'ambito regionale, facendo ricorso anche alle metodologie proprie dell'ICT.

**SCHEMA DI ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI
INFRASTRUTTURALI A VALERE SUL PO FESR BASILICATA 2007-2013**

(NEL CASO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIALI)

ANNOTAZIONI:

- *La deliberazione deve essere redatta sul form fornito dalla Regione Basilicata e scaricabile nella Intranet del sito www.basilciatanet.it;*
- *L'atto fa riferimento alla ipotesi di ammissione a finanziamento di più operazioni con procedura negoziale. In caso di una sola operazione si consiglia di adattare il presente format.*
- *Il presente format contiene i requisiti minimi dell'atto di ammissione a finanziamento che deve essere opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità connesse alle singole procedure di selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni.*
- *Completare le informazioni in corrispondenza degli spazi lasciati in sospeso (...)*

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento – Approvazione schema di Accordo (*specificare Accordo di programma, Accordo Quadro ecc. e titolo.....*) ed ammissione a finanziamento delle operazioni

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa" approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA la Legge Regionale n. avente ad oggetto "Bilancio

- di previsione per l'esercizio finanziario e Bilancio pluriennale per il triennio
- VISTA la D.G.R. n. del di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del Bilancio pluriennale per il triennio
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
- VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008;
- PRESO ATTO delle modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2007-2013 approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
- VISTO l'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 667/2009;
- VISTA la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 avente ad oggetto "*P0 FESR Basilicata 2007-2013 - Approvazione piano finanziario per operativo e linea di intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento - definizione dei target di spesa al 31-12-2009*" e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO che la succitata Direttiva n. 46/2009 e ss.mm.ii. individua l'Ufficio "....." (*specificare*) quale "Ufficio Responsabile dell'attuazione della linea di intervento"(*specificare*) e il dirigente pro-tempore quale "Responsabile della Linea di Intervento";

- VISTA la DGR n.... del con la quale è stato individuato il dirigente dell'Ufficio (*specificare*);
- VISTI i "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati da ultimo nella riunione del Comitato di sorveglianza del 13 luglio 2010 (Versione 3.0);
- VISTA la D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
- "Manuale dei controlli di primo livello" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale di gestione delle irregolarità" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l'applicativo "Provvedimenti autorizzativi" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Procedure relative alle funzioni ed all'attività dell'Autorità di Certificazione" approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
 - "Manuale di Audit" predisposto dall'AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- VISTA la D.G.R. n. 1040 del 10 giugno 2009 che approva il "Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2013" e la relativa Linea grafica e il Manuale d'uso;
- VISTA la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" (di seguito "Direttiva OO.PP.") approvata con D.G.R. n del
- CONSIDERATO in particolare l'articolo 5 della succitata Direttiva che disciplina il contenuto dell'atto di ammissione a finanziamento;
- RILEVATO che l'Asse - "....." del PO FESR 2007-2013, coerentemente con le indicazioni del QSN, - ".....", prevede l'Obiettivo Specifico che si prefigge di (*specificare*)
- RILEVATO che, nell'ambito del succitato Obiettivo Specifico la linea di intervento è finalizzata a (*inserire*)
- RILEVATO che(*specificare lo strumento programmatico regionale*

di riferimento: es PTR, PIEAR, PRV ecc) prevede
(specificare le finalità in linea con le finalità del PO FESR)

- PRESO ATTO
- che il paragrafo 1.4 dei “Criteri di selezione” del PO FESR Basilicata 2007-2013 e l’articolo 4 – “*Procedure di selezione delle operazioni*” della succitata “*Direttiva OO.PP.*” prevedono che i progetti rientranti nella tipologia “opere pubbliche” possano essere selezionati mediante procedure negoziali o mediante evidenza pubblica con deliberazione di Giunta regionale;
 - delle procedure di selezione e istruttoria delle operazioni previste dalla “Pista di controllo” per le operazioni a carattere infrastrutturale a regia regionale attuate mediante procedura negoziale di cui al paragrafo 10.3.1. del “*Manuale dei Controlli di primo livello*” del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui all’Allegato “A” della “*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*” approvato con DGR n. 932/2010;

(ANNOTAZIONE: in alternativa, se la Pista di controllo succitata non si addice alle operazioni selezionate, rinviare a successiva determinazione dirigenziale del RLI l’approvazione della linea di intervento)

PRESO ATTO della procedura negoziale attivata con la DGR n..... del avente ad oggetto “Accordo” (specificare tipologia *Accordo e titolo*) pubblicata sul BUR n.....del.....;

(descrivere la modalità di attivazione della procedura negoziale, richiamando l’iter di attivazione - incontri tra la Regione , i potenziali beneficiari ed altri soggetti - e le modalità di acquisizione/selezione delle operazioni);

PRESO ATTO (prendere atto dell’iter di istruttoria, valutazione delle operazioni da parte di una Commissione di valutazione, di un Ufficio regionale (URLI)

CONSIDERATO che l’articolo 6 della “Direttiva OO.PP.” disciplina le acquisizioni e le verifiche preliminari all’ammissione a finanziamento che il responsabile di linea di intervento deve effettuare;

PRESO ATTO dello schema di Accordo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato “1”) da sottoscrivere tra Regione Basilicata, (indicare gli altri soggetti);

- PRESO ATTO
- dell’elenco delle n.... operazioni da ammettere a finanziamento allegato al succitato Accordo (allegato “A”), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - delle “Schede delle operazioni” allegate al succitato Accordo (allegato “B”), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenenti per ciascuna operazione almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione/titolo dell’operazione;
 - b) descrizione del contesto in cui s’inserisce l’operazione;
 - c) sintesi descrittiva dell’intervento;
 - d) soggetto responsabile;

- e) soggetto attuatore/beneficiario;
- f) informazioni sulla eventuale localizzazione o incidenza su aree naturalistiche di interesse europeo - Rete Natura 2000),
- g) informazioni sulla eventuale valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 7, del DPR 8 settembre 1997 n. 357;
- h) altre amministrazioni coinvolte;
- i) target dell'operazione;
- j) rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione sia generali che previsti dalla specifica linea di intervento;
- k) sostenibilità economico-finanziaria;
- l) procedure tecniche ed amministrative: vincoli sul territorio interessato, conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici, conformità alle norme ambientali; pareri o autorizzazioni a cui deve essere sottoposto il progetto;
- m) stato della progettazione;
- n) se del caso, inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche;
- o) tempi di progettazione;
- p) tempi previsti per l'attuazione;
- q) Costo dell'operazione, piano di copertura della spesa e cronoprogramma della spesa;
- r) categoria di spesa prevalente attivata dall'operazione;
- s) valore atteso degli indicatori di realizzazione;

(Qualora la procedura negoziale abbia previsto che debbano essere ammesse operazioni provviste di progetti preliminari o definitivi o esecutivi, al posto o in aggiunta alle "schede progetto" nella presente deliberazione devono essere elencati i documenti oggetto di verifica di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della "Direttiva OO.PP.")

- PRESO ATTO che la Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 prevede tra i potenziali Beneficiari(elencare)
- CONSIDERATO che i soggetti indicati per ciascuna operazione negli allegati all'Accordo si configurano come beneficiari ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 1083/2006, in quanto soggetti responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- PRESO ATTO che l'articolo 13 del Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. in materia di controlli stabilisce che *"prima di prendere la decisione in merito all'approvazione"*, l'Autorità di Gestione *"...si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare"* le *"condizioni specifiche"* relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, al piano di finanziamento, al termine per l'esecuzione, ai dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;
- VERIFICATA l'esistenza dei beneficiari indicati in corrispondenza di ciascuna operazione e la capacità degli stessi di rispettare le suddette condizioni, in quanto
- (nel caso i beneficiari siano amministrazioni o enti pubblici) le amministrazioni beneficiarie non sono state soppresse o poste in liquidazione con disposizione regionale e/o nazionale;
 - (nel caso i beneficiari siano società a capitale pubblico) le società

beneficiarie si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;

- RAVVISATA pertanto la necessita di individuare i soggetti specificati negli allegati "A" e "B" dell'Accordo quali beneficiari delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 1083/2006;
- VERIFICATO che le n. operazioni indicate negli Allegati "A" e "B" non sono state già finanziate e rendicontate a valere sulle "risorse liberate" del POR Basilicata 2000-2006 di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia 2000-2006;
- CONSIDERATO
- che l'articolo 60, lettera a), del regolamento CE n. 1083/2006 prevede che l'autorità di gestione "*...è tenuta a ... garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione*";
 - che l'articolo 56(3) del Regolamento CE 1083/2006 stabilisce che "*una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza*";
- RILEVATO che le operazioni selezionate elencate nell'allegato "A" e descritte nell'Allegato "B" rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità comuni all'Asse e/o all'obiettivo specifico previsti dal documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza :
- (*declinare il requisito*) , in quanto(*specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto*);
 - (*declinare il requisito*) , in quanto(*specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto*);
- (*in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate*)
- RILEVATO che le succitate operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza per la specifica linea di intervento :
- (*declinare il requisito*) , in quanto(*specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto*);
 - (*declinare il requisito*) , in quanto(*specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto*);
- (*in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate*)
- RILEVATO altresì il rispetto dei seguenti criteri di selezione previsti dal documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza:
- in quanto.....
 - in quanto.....

(in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate)

- RITENUTO che le finalità delle operazioni selezionate siano coerenti e contribuiscano al perseguimento degli obiettivi indicati nel PO FESR 2007-2013 per l'Obiettivo Specifico ".....";
- RILEVATA la conformità delle operazioni con la "categorie di spesa"(specificare codice – descrizione) di cui all'Allegato IV del reg. CE 1083/2006 prevista dalla Linea di Intervento
(nel caso di più categoria di spesa rinviare alla scheda operazione allegata)
- VERIFICATO *(da specificare per i soli progetti nel settore dell'energia)*
altresì il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti al paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico "A" all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009;
- VISTI *(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)*
 - l'articolo 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate;
 - l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP." che disciplina l'ammissione a finanziamento dei progetti generatori di entrate;
- PRESO ATTO *(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)*
dell'analisi delle entrate nette relative alle operazioni effettuata secondo il "metodo del deficit di finanziamento" acquisita dai potenziali beneficiari;
- VERIFICATO *(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)*
che la stima della spesa ammissibile dei progetti generatori di entrate è stata effettuata secondo le indicazioni e la metodologia indicata dalla Commissione europea nella nota COCOF 07/0074/03-EN "Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects" (versione finale del 18.06.2008), come aggiornata e sostituita dalla nota COCOF 07/0074/09 "Revised guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) no 1083/2006: Revenue-Generating Projects" - Final version del 30/11/2010;
- RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di Accordo (Allegato "1") e di ammettere a finanziamento le operazioni di cui agli allegati "A" e "B" all'Accordo, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- RAVVISATA la necessità di far decorrere la data di ammissibilità delle spese dalla data di approvazione della presente deliberazione (o dalla data di sottoscrizione dell'Accordo), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del

progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;

RAVVISATA

la necessità di indicare, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP." le seguenti scadenze relative ai progetti di cui all'Allegato "A" e "B":

- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP.";
- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni;
- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;

(nel caso di scadenze differenziate, indicare le scadenze nelle singole schede progetto)

PRESO ATTO

pertanto che, in base al cronoprogramma delle fasi attuative, le operazioni non comportano un completamento successivo al 31 dicembre 2015 (data ultima di ammissibilità delle spese a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013);

DATO ATTO

che si intende stanziare per la realizzazione delle operazioni l'importo di € disponibile a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 sulla base del vigente "Piano finanziario per Obiettivo Specifico, Obiettivo Operativo e Linea di Intervento" approvato con DGR n. 46/2009 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA

(nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013)

la necessità di assicurare, ai fini della realizzazione delle operazioni, anche le seguenti fonti aggiuntive di cofinanziamento:

- (specificare)
- (specificare)

(specificare fonti di finanziamento e degli atti comprovanti il cofinanziamento nel testo della deliberazione e/o rinviare agli allegati: elenco progetti (Allegato A e schede progetto Allegato B);

VERIFICATO

(nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013)

il rispetto dell'articolo 54(5) del Reg. CE 1083/2006 e della nota COCOF/07/0008/01-EN – "Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument";

RILEVATA

la necessità di informare i beneficiari, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 del fatto che, accettando il finanziamento, essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE n. 1828/2006 sul sito del PO FESR Basilicata 2007-2013 www.porbasilicata.it e sul sito della Commissione europea;

RILEVATA

la necessità di informare i beneficiari del fatto che accettando il finanziamento, essi sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della "Direttiva OO.PP.";

- CONSIDERATO che ai sensi del punto 7 della DGR n. 46/2009, del paragrafo 2.2.4 della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR 2007-2013 ex DGR 93272010 e dell’articolo 10 della “Direttiva OO.PP.” è stabilito che ai fini dell’ammissione a finanziamento delle operazioni, il responsabile della linea di intervento e/ o le direzioni generali sono tenuti a trasmettere all’Autorità di Gestione le proposte di atti programmatici e, in particolare, le proposte di deliberazione di Giunta regionale al fine di ottenere il parere favorevole.
- VISTA la nota prot. n. del dell’Ufficio “.....” o della Direzione generale del Dipartimento con la quale è stato richiesto il parere all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013;
- PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Gestione con nota prot.....del.....
- RECEPITIE *(sono laddove ricorra)*
le richieste di modifica ed integrazione alla presente proposta di DGR formulate dell’Autorità di Gestione nella succitata nota;
- DATO ATTO che agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento si farà fonte mediante imputazione e prenotazione di spesa delle risorse disponibili sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Intervento

TUTTO ciò premesso e considerato

SU proposta del *(specificare Presidente della Giunta Regionale e/o Assessore al ramo)*

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i seguenti documenti:
 - a) lo schema di Accordo *(specificare il tipo di accordo cui fa riferimento la procedura negoziale)* allegato (Allegato “1”), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed i relativi allegati:
 - b) Allegato “A” - Elenco delle n.... operazioni selezionate;
 - c) Allegato “B” – N, Schede delle operazioni selezionate contenenti, per ciascuna operazione, le informazioni riportate in premessa;
3. di ammettere a finanziamento le n..... *(specificare il numero)* operazioni riportate negli allegati “A” e “B” dell’Accordo, per un importo complessivo di €, a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013;
4. di delegare *(indicare persona)*, in qualità di *(indicare ruolo del soggetto delegato alla sottoscrizione)* alla sottoscrizione dell’Accordo di cui all’allegato “1”;

5. di stabilire che l'atto di ammissione a finanziamento si considererà perfezionato ed operativo solo a seguito della sottoscrizione del succitato Accordo;
6. di stabilire che fungeranno da beneficiari delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 1083/2006 i soggetti indicati per ciascuna operazione nelle schede "A" e "B" allegate;
7. di stabilire che le spese sostenute a valere sulle operazioni di cui all'Allegato "A" e "B" saranno ammissibili a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione (o dalla data di sottoscrizione dell'Accordo), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;
8. di stabilire, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP.", le seguenti scadenze relative ai progetti di cui all'Allegato "A" e "B":
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP.";
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni;
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;
(nel caso di scadenze differenziate, indicare le scadenze nelle singole schede progetto)
9. di stabilire che i beneficiari e il Responsabile della Linea di Intervento dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari (Reg. CE 1083/2006; Reg. CE 1828/2006), delle previsioni della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del reg. CE 1083/2006" di cui alla D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 e dei relativi Manuali allegati, e della "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013";
10. (nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013) di prendere atto che, ai fini della realizzazione delle operazioni, sono disponibili anche le seguenti fonti aggiuntive di cofinanziamento:
 - (specificare)
 - (specificare)
 (specificare fonti di finanziamento e degli atti comprovanti il cofinanziamento nel testo della deliberazione e/o rinviare agli allegati: elenco progetti (Allegato A e schede progetto Allegato B));
11. di stabilire che agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento si farà fonte mediante imputazione e prenotazione di spesa delle risorse disponibili sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Intervento
12. di delegare l'Ufficio (Indicare Ufficio proponente la deliberazione) all'assunzione degli adempimenti di competenza e, in particolare:
 - a notificare la presente deliberazione e l'Accordo sottoscritto all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 ed ai beneficiari
 - a predisporre le determinazioni dirigenziali di concessione del contributo e di approvazione dei quadri economici secondo le indicazioni dell'articolo 12 della "Direttiva OO.PP.";

13. di stabilire che i beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della "Direttiva OO.PP.", pena la revoca del contributo;
14. di stabilire che la Regione Basilicata effettua opportuni controlli ai sensi dell'articolo 32 della "Direttiva OO.PP." per verificare il rispetto del succitato vincolo di stabilità;
15. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii, la notifica della presente deliberazione ai beneficiari funge da informativa in merito all'inclusione dei beneficiari e delle relative operazioni ammesse a finanziamento nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE 1828/2006;
16. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

**SCHEMA DI ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI
INFRASTRUTTURALI A VALERE SUL PO FESR BASILICATA 2007-2013**

(NEL CASO DI SELEZIONE MEDIANTE EVIDENZA PUBBLICA)

ANNOTAZIONI:

- *La deliberazione deve essere redatta sul form fornito dalla Regione Basilicata e scaricabile nella Intranet del sito www.basiliciatanet.it;*
- *L'atto fa riferimento all' ipotesi di ammissione a finanziamento di più operazioni con procedura negoziale. In caso di una sola operazione si consiglia di adattare il presente format.*
- *Il presente format contiene i requisiti minimi dell'atto di ammissione a finanziamento che deve essere opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità connesse alle singole procedure di selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni.*
- *Completare le informazioni in corrispondenza degli spazi lasciati in sospeso (...)*

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento –
Procedura di evidenza pubblica attivata con la DGR n.
....del..... - Ammissione a finanziamento delle operazioni

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa" approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA la Legge Regionale n. avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e Bilancio pluriennale

- per il triennio
- VISTA la D.G.R. n. del di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del Bilancio pluriennale per il triennio
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*", recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
- VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008;
- PRESO ATTO delle modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2007-2013 approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d'atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
- VISTO l'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 667/2009;
- VISTA la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 avente ad oggetto "*P0 FESR Basilicata 2007-2013 - Approvazione piano finanziario per operativo e linea di intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento - definizione dei target di spesa al 31-12-2009*" e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO che la succitata Direttiva n. 46/2009 e ss.mm.ii. individua l'Ufficio "*.....*" (*specificare*) quale "Ufficio Responsabile dell'attuazione della linea di intervento"(*specificare*) e il dirigente pro-tempore quale "Responsabile della Linea di Intervento";
- VISTA la DGR n.... del con la quale è stato individuato il dirigente

- dell'Ufficio ; (*specificare*);
- VISTI i "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati da ultimo nella riunione del Comitato di sorveglianza del 13 luglio 2010 (Versione 3.0);
- VISTA la D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
- "Manuale dei controlli di primo livello" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale di gestione delle irregolarità" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;;
 - "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l'applicativo "Provvedimenti autorizzativi" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Procedure relative alle funzioni ed all'attività dell'Autorità di Certificazione" approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
 - "Manuale di Audit" predisposto dall'AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- VISTA la D.G.R. n. 1040 del 10 giugno 2009 che approva il "Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2013" e la relativa Linea grafica e il Manuale d'uso;
- VISTA la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" (di seguito "Direttiva OO.PP.") approvata con D.G.R. n. del
- CONSIDERATO in particolare l'articolo 5 della succitata Direttiva che disciplina il contenuto dell'atto di ammissione a finanziamento;
- RILEVATO che l'Asse - "....." del PO FESR 2007-2013, coerentemente con le indicazioni del QSN, - ".....", prevede l'Obiettivo Specifico che si prefigge di (*specificare*)
- RILEVATO che, nell'ambito del succitato Obiettivo Specifico la linea di intervento è finalizzata a (*inserire*)
- RILEVATO che(*specificare lo strumento programmatico regionale*

- di riferimento: es PTR, PIEAR, PRV ecc) prevede
(specificare le finalità in linea con le finalità del PO FESR)
- PRESO ATTO - che il paragrafo 1.4 dei “Criteri di selezione” del PO FESR Basilicata 2007-2013 e l’articolo 4 – “*Procedure di selezione delle operazioni*” della succitata “*Direttiva OO.PP.*” prevedono che i progetti rientranti nella tipologia “opere pubbliche” possano essere selezionati mediante procedure negoziali o mediante evidenza pubblica con deliberazione di Giunta regionale;
- delle procedure di selezione e istruttoria delle operazioni previste dalla “Pista di controllo” per le operazioni a carattere infrastrutturale a regia regionale attuate mediante procedura negoziale di cui al paragrafo 10.3.1. del “*Manuale dei Controlli di primo livello*” del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui all’Allegato “A” della “*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*” approvato con DGR n. 932/2010;
- (ANNOTAZIONE: in alternativa, se la Pista di controllo succitata non si addice alle operazioni selezionate, rinviare a successiva determinazione dirigenziale del RLI l’approvazione della linea di intervento)
- PRESO ATTO della procedura di evidenza pubblica attivata con la DGR n..... del avente ad oggetto “.....” (specificare tipologia di bando/Avviso) pubblicata sul BUR n.....del.....;
- VISTO (descrivere la modalità di attivazione della procedura di evidenza pubblica e le modalità di acquisizione/selezione delle operazioni);
- PRESO ATTO (prendere atto dell’iter di istruttoria e valutazione delle operazioni con particolare riguardo ai criteri di selezione ed ai requisiti di ammissibilità del PO FESR; atto di nomina della Commissione di valutazione o di assegnazione del ruolo di valutatore all’Ufficio regionale (URLI)
- PRESO ATTO che la Commissione di valutazione (o Ufficio) con verbale ha approvato i seguenti tre elenchi di operazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inviando gli stessi al Responsabile della Linea di intervento con nota n.....del.....;
- Allegato “A” - Elenchi delle operazioni ammesse a finanziamento;
 - Allegato “B” - Elenchi delle operazioni ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per mancanza di risorse;
 - Allegato “C” - Elenco delle operazioni non ammissibili a finanziamento;
- contenenti, per ciascuna operazione, le seguenti informazioni: titolo dell’operazione, potenziale beneficiario, importo del progetto, importo del progetto dichiarato ammissibile, punteggio conseguito a seguito della valutazione;
- PRESO ATTO che la Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 prevede tra i potenziali Beneficiari(elencare)
- CONSIDERATO che i soggetti indicati per ciascuna operazione nell’Allegato “A” si

configurano come beneficiari ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 1083/2006, in quanto soggetti responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

PRESO ATTO

che l'articolo 13 del Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. in materia di controlli stabilisce che *"prima di prendere la decisione in merito all'approvazione"*, l'Autorità di Gestione *"... si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare"* le *"condizioni specifiche"* relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, al piano di finanziamento, al termine per l'esecuzione, ai dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;

VERIFICATA

l'esistenza dei beneficiari indicati in corrispondenza di ciascuna operazione e la capacità degli stessi di rispettare le suddette condizioni, in quanto

- *(nel caso i beneficiari siano amministrazioni o enti pubblici)* le amministrazioni beneficiarie non sono state soppresse o poste in liquidazione con disposizione regionale e/o nazionale;
- *(nel caso i beneficiari siano società a capitale pubblico)* le società beneficiarie si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;

RAVVISATA

pertanto la necessita di individuare i soggetti specificati nell'allegato "A" in corrispondenza di ciascuna operazione quali beneficiari delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 1083/2006;

VERIFICATO

che le n. operazioni indicate nell'Allegato "A" non sono state già finanziate e rendicontate a valere sulle "risorse liberate" del POR Basilicata 2000-2006 di cui al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia 2000-2006;

CONSIDERATO

- che l'articolo 60, lettera a), del regolamento CE n. 1083/2006 prevede che l'autorità di gestione *"...è tenuta a ... garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione"*;
- che l'articolo 56(3) del Regolamento CE 1083/2006 stabilisce che *"una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza"*;

PRESO ATTO

che le operazioni selezionate elencate nell'allegato "A" rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità comuni all'Asse e/o all'obiettivo specifico previsti dal documento "Criteri di selezione" approvato dal Comitato di Sorveglianza :

- *(declinare il requisito)* , in quanto*(specificare il perché il requisito si intende soddisfatto)*;
- *(declinare il requisito)* , in quanto*(specificare il perché*

	<p><i>il requisito si intende soddisfatto);</i> <i>(in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate)</i></p>
RILEVATO	<p>che le succitate operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza per la specifica linea di intervento :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>(declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);</i> - <i>(declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);</i> <p><i>(in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate)</i></p>
RILEVATO	<p>altresì il rispetto dei seguenti criteri di selezione previsti dal documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in quanto..... - in quanto..... <p><i>(in alternativa rinviare alla descrizione effettuata nelle schede di operazione allegate)</i></p>
RITENUTO	<p>che le finalità delle operazioni selezionate siano coerenti e contribuiscano al perseguimento degli obiettivi indicati nel PO FESR 2007-2013 per l’Obiettivo Specifico “.....” ;</p>
RILEVATA	<p>la conformità delle operazioni con la “categorie di spesa”<i>(specificare codice – descrizione)</i> di cui all’Allegato IV del reg. CE 1083/2006 prevista dalla Linea di Intervento <i>(nel caso di più categoria di spesa rinviare alla scheda operazione allegata)</i></p>
VERIFICATO	<p><i>(da specificare per i soli progetti nel settore dell’energia)</i> altresì il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti al paragrafo A.1.3 dell’Allegato Tecnico “A” all’Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009;</p>
VISTI	<p><i>(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l’articolo 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate; - l’articolo 9 della “Direttiva OO.PP.” che disciplina l’ammissione a finanziamento dei progetti generatori di entrate;
PRESO ATTO	<p><i>(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)</i> dell’analisi delle entrate nette relative alle operazioni effettuata secondo il “metodo del deficit di finanziamento” acquisita dai potenziali beneficiari;</p>
VERIFICATO	<p><i>(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro)</i></p>

che la stima della spesa ammissibile dei progetti generatori di entrate è stata effettuata secondo le indicazioni e la metodologia indicata dalla Commissione europea nella nota COCOF 07/0074/03-EN “*Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects*” (versione finale del 18.06.2008), come aggiornata e sostituita dalla nota COCOF 07/0074/09 “*Revised guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) no 1083/2006: Revenue-Generating Projects*” - Final version del 30/11/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della “Direttiva OO.PP.”, al fine di garantire la realizzazione e conclusione delle operazioni nel periodo di ammissibilità della spesa del PO FESR 2007-2013 e di rispettare i target di spesa previsti sul programma ai sensi dell’art. 93 del Reg. CE 1083/2006, nel caso di procedure di selezione ad evidenza pubblica possono essere ammesse a finanziamento le operazioni infrastrutturali per le quali esista almeno un progetto preliminare ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.lvo n. 163/2006 e degli articoli da 17 a 23 del DPR n. 207/2010 approvato dal beneficiario o un livello di progettazione superiore (progetto definitivo o progetto esecutivo).

CONSIDERATO che l’articolo 6 della “Direttiva OO.PP.” disciplina le acquisizioni e le verifiche preliminari all’ammissione a finanziamento che il responsabile di linea di intervento deve effettuare;

ACQUISITI dai potenziali beneficiari i seguenti documenti relativi alle operazioni di cui all’allegato “1” previsti dall’articolo 6, comma 1, della “Direttiva OO.PP.”:

- progetto preliminare ex artt. 17-23 del DPR n. 207/2010 (o, in alternativa, definitivo ex artt. 24-32 del DPR n. 207/2010 o esecutivo artt. 33-43 del DPR n. 207/2010);
- provvedimento amministrativo del soggetto attuatore con il quale è stato approvato il progetto;
- comunicazione concernente l’individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell’art. 10 della D.lvo n. 163/2006;
- documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell’articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006, (salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 125 del d.lgs. 163/2006)
- tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione (preliminare, definitivo o esecutivo);

(nel caso di differenti livelli di progettazione, le informazioni di dettaglio acquisite possono essere riportate nell’elenco allegato)

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della “Direttiva OO.PP.”, la relazione illustrativa del progetto oltre alle indicazioni specificate nell’art. 18 del D.P.R. n. 207 del 2010 contiene anche le seguenti informazioni:

- l'indicazione dei benefici derivanti dal progetto;
- l'indicazione dei modi in cui il progetto contribuisca al conseguimento degli obiettivi della Linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 all'interno del quale è realizzato;
- la conformità del progetto con quanto previsto nei piani o nei programmi(specificare) mediante i quali si attua la Linea di intervento
- la coerenza con (l'eventuale) normativa di settore applicabile;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare gli elenchi allegati e di ammettere a finanziamento le operazioni di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RAVVISATA la necessità di far decorrere la data di ammissibilità delle spese dalla data di approvazione della presente deliberazione (o dalla data di sottoscrizione dell'Accordo), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;

RAVVISATA la necessità di indicare, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP." le seguenti scadenze relative ai progetti di cui all'Allegato "A" e "B":

- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP.";
- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni;
- gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;

(nel caso di scadenze differenziate, indicare le scadenze nelle singole schede progetto)

PRESO ATTO pertanto che, in base al cronoprogramma delle fasi attuative, le operazioni non comportano un completamento successivo al 31 dicembre 2015 (data ultima di ammissibilità delle spese a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013);

DATO ATTO che si intende stanziare per la realizzazione delle operazioni l'importo di € disponibile a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 sulla base del vigente "Piano finanziario per Obiettivo Specifico, Obiettivo Operativo e Linea di Intervento" approvato con DGR n. 46/2009 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA (nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013)

la necessità di assicurare, ai fini della realizzazione delle operazioni, anche le seguenti fonti aggiuntive di cofinanziamento:

- (specificare)
- (specificare)

(specificare fonti di finanziamento e degli atti comprovanti il cofinanziamento nel testo della deliberazione e/o rinviare agli allegati: elenco progetti (Allegato A e schede progetto Allegato B);

VERIFICATO (nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013)

il rispetto dell'articolo 54(5) del Reg. CE 1083/2006 e della nota COCOF/07/0008/01-EN – “Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument”;

RILEVATA la necessità di informare i beneficiari, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 del fatto che, accettando il finanziamento, essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE n. 1828/2006 sul sito del PO FESR Basilicata 2007-2013 www.porbasilicata.it e sul sito della Commissione europea;

RILEVATA la necessità di informare i beneficiari del fatto che accettando il finanziamento, essi sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della “Direttiva OO.PP.”;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 7 della DGR n. 46/2009, del paragrafo 2.2.4 della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR 2007-2013 ex DGR 93272010 e dell'articolo 10 della “Direttiva OO.PP.” è stabilito che ai fini dell'ammissione a finanziamento delle operazioni, il RLI e/ o le direzioni generali sono tenuti a trasmettere all'AdG le proposte di atti programmatici e, in particolare, le proposte di deliberazione di Giunta regionale al fine di ottenere il parere favorevole.

VISTA la nota prot. n. del dell'Ufficio “.....” o della Direzione generale del Dipartimento con la quale è stato richiesto il parere all'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Gestione con nota prot.....del.....

RECEPITIE *(sono laddove ricorra)*
le richieste di modifica ed integrazione alla presente proposta di DGR formulate dell'Autorità di Gestione nella succitata nota;

DATO ATTO che agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento si farà fonte mediante imputazione e prenotazione di spesa delle risorse disponibili sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Intervento

TUTTO ciò premesso e considerato
SU proposta del (*specificare Presidente della Giunta Regionale e/o Assessore al ramo*)

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato "A" - Elenchi delle operazioni ammesse a finanziamento;
 - Allegato "B" - Elenchi delle operazioni ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per mancanza di risorse;
 - Allegato "C" - Elenco delle operazioni non ammissibili a finanziamento;

3. di ammettere a finanziamento le n..... (*specificare il numero*) operazioni riportate nell'Allegato "A", per un importo complessivo di €, a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013;

4. di stabilire che fungeranno da beneficiari delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 1083/2006 i soggetti indicati per ciascuna operazione nell'Allegato "A";

5. di stabilire che le spese sostenute a valere sulle operazioni di cui all'Allegato "A" saranno ammissibili a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione (*o dalla data di sottoscrizione dell'Accordo*), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;

6. di stabilire, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP.", le seguenti scadenze relative ai progetti di cui all'Allegato "A" :
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP.";
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni;
 - o gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;
 (*nel caso di scadenze differenziate, indicare le scadenze nelle singole schede progetto*)

7. di stabilire che i beneficiari e il Responsabile della Linea di Intervento dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari (Reg. CE 1083/2006; Reg. CE 1828/2006), delle previsioni della "*Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del reg. CE 1083/2006*" di cui alla D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 e dei relativi Manuali allegati, e della "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*";

8. (*nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013*) di prendere atto che, ai fini della realizzazione delle operazioni, sono disponibili anche le seguenti fonti aggiuntive di cofinanziamento:
 - (*specificare*)
 - (*specificare*)
 (*specificare fonti di finanziamento e degli atti comprovanti il cofinanziamento nel testo della deliberazione e/o rinviare agli allegati: elenco progetti (Allegato A e schede progetto Allegato B)*);

9. di stabilire che agli oneri relativi alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento si farà fonte mediante imputazione e prenotazione di spesa delle risorse disponibili sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Intervento

10. di delegare l'Ufficio (*indicare Ufficio proponente la deliberazione*) all'assunzione degli adempimenti di competenza e, in particolare:
 - a notificare la presente deliberazione e l'Accordo sottoscritto all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 ed ai beneficiari
 - a predisporre le determinazioni dirigenziali di concessione del contributo e di approvazione dei quadri economici secondo le indicazioni dell'articolo 12 della "Direttiva OO.PP.";
11. di stabilire che i beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della "Direttiva OO.PP.", pena la revoca del contributo;
12. di stabilire che la Regione Basilicata effettua opportuni controlli ai sensi dell'articolo 32 della "Direttiva OO.PP." per verificare il rispetto del succitato vincolo di stabilità;
13. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii, la notifica della presente deliberazione ai beneficiari funge da informativa in merito all'inclusione dei beneficiari e delle relative operazioni ammesse a finanziamento nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE 1828/2006;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

**SCHEMA DI ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI
INFRASTRUTTURALI A VALERE SUL PO FESR BASILICATA 2007-2013**

(NEL CASO DI PROGETTI DI PRIMA FASE)

ANNOTAZIONI:

- *L'ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR 2007-2013 dei progetti di prima fase è effettuata con Deliberazione di Giunta regionale o, su indicazione dell'AdG, con Determinazione dirigenziale del RLI o della stessa AdG.*
- *L'atto deve essere redatto sul form fornito dalla Regione Basilicata e scaricabile nella Intranet del sito www.basiliciatanet.it;*
- *L'atto fa riferimento alla ipotesi di ammissione a finanziamento e rendicontazione di un solo progetto di prima fase. In caso di più operazioni si consiglia di adattare il presente format.*
- *Il presente format contiene i requisiti minimi e può essere opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità connesse alle singole fattispecie.*
- *Completare le informazioni in corrispondenza degli spazi lasciati in sospeso (...)*

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento – Ammissione a finanziamento e rendicontazione del progetto di prima fase(inserire titolo).

LA GIUNTA REGIONALE o IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa" approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

- VISTA la Legge Regionale n. avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario e Bilancio pluriennale per il triennio”
- VISTA la D.G.R. n. del di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del Bilancio pluriennale per il triennio
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del “*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
- VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008;
- PRESO ATTO delle modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2007-2013 approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
- VISTO l’Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 667/2009;
- VISTA la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 avente ad oggetto “*P0 FESR Basilicata 2007-2013 - Approvazione piano finanziario per operativo e linea di intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento - definizione dei target di spesa al 31-12-2009*” e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO che la succitata Direttiva n. 46/2009 e ss.mm.ii. individua l’Ufficio “.....” (*specificare*) quale “Ufficio Responsabile dell’attuazione della linea di intervento”(*specificare*) e il dirigente pro-tempore quale “Responsabile della Linea di Intervento”;

- VISTA la DGR n.... del con la quale è stato individuato il dirigente dell'Ufficio ; (*specificare*);
- VISTI i “Criteri di Selezione” del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati da ultimo nella riunione del Comitato di sorveglianza del 13 luglio 2010 (Versione 3.0);
- VISTA la D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d’atto della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
- “Manuale dei controlli di primo livello” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
 - “Manuale di gestione delle irregolarità” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
 - “Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
 - “Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
 - “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi” approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell’Autorità di Gestione;
 - “Procedure relative alle funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione” approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
 - “Manuale di Audit” predisposto dall’AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- VISTA la D.G.R. n. 1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2013” e la relativa Linea grafica e il Manuale d’uso;
- VISTA la “*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*” (di seguito “*Direttiva OO.PP.*”) approvata con D.G.R. n del ;
- CONSIDERATO in particolare l’articolo 5 della succitata Direttiva che disciplina il contenuto dell’atto di ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e, in particolare, l’articolo 7 che disciplina l’ammissione a finanziamento e rendicontazione di “progetti di prima fase”;
- RILEVATO che l’Asse – “.....” del PO FESR 2007-2013, coerentemente con le indicazioni del QSN, - “.....”, prevede l’Obiettivo Specifico che si prefigge di (*specificare*)

- RILEVATO che, nell'ambito del succitato Obiettivo Specifico la linea di intervento è finalizzata a (*inserire*)
- RILEVATO che(*specificare lo strumento programmatico regionale di riferimento: es PTR, PIEAR, PRV ecc*) prevede(*specificare le finalità in linea con le finalità del PO FESR*)
- CONSIDERATO che il QSN 2007-2013 dispone (p.273, par. VI.2.4) dispone: *“Non sarà in ogni caso possibile rendicontare spese relative a progetti che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria”*;
- CONSIDERATO che la nota MISE-DPS prot. n. 0005113 del 31 marzo 2009 avente ad oggetto *“Ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 4, del DPR n. 196 del 3/10/2008. Regolamento 'Ammissibilità delle spese'”* dispone, tra l'altro: *“E' ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse nazionali (FAS) potrà essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, purché ne siano rispettati i relativi requisiti di selezione/ammissibilità”* previsti dal capitolo VI.2.4 del QSN 2007-2013;
- CONSIDERATO che il paragrafo 5.3.1. *“Selezione delle operazioni”* del PO FESR Basilicata 2007-2013, come modificato ed integrato con la Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010, prevede: *“E' altresì possibile rendicontare spese relative a progetti, con la stessa logica e coerenza delle operazioni finanziate con il FESR, inclusi negli strumenti della programmazione unitaria regionale finanziati con risorse regionali aggiuntive non ordinarie”*, quali le operazioni finanziate dalle royalty dell'acqua (Programma Speciale *“Senisese”*) e le operazioni finanziate dalle royalty del petrolio;
- PRESO ATTO che l'articolo 9, comma 1, della *“Direttiva OO.PP.”*, alla luce delle suddette previsioni normative, stabilisce che *“possono essere ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 i cosiddetti “progetti di prima fase”, ossia:*
- a) i progetti inclusi negli strumenti della programmazione unitaria (es. APQ – FAS 2000-2006; FAS 2007-2013), in linea con le previsioni del paragrafo VI.2.4. del QSN 2007/2013;
 - b) i progetti inclusi negli strumenti della programmazione unitaria regionale finanziati con risorse regionali aggiuntive non ordinarie, in linea con il Paragrafo 5.3.1. *“Selezione delle operazioni”* del PO FESR Basilicata 2007-2013, quali:
 - le operazioni finanziate dalle royalty dell'acqua (Programma Speciale *“Senisese”*);
 - le operazioni finanziate dalle royalty del petrolio”;
- PRESO ATTO dell'operazione(*descrivere*) ammessa a finanziamento con DGR n.....del..... e finanziata con (*specificare risorse*) di importo pari a €..... avente quale soggetto attuatore.....

ANNOTAZIONE:

- *In caso di FAS 1999-2006, specificare l'APQ e l'eventuale Addendum e*

la Delibera CIPE di stanziamento delle risorse;

- *In caso di royalty, riportare i riferimenti necessari alla procedura di finanziamento in ambito PO Val d'Agri o Programma speciale Senisese*

CONSIDERATO che l'articolo 6 della "Direttiva OO.PP." disciplina le acquisizioni e le verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento che il responsabile di linea di intervento deve effettuare;

PRESO ATTO che la Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 prevede tra i potenziali Beneficiari(elencare)

CONSIDERATO che il soggetto si configura come beneficiario ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 1083/2006, in quanto responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione;

PRESO ATTO che l'articolo 13 del Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. in materia di controlli stabilisce che "*prima di prendere la decisione in merito all'approvazione*", l'Autorità di Gestione "*...si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare*" le "*condizioni specifiche*" relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, al piano di finanziamento, al termine per l'esecuzione, ai dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;

VERIFICATA l'esistenza del beneficiario e la capacità dello stesso di rispettare le suddette condizioni, in quanto lo stesso non è stato soppresso o posto in liquidazione con disposizione regionale e/o nazionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di individuarequali beneficiario delle operazioni ai sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 1083/2006;

CONSIDERATO - che l'articolo 60, lettera a), del regolamento CE n. 1083/2006 prevede che l'autorità di gestione "*...è tenuta a ... garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione*";

- che l'articolo 56(3) del Regolamento CE 1083/2006 stabilisce che "*una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza*";

CONSIDERATO che la nota del MEF-IGRUE n. 23138 del 14 febbraio 2011 trasmessa alle Autorità di Audit dei PO 2007-2013 avente ad oggetto "*Programmazione 2007-2013. Ammissibilità delle spese relative ai cosiddetti progetti di prima fase*" stabilisce che: "*la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese relative ai progetti di prima fase deve essere effettuata in sede di controllo di primo livello ex art. 16 del reg. CE 1828/2006 prima dell'inserimento delle spese nella domanda di pagamento, al fine di assicurare la fondatezza e la legittimità della rendicontazione di spesa presentata all'Autorità di certificazione qualora i*

controlli su dette operazioni, effettuati successivamente all'inserimento delle relative spese nella domanda di pagamento, facessero emergere motivi di inammissibilità, è necessario disporre le relative correzioni finanziarie”;

RILEVATO che il progetto di prima fase rispetta i seguenti requisiti di ammissibilità comuni all'Asse e/o all'obiettivo specifico previsti dal documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza :

- (declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);
- (declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);

RILEVATO che il progetto di prima fase rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dal documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza per la specifica linea di intervento :

- (declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);
- (declinare il requisito) , in quanto(specificare il perchè il requisito si intende soddisfatto);

RILEVATO altresì il rispetto dei seguenti criteri di selezione previsti dal documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza:

- in quanto.....
- in quanto.....

VERIFICATO (*da specificare per i soli progetti nel settore dell'energia*)
altresì il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti al paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico “A” all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009;

PRESO ATTO che ai fini dell'inserimento delle relative spese nelle domande di pagamento, il responsabile della linea di intervento (*e/o la task force controlli*) ha effettuato una verifica tesa ad accertare che:

- l'operazione è coerente con gli obiettivi del PO FESR 2007-2013;
- l'operazione è conforme ai “Criteri di selezione” approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- sono state rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello comunitario, nazionale (DPR n. 196/2008) e regionale, con particolare riguardo agli articoli 18 e 19 della “Direttiva OO.PP.”

RAVVISATA la necessità di rispettare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, con particolare riguardo all' articolo 17 della “Direttiva OO.PP.”;

RAVVISATA la necessità, prima del relativo inserimento nella domanda di pagamento, di fornire un'informativa *ad hoc* al Comitato di Sorveglianza per i progetti di prima fase;

RITENUTO	che le finalità dell'operazione sia coerente e contribuisca al perseguimento degli obiettivi indicati nel PO FESR 2007-2013 per l'Obiettivo Specifico "....." ;
RILEVATA	la conformità delle operazioni con la "categorie di spesa"(specificare codice – descrizione) di cui all'Allegato IV del reg. CE 1083/2006 prevista dalla Linea di Intervento
VISTI	(solo nel caso di progetti generatori di entrate superiori a 1 milione di euro) <ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate; - l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP." approvata con DGR n..... del ... che disciplina l'ammissione a finanziamento dei progetti generatori di entrate;
PRESO ATTO	(solo nel caso di progetti di prima fase generatori di entrate superiori a 1 milione di euro) dell'analisi delle entrate nette relative alle operazioni effettuata secondo il "metodo del deficit di finanziamento" acquisita dai potenziali beneficiari;
VERIFICATO	(solo nel caso di progetti di prima fase generatori di entrate superiori a 1 milione di euro) che la stima della spesa ammissibile dei progetti generatori di entrate è stata effettuata secondo le indicazioni e la metodologia indicata dalla Commissione europea nella nota COCOF 07/0074/03-EN "Information note to the Cocof Guidance Note on Article 55 of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-generating Projects" (versione finale del 18.06.2008), come aggiornata e sostituita dalla nota COCOF 07/0074/09 "Revised guidance note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) no 1083/2006: Revenue-Generating Projects" - Final version del 30/11/2010;
RAVVISATA	pertanto la necessità di ammettere a finanziamento e rendicontazione sulla linea di interventodel PO FESR 2007-2013....l'operazione per l'importo di €. (se una parte della spesa non è da considerare ammissibile, indicarne l'ammontare)
RAVVISATA	la necessita di far decorrere la data di ammissibilità dal 1° gennaio 2007; (laddove l'IGV del progetto di prima fase sia stato già assunto, prendere atto dell'assunzione dello stesso e della data di assunzione)
RAVVISATA	la necessità di indicare, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP." approvata con DGR n.....del..... le seguenti scadenze relative all'operazione: <ul style="list-style-type: none"> - gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP." (salvo che non sia

	<p><i>stato già assunto);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gg/mm/aaaa</i> quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni; - <i>gg/mm/aaaa</i> quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;
PRESO ATTO	<p>pertanto che, in base al cronoprogramma delle fasi attuative, le operazioni non comportano un completamento successivo al 31 dicembre 2015 (data ultima di ammissibilità delle spese a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013);</p>
RILEVATA	<p>la necessità di informare il beneficiario, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 del fatto che, a seguito dell'ammissione a finanziamento e rendicontazione dell'operazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013, esso sarà incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE n. 1828/2006 sul sito del PO FESR Basilicata 2007-2013 www.porbasilicata.it e sul sito della Commissione europea;</p>
RILEVATA	<p>la necessità di informare il beneficiario del fatto che, a seguito dell'ammissione a finanziamento e rendicontazione dell'operazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013, esso è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della Direttiva OO.PP. di cui alla DGR n...del.....</p>
RILEVATA	<p>altresì a necessità di informare il beneficiario del fatto che, a seguito dell'ammissione a finanziamento e rendicontazione dell'operazione a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013, esso è tenuto a rispettare non solo gli obblighi definiti dell'originario atto di ammissione a finanziamento, bensì le disposizioni richiamate nel presente atto applicate alle operazioni finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013;</p>
CONSIDERATO	<p>che ai sensi del punto 7 della DGR n. 46/2009, del paragrafo 2.2.4 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR 2007-2013 ex DGR 93272010 e dell'articolo 10 della "Direttiva OO.PP." è stabilito che ai fini dell'ammissione a finanziamento delle operazioni, il RLI e/ o le direzioni generali sono tenuti a trasmettere all'Autorità di Gestione le proposte di atti programmatici e, in particolare, le proposte di deliberazione di Giunta regionale al fine di ottenere il parere favorevole.</p>
VISTA	<p>la nota prot. n. del dell'Ufficio "....." o della Direzione generale del Dipartimento con la quale è stato richiesto il parere all'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013;</p>
PRESO ATTO	<p>del parere favorevole rilasciato dall'Autorità di Gestione con nota prot.....del.....</p>
RECEPITIE	<p>(sono laddove ricorra) le richieste di modifica ed integrazione alla presente proposta di DGR formulate dell'Autorità di Gestione nella succitata nota;</p>
DATO ATTO	<p>che agli oneri relativi alla realizzazione dell'operazione si è fatto fronte a</p>

valere sulle risorse disponibili sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, (citare il capitolo della fonte originaria di finanziamento)

TUTTO ciò premesso e considerato

SU proposta del (specificare Presidente della Giunta Regionale e/o Assessore al ramo)

DELIBERA (o DETERMINA)

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ammettere a finanziamento ed a rendicontazione il progetto di prima fase "....." già finanziato con(specificare fonte originaria FAS, royalty) per l'importo di € ritenuto ammissibile a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013;
3. di stabilire che fungerà da beneficiario dell'operazione ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE n. 1083/;
4. di prendere atto, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP.", delle seguenti scadenze relative all'operazione:
 - gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della succitata "Direttiva OO.PP." (salvo che l'IGV non sia stato già assunto);
 - gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni;
 - gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni;
5. di stabilire che agli oneri relativi alla realizzazione del progetto si fa fronte grazie l'imputazione (o la *prenotazione di spesa o l'impegno*) delle risorse sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo a.....(specificare fonte originaria)
6. di delegare il responsabile della linea di intervento a notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 ed al beneficiario;
7. di stabilire che, prima del relativo inserimento nella domanda di pagamento, il progetto di prima fase debba essere oggetto di una informativa *ad hoc* al Comitato di Sorveglianza;
8. di prendere atto che il progetto (specificare se trattasi di preliminare, definitivo o esecutivo e, qualora, non si tratti di esecutivo se il preliminare o il definitivo è stato posto a base di gara) relativo all'operazione "....." ammesso a finanziamento è custodito dall'Ufficio del responsabile della linea di intervento;
9. di prendere atto del quadro economico del progetto, redatto secondo il format di cui all'articolo 19 della Direttiva OO.PP., come di seguito riportato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€
2) Lavori a corpo	€
2) Lavori in economia	€

Voci	Importi €
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€
3) Imprevisti	€
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€
10) I.V.A. sui lavori	€
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€

10. di prendere atto del piano di copertura finanziaria del progetto, , redatto secondo il format di cui all'articolo 13 della Direttiva OO.PP., come di seguito riportato:

Fonti di finanziamento	Estremi Atti	Importo progetto	% Quota Pubblica	Costo Ammesso	% Quota Pubblica
A -PO FESR 2007-2013, di cui:					
UE (40%)					
Regione (12%)					
Stato-Fondo di rotazione (48%)					
B - Stato (FAS)				
C - Provincia o Comune (specificare)				
D - Altro Pubblico statale (specificare)				
E - Altro Pubblico regionale (specificare)				
F- Privato (specificare)				
TOTALE					

11. di stabilire che il beneficiario deve assicurare l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, la stabilità dell'operazione nel rispetto delle norme

elencate all'articolo 3 della "Direttiva OO.PP." e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006" di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati, nonché della "Direttiva OO.PP."

12. di delegare il Responsabile di linea di intervento alla redazione e trasmissione all'Autorità di Gestione delle seguenti dichiarazioni ai fini dell'eventuale inoltro alla Banca Europea degli Investimenti:
 - a) la dichiarazione che attesti se l'operazione sia localizzata ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000);
 - b) (*per le sole operazioni localizzate e incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo - Rete Natura 2000*), la dichiarazione sulla conformità dei progetti alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Direttiva Habitat") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli"),
13. di stabilire che le spese relative all'operazione sono ammissibili a decorrere dal
(*specificare decorrenza e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007*);
14. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della "Direttiva OO.PP.", pena la revoca del contributo;
15. di stabilire che la Regione Basilicata effettua opportuni controlli ai sensi dell'articolo 32 della "Direttiva OO.PP." per verificare il rispetto del succitato vincolo di stabilità;
16. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii, la notifica della presente deliberazione ai beneficiari funge da informativa in merito all'inclusione del beneficiario e del progetto di prima fase nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE 1828/2006;
17. di stabilire che nella fase di attuazione dell'operazione, il beneficiario è obbligato a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;
18. di stabilire che il beneficiario, ai sensi dell'articolo 14 della "Direttiva OO.PP.", dopo l'espletamento della gara di appalto, deve trasmettere al Responsabile della Linea di intervento il quadro economico definitivo del progetto depurato delle economie conseguite in sede di appalto (ribassi d'asta) con il relativo atto di approvazione;
19. di stabilire che il beneficiario ha l'obbligo di registrare in SIMIP per ciascuna spesa/voce del "Quadro economico" i dati dei relativi impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e di inviare al responsabile della linea di intervento gli atti attestanti gli IGV ed i contratti/convenzioni stipulati tra il beneficiario ed i soggetti terzi in linea con le previsioni dell'articolo 15 della "Direttiva OO.PP.";
20. di stabilire che il beneficiario, ai sensi dell'articolo 16 della "Direttiva OO.PP.", nell'attuazione dell'appalto relativo all'operazione:

- a) deve far eseguire i lavori e realizzare le opere relativi all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale entro la data stabilita per la conclusione dei lavori;
 - b) deve vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
 - c) è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;
 - d) deve comunicare tempestivamente al Responsabile della Linea di intervento l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
 - e) deve registrare le eventuali "sospensioni" e aggiornare le date previsionali di attuazione dell'operazione nelle apposite sezioni del SIMIP relative al monitoraggio procedurale;
21. di stabilire, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della "Direttiva OO.PP., che la Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il beneficiario ed altri soggetti in dipendenza dell'attuazione dell'operazione. Qualora il beneficiario sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell'attuazione dell'operazione, è esclusa ogni responsabilità della Regione Basilicata ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.
22. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. e dall'articolo 17 della Direttiva OO.PP.; in particolare, il beneficiario:
- a) *(qualora il contributo pubblico totale all'operazione superi 500.000,00 euro)* è tenuto ad installare un cartello nel luogo di realizzazione dell'infrastruttura o degli interventi costruttivi (cartellonistica di cantiere) durante l'attuazione dell'operazione;
 - b) *(qualora il contributo pubblico totale all'operazione superi 500.000,00 euro)* è tenuto, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;
 - c) è tenuto ad inviare una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello con la prima domanda di rimborso inviata a seguito dell'avvio dei lavori;
 - d) è tenuto ad inviare una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione della targa esplicativa in allegato alla relazione finale di cui all'articolo 20, comma 6, lettera c), della "direttiva OO.PP";
23. di stabilire che, a seguito della notifica del presente atto, il beneficiario è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità applicabili all'operazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. ed all' articolo 17 della "Direttiva OO.PP."; in particolare, il beneficiario:
- a) è tenuto ad assicurare che i cartelli e le targhe comprendano le informazioni previste dall'articolo 17, comma 8, della "Direttiva OO.PP." e rispettino le specifiche tecniche fornite dall'Autorità di Gestione disponibili nella sezione "comunicazione/targhe e cartellonistica" del sito web www.porbasilicata.it come dettate nella linea grafica approvata con DGR n. 1040/2009;
 - b) deve garantire che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e, in

particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc) e i documenti relativi all'operazione, che si tratta di operazione finanziata dal PO FESR Basilicata 2007-2013 [articolo 8, par. 4, del reg. CE 1828/2006];

- c) deve garantire che le azioni pubblicitarie sugli organi di stampa e sui siti internet, incluse quelle connesse alla procedura di gara, siano contrassegnate dal richiamo al PO FESR Basilicata 2007-2013, dall'emblema dell'Unione Europea e dalla frase «*Investiamo nel nostro futuro*» secondo le disposizioni della citata Linea grafica approvata con DGR n. 1040/2009 pubblicate nella sezione “comunicazione/marchio e identità” del sito www.porbasilicata.it;

24. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; all'articolo 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; al D.P.R. n. 196/2008 ed agli articoli 18 e 19 della Direttiva OO.PP.;
25. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;
26. di stabilire che il beneficiario ha l'obbligo di apporre o far apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito timbro con dicitura atta a consentire l'attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa al progetto cofinanziato dai fondi strutturali secondo il testo seguente:
“Spesa sostenuta a valere sul POR FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento (specificare)..... - Progetto “(specificare titolo).....” CUP “(specificare)”, ammessa per l'importo di €
27. di stabilire che il beneficiario ha l'obbligo di richiedere gli acconti successivi al primo trasmettendo la “domanda di rimborso e dichiarazione di spesa”, il “report di progetto” e la documentazione necessaria ad essa allegata nei modi e secondo le previsioni degli articoli 20 e 22 della “Direttiva OO.PP”;
28. di stabilire che il beneficiario è tenuto a trasmettere la prima domanda di rimborso e dichiarazione di spesa o, in alternativa, la comunicazione in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa entro dodici mesi dall'ammissione a finanziamento dell'operazione;
29. di stabilire che il beneficiario è tenuto a mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
30. di stabilire che il responsabile della linea di intervento assicura che il beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità, senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo pubblico per il beneficiario. A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nella erogazione del contributo imputabili ai vincoli del “patto di stabilità interno” sulla spesa regionale, il responsabile della linea di intervento effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso;

31. di stabilire che il beneficiario deve garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nei tempi e secondo le disposizioni dell'articolo 25 della "Direttiva OO.PP." e del "Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" approvato con DGR n del/...../2011;
32. di stabilire che il beneficiario, in linea con l'articolo 25, comma 4, della "Direttiva OO.PP.", deve registrare i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, ai "giustificativi" ed ai "pagamenti" entro 15 giorni dalla data in cui gli impegni giuridicamente vincolanti sono assunti ed i pagamenti sono effettuati.
33. di stabilire che il beneficiario approva e dispone eventuali varianti in corso d'opera nei casi e nel rispetto delle previsioni dell'articolo 26 e 27 della "Direttiva OO.PP.";
34. di stabilire che il beneficiario può impiegare i ribassi d'asta o le economie derivanti da un'operazione solo per le finalità e secondo le modalità previste dagli articoli 27 e 28 della "Direttiva OO.PP.";
35. di stabilire che il beneficiario è tenuto a consentire e collaborare in caso di controlli di primo livello ex articolo 13 del Regolamento CE n. 1083/2006 e di agli altri controlli o audit effettuati da organismi regionali, nazionali o comunitari autorizzati;
36. di stabilire che l'operazione è soggetta a revoca, parziale o totale, nei casi previsti dall'articolo 34 della "Direttiva OO.PP.";
37. di stabilire che il beneficiario, nel corso della realizzazione dell'operazione, è tenuto a trasmettere al responsabile della linea di intervento o all'Autorità di Gestione i documenti e le informazioni secondo la tempistica prevista dalla "direttiva OO.PP." e secondo le modalità di cui all'articolo 39 della direttiva;
38. di stabilire che il beneficiario è tenuto a custodire i documenti ed il fascicolo di progetto e ad assicurare l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti dall'articolo 90 del Reg. CE n. 1083/2006, dall'articolo 19 del Reg. CE n. 1828/2006 e dagli articoli 36, comma 1, e 37 della "Direttiva OO.PP.";
39. di stabilire che il responsabile della linea di intervento assicura la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti dell'operazione, in raccordo operativo con l'AdG, nel rispetto delle norme elencate all'articolo 3 della direttiva OO.PP. e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006" di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati, nonché della "Direttiva OO.PP".
40. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

ASSE -

Linea di Intervento - "....."

Scheda operazione



SCHEDA n° Linea di intervento- "....."

Denominazione operazione

Descrizione del contesto in cui si inserisce l'operazione

Sintesi descrittiva dell'intervento

Soggetto attuatore (beneficiario ex art. 2 reg. CE 1083/2006)

Rispetto dei requisiti di ammissibilità del PO FESR 2007-2013

- 1)
- 2)
- 3)

Coerenza dell'operazione con i Criteri di selezione trasversali

- 4)
- 5)

Sostenibilità gestionale e finanziaria

Esplicitare se sussiste un piano di gestione e fornire indicazioni in merito alle modalità di gestione dell'operazione

Evidenziare sostenibilità della gestione finanziaria, sviluppando una proiezione dei costi e la corrispondente copertura tra eventuali ricavi e fonti di finanziamento

Procedure tecniche ed amministrative

Vincoli sul territorio interessato

Conformità dell'operazione agli strumenti urbanistici

Conformità alle norme ambientali

Stato della progettazione

- Studio di fattibilità
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo

Inserimento nel Piano triennale opere pubbliche

- Si
- No

Tempi di progettazione

Progettazione preliminare





Progettazione esecutiva e
cantierabile

Tempi previsti per l'attuazione

Data appalto

Inizio lavori

Fine lavori

Piano finanziario

Costo totale dell'operazione

Contributo PO FESR

Eventuale partecipazione
finanziaria del soggetto
attuatore

Eventuale contributo di
partner privato (specificare
identità partner)

Eventuale utilizzo di strumenti
di finanza di progetto

Cronogramma della spesa
(ripartire percentualmente)

2011

2012

2013

Categoria di spesa
(prevalente) attivata
dall'operazione¹

Indicatori di realizzazione e risultato

Indicatore

Unità di misura

Valore atteso

1.

2.

3.

¹ Indicare codice e descrizione della Categoria di spesa di cui all'allegato IV del Reg. CE 1083/2006, facendo attenzione che tale categoria sia contemplata dalla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 20007-2013.

Criteria di ammissibilità previsti dal paragrafo A.1.3 dell'Allegato Tecnico "A" all'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR N. 667/2009 (progetti nel settore energetico)

A.1.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Per agevolare la selezione degli investimenti da esso presentati, il promotore fornisce i criteri tecnici ed economici per l'assegnazione dei fondi BEI ai piani d'investimento nel settore energetico. Considerato che sono numerosi i fattori che determinano la qualità di un buon investimento, tali criteri vanno considerati come una condizione necessaria ma non sufficiente.

Per piani d'investimento di piccole dimensioni (al di sotto dei 25 milioni euro) si applicano i seguenti criteri minimi:

1. Efficienza energetica

Criteri chiave

- Sono ammissibili gli investimenti che abbiano come risultato un incremento di almeno il 20% in termini di efficienza energetica rispetto alla situazione in assenza del progetto. Tale incremento può comportare una riduzione del consumo di energia o una riduzione del consumo unitario.
- Sono altresì ammissibili gli investimenti che abbiano come risultato un incremento inferiore al 20% in termini di efficienza energetica, a condizione che il risparmio energetico possa giustificare almeno il 50% del costo dell'investimento ².

Criteri aggiuntivi per progetti specifici

Al fine di prendere in considerazione la legislazione specifica UE, vengono proposti i seguenti criteri specifici per i progetti di cogenerazione di calore ed elettricità e per gli edifici ³:

- Gli investimenti nel campo della cogenerazione con tecnologia altamente efficienti sono ammissibili purché rispettino i criteri definiti dalla direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 ⁴. Sono inoltre ammissibili investimenti su piccola scala e di micro-cogenerazione, così come definito nella direttiva. Sono infine ammissibili i costi della produzione di energia elettrica, al netto delle vendite relative al riscaldamento, inferiori a 96/MWh, sulla base di un tasso di sconto reale del 5% e di una durata economica di 15 anni.
- Efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2002/91/CE): sono ammissibili i seguenti investimenti connessi all'efficienza energetica degli edifici ⁵:
 - Edifici esistenti: Ogni investimento che punta alla riduzione del consumo energetico, compresa la sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento esistenti con apparecchiature avanzate e l'isolamento esterno degli edifici.
 - Nuovi edifici che raggiungono uno standard di efficienza energetica vicino al livello massimo considerato dalla legislazione nazionale, in applicazione della direttiva 2002/91/CE. La relativa ammissibilità va stabilita *ex-ante* dalla BEI caso per caso.
- Installazione di contatori intelligenti (*smart metering*).

2. Energia rinnovabile

² Il fattore determinante per un progetto nel campo dell'efficienza energetica è la relazione tra i benefici ottenuti (energia risparmiata) e il costo dell'investimento. Si propone di valutare tale relazione alla luce del bilancio energetico prima e dopo la realizzazione del progetto. Il valore scontato in termini monetari dell'energia risparmiata deve coprire almeno il 50% dei costi dell'investimento sull'efficienza energetica, adottando un tasso di sconto del 5% ed una durata di progetto di 15 anni (ovvero la durata del progetto stesso quando sia inferiore ai 15 anni).

³ Risulta spesso difficile stimare i profitti derivanti dall'efficienza energetica provenienti da investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica negli edifici. La nuova direttiva sul rendimento energetico degli edifici definisce diversi standard di efficienza energetica, non facilmente riferibili a vantaggi in termini di efficienza energetica.

⁴ Utilizzando i valori di efficienza armonizzati stabiliti nella decisione della Commissione del 21 dicembre 2006, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:IT:PDF> e <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:IT:PDF>

⁵ Sia per gli edifici esistenti che per quelli nuovi sarà necessaria, se del caso, una certificazione dell'edificio da parte di un esperto accreditato, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del 18 dicembre 2002, non appena quest'ultima sia stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Per poter beneficiare degli stanziamenti, ogni investimento dovrà basarsi su un'accurata modellazione delle risorse (p.es. energia eolica, irraggiamento solare, energia geotermica ecc.) e su studi tecnici di fattibilità condotti da specialisti qualificati e di comprovata esperienza.

2.1 Produzione di elettricità e calore usando fonti di energia rinnovabile

- Tecnologie commercialmente mature (eolico *onshore*, energia idroelettrica, impianti che usano biomassa o energia geotermica ed energia solare per il riscaldamento/produzione di acqua calda):
 - Per le energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, il costo di produzione scontato dell'elettricità (su un periodo di 15 anni e ad un tasso di sconto del 5%) non deve eccedere 80 euro/MWh⁶.
 - Gli impianti di biogas che puntano ad una adeguata eliminazione di rifiuti conformemente alla legislazione nazionale (come fanghi da trattamento dei liquami o da zootecnia) sono ammissibili senza restrizioni di costo unitario.
 - Altri tipi di impianti di biogas devono essere sottoposti *ex-ante* alla BEI per l'approvazione.
 - Sono esclusi gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni in base alle definizioni/raccomandazioni della Commissione internazionale delle grandi dighe.
 - Non sono ammissibili gli investimenti per la produzione di elettricità a partire da biocarburanti.
- Tecnologie emergenti (solare fotovoltaico, solare termico per la produzione di elettricità ed eolico *off-shore*). Tali investimenti sono ammissibili senza restrizioni di costo unitario. I piani d'investimento dovranno in ogni caso dimostrare di avere un'adeguata redditività finanziaria.
- Altre tecnologie emergenti che non ricadono nelle succitate categorie devono essere presentate *ex-ante* alla BEI per l'approvazione.

3. Industrie per la produzione/assemblaggio di impianti e apparecchiature per l'energia rinnovabile

- Le apparecchiature per centrali eoliche e i pannelli fotovoltaici sono ammissibili senza restrizioni di costo unitario.
- Possono anche essere finanziate altri impianti ed apparecchiature direttamente connesse alle energie rinnovabili, ma occorre che i relativi progetti siano presentati *ex-ante* alla BEI per l'approvazione.

4. Impianti a ciclo combinato (CCGT) alimentati a gas naturale

5. Stoccaggio e distribuzione

- I progetti di stoccaggio strategico di petrolio sono ammissibili se pienamente conformi alle politiche comunitarie e nazionali.
- Reti di distribuzione di elettricità e gas, comprendenti impianti di stoccaggio del gas e terminal per l'importazione del gas.
- Per le reti di teleriscaldamento, oltre ai criteri principali di efficienza energetica, il calore distribuito ai consumatori deve risultare competitivo, in termini di energia, rispetto alla più efficiente soluzione decentralizzata presente nell'area (i costi per la fornitura di calore a lungo termine, comprendenti tutte le necessarie opere di ristrutturazione, devono essere concorrenziali rispetto alle caldaie private negli edifici).

6. Investimenti nella gestione dell'energia

- Sono ammissibili le centrali di idropompaggio, purché non includano grandi dighe secondo le definizioni/raccomandazioni della Commissione internazionale delle grandi dighe⁷.
- Altri investimenti nella gestione dell'energia devono essere sottoposti *ex-ante* alla BEI per l'approvazione.

⁶ Valore soggetto a revisione periodica da parte della BEI.

⁷ Per la selezione preliminare: le dighe di dimensioni inferiori ai 15 metri non sono generalmente considerate "grandi".

7. I progetti relativi al retrofit di centrali alimentate a carbone dovranno essere sottoposti a una valutazione completa da parte della Banca. Gli investimenti in progetti di retrofitting devono:
- essere di piccole dimensioni (inferiori a 200EUR/kW) in modo da non ritardare le strategie di sostituzione degli impianti nel medio termine;
 - superare il test economico della Banca per garantire che l'impianto non venga chiuso nel brevissimo termine;
 - riguardare investimenti volti a ridurre in modo significativo l'inquinamento e a migliorare l'efficienza energetica, conformemente alle linee guida succitate.
8. Categorie di progetti e componenti di progetto escluse dal presente prestito-quadro:
- alloggi, eccetto l'edilizia sociale, in relazione ai programmi di risanamento urbano e/o i piani di rigenerazione urbana;
 - nuove centrali elettriche di grandi dimensioni;
 - incenerimento dei rifiuti (compresa la produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti - CDR) e trattamento dei rifiuti tossici;
 - attività di manutenzione ordinaria;
 - transazioni a carattere puramente finanziario, non direttamente attinenti ai nuovi investimenti materiali;
 - acquisto di terreni.

A.1.4. Calendario

Gli interventi verranno effettuati nel periodo 2007-2015.

Formulario A – Nessun rischio di effetto significativo

(scheda conforme alle Direttive UE "Habitat" e "Uccelli" prevista dall'Allegato A.3.3. dell'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009)

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL CONTROLLO DEI SITI IMPORTANTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ¹

L'Autorità responsabile.....

Avendo esaminato ² l'applicazione del progetto

(titolo).....

da attuarsi presso

dichiariamo che (contrassegnare l'apposita casella):

- Il progetto non avrà effetti significativi sui siti importanti ¹ per la conservazione della natura per i seguenti motivi:

.....

Di conseguenza, non si è ritenuta necessaria un'apposita valutazione come disposto dall'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

- Previa apposita valutazione, conformemente all'art. 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, il progetto non avrà effetti negativi significativi importanti su un sito per la conservazione della natura ¹.

In allegato una mappa in scala 1:100.000 (o alla scala più vicina), con indicazione della situazione del progetto, nonché del sito di importanza per la conservazione ¹ della natura interessato, se esistente.

Firma: Data

(Autorità responsabile per il controllo dei siti importanti per la conservazione della natura)

Sigillo ufficiale:

¹ Inclusi siti tutelati in quanto facenti parte della rete Natura 2000 (comprese Aree speciali di conservazione e Aree speciali di protezione), potenziali siti Natura 2000, siti Ramsar, Aree Uccelli internazionali, siti della Rete Smeraldo o altri equivalenti.

² Considerando i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione dei biotopi e della vita e della flora selvatiche.

Formulario B – Rischio di effetto significativo

(scheda conforme alle Direttive UE "Habitat" e "Uccelli" prevista dall'Allegato A.3.3. dell'Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti ex DGR 667/2009)

**INFORMAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL CONTROLLO DEI SITI
IMPORTANTI
PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ¹**

L'Autorità responsabile.....

Avendo esaminato ² l'applicazione del progetto

(titolo).....

da attuarsi presso.....

fornisce le seguenti informazioni

Stato:

Autorità nazionale competente:

Indirizzo:

Referente:

Tel., fax, e-mail:

Data:

¹ Inclusi siti tutelati in quanto facenti parte della rete Natura 2000 (comprese Aree speciali di conservazione e Aree speciali di protezione), potenziali siti Natura 2000, siti Ramsar, Aree Uccelli internazionali, siti della Rete Smeraldo o altri equivalenti.

² Considerando i requisiti di cui all'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione dei biotopi e della vita e della flora selvatiche.

1. PROGETTO

Nome del sito interessato:

Tale sito è (si prega di contrassegnare):

Un sito identificato dalla competente autorità nazionale quale rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva **Uccelli** (79/409/CEE) (Area a protezione speciale equivalente a Natura 2000)

Un sito identificato dalla competente autorità nazionale quale rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva **Habitat** (92/43/CEE) (Area a protezione speciale equivalente a Natura 2000)

Solo per Stati membri dell'Unione europea, il sito riguarda un biotopo o una specie prioritari?

si no

un sito ripreso nell'ultimo inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli (ZICO 2000) o (ove disponibili) in inventari scientifici più dettagliati approvati dalle autorità nazionali

un igrotopo di importanza internazionale designata dalla Convenzione **Ramsar** o analoga tutela

un sito soggetto alla Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Art. 4), in particolare un sito rispondente ai requisiti della **Rete Smeraldo**

zone protette dalla legislazione nazionale sulla tutela ambientale

Riepilogo del progetto a impatto ambientale sul sito:

2. EFFETTI NEGATIVI

Riepilogo della valutazione di impatto negativo sul sito:

N.B.: tale riepilogo dovrebbe evidenziare gli effetti negativi attesi sul grado di conservazione del sito (habitat e specie), includendo le relative mappe e con descrizione dei provvedimenti di attenuazione già decisi.

3. SOLUZIONI ALTERNATIVE

Riepilogo delle soluzioni alternative esaminate:

Motivi per i quali le competenti autorità nazionali hanno concluso che non esistono soluzioni alternative:

4. MOTIVAZIONI INDEROGABILI

Motivi per eseguire ugualmente tale piano o progetto:

Motivazioni inderogabili per trasgredire l'interesse pubblico, ivi comprese quelle di natura sociale o economica (in assenza di habitat/specie prioritari)

salute umana

sicurezza pubblica

conseguenze benefiche di importanza primaria per l'ambiente

altre motivazioni inderogabili per trasgredire l'interesse pubblico ³

Breve descrizione del motivo:

5. DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE

³ Se il progetto è ubicato nella UE, ottenere il parere della Commissione (V. Articolo 6, par. 4, secondo comma della Direttiva "Habitat").

BENEFICIARIO: XXXXX*(redigere su carta intestata del beneficiario)*

Al Responsabile della Linea di Intervento XXX
 Ufficio XXX
 Dipartimento YYY
 Regione Basilicata
 Via – 85100 Potenza

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

[ai sensi dell'art. 17, comma 4, e dell'art. 22, comma 1, lettera a) della Direttiva OO.PP.]

Data	gg/mm/aaaa
Numero di Protocollo	XXXXXX
CUP (Codice Unico di Progetto)	ZZZZZZ
Titolo Progetto	

Il sottoscritto (Nome e Cognome), in qualità di(specificare la qualifica: deve trattarsi di rappresentante legale, oppure del Responsabile dell'area tecnica dell'ente beneficiario e, comunque, di un soggetto in posizione apicale con potere di rappresentare l'Ente beneficiario) dell'Ente¹ con riguardo al progetto in epigrafe

VISTI

- i Regolamenti (CE) nn. 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii.;
- la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013", ed i relativi allegati, approvata con DGR n....del.....
- la DGR/ n....del.....con la quale il progetto in oggetto è stato ammesso a finanziamento;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della succitata Direttiva il primo acconto del contributo pubblico concesso al beneficiario può essere liquidato a titolo di anticipazione su richiesta del beneficiario e non può essere superiore al 15% dell'importo complessivo del contributo assentito;

DICHIARA

- ▶ di assumere, ed impegnarsi a rispettare, tutti gli obblighi previsti dal succitato atto di ammissione a finanziamento e dalla succitata "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013";
- ▶ di essere consapevole delle azioni e degli obblighi di comunicazione ed informazioni previsti nell'articolo 16 della succitata Direttiva e di accettare di essere incluso nella "Lista dei beneficiari" pubblicata sul sito del PO FESRB Basilicata 2007-2013 (www.porbasilicata.it) e della Commissione europea a norma dell'articolo 7(2), lettera d) del Reg. CE 1828/2006;

Tutto quanto sopra premesso

CHIEDE

il pagamento dell'importo di €, pari al 15% dell'importo ammesso a finanziamento, a titolo di anticipazione a valere sul seguente conto bancario intestato all'Ente (specificare coordinate bancarie):.....

¹ Specificare nome dell'Ente beneficiario (Amministrazione comunale, Comunità Locale, Amministrazione provinciale ecc.)

All'uopo, si allegano i documenti di seguito elencati in copia conforme all'originale.

ALLEGATI:

(indicare con una "X" i documenti allegati. Nel caso di documenti già trasmessi in precedenza, specificare "già trasmesso". Nel caso in cui il documento non andava trasmesso, indicare specificare "N/A")

Scheda attestante la generazione del CUP da parte del beneficiario generata dall'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it);	
Dichiarazione del beneficiario sulle modalità di gestione contabile delle operazioni di cui all'articolo 20 della Direttiva OO.PP. secondo lo schema di cui all'allegato "11" della direttiva ² ;	
Progetto(specificare livello di progettazione in base a quanto previsto dall'atto di ammissione a finanziamento: progetto preliminare ex artt. 17-23 del DPR n. 207/2010, precisando se trattasi di un preliminare da sottoporre a gara, oppure di un progetto definitivo ex artt. 24-32 del DPR n. 207/2010, oppure di un progetto esecutivo artt. 33-43 del DPR n. 207/2010); ***	
Provvedimento amministrativo del beneficiario con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento; ***	
Comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006; ***	
Documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006*** (non necessario nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006)	
Tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione (preliminare, definitivo o esecutivo) ***	
Piano di copertura finanziaria secondo lo schema di cui all'articolo 13 della Direttiva OO.PP. ***	
Quadro economico dell'operazione secondo lo schema di cui all'articolo 18 della Direttiva OO.PP. ***	

*** In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso di approvazione di progetti con procedura negoziale (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva OO.PP.) è possibile impegnare e liquidare l'anticipazione anche in assenza del progetto preliminare, per consentire ai beneficiari di sostenere gli oneri per la progettazione preliminare, esecutiva e/o definitiva e, in generale, le spese finalizzate a rendere cantierabile l'operazione. In tal caso, i documenti non è obbligatorio allegare Contraddistinti dagli asterischi.

TIMBRO E FIRMA
(Nome e Cognome)

.....

² Tale format deve essere inviato dal beneficiario una sola volta all'AdG con riguardo a tutte le operazioni attivate nell'ambito del PO FESR Basilicata 2007-2013, salvo l'aggiornamento delle informazioni in esso contenute. Pertanto, laddove già inviato all'AdG, indicare nella colonna "già trasmesso all'AdG".

SCHEMA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva OO.PP.)

ANNOTAZIONI:

- *Il format della presente determinazione riguarda il caso di selezione delle operazioni con procedura negoziale. Nel caso di selezione con procedure ad evidenza pubblica o di progetti di prima fase dovranno essere apportati gli opportuni adattamenti.*
- *La determinazione deve essere redatta sul form fornito dalla Regione Basilicata e scaricabile nella Intranet del sito www.basilciatanet.it;*
- *La determinazione dirigenziale deve riportare altresì gli obblighi e le informazioni eventualmemnte non indicate nell'atto di ammissione a finanziamento (al quale si rinvia);*
- *Completare le informazioni in corrispondenza degli spazi lasciati in sospeso (...)*

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2007-2013 – Asse - Linea di Intervento – Proget
“.....” - Concessione del contributo, approvazione del quad
economico e del piano di copertura finanziaria, liquidazione dell'anticipazione

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE** la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la “*Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa*” approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la Legge Regionale n. avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e Bilancio pluriennale per il triennio”
- VISTA** la D.G.R. n. del di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di

- previsione per l'esercizio finanziario e del Bilancio pluriennale per il triennio
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;
- VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 262 del 4 marzo 2008;
- PRESO ATTO delle modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2007-2013 approvate con decisione della Commissione europea C(2010)884 del 2 marzo 2010 la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010;
- VISTO l’Accordo Quadro di apertura di credito stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Europea degli Investimenti il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 667/2009;
- VISTA la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 avente ad oggetto “P0 FESR Basilicata 2007-2013 - Approvazione piano finanziario per operativo e linea di intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento - definizione dei target di spesa al 31-12-2009” e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO che la succitata Direttiva n. 46/2009 e ss.mm.ii. individua l’Ufficio “.....” (*specificare*) quale “Ufficio Responsabile dell’attuazione della linea di intervento”(*specificare*) e il dirigente pro-tempore quale “Responsabile della Linea di Intervento”;
- VISTA la DGR n.... del con la quale è stato individuato il dirigente dell’Ufficio ; (*specificare*);
- VISTI i “Criteri di Selezione” del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 aprile 2008, come modificati ed integrati da ultimo nella riunione del Comitato di sorveglianza del 13 luglio 2010

(Versione 3.0);

- VISTA la D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento CE n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati:
- "Manuale dei controlli di primo livello" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale di gestione delle irregolarità" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;;
 - "Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP)" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di monitoraggio SIMIP e l'applicativo "Provvedimenti autorizzativi" approvato con Determinazione dirigenziale n. 2313 del 16 settembre 2009 dell'Autorità di Gestione;
 - "Procedure relative alle funzioni ed all'attività dell'Autorità di Certificazione" approvate con D.G.R. n. 1067 del 10 giugno 2009;
 - "Manuale di Audit" predisposto dall'AdA approvato con D.G.R. n. 483 del 23 marzo 2009;
- VISTA la D.G.R. n. 1040 del 10 giugno 2009 che approva il "Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2013" e la relativa Linea grafica e il Manuale d'uso;
- VISTA la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" (di seguito "Direttiva OO.PP.") approvata con D.G.R. n. del
- PRESO ATTO della procedura negoziale attivata con la DGR n..... del avente ad oggetto "Accordo" (specificare tipologia *Accordo e titolo*) ;
- VISTA la DGR n.... del..... con la quale si è proceduto, fra l'altro:
- 1) ad approvare lo schema di Accordo (specificare il tipo di accordo cui fa riferimento la procedura negoziale), gli elenchi delle operazioni selezionate e le relative schede progettuali
 - 2) ad ammettere a finanziamento n operazioni a valere sulla Linea di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 per un importo complessivo di €
- PRESO ATTO che il suddetto Accordo è stato stipulato tra la Regione Basilicata e..... in data
- PRESO ATTO che l'articolo 12 della Direttiva OO.PP. prevede che a seguito dell'atto di ammissione a finanziamento, "il responsabile di linea di intervento con

determinazione dirigenziale concede il contributo, prende atto del progetto trasmesso ed approva il quadro economico e il piano di copertura finanziaria dell'operazione ... e, se del caso, procede a determinare il conseguente impegno, di una parte o dell'importo complessivo del progetto, sull'esercizio in corso e sul bilancio pluriennale, individuando il numero di capitolo e l'unità previsionale di base a cui imputare la spesa";

CONSIDERATO che con la succitata DGR n....del.....:
- è stata ammessa a finanziamento anche l'operazione "....." per un importo di €;
- è stato individuato quale beneficiario dell'operazione, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 1083/2006, il(*specificare l'organismo beneficiario*);

CONSIDERATO che il succitato provvedimento di ammissione a finanziamento è stato notificato al beneficiario con nota dell'Ufficio prot. n....del.....;

VISTE le procedure di selezione, istruttoria ed attuazione delle operazioni previste dalla "Pista di controllo" per le operazioni a carattere infrastrutturale a regia regionale attuate mediante procedura negoziale di cui al paragrafo 10.3.1. del "*Manuale dei Controlli di primo livello*" del PO FESR Basilicata 2007-2013 di cui all'Allegato "A" della "*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*" approvato con DGR n. 932/2010;

RILEVATA l'adeguatezza della succitata Pista di controllo per l'operazione oggetto del presente provvedimento
(*in caso contrario necessita modificare la succitata Pista di controllo ed approvare la stessa con determinazione dirigenziale, secondo le indicazioni del paragrafo 10.5 del Manuale dei controlli di primo livello ex DGR 932/2010*)

PRESO ATTO della seguente documentazione relativa alla succitata operazione trasmessa dal beneficiariocon nota prot. n....del..... acquisita al protocollo n.... in data.....:

- a) progetto(*specificare livello di progettazione in base a quanto previsto dall'atto di ammissione a finanziamento: progetto preliminare ex artt. 17-23 del DPR n. 207/2010, precisando se trattasi di un preliminare da sottoporre a gara, oppure progetto definitivo ex artt. 24-32 del DPR n. 207/2010, oppure progetto esecutivo artt. 33-43 del DPR n. 207/2010*);
- b) provvedimento amministrativo del beneficiario con il quale è stato approvato il progetto dell'intervento;
- c) della comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell'art. 10 della D.lvo n. 163/2006;
- d) della documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il disposto dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006, salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al

- comma 5, secondo periodo, dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006;
- e) di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione (*preliminare, definitivo o esecutivo*);
- f) della scheda attestante la generazione del CUP generata dall'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it);
- PRESO ATTO in particolare che - il linea con l'articolo 6, comma 2, della Direttiva OO.PP. - la relazione illustrativa del progetto, oltre alle indicazioni specificate nell'art. 18 del D.P.R. n. 207 del 2010, contiene anche le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione dei benefici derivanti dal progetto;
- b) l'indicazione dei modi in cui il progetto contribuisca al conseguimento degli obiettivi della Linea di intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013 all'interno del quale è realizzato;
- c) la conformità del progetto con quanto previsto nei piani o nei programmi mediante i quali si attua la Linea di intervento;
- d) la coerenza con l'eventuale normativa di settore applicabile;
- PRESO ATTO altresì della richiesta di liquidazione dell'anticipazione del 15% dell'importo complessivo del contributo assentito trasmessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della "Direttiva OO.PP" e redatta secondo il fomat allegato alla citata direttiva;
- VISTO l'articolo 13 della Direttiva OO.PP. che disciplina il contenuto del piano di copertura finanziaria delle operazioni finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013;
- VISTO il piano di copertura finanziaria relativo al progetto trasmesso dal beneficiario con nota....del.....;
- VERIFICATO che il paino di copertura finanziaria:
- è stato redatto secondo lo schema previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della "Direttiva OO.PP"..
 - è corredato dagli atti comprovanti il finanziamento all'uopo prodotti dal beneficiario;
- RILEVATO (*solo ove ricorra*) che l'eccedenza di spesa pari a € rispetto all'importo indicato nell'atto di ammissione a finanziamento è a carico del beneficiario, che provvederà alla copertura finanziaria con proprie risorse;
- VERIFICATO (*nel caso di operazioni cofinanziate da fonti di finanziamento aggiuntive al PO FESR 2007-2013*) il rispetto dell'articolo 54(5) del Reg. CE 1083/2006 e della nota COCOF/07/0008/01-EN – "*Co-financing of expenditure by structural funds or cohesion fund and another community financial instrument*";
- VERIFICATO che l'operazione:
- è (non è) soggetta a *screening*;
 - è (non è) soggetta a valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

	<ul style="list-style-type: none"> - è (non è) localizzata ovvero (non) incide su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000); - è conforme alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (“Direttiva Habitat”) e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (“Direttiva Uccelli”);
VISTI	gli articoli 18 e 19 della “Direttiva OO.PP.” in materia di spese ammissibili e di quadro economico;
PRESO ATTO	del seguente quadro economico dell’operazione approvato dal beneficiario con atto n.....del..... <i>(Qualora il quadro economico inizialmente trasmesso al RLI non sia risultato “idoneo”/approvabile, descrivere la procedura di richiesta della relativa rimodulazione)</i>
VERIFICATO	in linea con l’articolo 19, comma 3, della “direttiva OO.PP”, che: <ul style="list-style-type: none"> - il quadro economico è articolato in conformità allo schema di cui all’articolo 19, comma 2, della Direttiva OO.PP.; - le singole voci di spesa possono considerarsi ammissibili a valere sul progetto e le stesse rispettano i massimali previsti dal d.lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010, dal DPR n. 196/2008 e dalla stessa “Direttiva OO.PP.”;
RITANUTO	pertanto opportuno procedere all’approvazione del succitato Quadro economico in quanto conforme alle previsioni degli articoli 18 e 19 della “Direttiva OO.PP.”;
RILEVATA	la conformità delle operazioni con la “categorie di spesa”(<i>specificare codice – descrizione</i>) di cui all’Allegato IV del Reg. CE n. 1083/2006 prevista dalla Linea di Intervento
VISTO	l’articolo 22 della Direttiva OO.PP. che disciplina le modalità di erogazione del contributo al beneficiario;
VERIFICATO	che il beneficiario ha trasmesso all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 la dichiarazione sulle modalità di gestione contabile delle operazioni prevista dall’articolo 21 della “Direttiva OO.PP.” e redatta secondo il format di cui allegato “11” della citata direttiva;
VERIFICATO	che, in linea con i commi 1-3 del succitato articolo 22, ricorrono i presupposti per poter liquidare al beneficiario il primo acconto a titolo di anticipazione, pari al 15% dell’importo complessivo del contributo assentito
RILEVATA	la necessità di impegnare la somma di € sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Interventoe di liquidare al beneficiario l’importo pari a €
RILEVATA	l’opportunità di stabilire con la presente determinazione gli obblighi a carico del beneficiario in materia di attuazione, gestione amministrativa e finanziaria, ammissibilità delle spese monitoraggio, rendicontazione e reporting, pubblicità e comunicazione, sulla base delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali sopra richiamate;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del progetto (specificare se trattasi di preliminare, definitivo o esecutivo e, qualora, non si tratti di esecutivo se il preliminare o il definitivo è stato posto a base di gara) trasmesso dal beneficiario relativo all'operazione "....." ammessa a finanziamento con DGR n del.....;
3. di approvare il quadro economico del progetto, redatto secondo il format di cui all'articolo 19 della Direttiva OO.PP., come di seguito riportato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori a misura	€
2) Lavori a corpo	€
2) Lavori in economia	€
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€
3) Imprevisti	€
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	€
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€
10) I.V.A. sui lavori	€
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€

4. di approvare il piano di copertura finanziaria del progetto, , redatto secondo il format di cui all'articolo 13 della Direttiva OO.PP., come di seguito riportato:

Fonti di finanziamento	Estremi Atti ¹	Importo progetto ²	% Quota Pubblica	Costo Ammesso ³	% Quota Pubblica
A -PO FESR 2007-2013, di cui:					
UE (40%)					
Regione (12%)					
Stato-Fondo di rotazione (48%)					
B - Stato (FAS)				
C - Provincia o Comune (<i>specificare</i>)				
D - Altro Pubblico statale (<i>specificare</i>)				
E - Altro Pubblico regionale (<i>specificare</i>)				
F- Privato (<i>specificare</i>)				
TOTALE					

5. di concedere al beneficiario il contributo di € (*l'importo deve essere pari o inferiore all'importo ammesso a finanziamento, e tiene conto del quadro economico del progetto*);
6. di impegnare sul capitolo UPBdel Bilancio di previsione, relativo alla Linea di Interventol'importo di € e di disporre la liquidazione dell'importo di €. pari al 15% dell'importo ammesso a finanziamento a titolo di anticipazione mediante bonifico sul contopresso la Banca Tesoriera.....(*specificare coordinate bancarie*);
7. di stabilire che il beneficiario deve assicurare l'avvio e/o l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, la stabilità dell'operazione nel rispetto delle norme elencate all'articolo 3 della "Direttiva OO.PP." e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della "*Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006*" di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati, nonché della "*Direttiva OO.PP.*".
8. di delegare il Responsabile di linea di intervento alla redazione e trasmissione all'Autorità di Gestione delle seguenti dichiarazioni ai fini dell'eventuale inoltro alla Banca Europea degli Investimenti:
- la dichiarazione che attesti se l'operazione sia localizzata ovvero incida su aree naturalistiche di interesse europeo (Rete Natura 2000);
 - (*per le sole operazioni localizzate e incidenti su aree naturalistiche di interesse europeo - Rete Natura 2000*), la dichiarazione sulla conformità dei progetti alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Direttiva Habitat") e alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ("Direttiva Uccelli"),

¹ Specificare il tipo di atto, il numero e la data comprovante il cofinanziamento

² L'importo di progetto: indica il costo complessivo del progetto candidato a finanziamento, inclusivo delle spese non eleggibili, nonché degli "altri finanziamenti"

³ Il costo ammesso: indica il costo complessivo del progetto ammesso al contributo pubblico, con l'atto amministrativo di ammissione a finanziamento, inclusi eventuali cofinanziamenti privati.

9. *(qualora non sia stato già indicato nell'atto di ammissione a finanziamento)*
di stabilire che le spese sostenute a valere sull'operazione sono ammissibili a decorrere dalla data(es. *specificare data di approvazione della DGR di ammissione a finanziamento o di sottoscrizione dell'Accordo*), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del progetto, che si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;
10. *(qualora non sia stato già indicato nell'atto di ammissione a finanziamento)*
di stabilire, in linea con l'articolo 9 della "Direttiva OO.PP.", le seguenti scadenze relative al progetto:
- *gg/mm/aaaa* quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 15 della "Direttiva OO.PP.";
 - *gg/mm/aaaa* quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), 15 della "Direttiva OO.PP.";
 - *gg/mm/aaaa* quale termine ultimo per l'operatività delle operazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), 15 della "Direttiva OO.PP.";
11. *(qualora non sia stato già indicato nell'atto di ammissione a finanziamento)*
di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 ed ai commi 11 e 12 dell'articolo 31 della Direttiva OO.PP. di cui alla DGR n...del....., .
12. *(qualora non indicato nell'atto di ammissione a finanziamento)*
di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. la notifica della presente deliberazione ai beneficiari funge da informativa in merito all'inclusione del beneficiario e dell'operazione nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 7(2), lettera d), del Reg. CE n. 1828/2006;
13. di stabilire che nella fase di attuazione dell'operazione, il beneficiario è obbligato a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme;
14. di stabilire che il beneficiario, ai sensi dell'articolo 14 della "Direttiva OO.PP.", dopo l'espletamento della gara di appalto, deve trasmettere al Responsabile della Linea di intervento il quadro economico definitivo del progetto depurato delle economie conseguite in sede di appalto (ribassi d'asta) con il relativo atto di approvazione;
15. di stabilire che il beneficiario ha l'obbligo di registrare in SIMIP per ciascuna spesa/voce del "Quadro economico" i dati dei relativi impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e di inviare al responsabile della linea di intervento gli atti attestanti gli IGV ed i contratti/convenzioni stipulati tra il beneficiario ed i soggetti terzi in linea con le previsioni dell'articolo 15 della "Direttiva OO.PP.";
16. di stabilire che il beneficiario, ai sensi dell'articolo 16 della "Direttiva OO.PP.", nell'attuazione dell'appalto relativo all'operazione:
- a) deve far eseguire i lavori e realizzare le opere relativi all'operazione in conformità al progetto posto a base di gara ed al capitolato speciale entro la data stabilita per la conclusione dei lavori;
 - b) deve vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d'appalto ed utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantire la corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

- c) è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto ed indipendentemente dall'erogazione degli acconti di contributo da parte della Regione Basilicata;
 - d) deve comunicare tempestivamente al Responsabile della Linea di intervento l'insorgere di qualsiasi controversia azionata o preannunciata relativa all'operazione e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso;
 - e) deve registrare le eventuali "sospensioni" e aggiornare le date previsionali di attuazione dell'operazione nelle apposite sezioni del SIMIP relative al monitoraggio procedurale;
17. di stabilire, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della "Direttiva OO.PP., che la Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il beneficiario ed altri soggetti in dipendenza dell'attuazione dell'operazione. Qualora il beneficiario sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell'attuazione dell'operazione, è esclusa ogni responsabilità della Regione Basilicata ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.
18. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità dell'operazione previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. e dall'articolo 17 della Direttiva OO.PP.; in particolare, il beneficiario:
- a) (*qualora il contributo pubblico totale all'operazione superi 500.000,00 euro*) è tenuto ad installare un cartello nel luogo di realizzazione dell'infrastruttura o degli interventi costruttivi (cartellonistica di cantiere) durante l'attuazione dell'operazione;
 - b) (*qualora il contributo pubblico totale all'operazione superi 500.000,00 euro*) è tenuto, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative;
 - c) è tenuto ad inviare una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello con la prima domanda di rimborso inviata a seguito dell'avvio dei lavori;
 - d) è tenuto ad inviare una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione della targa esplicativa in allegato alla relazione finale di cui all'articolo 22, comma 5, lettera c), della "direttiva OO.PP";
19. di stabilire che il beneficiario è tenuto ad assicurare che i cartelli e le targhe comprendano le informazioni previste dall'articolo 17, comma 8, della "Direttiva OO.PP." e rispettino le specifiche tecniche fornite dall'Autorità di Gestione disponibili nella sezione "comunicazione/targhe e cartellonistica" del sito web www.porbasilicata.it come dettate nella linea grafica approvata con DGR n. 1040/2009;
20. di stabilire che il beneficiario debba garantire che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 e, in particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc) e i documenti relativi all'operazione, che si tratta di operazione finanziata dal PO FESR Basilicata 2007-2013 [articolo 8, par. 4, del reg. CE 1828/2006];
21. di stabilire che il beneficiario debba garantire che le azioni pubblicitarie sugli organi di stampa e sui siti internet, incluse quelle connesse alla procedura di gara, siano contrassegnate dal richiamo al PO FESR Basilicata 2007-2013, dall'emblema dell'Unione Europea e dalla frase «*Investiamo nel nostro futuro*» secondo le disposizioni della citata Linea grafica

approvata con DGR n. 1040/2009 pubblicate nella sezione “comunicazione/marchio e identità” del sito www.porbasilicata.it;

22. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; all’articolo 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; al D.P.R. n. 196/2008 ed agli articoli 18 e 19 della Direttiva OO.PP.;
23. di stabilire che il beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dall’articolo 3 e dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;
24. di stabilire che il beneficiario ha l’obbligo di apporre o far apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito timbro con dicitura atta a consentire l’attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa al progetto cofinanziato dai fondi strutturali secondo il testo seguente:

“Spesa sostenuta a valere sul POR FESR Basilicata 2007-2013 – Asse- Linea di Intervento (specificare)..... - Progetto “(specificare titolo).....” CUP “(specificare)”), ammessa per l’importo di €
25. di stabilire che il beneficiario ha l’obbligo di richiedere gli acconti successivi al primo trasmettendo la “domanda di rimborso e dichiarazione di spesa”, il “report di progetto” e la documentazione necessaria ad essa allegata nei modi e secondo le previsioni degli articoli 20 e 22 della “Direttiva OO.PP”;
26. di stabilire che il beneficiario è tenuto a trasmettere la prima domanda di rimborso e dichiarazione di spesa o, in alternativa, la comunicazione in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento della spesa entro dodici mesi dall’ammissione a finanziamento dell’operazione;
27. di stabilire che il beneficiario è tenuto a mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
28. di stabilire che il responsabile della linea di intervento assicura che il beneficiario riceva l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità, senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione dell’importo totale del contributo pubblico per il beneficiario. A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nella erogazione del contributo imputabili ai vincoli del “patto di stabilità interno” sulla spesa regionale, il responsabile della linea di intervento effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso;
29. di stabilire che il beneficiario deve garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nei tempi e secondo le disposizioni dell’articolo 25 della “Direttiva OO.PP.” e del “Manuale d’uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013” approvato con DGR n del/...../2011;

30. di stabilire che il beneficiario, in linea con l'articolo 25, comma 4, della "Direttiva OO.PP.", deve registrare i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, ai "giustificativi" ed ai "pagamenti" entro 15 giorni dalla data in cui gli impegni giuridicamente vincolanti sono assunti ed i pagamenti sono effettuati.
31. di stabilire che il beneficiario approva e dispone eventuali varianti in corso d'opera nei casi e nel rispetto delle previsioni dell'articolo 26 e 27 della "Direttiva OO.PP.";
32. di stabilire che il beneficiario può impiegare i ribassi d'asta o le economie derivanti da un'operazione solo per le finalità e secondo le modalità previste dagli articoli 27 e 28 della "Direttiva OO.PP.";
33. di stabilire che il beneficiario è tenuto a consentire e collaborare in caso di controlli di primo livello ex articolo 13 del Regolamento CE n. 1083/2006 e di agli altri controlli o audit effettuati da organismi regionali, nazionali o comunitari autorizzati;
34. di stabilire che l'operazione è soggetta a revoca, parziale o totale, nei casi previsti dall'articolo 34 della "Direttiva OO.PP.";
35. di stabilire che il beneficiario, nel corso della realizzazione dell'operazione, è tenuto a trasmettere al responsabile della linea di intervento o all'Autorità di Gestione i documenti e le informazioni secondo la tempistica prevista dalla "direttiva OO.PP." e secondo le modalità di cui all'articolo 39 della direttiva;
36. di stabilire che il beneficiario è tenuto a custodire i documenti ed il fascicolo di progetto e ad assicurarne l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti dall'articolo 90 del Reg. CE n. 1083/2006, dall'articolo 19 del Reg. CE n. 1828/2006 e dagli articoli 36, comma 1, e 37 della "Direttiva OO.PP.";
37. di stabilire che il responsabile della linea di intervento assicura la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti dell'operazione, in raccordo operativo con l'AdG, nel rispetto delle norme elencate all'articolo 3 della direttiva OO.PP. e, in particolare, delle disposizioni regolamentari (Regolamenti CE nn. 1080/2006, 1083/2006; Reg. CE 1828/2006) e delle note COCOF della Commissione, delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi "criteri di selezione", delle previsioni della "Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1083/2006" di cui alla D.G.R. n. 932/2010 e dei relativi Manuali allegati, nonché della "Direttiva OO.PP".
38. di delegare l'Ufficio responsabile della linea di intervento all'assunzione degli adempimenti di competenza e, in particolare, a notificare la presente determinazione al beneficiario;
39. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

BENEFICIARIO: XXXXX*(redigere su carta intestata del beneficiario)*

Al **Responsabile della Linea di Intervento XXX**
 Ufficio XXX
 Dipartimento YYY
 Regione Basilicata
 Via - 85100 Potenza

**DOMANDA DI RIMBORSO E DICHIARAZIONE DELLE SPESE
 DEL BENEFICIARIO**

- RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO** *(secondo acconto)¹*
- RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO** *(acconti successivi al secondo)*
- RICHIESTA DEL SALDO**

Data	gg/mm/aaaa
Numero di Protocollo	xxxxxx
Numero progressivo domanda di rimborso ²	1 ^a domanda di rimborso
CUP (Codice Unico di Progetto)	zzzzzz
Codice locale (SIMIP)	XXXX/AAAA/NN
Titolo Progetto	

Il sottoscritto (*Nome e Cognome*), in qualità di³ dell'Ente⁴
 per il progetto⁵ in epigrafe individuato con atto (*specificare*)⁶ n. del

CONSIDERATO

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e successive modifiche ed integrazioni, e relativa giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici (sentenze della Corte di Giustizia europea);
- Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- la Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006;
- il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;

¹ Il primo acconto, pari al 15% a titolo di anticipazione, è erogato dalla regione Basilicata a prescindere dalla presentazione della domanda di rimborso (vedi art. 21, commi 1 e 3 della "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013".

² Specificare il numero progressivo relativamente al progetto in questione: prima (1°), seconda (2°), terza (3°) etc.

³ Specificare se trattasi di Responsabile del procedimento, di Responsabile dell'Area Tecnica o di altro. La prima domanda di rimborso relativa al secondo acconto deve essere sottoscritta anche dal Responsabile dell'Area tecnica o, comunque, da un soggetto in posizione apicale in grado di impegnare l'Ente.

⁴ Specificare nome dell'Ente beneficiario (Amministrazione comunale, Comunità Locale, Amministrazione provinciale ecc.)

⁵ La presente Dichiarazione deve essere effettuata da persona titolata: RUP, Responsabile Area Tecnica o altro soggetto con potere di rappresentare l'Ente beneficiario.

⁶ Specificare numero, data e tipologia dell'atto (es. Determinazione dirigenziale; deliberazione dell'organo deliberante) con il quale è stato individuato il RUP o il Responsabile dell'Area.

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”⁷;
- il Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. che detta norme generali in materia di fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, ed in particolare:
 - o l'articolo 56 in materia di ammissibilità delle spese a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
 - o l'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/06 in materia di stabilità delle operazioni;
 - o l'articolo 78 in materia di dichiarazione delle spese;
- il Regolamento (CE) N. 1080/2006 e ss.m.ii. e, in particolare, l'articolo 7 in materia di spese ammissibili al contributo del Fondo FESR;
- Regolamento CE n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che detta norme di attuazione del Regolamento generale 1083/2006 e, in particolare, le norme sulla comunicazione e pubblicità (artt. 2-9) e l'articolo 13 in materia di controlli dell'Autorità di Gestione sulle spese sostenute dai beneficiari;
- il D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 recante disposizioni sulle norme nazionali sull'ammissibilità della spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006;
- il PO FESR Basilicata 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007 e con Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010;
- i “*Criteri di selezione*” delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2007-2013;
- il periodo di ammissibilità delle spese relativo al PO FESR Basilicata 2007-2013 previsto dalla Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.200, come modificata dalla Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010;
- il paragrafo 2.2.5. della “*Descrizione del sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE 1828/2006*”, approvata con D.G.R. n. 932/2010;
- la “*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013*” approvata con DGR n. del.....;
- la DGR/DD⁸ n. del..... con la quale il progetto in oggetto è stato ammesso a finanziamento;
- i documenti attestanti le spese ed i pagamenti allegati alla presente dichiarazione e domanda di rimborso;

DICHARA

- ▶ che alla data del le spese effettivamente sostenute a valere sul progetto in questione ammontano a € come dettagliate nella sezione “F” del “Report di Progetto” allegato alla presente;
- ▶ che le suddette spese comprese nella presente domanda di rimborso:
 - o sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in linea con l'art. 78, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - o sono conformi alle norme sull'ammissibilità delle spese stabilite dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii., dall'articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1080/2006 e ss.m.ii., dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 e ss.mm.ii., nonché dal succitato atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto;
 - o sono state sostenute conformemente alle disposizioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013 e dei relativi “Criteri di selezione”;
 - o sono state sostenute nell'ambito del progetto in questione e non sono state oggetto di altro finanziamento a valere di altri programmi nazionali, comunitari o regionali;
 - o sono state sostenute successivamente al 1° gennaio 2007 (data di partenza dell'ammissibilità delle spese) e, comunque, nel periodo di ammissibilità sancito dall'atto regionale di ammissione a finanziamento citato in premessa;
 - o sono registrate nel sistema contabile del beneficiario che assicura una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione o una contabilità separata¹⁰;

⁷ A seguito all'abrogazione del DPR 554/1999 bisognerà citare il DPR n. 207/2010.

⁸ Specificare gli estremi (numero e data) dell'atto regionale (Deliberazione di giunta regionale o determinazione dirigenziale) con la quale il progetto è stato ammesso a finanziamento

⁹ Specificare la data cui fanno riferimento le spese incluse nella domanda di rimborso, che può essere antecedente o coincidere con la data della presente domanda di rimborso indicata in epigrafe.

- sono state registrate sulla procedura "SIMIP" in linea con le previsioni del "Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013" approvato con DGR n del/...../2011;
- sono conformi alle disposizioni dettate dagli articoli 18 e 19 della succitata "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013";
- ▶ che alla data della presente dichiarazione i mandati/gli ordini di pagamento del beneficiario sono stati addebitati sul proprio conto presso il Tesoriere;
- ▶ che nell'attuazione del progetto è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici; le disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione, le norme in materia ambientale, le disposizioni normative specifiche del settore di appartenenza del progetto in epigrafe; gli obblighi in capo al beneficiario previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento citato in premessa e dalla succitata "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013";
- ▶ che, ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 31 della citata direttiva si impegna a rispettare il vincolo di destinazione d'uso dell'infrastruttura realizzata/in corso di realizzazione, a non alienare o cedere l'opera, nonché i beni mobili acquistati al fine di realizzarla, per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data del completamento dell'operazione, pena la restituzione del contributo,

Tutto quanto sopra premesso

CHIEDE

il pagamento dell'importo di €¹¹ a rimborso delle spese effettivamente sostenute comprese nel report di progetto allegato alla presente¹² a valere sul seguente conto bancario intestato all'Ente (specificare coordinate bancarie):.....

All'uopo, si allegano i documenti di seguito elencati in copia conforme all'originale.

ALLEGATI:

(indicare con una "X" i documenti allegati. Nel caso di documenti già trasmessi in precedenza, specificare "già trasmesso").

• Fatture o altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente come dettagliati nel "report di progetto" allegato;	
• (in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili) Stato d'avanzamento dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori di cui agli artt. 181 e 194 DPR 207/2010 o, nel caso di lavori in economia, i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti di cui all'art. 204 del DPR n. 207/2010;	
• (in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili), Certificati per il pagamento delle rate di acconto rilasciati dall'ufficio di direzione lavori e firmati dal responsabile del procedimento (artt. 181 e 195 DPR 207/2010) o, nel caso di lavori in economia, le disposizioni per il pagamento di rate di acconto dei lavori ai rispettivi creditori di cui all'art. 205 del DPR n. 207/2010;	
• La documentazione attestante i pagamenti effettuati: mandati o ordinativi di pagamento e relative quietanze rilasciate dal Tesoriere (nel caso in cui tali documenti saranno trasmessi successivamente al pagamento da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della "Direttiva OO.PP.", indicare nella colonna a fianco "N/A"(Not applicable)	
• Documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:	
○ Nel caso di progettazione interna:	
- regolamento adottato dal soggetto attuatore che stabilisce modalità e criteri di riparto degli incentivi di cui all'articolo 92, comma 5, del codice;	
- atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell'incentivo ex	

¹⁰ Specificare una delle due situazioni che ricorrono.

¹¹ L'importo chiesto a rimborso deve tener conto della eventuale somma ricevuta dal soggetto attuatore/beneficiario a titolo di anticipazione.

¹² Il report di progetto deve essere generato dal sistema SIMIP.

art. 92, comma 5, del codice;	
<ul style="list-style-type: none"> o (Nel caso di progettazione esterna) Documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, contratti/convenzioni) ex art. 91 del d.lgs. n. 163/2006; 	
<ul style="list-style-type: none"> • (Nel caso di spese di espropri) Piano particellare di esproprio di cui all'articolo 31 del DPR n. 207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 lettera m) del DPR n. 207/2010; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori: <ul style="list-style-type: none"> o bando o avviso di gara (o lettera d'invito) e relativi provvedimenti di approvazione, o documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti di gara ai sensi degli artt. 65, 66, 122 del d.lgs. n. 163/2006 con riguardo all'avviso di preinformazione, al bando di gara ed all'avviso sull'esito di gara tenuto conto della dimensione dell'appalto¹³, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/beneficiario; quotidiani a tiratura nazionale e/o locale ex art. 110 del DPR n. 207/2010; profilo committente; SITAR; avviso di postinformazione sul profilo committente in caso di cottimo fiduciario ex art. 173, comma 2, DPR n. 207/2010; o atto di nomina della Commissione di gara (artt. 84 e 106 del d.lgs. n. 163/2006); o verbali di gara e, quanto meno, il verbale di aggiudicazione; o atto di affidamento definitivo dei lavori; o contratto sottoscritto tra l'aggiudicatario/esecutore ed il soggetto attuatore ex articolo 137, comma 1, DPR 207/2010 e, in particolare: capitolato generale (se menzionato nel bando o nell'invito), capitolato speciale, cronoprogramma e polizze di garanzia; o atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare, del ribasso d'asta; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui l'operazione contempra anche l'acquisizione di beni: <ul style="list-style-type: none"> o la progettazione delle forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del d.lgs. 163/2006 e art. 279 del DPR n. 207/2010; o il bando/avviso o lettere d'invito; o il contratto tra beneficiario ed esecutore; o il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 309 del DPR n. 207/2010; o il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 o attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del DPR n. 207/2010 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui l'operazione contempra l'acquisto di terreni: <ul style="list-style-type: none"> o la perizia giurata di stima di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del DPR n. 196/2008; o atto amministrativo del beneficiario che dispone l'acquisto del terreno; o atto di acquisto comprovante l'acquisizione del bene al patrimonio del beneficiario. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui l'operazione contempra l'acquisto di edifici: <ul style="list-style-type: none"> o perizia giurata di stima di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 196/2008; o dichiarazione del beneficiario che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG; che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione [art. 6, comma 1, lett. b) c) e d) del DPR n. 196/2008]; 	

Nel caso di richiesta pagamento intermedio per acconti successivi al secondo:

<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione degli acconti successivi può avvenire solo a seguito dell'inserimento ed aggiornamento dei dati sulla procedura "SIMIP" da parte del beneficiario e previa acquisizione della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> o domanda di rimborso e dichiarazione di spesa relativa alle spese sostenute nei 	
---	--

¹³ La documentazione relativa alla pubblicità cambia a seconda della dimensione del progetto: 1) sotto soglia < 500.000,00; 2) sotto soglia da 500.000,00 a 4.845.000,00 euro; 3) sopra soglia > 4.845.000 euro.

modi indicati nell'articolo 20 della Direttiva;
o verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 154 del DPR n. 207/2010;
o una fotografia, su stampa o su file, attestante il rispetto dell'obbligo di apposizione del cartello (cfr. articolo 17 "Direttiva OO.PP.");
o se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all'articolo 158 del DPR n. 207/2010;
o se del caso, risposta in merito all'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 159, comma 10, del DPR n. 207/2010;

Nel caso di richiesta del saldo:

(Nel caso di ultima domanda di rimborso relativa alla richiesta del saldo devono essere allegati, oltre ai dovuti documenti di cui sopra, anche da copia conforme all'originale dei seguenti):



• certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui all'art. 199 del DPR 207/2010;
• certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro o per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro) ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 229 e 237 del DPR n. 207/2010, corredato dalla deliberazione sull'ammissibilità dello stesso certificato di collaudo emessa dal beneficiario ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR n. 207/2010;
• scheda progetto contenente una breve descrizione dell'opera corredata da almeno un allegato fotografico, redatta secondo il format di cui all'allegato "10";
• un prospetto contenente il numero degli operai complessivamente impiegati nella realizzazione dell'operazione e le giornate degli operai complessive evinte dalle liste settimanali delle somministrazioni di cui all'art. 187 del D.P.R. n. 207/2010 e/o dal registro di contabilità di cui all'art. 178 del D.P.R. n. 207/201014.
• relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo i rapporti tra Regione Basilicata (ente finanziatore) e beneficiario;

TIMBRO E FIRMA
(Nome e Cognome)

.....

¹⁴ Tale prospetto consente di assicurare un monitoraggio occupazionale delle operazioni in termini di manodopera di cantiere.

anbernar

 Microsoft Word - All_10_Format_Report_Prog
 23/05/11 20:35



REGIONE BASILICATA
PO FESR 2007-2013

 REGIONE BASILICATA

basilicata 2007 | 2013

REPORT DI PROGETTO

(generato da SIMIP ed allegato alla "domanda di rimborso e dichiarazione di spesa")

A – INFORMAZIONI GENERALI

Asse	
Linea di Intervento	
Beneficiario	
Codice Locale progetto (SIMIP)	
CUP	
Titolo progetto	
Categoria di spesa	
Importo progetto	
Importo ammesso a finanziamento	
Provvedimento regionale di ammissione a finanziamento	
Impegno giuridicamente vincolante (data ed importo)	

Si tratta della data e dell'importo del primo IGV relativo all'affidamento dei lavori (Atto di affidamento dei lavori all'esecutore o contratto stipulato tra il beneficiario e l'aggiudicatario).

B – MONITORAGGIO PROCEDURALE

B.1 - Iter procedurale Realizzazione di Opere Pubbliche

Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
Studio di fattibilità	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione preliminare	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione definitiva	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione esecutiva	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Esecuzione lavori	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Collaudo	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Chiusura intervento	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Funzionalità	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa

B.2. Gare d'appalto

C.I.G.	Descrizione Procedura	Tipo Procedura ***	Importo Base d'asta
C.I.G.	Descrizione Procedura	Tipo Procedura ***	Importo Base d'asta
C.I.G.	Descrizione Procedura	Tipo Procedura***	Importo Base d'asta
C.I.G.	Descrizione Procedura	Tipo Procedura***	Importo Base d'asta

*** Il tipo procedura da valorizzare in SIMIP è una di quelle previste dal "Codice appalti" (d.lgs. 163/2006):

- Procedura Aperta (art. 55);
- Procedura Ristretta (art. 55);
- Procedura Negoziata con Bando (art. 56);
- Procedura Negoziata senza Bando (art. 57);
- Procedura in Economia - Amministrazione diretta (art. 125);
- Procedura in Economia - Cottimo fiduciario (art. 125);
- Procedura per Project Financing (art. 152 - 160)

B.3 - Sospensioni

Data inizio	Motivo***	Data fine prevista	Data fine effettiva
gg/mm/aaaa		gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa		gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa

*** da selezionare tra "Problemi amministrativi" o "Problemi tecnici"

C – INDICATORI DI ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA

TIPOLOGIA INDICATORE	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISTO	VALORE DI PARTENZA	VALORE ALLA DATA
INDICATORE FINANZIARIO	Capacità di spesa	%			
INDICATORE FISICO 1 **	specificare				
INDICATORE FISICO 2	specificare				
INDICATORE FISICO 3	specificare				
INDICATORE FISICO 4	specificare				

** Specificare il tipo di indicatore: POR (indicatore di realizzazione fisica del PO FESR 2007-2013); CORE o OCCUPAZIONALE così come previsti dal SIMIP all'interno della sezione di monitoraggio fisico del progetto del SIMIP

*** Rapporto (%) tra la spesa dichiarata dal beneficiario e l'importo ammesso a finanziamento valorizzare gli indicatori fisici (PO, Core e Occupazionali)

E – PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

FONTI DI FINANZIAMENTO	Estremi Atti ²	Importo progetto ³	% Quota Pubblica	Costo Ammesso ⁴	% Quota Pubblica
A - PO FESR 2007-2013, di cui:					
UE (40%)					
Regione (12%)					
Stato-Fondo di rotazione (48%)					
B - Stato (FAS)				
C - Provincia o Comune (specificare)				
D - Altro Pubblico statale (specificare)				
E - Altro Pubblico regionale (specificare)				
F - Privato (specificare)				
TOTALE					

² Specificare il tipo di atto, il numero e la data comprovante il cofinanziamento

³ L'importo di progetto: indica il costo complessivo del progetto candidato a finanziamento, inclusivo delle spese non eleggibili, nonché degli "altri finanziamenti"

⁴ Il costo ammesso: indica il costo complessivo del progetto ammesso al contributo pubblico, con l'atto amministrativo di ammissione a finanziamento, inclusi eventuali cofinanziamenti privati.



Prot n.....del.....

BENEFICIARIO

**All'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013
Dipartimento Presidenza della Giunta
Regione Basilicata
Via V. Verrastro – 85100 Potenza**

DICHIARAZIONE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

(articolo 60, lett. (d), Reg. CE n.1083/2006 e del par. 2.1.2 della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013)

Il sottoscritto (*Nome e Cognome*), in qualità di Responsabile dell'Area/Ufficio finanziario¹ dell'Ente², beneficiario ex art. 2 del Reg. CE n. 1083/2006 di operazioni cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013, consapevole che la Regione Basilicata nel corso delle verifiche in loco di primo livello ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 1828/2006 potrebbe effettuare opportune verifiche sull'adeguatezza del sistema contabile del beneficiario

VISTI

- il Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. che detta norme generali in materia di fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 e, in particolare, l'articolo 60, lettera d), il quale prevede che l'Autorità di Gestione è tenuta a "... *garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali*";
- il paragrafo 2.1.2. della "*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Reg. CE n. 1083/2006*", approvata con D.G.R. n. 932 dell'8 giugno 2010, laddove dispone che l'Autorità di Gestione acquisisce "*le dichiarazioni rilasciate dal beneficiario con le quali lo stesso dichiara l'adeguatezza del proprio sistema contabile nell'evidenziare le singole transazioni connesse all'operazione cofinanziata*";
- l'articolo 20 della "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*" approvata con DGR n del ... /.../2011

¹ Specificare se trattasi di Responsabile dell'Area Finanziaria o di altro.

² Specificare nome dell'Ente beneficiario (Amministrazione comunale, Comunità Locale, Amministrazione provinciale ecc.)

DICHIARA

1. di utilizzare il sistema contabile³ fornito dall'impresa/società
2. che il succitato sistema contabile è conforme alla vigente normativa⁴, ossia
3. che il sistema contabile è in grado di assicurare l'adeguatezza della codificazione contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni cofinanziate dal PO FESR Basilicata 20007-2013 e consente di estrapolare, in qualsiasi momento, tutti i dati contabili relativi all'operazione con riferimento sia ai capitoli di entrata (stanziamento delle risorse del POR) che ai capitoli di spesa (es. impegni, liquidazioni, mandati/ordinativi di pagamento, reversali, addebiti sul conto corrente presso la Tesoreria) con riferimento a tutte le potenziali spese ammissibili relative ai progetti ai sensi dell'articolo 56 e 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, al DPR n. 196/2008, agli articoli 17 e 18 della "Direttiva OO.PP." approvata con DGR ndel

oppure, in alternativa

che il succitato sistema contabile è adeguato in quanto assicura un sistema di contabilità separata in quanto⁵

4. di impegnarsi a comunicare ogni cambiamento che dovesse intervenire tale da far venir meno l'adeguatezza del sistema contabile.

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(Nome e Cognome e Timbro)

.....

PER L'ORGANO DI REVISIONE

(Nome e Cognome o Ragione Sociale e Timbro)



.....

³ Specificare la denominazione del software di contabilità e l'azienda (software house) fornitrice

⁴ Specificare la normativa vigente in materia di registrazioni contabili applicabile al beneficiario (es. D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. nel caso degli Enti Locali)

⁵ Dare una breve descrizione delle modalità mediante le quali il sistema garantisce una contabilità separata: ad esempio mediante la registrazione del "codice progetto" (codice locale del SIMIP o codice CUP) in corrispondenza di ciascuna scrittura contabile connessa al progetto.

anbernar

 Microsoft Word - All_12_Scheda_progetto_co
 23/05/11 20:35



SCHEMA PROGETTO A CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

[ex articolo 20, comma 5, lettera e), della "Direttiva OO.PP."]

AREA INTESTAZIONE

	PROGRAMMA	PO FESR Basilicata 2007-2013
	ASSE – PRIORITA'	
	LINEA DI INTERVENTO	
	TITOLO PROGETTO (breve)	

AREA DATI

CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio)		
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio)		
CUP		
IMPORTO FINANZIARIO		
FONTI	IMPORTO	NOTE (eventuali) ¹
FESR		
DATE:		
• Inizio lavori:		
• Conclusione lavori:		
• Entrata in funzione/operatività:		
SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE ² :		
• Beneficiario:		
• Eventuale Soggetto Capofila ³ :		
• Eventuale Organismo Intermedio:		

AREA DESCRIZIONE

- Situazione di partenza dell'area/opera/località interessata dal progetto:
.....
- Principali finalità ed obiettivi dell'operazione rispetto alle politiche di sviluppo del beneficiario, agli impatti attesi sul territorio ed alla finalità della linea di intervento del PO FESR 2007-2013
.....
- Principali indicatori di realizzazione⁴:

ALLEGATO FOTOGRAFICO

- n. 1 fotografia relativa al progetto⁵

¹ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato,...)

² In quest'area vanno indicati eventuali organismi intermedi, beneficiari e i soggetti coinvolti nell'attuazione.

³ Specificare soprattutto nel caso di progettazioni integrate (es. PISUS, PIOT, POIS)

⁴ Specificare indicatore, unità di misura, valore di partenza, valore di realizzazione e valore effettivo a fine progetto) e valore effettivo come valorizzati in SIMIP

⁵ E' necessario inserire almeno una fotografia significativa relativa all'opera o, se opportuno, più fotografie (es. situazione ante intervento e situazione post intervento).

APPENDICE

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 17 Dicembre 2008

Sommario

LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196
Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione.
 Pag. 5

Gazzetta Ufficiale N. 294 del 17 Dicembre 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008 , n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le

politiche europee;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ».

- Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

- Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

- Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

- Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

Nota all'art. 1:

- Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083, 1828/2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.

Spese effettivamente sostenute

1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.'

4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:

a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.

8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari.

Nota all'art. 2:

- Per il regolamento (CE) n. 1083/2006, si veda note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) n. 1828/2006, si veda note alle premesse.

- Per il regolamento (CE) n. 1081/2006, si veda note alle premesse.

Art. 3.

Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati

dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorita' di gestione.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorita' di gestione.

5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

Art. 4.

Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 5.

Acquisto di terreni

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni puo' essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorita' di gestione;

b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorita' di gestione;

d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Art. 6.

Acquisto di edifici

1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

Art. 7.

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nota all'art. 7:

- La direttiva n. 2006/112/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L347.

Art. 8.

Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
 - 1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il

concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 9.

Spese di assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di

servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie per le attivita' riportate al comma 1.

Nota all'art. 9:

- Per il regolamento generale (CE n. 1083/2006), si veda note alle premesse.

Art. 10.

Spese connesse alle singole operazioni

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 153

Nota all'art. 10:

- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.

Versione definitiva del 18/06/2008

COCOF 07/0074/03-EN

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
POLITICA REGIONALE

**INFORMATIVA PRESENTATA AL COCOF
NOTE GUIDA IN MERITO ALL'ARTICOLO 55
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
(CE) N. 1083/2006: PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE**

INDICE

1. SOMMARIO ESECUTIVO.....	3
2. BACKGROUND.....	4
3. LA BASE RAZIONALE DEL CALCOLO DEL “DEFICIT DI FINANZIAMENTO”.....	5
3.1 Articolo 55(1) Individuazione delle Entrate.....	5
3.1.1 Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un intervento pubblico.....	6
3.1.2. Redditività Finanziaria dell’Investimento.....	6
3.1.3. Deficit di Finanziamento.....	7
3.1.4 Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi.....	7
3.2 Articolo 55(2) Il Metodo del Deficit di Finanziamento.....	9
3.2.1 Spesa ammissibile ed il Deficit di Finanziamento.....	9
3.2.2 Imputazione Pro Rata.....	10
3.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento.....	12
3.2.4 Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento.....	13
3.2.5 Il Principio “Chi Inquina Paga”.....	15
3.2.6 Equità ed Abbordabilità.....	15
4. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI E RESTITUZIONI.....	16
4.1 Le Detrazioni ai sensi dell’Articolo 55(3) e le Restituzioni ai sensi dell’Articolo 55(4).....	16
4.2 Articoli 55(2) e 55(3): Classificazione di Progetti in termini di Possibilità di Stimare Obiettivamente <i>Ex Ante</i> le Entrate.....	17
4.3 Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere Stimate Obiettivamente <i>Ex Ante</i>	19
4.4 Articolo 55(4): Restituzioni.....	20
4.5 Casi Speciali di Detrazioni e Restituzioni per progetti disciplinati dall’Articolo 55(3).....	25
4.6 Articolo 55(5).....	25
4.6.1 Procedure per la Verifica delle Entrate.....	26
4.6.2 Proporzionalità.....	26
5. APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 55.....	28
5.1 Articolo 55(6).....	28
ALLEGATO I: Calcolo della Partecipazione dei Fondi: un esempio numerico.....	29

1. SOMMARIO ESECUTIVO

Il contenuto della presente informativa può essere riassunto come segue:

1. In merito all'Articolo 55(1):

- Solo le entrate definite quali flussi di cassa positivi *direttamente a carico degli utenti* debbono essere contemplate nella determinazione del deficit di finanziamento di cui all'Articolo 55(2); perciò, sebbene altri flussi di cassa positivi possano essere presi in esame nell'ambito dell'analisi della redditività del capitale nazionale (non richiesta dall'Articolo 55), questi devono essere esclusi dalla determinazione del deficit di finanziamento.

2. In merito all'Articolo 55(2):

Per infrastrutture o progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate:

- *il metodo utilizzato al fine di tener conto delle entrate nette nel calcolo delle spese ammissibili per la partecipazione dei Fondi è il metodo del deficit di finanziamento*, ossia la differenza tra il costo d'investimento attualizzato e le entrate nette attualizzate. Tale metodo è adoperato per due ragioni: in primo luogo, per garantire che, in determinate circostanze, i progetti abbiano a disposizione risorse sufficienti alla loro realizzazione senza essere sovra-finanziate; e, di conseguenza, in secondo luogo, per assicurare un livello minimo di redditività del progetto, affinché i beneficiari possano affrontare il costo del capitale necessario richiesto in aggiunta al contributo pubblico.
- *le entrate nette devono essere imputate pro rata alla parte ammissibile del costo d'investimento*, ove il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile¹. La proporzione delle entrate nette da imputare viene accertata moltiplicando i costi ammissibili attualizzati per il tasso del deficit di finanziamento; l'importo risultante rappresenta la spesa ammissibile attualizzata che, allorché moltiplicata per il tasso di cofinanziamento dell'Unione Europea (UE), identifica la partecipazione dei Fondi da cui si deriva il relativo valore non attualizzato.

3. In merito all'Articolo 55(2), le autorità di gestione, nel calcolare il deficit di finanziamento, devono prendere in considerazione:

- *il periodo di riferimento*, poiché con l'allungarsi dell'orizzonte temporale, aumentano le entrate nette da considerare nel calcolo del deficit di finanziamento, almeno in principio. Tuttavia, occorre ricordare che: (a) a causa dell'attualizzazione, le entrate nette maturanti in periodi remoti diventano sempre meno importanti; (b) il valore residuale può essere un proxy delle entrate residuali;
- *la redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione*, al fine di assicurarsi che sia stato scelto lo schema di finanziamento più idoneo (ad es., una sovvenzione-prestito). A tal proposito, le autorità nazionali possono rivestire un ruolo molto importante nel sostenere le autorità di gestione, fornendo loro valori (o linee guida per il calcolo degli stessi) relativamente alle principali categorie di investimento.
- *l'applicazione del principio "chi inquina paga"*, che impone alle autorità di gestione di tenere a mente che le tariffe a carico degli utenti dei beni/servizi forniti dai progetti debbono comprendere il pagamento dei costi esterni generati dall'inquinamento;

¹ Le disposizioni sull'ammissibilità sono contenute nell'Articolo 56 del Regolamento (CE) N. 1083/2006; nell'Articolo 7 de Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e nell'Articolo 3 del Regolamento del Consiglio (EC) N. 1084/2006.

- *considerazioni di equità*, valutando l'“abbordabilità” delle tariffe, ossia la capacità degli utenti di pagare le tariffe richieste. A tal proposito, è consigliabile che le tariffe siano ad un livello coerente con il reddito degli utenti stessi, in base al loro reddito medio o ai livelli reddituali più bassi, a seconda della distribuzione del reddito nel territorio in questione.

4. In merito all'Articolo 55(2) e all'Articolo 55(3), e quindi alla possibilità di stimare *ex ante* le entrate di un progetto, si sottolinea che:

- la possibilità di stimare obiettivamente *ex ante* le entrate dipende dalla possibilità di prevedere le tariffe applicabili e la relativa domanda per i beni/servizi del progetto. A tal fine, sono stati considerati diversi settori di investimento (trasporti, trattamento rifiuti, progetti di ricerca e sviluppo tecnologico). I servizi della Commissione hanno rilevato che i fattori chiave per la determinazione della possibilità, o meno, di stimare le entrate *ex ante* sono: (a) la disponibilità di dati coerenti; (b) le esperienze passate in simili progetti di investimento.

- In merito all'Articolo 55(3), si sottolinea che in ipotesi di progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, le autorità nazionali possono applicare detrazioni non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. Tali detrazioni sono pari alle entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione.

- In merito all'Articolo 55(4), applicabile solo dopo la chiusura del programma operativo, e riguardante la restituzione al bilancio generale dell'UE delle entrate che non sono state precedentemente contemplate, si sottolinea quanto segue:

- quanto alle ragioni delle discrepanze relative alle entrate, si individuano le seguenti cause: (a) cambiamenti inaspettati alle politiche tariffarie e/o risorse di proventi non inizialmente contemplate; (b) mancanza di dati e di esperienze passate in progetti le cui entrate non potevano essere stimate obiettivamente *ex ante*;

- quanto alla base razionale e alla tempistica della restituzione, in linea con il principio di cui all'Articolo 55(4), secondo il quale la restituzione deve essere proporzionale alla partecipazione dei Fondi, si sottolinea che la restituzione richiesta è pari alla differenza tra la partecipazione dei fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate effettivamente verificate; tale restituzione si basa sui risultati della verifica delle entrate fino a tre anni dalla chiusura finale del programma operativo.

In merito agli Articoli 55(3), 55(4) e 55(5), si sottolinea che l'applicazione di tali disposizioni deve fondarsi sulla verifica delle entrate. A tal fine, si propongono alcune *soluzioni* per il meccanismo di verifica, sebbene la scelta in tale ambito sia riservata alle autorità di gestione dei programmi operativi.

5. In merito all'Articolo 55(6), le disposizioni dell'Articolo 55 non sono applicabili a progetti generatori di entrate disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato.

2. BACKGROUND

L'Articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (qui di seguito “Articolo 55”) disciplina progetti generatori di entrate che richiedano un cofinanziamento da parte dei Fondi. Le relative disposizioni indicano come le entrate debbano essere valutate nel determinare le spese ammissibili per una partecipazione dei Fondi, oltre alle relative detrazioni e restituzioni.

L'obiettivo della presente informativa è di fornire alcune linee guida in merito all'Articolo 55, prendendo anche in considerazione:

- L'Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006, ossia il modulo di richiesta da adottare per grandi progetti che richiedano il cofinanziamento da parte del FESR e del Fondo di Coesione;
- La "Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento" predisposta per i servizi della Commissione (qui di seguito "guida ACB"); e
- Il documento di lavoro n°4 dei servizi della Commissione "Guida sulla metodologia per l'effettuazione di analisi costi benefici" (qui di seguito "documento di lavoro n° 4").

La *struttura* della presente informativa si articola in:

- sezioni, corrispondenti ai tre temi di cui all'Articolo 55: (a) la base razionale del calcolo del deficit di finanziamento e la partecipazione dei Fondi; (b) la base razionale del calcolo delle entrate, le detrazioni dalla partecipazione dei Fondi e le restituzioni; (c) l'applicabilità dell'Articolo 55.
- sottosezioni, in cui saranno prese in esame specifiche questioni relative a tali temi, seguendo la stessa sequenza dell'Articolo 55². In particolare, le sottosezioni riguarderanno:
 - l'individuazione delle entrate in diversi tipi di progetti d'investimento (Articolo 55(1));
 - il metodo del deficit di finanziamento, da utilizzare per tener conto delle entrate di progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate stesse; ed i fattori da considerare (ad es., redditività normalmente attesa per diverse categorie di investimento) nell'applicazione di tale metodo (Articolo 55(2));
 - la determinazione della possibilità, o meno, di stimare obiettivamente *ex ante* le entrate di un progetto (articolo 55(2); Articolo 55(3));
 - la base razionale e la tempistica delle detrazioni in ipotesi di progetti le cui entrate non possano essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(3));
 - la base razionale e la tempistica per le restituzioni al bilancio dell'UE (Articolo 55(4));
 - le procedure per la verifica delle entrate (Articolo 55(3); 55(4)) e la relativa applicazione a progetti di minore entità (Articolo 55(5));
 - l'individuazione dell'ambito dell'Articolo 55.

3. LA BASE RAZIONALE DEL CALCOLO DEL "DEFICIT DI FINANZIAMENTO"

3.1 Articolo 55(1): Individuazione delle Entrate

² La sola eccezione è rappresentata dai progetti le cui entrate possono essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(2)). Ai fini di chiarezza, quest'ultimo argomento verrà trattato unitamente ai progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante* (Articolo 55(3)).

Ai fini del presente Regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

L'obiettivo della presente sezione è quello di individuare le entrate di cui tener conto nella determinazione degli importi massimi ammissibili per una partecipazione dei Fondi a progetti generatori di entrate. A tal proposito, è bene fare le due osservazioni che seguono:

In primo luogo, il Regolamento (CE) N. 1983/2006 sottolinea la maggiore importanza delle entrate nel calcolo della partecipazione dei Fondi rispetto al precedente periodo di programmazione.

Durante i precedenti periodi di programmazione, si teneva conto delle entrate al solo scopo di determinare il tasso massimo della partecipazione a progetti cofinanziati dal Fondo di Coesione o dal FESR. Perciò, in base all'articolo 29(4) del Regolamento (CE) N. 1260/1999, le entrate dovevano essere *considerate* nell'ambito della determinazione dei limiti dei contributi comunitari. Un limite era stabilito dall'articolo 29(3) del Regolamento (CE) N. 1260/1999 in merito al tasso massimo di cofinanziamento, mentre l'altro derivava dal tasso massimo di cofinanziamento per progetti generatori di entrate nette consistenti di cui all'articolo 29(4)(a) di tale Regolamento. Similmente, in base all'articolo 7(2) del Regolamento (CE) N. 1164/1994, l'entità della partecipazione del Fondo di Coesione era stabilito tenendo conto delle entrate nette consistenti che sarebbero state generate dai progetti.

Al contrario, l'articolo 55 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 prevede che le entrate *riducano* il costo di investimento che può essere considerato quale spesa ammissibile. In altre parole, nel precedente periodo di programmazione, le entrate erano contemplate allo scopo di individuare i limiti massimi di cofinanziamento della partecipazione comunitaria, mentre nell'attuale periodo le entrate riducono proporzionalmente la spesa massima ammissibile.

In secondo luogo, al fine di chiarire cosa si intenda per "entrate", è necessario descrivere il metodo del deficit di finanziamento, assieme ai suoi obiettivi e fasi fondamentali.

3.1.1. Inclusione delle Entrate nel Calcolo di un Intervento Pubblico

La considerazione delle entrate nell'analisi finanziaria è volta a definire quella parte dei costi di investimento che può essere finanziata dal progetto stesso (tramite tariffe, pedaggi, ecc.) per poi individuare quella parte dei costi d'investimento, ove esistente, che debba essere finanziata dal contributo pubblico (ad es., sovvenzioni dirette, pedaggi ombra, ecc.). In particolare, il contributo pubblico intende garantire uno specifico livello di redditività finanziaria dell'investimento.

3.1.2. Redditività Finanziaria dell'Investimento

"La redditività finanziaria dell'investimento" è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite, *a prescindere* dalla modalità di finanziamento del progetto. In altre parole, questa consiste nella capacità del progetto di per sé stesso di generare introiti finanziari, indipendentemente da flussi di cassa derivanti da prestiti,

investimenti azionari privati, o contributi governativi (ad es., sovvenzioni). E' bene notare che uno degli indici principali della redditività finanziaria dell'investimento è l'attuale valore netto finanziario, dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto³ ed i costi di investimento del progetto derivati da un'analisi dei flussi di cassa⁴⁵.

3.1.3. Deficit di Finanziamento

Il metodo adoperato per determinare la partecipazione dei Fondi a progetti generatori di entrate è il cosiddetto metodo del "deficit di finanziamento". Il deficit di finanziamento consiste nella differenza tra l'attuale valore dei costi d'investimento del progetto e le entrate nette⁶. Ne consegue che il deficit di finanziamento indica quella parte dei costi d'investimento del progetto che non può essere finanziata dal progetto stesso, e che perciò necessita di finanziamento. Tale metodo è adoperato per due ragioni: in primo luogo, per garantire, da un lato, che il progetto abbia a disposizione risorse sufficienti per la sua realizzazione e che, dall'altro, non sia sovra-finanziato⁷; in secondo luogo, per assicurare un livello minimo di redditività del progetto e quindi ottenere i prestiti necessari⁸.

3.1.4. Classificazione dei Flussi di Cassa Positivi

Alla luce di quanto detto finora, i flussi di cassa positivi possono essere suddivisi in:

- Entrate, ossia flussi di cassa positivi *direttamente pagati dagli utenti* per i beni/servizi forniti dal progetto (ad es., costi sostenuti direttamente dagli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili, o servizi contro pagamento);
- Altri flussi di cassa positivi, ossia contributi privati o pubblici e/o introiti finanziari che non derivino da tariffe, pedaggi, tasse, canoni o altri costi sostenuti direttamente dagli utenti.

Tale suddivisione è indicata nella Figura 1:

Esempi: Figura 1: Entrate ed altri Flussi di Cassa Positivi

³ Le entrate nette attualizzate sono pari alla differenza tra (a) la somma delle entrate attualizzate e il valore residuale attualizzato e (b) i costi operativi attualizzati.


⁴ Ciò implica che le spese, ad esempio le svalutazioni, non debbano essere prese in considerazione. Tale esclusione è altresì giustificata sulla base del fatto che il relativo contributo è finalizzato a sostituire l'investimento al di là del suo orizzonte temporale. Se la svalutazione fosse presa in considerazione, l'UE finanzierebbe sia l'investimento presente che quello futuro.

⁵ Alla luce di quanto appena detto, il metodo del deficit di finanziamento si basa sulla redditività dell'investimento. Ciò implica, in generale, che i costi e le spese siano quelle che maturano per l'investitore. Tuttavia, ove il proprietario e l'operatore non siano lo stesso soggetto, occorre, in genere, eseguire un'analisi finanziaria consolidata. Ciò è necessario al fine di valutare la reale redditività dell'investimento, indipendentemente dai flussi di cassa tra gli investitori e gli operatori. In tal caso, le entrate da prendere in considerazione nel deficit di finanziamento sono chiaramente quelle dell'operatore. Una analisi consolidata è altresì utile anche nei casi in cui parti diverse delle infrastrutture siano gestite da operatori diversi.

⁶ A norma del secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2), "qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo di finanziamento" (Si veda il paragrafo 3.2.2. della presente informativa).

⁷ Infatti, l'attuale valore netto finanziario del progetto diverrà negativo nel primo caso, e positivo nel secondo.

⁸ Infatti, la parte dei costi di investimento "coperta" dalle entrate nette attualizzate può essere finanziata tramite prestiti.



Al fine di facilitare la comprensione dei suddetti concetti, riportiamo i seguenti esempi, relativi alle tre diverse categorie di progetti generatori di entrate di cui all'Articolo 55(1)⁹.

Una "infrastruttura il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti"

Autostrade

- Entrate: i pedaggi a carico degli autisti che utilizzano le autostrade.
- Altri flussi di cassa positivi: i "pedaggi ombra" corrisposti dal governo agli operatori del progetto.

Ferrovie

- Entrate: i biglietti pagati dai viaggiatori¹⁰.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi governativi ai costi operativi.

"qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili"

Parchi tecnologici

- Entrate: i prezzi o i canoni di locazione pagati dagli utenti che utilizzano gli immobili, ed il pagamento a carico degli stessi degli altri servizi forniti dal progetto.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari, gli introiti generati dai prestiti.

Centri culturali

- Entrate: i canoni di locazione per mostre ecc.
- Altri flussi di cassa positivi: i sussidi da parte di enti pubblici o donazioni private.

⁹ Gli esempi sono forniti su base meramente illustrativa, allo scopo di facilitare la comprensione dei suddetti concetti. Non creano, quindi, alcun quadro generale di progetti. Considerando la varietà delle operazioni interessate, è possibile che alcuni casi non rientrino esattamente nel quadro ivi presentato. Tuttavia, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, tutti i progetti generatori di entrate sono soggetti alle medesime regole.

¹⁰ Considerando la vasta gamma di situazioni presenti negli Stati membri nel settore delle ferrovie, è possibile che le spese pagate dagli operatori ferroviari (tariffe di accesso) debbano essere considerate quali entrate ai sensi dell'Articolo 55(1) piuttosto che tariffe pagate dai viaggiatori. In principio, ove il progetto abbia più di un operatore, le entrate da considerare ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono quelle direttamente pagate dagli operatori sotto forma di spese.

“ qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento”

Trattamento Acque di Scarico e Trattamento Rifiuti

- Entrate: le tariffe pagate dagli utenti.
- Altri flussi di cassa positivi: i contributi di investimenti azionari.

Conclusioni. Solo le entrate definite quali flussi di cassa positivi *direttamente a carico degli utenti* devono essere contemplate nell'ambito della determinazione del deficit di finanziamento di cui all'Articolo 55(2). Altri flussi di cassa positivi non devono essere inclusi nella determinazione del deficit di finanziamento, sebbene possano essere presi in esame nell'analisi della redditività del capitale nazionale.

3.2. Articolo 55(2). Il Metodo del Deficit di Finanziamento

“La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico, per quanto riguarda:

- (a) gli investimenti in infrastrutture; o
- (b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio “chi inquina paga” e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.”

3.2.1. Spesa Ammissibile e Deficit di Finanziamento

Secondo il primo periodo dell'Articolo 55(2), la spesa ammissibile non può superare la differenza tra l'attuale¹¹ costo d'investimento e gli attuali proventi netti, ossia il deficit di finanziamento. Esprimendo il concetto in formule, ricaviamo quanto segue:

$$\max SAA = CIA - PNA = DF \quad (1)$$

ove

- SAA indica la spesa ammissibile attualizzata¹²;
- DF è il deficit di finanziamento;
- CIA è il costo d'investimento attualizzato;

¹¹ Da notare che l'*attuale* valore è sinonimo di valore *attualizzato*. A tal proposito, è bene notare che il documento di lavoro n° 4 afferma che sia possibile utilizzare come *benchmark* indicativo un tasso di sconto finanziario del 5% in termini reali.

¹² Poiché la spesa ammissibile deriva da valori attualizzati, nel presente ambito tale spesa è un valore attualizzato.

PNA sono i proventi netti attualizzati.

Secondo l'Articolo 55(2), occorre tener conto dei "proventi netti *derivanti dall'investimento*". Ciò significa che solo i proventi netti *incrementali* generati dall'investimento sono presi in esame al fine di calcolare il finanziamento. I proventi netti sono la differenza tra i proventi e il costo operativo¹³.

Progetti per i quali le entrate siano inferiori ai costi operativi. Allorché le entrate di un progetto siano inferiori ai costi operativi (entrate nette negative), queste non possono ovviamente contribuire a finanziare indirettamente i costi d'investimento del progetto tramite prestiti o il contributo di capitale da parte di investitori. Perciò, poiché l'obiettivo del metodo del deficit di finanziamento è quello di individuare quella parte del costo d'investimento del progetto che non può essere finanziata dal progetto stesso, per i progetti con entrate nette negative non è necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento per individuare la partecipazione dei Fondi. Poiché i costi operativi non sono coperti dalle entrate, occorre effettuare un'analisi della sostenibilità finanziaria del progetto per verificare la sussistenza di liquidità sufficienti a coprire le relative spese, per tutto l'orizzonte temporale del progetto stesso.

Allo scopo di determinare se un'operazione generi entrate ai sensi dell'Articolo 55(1), e se sia necessario applicare il metodo del deficit di finanziamento, non è necessario tener conto del valore residuale dell'infrastruttura. Ad esempio, nel caso di un investimento in una nuova strada, non soggetta a pedaggi o non generatrice di altri proventi a carico degli utenti, questo non diventa generatore di entrate solo in virtù del valore residuale della strada al termine del periodo di riferimento. Tuttavia, qualora sia stabilito che un progetto generi entrate ai sensi dell'Articolo 55(1), e ove tali entrate possano essere stimate obiettivamente *ex ante* tramite l'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, il valore residuale deve essere preso in considerazione nell'ambito di tale calcolo.

Occorre notare che il risparmio dei costi operativi generato dai progetti deve essere tenuto a mente nel calcolo del deficit di finanziamento. Questo può essere omesso solo ove sia compensato da una pari riduzione dei sussidi operativi.

Conclusioni. Nella presente sezione abbiamo evidenziato come il deficit di finanziamento sia pari alla differenza tra il costo d'investimento attualizzato e le entrate nette attualizzate. Conseguentemente, la sua applicazione consente: (1) ai progetti di disporre di sufficienti risorse finanziarie per la propria attuazione, senza essere sovra-finanziati; e(2) ai promotori di progetti di affrontare il costo del capitale necessario ed ulteriore rispetto a quello ottenuto tramite sovvenzioni.

3.2.2. Imputazione Pro Rata

"Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento."

¹³ I costi operativi di cui tenere conto nel calcolo del deficit di finanziamento devono includere i costi correnti (ad es., manodopera, materie prime, elettricità), oltre alle spese di manutenzione e ai costi per la sostituzione delle attrezzature "a vita breve" del progetto. I costi di finanziamento (ad es., il pagamento di interessi) e la svalutazione devono essere esclusi (quest'ultima non rappresenta un flusso di cassa). Per semplicità, è possibile escludere le tasse dal calcolo del deficit di finanziamento, sebbene debba essere utilizzato un approccio coerente per tutti i progetti.

L'ammissibilità della spesa è soggetta alle disposizioni del Regolamento (CE) N. 1083/2006¹⁴ e alle normative sui Fondi individuali¹⁵. A tal proposito, il secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2) stabilisce che qualora il costo d'investimento¹⁶ non sia integralmente ammissibile, occorre tener conto di una parte proporzionale delle entrate nette per il calcolo del deficit di finanziamento. Ad esempio, se solo l'80% dei costi d'investimento attualizzati è ammissibile¹⁷, il che significa che il 20% dei costi d'investimento attualizzati non è ammissibile, allora anche il 20% delle entrate nette attualizzate non deve essere contemplato nel deficit di finanziamento. Ciò significa che occorre moltiplicare le entrate nette attualizzate e i costi d'investimento per l'80%, ossia

$$SAA = DF * 0,8 = DF * P \quad (2)$$

ove P indica la percentuale data dal rapporto dei costi ammissibili attualizzati rispetto ai costi d'investimento attualizzati.

La spesa ammissibile attualizzata, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento dell'UE (TCUE) viene poi utilizzata per individuare la partecipazione attualizzata dei Fondi, PAUE,

$$PAUE = SAA * TCUE \quad (3)$$

da cui è possibile derivare la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati. Forniamo di seguito un esempio numerico nell'ambito del FERS.

Esempio numerico

Immaginiamo che il costo d'investimento attualizzato di un progetto sia pari ad €100 e che le entrate nette attualizzate siano pari ad €60; ne deriva che la spesa massima ammissibile attualizzata è pari ad €40. Immaginiamo, inoltre, che l'acquisto del terreno necessario ad attuare il progetto sia pari ad €24. Poiché, secondo l'Articolo 7(1)(b) del Regolamento (CE) N. 1080/2006, il costo del terreno non può normalmente superare il 10% della spesa ammissibile¹⁸, solo $(0,1 * 40) = €4$ possono essere considerati quali costi ammissibili per il terreno, e perciò €20 non saranno costi ammissibili. Ai sensi dell'Articolo 55(2), poiché i costi non ammissibili sono il 20% del costo d'investimento attualizzato, dobbiamo imputare il 20% delle entrate nette ai costi non ammissibili e l'80% delle entrate nette al costo ammissibile. Ciò moltiplicando il deficit di finanziamento per la parte ammissibile dei costi d'investimento attualizzati, P, ossia

$$SAA = DF * P = (100 - 60) * 0,8 = 32 \quad (4)$$

ove SAS indica la spesa ammissibile attualizzata, ossia l'entità del costo d'investimento che, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento UE, individua la partecipazione attualizzata dei Fondi, ossia

$$PAUE = 32 * 0,75 = 24 \quad (5)$$

¹⁴ Si veda l'Articolo 56. Da notare, in particolare, che l'Articolo 56(4) fa riferimento anche alle norme in materia di ammissibilità stabilite a livello nazionale.

¹⁵ In particolare: per il FERS, si veda l'Articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1080/2006; per il Fondo di Coesione, l'Articolo 3 del Regolamento (CE) N. 1084/2006; per il FSE, l'Articolo 11 del Regolamento (CE) N. 1081/2006.

¹⁶ Le suddette disposizioni comprendono anche norme per l'ammissibilità dei costi durante la fase operativa del progetto.

¹⁷ Ovviamente, per consentire il raffronto, occorre che i costi d'investimento attualizzati siano confrontati con i costi ammissibili attualizzati.

¹⁸ Tranne che per casi eccezionali e debitamente motivati relativi ad operazioni per la tutela ambientale, nel caso del FERS.

da cui è possibile ricavare la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati, come illustrati nell'Allegato I.

Conclusioni: l'imputazione pro rata delle entrate ai costi ammissibili è effettuata moltiplicando il deficit di finanziamento per il rapporto tra costi ammissibili attualizzati e costi d'investimento attualizzati. L'importo risultante, ossia la spesa ammissibile attualizzata, moltiplicata per il tasso di cofinanziamento, individua la partecipazione attualizzata dei Fondi, da cui deriva il relativo valore non attualizzato. Il prossimo riquadro, alla luce dell'importanza delle tre fasi chiave del calcolo del deficit di finanziamento, fornisce un riepilogo delle stesse.

I Tre Passi Chiave del Calcolo della partecipazione dei Fondi

Primo Passo: Deficit di Finanziamento

$$\max SAA = CIA - PNA = DF \quad (6)$$

ove: SAA sta per la spesa ammissibile;
DF è il deficit di finanziamento;
CIA è il costo d'investimento attualizzato;
PNA sono i proventi netti attualizzati.

Secondo Passo: Spesa Ammissibile Attualizzata:

$$SAA = DF * P \quad (7)$$

ove: SAA è la spesa ammissibile attualizzata;
P indica la percentuale data dal rapporto dei costi ammissibili attualizzati rispetto ai costi d'investimento attualizzati.

Terzo Passo: Partecipazione dei Fondi

$$PAUE = SAA * TCUE \quad (8)$$

ove: $TCUE$ è il tasso di cofinanziamento dell'UE
 $PAUE$ è la partecipazione attualizzata dei Fondi

3.2.3. Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto (...)”

Il periodo di riferimento o l'orizzonte temporale di un progetto è il numero di anni della vita economica del profitto, ossia il periodo di tempo oltre il quale l'investimento necessita di essere riposizionato.

Esempi¹⁹: Categorie di Investimento e Periodo di Riferimento

Settore di Investimento	Orizzonte Temporale
Ferrovie	30
Strade	25
Acqua	30
Energia	25
Telecomunicazioni	15
Industria	10
Altri servizi	15

Le autorità di gestione devono tenere debitamente conto del periodo di riferimento poiché maggiore è l'orizzonte temporale, maggiori sono le entrate nette da contemplare nel calcolo del deficit di finanziamento. Tuttavia, occorre ricordare che: (a) le entrate nette maturanti in tempi remoti diventano sempre meno importanti a causa dell'attualizzazione; (b) il valore residuale è un proxy delle entrate residuali.

3.2.4. Redditività Normalmente Attesa per Categorie di Investimento

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto (...) della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione (...)”

Al fine di illustrare cosa si intenda per redditività normalmente attesa per categorie di investimento, occorre esaminare più approfonditamente il concetto della redditività finanziaria dell'investimento, già discussa nella sottosezione 3.1.2, utilizzando il seguente esempio numerico:

Esempio Numerico

Come già detto nella sezione 3.1.2, la redditività dell'investimento può essere definita quale la capacità del progetto di generare risorse finanziarie ulteriori (profitti) rispetto a quelle investite. A tal proposito, possiamo utilizzare quale indicatore in merito l'attuale valore netto finanziario dell'investimento (AVNF/C), ossia la differenza tra le entrate nette attualizzate e il costo d'investimento attualizzato, formulata come segue (utilizzando gli stessi simboli di cui sopra):

$$AVNF/C = PNA - CIA \quad (9)$$

Immaginiamo ora, per semplicità, che un dato progetto duri due anni. Nel primo anno, emergono solo i costi di investimento, pari ad €1, mentre, nel secondo anno, emergono solo le entrate nette, pari a €3,15. Immaginiamo, inoltre, che il capitale necessario possa essere prestato dal sistema bancario, e che il relativo tasso di interesse (ossia il prezzo ulteriore da pagare per €1) sia del 5%. Poiché le entrate nette saranno pari ad €3,15 nel secondo anno, nel primo anno il promotore del progetto potrà chiedere un prestito per un importo pari alle entrate nette (€3,15) diminuito del costo del prestito, ossia un importo dato dalla seguente equazione:

$$PNA = \frac{3,15}{(1+0,05)} = 3 \quad (10)$$

L'equazione 10 mostra che il promotore del progetto potrà chiedere un prestito fino a €3 nel primo anno, e restituire nel secondo anno un importo pari a €3*(1,05)=€3,15. Perciò, utilizzando

¹⁹ A tal proposito, si veda la guida ACB.

nell'equazione 9 il valore di cui all'equazione 10, troviamo che l'attuale valore netto finanziario dell'investimento in questione è pari a:

$$AVNF/C = \frac{3,15}{(1+0,05)} - 1 = 2 > 0 \quad (11)$$

Secondo l'equazione 11, il promotore del progetto sarà in grado di restituire il capitale necessario, compresi i relativi costi, ed ottenere anche ulteriori risorse finanziarie (€2): il progetto qui preso in esame è quindi *in grado di generare profitti*.

I Fattori che Condizionano la Redditività Finanziaria dell'Investimento sono quelli che condizionano: (a) le entrate; (b) il costo d'investimento ed il costo operativo.

Quanto alle entrate, queste sono composte da due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti e (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto. Il primo elemento dipende dalle politiche nazionali/regionali/locali, mentre il secondo dall'effettiva domanda prevista per tali beni/servizi che, a sua volta, può essere condizionata da una serie di fattori²⁰.

Quanto ai costi di investimento e ai costi operativi, anche questi sono il prodotto di due elementi: (a) il tipo di input (ad es., il tipo di manodopera) e perciò il relativo prezzo unitario; (b) la relativa quantità (ad es., il numero di lavoratori). La natura dell'input ed il relativo prezzo dipendono, da un lato, dalle scelte effettuate a livello progettuale, tra cui la tecnologia scelta (inceneritore, interrimento), l'ubicazione (ad es., una strada che taglia un territorio pianeggiante o montuoso), e l'entità (numero di carreggiate), e dall'altro, dalla struttura economica e dalle relative politiche governative che condizionano il progetto in termini di prezzi e quantità dell'input (costi per l'elettricità e politiche energetiche; disponibilità di lavoratori non qualificati e politiche in tema di lavoro).

Prendendo in esame tutti fattori di cui sopra, può non essere possibile stabilire un livello specifico di redditività per tutti i settori di investimento o per tutti gli Stati membri. Tuttavia, se i fattori di cui sopra sono grosso modo omogenei (ad esempio, progetti rientranti nello stesso settore di investimento, attuati nella stessa macro-area, in cui la struttura economica e le politiche governative sono simili), è possibile individuare una redditività normalmente attesa.

La conoscenza della redditività normalmente attesa può essere importante per chiarire quale sia lo schema approssimativo di finanziamento (ad es., la combinazione tra sovvenzioni-prestiti) necessario per il progetto in questione. A tal fine, è bene ricordare che il documento di lavoro n° 4 sottolinea (p. 14), ad esempio, che la realizzazione di un aeroporto può richiedere sovvenzioni relativamente basse (poiché il deficit di finanziamento può essere contenuto), mentre la realizzazione di progetti di erogazione e trattamento delle acque può richiedere sovvenzioni piuttosto consistenti, sebbene possa comunque essere finanziata da prestiti (poiché tali progetti prevedono l'applicazione di tariffe). Tali esempi contrastano chiaramente con quei progetti che non generano alcuna entrata, quali le strade senza pedaggio, il cui schema di finanziamento può fondarsi solo sulle sovvenzioni.

Conclusioni: emerge da quanto appena detto che, nel calcolare il deficit di finanziamento, e più in generale, la spesa ammissibile, è consigliabile che le autorità di gestione prendano in esame la redditività normalmente attesa per la categoria del progetto in questione, al fine di verificare se sia

²⁰ La Sezione 4.2 esamina in dettaglio i fattori che condizionano le entrate.

stato scelto uno schema di finanziamento idoneo (ad es., sovvenzioni-prestiti). Ciò richiede che le autorità di gestione dispongano di dati relativi alla redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione o di linee guida che consentano loro di calcolare tale redditività nel proprio ambito. Le autorità nazionali (ad es., il Ministero del Tesoro) possono fornire assistenza in merito.

3.2.5. Il Principio “Chi Inquina Paga”

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto (...) dell'applicazione del principio “chi inquina paga” (...)

Nel calcolare il deficit di finanziamento, l'Articolo 55(2) richiede all'autorità di gestione di tener conto dell'applicazione del principio “chi inquina paga”. Ciò significa che i costi esterni generati dall'inquinamento devono, in una certa misura, essere pagati da chi inquina, sebbene ciò non si ripercuota sempre sulle tariffe a carico degli utenti. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di costi esterni.

Impianti di Trattamento dei Rifiuti. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti possono inquinare l'aria (ad es., fumo derivante da inceneritori), il suolo e l'acqua (liquidi derivanti da interramenti che penetrano nell'acqua sotterranea). Tale inquinamento può condizionare la salute pubblica, oltre che il valore del terreno e degli edifici circostanti. Le tariffe a carico degli utenti devono comprendere anche una parte di costi proporzionati agli effetti dell'inquinamento causato dall'impianto.

Nell'applicare il principio “chi inquina paga”, le autorità di gestione devono ricordare che:

- la mancata applicazione del principio “chi inquina paga” comporta, da un lato, il guadagno di chi inquina (ad es., gli autisti pagano pedaggi autostradali più contenuti) e, dall'altro, un danno per i cittadini condizionati dall'inquinamento;
- l'applicazione del principio “chi inquina paga”, specialmente quando implica misure di prevenzione/mitigazione, può aumentare il consenso pubblico che può essere fondamentale per alcuni progetti (ad es., impianti di trattamento dei rifiuti);
- l'applicazione del principio “chi inquina paga” comporta un aumento delle tariffe; a tal fine, è consigliabile che questioni di equità ed abbordabilità (v. prossimo paragrafo) siano contemplate nella determinazione delle relative tariffe.

3.2.6 Equità ed Abbordabilità

“Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto (...) se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.”

Nell'esaminare la redditività finanziaria dell'investimento, le suddette considerazioni di equità riguardano l'abbordabilità delle tariffe, ossia la capacità degli utenti di pagare tali tariffe. A tal proposito, per garantire l'abbordabilità, è possibile determinare le tariffe quale percentuale del reddito medio o dei livelli reddituali più bassi²¹, a seconda della distribuzione del reddito nel territorio in questione.

²¹ Si veda l'Allegato II del documento di lavoro n° 4 per alcuni esempi di rapporti di abbordabilità.

A tal fine, i servizi della Commissione suggeriscono alle autorità di gestione di prendere debitamente in considerazione l'abbordabilità delle tariffe, poiché se gli utenti non sono in condizione di pagare le stesse, il progetto può essere esposto ad una carenza finanziaria nell'arco della propria durata; in altre parole, garantire l'abbordabilità significa anche verificare la sostenibilità finanziaria del progetto (ossia verificare che vi siano sufficienti liquidità per ciascun anno del progetto). Come per la redditività normalmente attesa, anche in questo ambito le autorità nazionali possono giocare un ruolo importante nell'individuazione dei criteri necessari per la determinazione delle tariffe.

Inoltre, a causa dell'applicazione del metodo del deficit di finanziamento, garantire l'abbordabilità delle tariffe implica anche una maggiore partecipazione dei Fondi. Se le tariffe sono basse perché gli utenti non sono abbienti, il deficit di finanziamento sarà maggiore e consentirà una maggiore partecipazione dei Fondi. Tale risultato è coerente con l'obiettivo di redistribuzione della politica di coesione dell'UE.

4. LA BASE RAZIONALE DELLE DETRAZIONI E RESTITUZIONI

4.1. Le Detrazioni ai sensi dell'Articolo 55(3) e le Restituzioni ai sensi dell'Articolo 55(4)

Fatta eccezione per i progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato (*cf. infra in merito all'Articolo 55(6)*), l'Articolo 55 prevede solo due situazioni relative ai progetti generatori di entrate:

- Progetti di cui all'Articolo 55(2): Per tali progetti, le entrate possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, applicando il metodo del "deficit di finanziamento" ai sensi dell'Articolo 55(2). Ove il "deficit di finanziamento" sia determinato correttamente e le condizioni per l'attuazione del progetto non varino sostanzialmente, non esiste, in principio, la necessità per l'autorità di gestione di rettificare le sovvenzioni concesse. Tuttavia, qualora una verifica riveli sostanziali discrepanze tra le entrate inizialmente stimate e quelle che saranno realizzate in ultimo, è consigliabile che le autorità di gestione attuino dei meccanismi che consentano loro di rettificare il calcolo della sovvenzione. Tali meccanismi possono includere la riduzione della spesa massima ammissibile per un singolo progetto (ove le entrate siano superiori a quelle precedentemente stimate) e la nuova assegnazione della partecipazione pro rata dei Fondi ad altri progetti di cui al programma operativo, o possono comportare l'aumento degli importi ammissibili per quel progetto (ove le entrate stimate *ex ante* non siano pari a quelle attese). Tali rettifiche debbono essere distinte dalle "detrazioni" ai sensi dell'Articolo 55(3) e dalle "restituzioni" di cui all'Articolo 55(4).

- Progetti di cui all'Articolo 55(3): Nell'ambito di tali progetti, per varie ragioni (si veda la spiegazione nel punto 4.2), "è obiettivamente impossibile stimare le entrate *ex ante*", e le entrate generate dal progetto nei cinque anni successivi al completamento dell'operazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione. In altre parole, tali progetti non sono interessati dal metodo del "deficit di finanziamento", ed il suddetto periodo di cinque anni è ritenuto sufficiente per determinare le entrate di cui tener conto nel calcolo della partecipazione dei Fondi a tali progetti. Le *detrazioni* possono applicarsi fino alla chiusura del programma operativo.

Solo nell'ipotesi in cui una data operazione²² abbia generato entrate non contemplate nell'Articolo 55(2) o 55(3), gli importi corrispondenti devono essere "restituiti" al bilancio generale dell'UE

²² Ad esclusione delle operazioni di cui all'Articolo 55(5), ossia operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR (Si veda il paragrafo 4.6.2. della presente informativa).

(Articolo 55(4)). Tali importi restituiti sono definitivamente “persi” per il programma operativo, poiché la restituzione si applica solo dopo la relativa chiusura.

4.2. Articoli 55(2) e 55(3): Classificazione di Progetti in termini di Possibilità di Stimare Obiettivamente *Ex Ante* le Entrate

Nella presente sottosezione desideriamo fornire alcune linee guida per l'applicazione dell'Articolo 55(3) in merito alla individuazione delle entrate che non possono essere stimate obiettivamente *ex ante* e, conseguentemente, all'individuazione delle entrate che possono essere stimate obiettivamente *ex ante* di cui all'Articolo 55(2).

A tal fine, la presente sottosezione si concentrerà sui fattori che incidono sulla possibilità di stimare le entrate *ex ante*, per poi proporre una classificazione sinottica delle fonti di entrate, a seconda della relativa possibilità di stima obiettiva *ex ante*, unitamente ai fattori che incidono su tale esercizio.

Al fine di applicare il metodo del deficit di finanziamento, è necessario prevedere il flusso dei costi e delle entrate nell'arco dell'orizzonte temporale del progetto. A tal proposito, è bene ricordare che le entrate sono il prodotto di due elementi: (a) spese/canoni/pagamenti (qui di seguito “tariffe”); (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto.

Le tariffe sono stabilite in base alle relative politiche e dipendono: dalle politiche attuali (ad es., tariffe per il trattamento dei rifiuti a carico degli utenti, o pedaggi autostradali); e dai cambiamenti attesi nel quadro normativo (ad esempio, l'applicazione del principio “chi inquina paga” può modificare le tariffe applicate). Il numero degli utenti dipende dall'insieme dei fattori che incidono sulla domanda dei beni/servizi forniti dal progetto di investimento in questione. Al fine di chiarire quali siano i fattori che incidono sulla domanda, la presente Informativa fornirà qualche esempio sia di casi in cui le entrate possono essere obiettivamente stimate *ex ante* (ad es., trasporti e trattamento rifiuti) sia di casi in cui ciò non sia possibile (ad es., progetti RTD).

Esempi di progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate

• *Trasporti*

Occorre tener conto dei seguenti fattori:

- a. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- b. i viaggi generati dal territorio stesso;
- c. la distribuzione dei viaggi per destinazioni diverse;
- d. il lavoro assegnato;
- e. raffronto dei risultati con i relativi dati sul traffico.

L'analisi della domanda deve comprendere:

1. *la domanda attuale*: i dati sul traffico nell'anno di riferimento, derivanti dai cinque fattori di cui sopra, alla luce dello stato attuale delle relative infrastrutture per i trasporti;
2. *la domanda indotta*: il traffico nell'anno di riferimento alla luce dei cambiamenti infrastrutturali apportati dal progetto in termini di generazione e distribuzione di viaggi, split modale e lavoro assegnato;

3. *la domanda prevista*: i dati sul traffico comprensivi delle previsioni settoriali e macroeconomiche e delle stime di elasticità della domanda dei trasporti rispetto ai costi²³ e ai redditi generati.

• *Trattamento Rifiuti*

Occorre tener conto dei seguenti fattori al fine di individuare la domanda del trattamento dei rifiuti:

- a. i principali agglomerati che producono i rifiuti da trattare, in termini di popolazione, tendenze demografiche e flussi migratori;
- b. le principali attività produttive che generano i rifiuti da trattare, assieme al relativo sviluppo previsto;
- c. le abitudini e le possibili modifiche agli stessi (ad es., il riciclaggio);
- d. nuove potenziali tecnologie che incidono sulla quantità e sul tipo di rifiuti da trattare.

L'analisi della domanda deve comprendere:

1. *la domanda attuale*: l'attuale domanda, data non solo dalla quantità e dal tipo di rifiuti prodotti ma anche dalle infrastrutture già presenti;
2. *la domanda indotta*, ossia la domanda dei nuovi utenti: le nuove infrastrutture possono coprire una vasta zona;
3. *la domanda prevista*: dovuta ai cambiamenti previsti risultanti dai quattro fattori di cui sopra e ai cambiamenti previsti nel quadro normativo.

Esempi di progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante*

• *Centro d'Innovazione*

A differenza degli esempi sopra citati, le entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante* nei progetti le cui caratteristiche chiave siano quelle dell'innovazione; in tal caso, la domanda non può essere ricavata poiché si tratta di una *domanda generata dall'offerta* stessa (ossia, è l'innovazione stessa che genera la domanda). In altre parole, data la mancanza di dati e di esperienze passate, è possibile formulare stime solo su base sostanzialmente soggettiva. Alcuni esempi di tali progetti possono essere riscontrati nelle priorità di cui all'Articolo 4(1) del Regolamento (CE) N. 1080/2006 (ad es., istituti di ricerca e centri tecnologici e di ricerca).

L'Articolo 55(2) stabilisce che:

“La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

(a) gli investimenti in infrastrutture; o

(b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

L'Articolo 55(3) prevede che:

²³ Il costo generalizzato dei trasporti è costituito dalla somma dei costi pecuniari (ad es., biglietti per i treni) e non pecuniari (valore del tempo).

“Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall’autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

Perciò, l’Articolo 55(2) e l’Articolo 55(3) classificano progetti in due gruppi, a seconda che le relative entrate possano essere stimate obiettivamente *ex ante*. Come mostrato sopra, la possibilità di stimare obiettivamente le entrate *ex ante* è determinata da fattori su cui dipendono le relative tariffe e la domanda dei beni/servizi offerti dal progetto. Tale classificazione indicativa viene sinotticamente presentata nella seguente Tabella.

Tabella: Classificazione delle entrate in termini di possibilità di stima *ex ante* e relativi fattori


Possibilità di Stima delle Entrate	Tariffe	Domanda stimata
Entrate Stimabili Obiettivamente <i>ex ante</i> (Articolo 55(2))	Politica Chiaramente Espresa Politica Prevedibile	Modelli e dati disponibili Opinioni di esperti basate su modelli e dati
Entrate non Stimabili Obiettivamente <i>ex ante</i> (Articolo 55(3)).	Mancanza di dati. Nuova domanda generata dalla fornitura di beni/servizi	Mancanza di dati. Opinioni di esperti sostanzialmente soggettive

Conclusioni. L’individuazione di progetti per i quali sia possibile, o meno, stimare *ex ante* le entrate dipende da una serie di fattori che condizionano la possibilità di prevedere gli elementi chiave delle entrate, ossia le tariffe e la domanda. Nella presente sottosezione, abbiamo individuato gli elementi chiave necessari per prevedere le tariffe e la domanda. Come si nota nella Tabella di cui sopra, i fattori più importanti in tal senso sono la disponibilità di dati coerenti e le esperienze passate in simili progetti di investimento.

4.3. Articolo 55(3): Detrazioni per Progetti le cui Entrate non possono essere Stimate Obiettivamente *Ex Ante*

Per i progetti le cui entrate non possono essere stimate obiettivamente *ex ante*, l’Articolo 55(3) prevede una *detrazione* delle entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione. Tale detrazione deve essere effettuata da un’autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La Figura 2 mostra l’ipotesi di un progetto le cui entrate (nel periodo 2011-2013) non erano state stimate *ex ante*.

Figura 2: Detrazioni



Nella parte superiore della Figura, si presume che la fase di investimento del progetto vada dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Perciò, le entrate di cui tener conto sono quelle generate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015.

4.4. Articolo 55(4): Restituzioni

Articolo 55(4) "Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi."

Base Razionale e Tempistica della Restituzione

L'Articolo 55(4) riguarda la restituzione di entrate al bilancio dell'UE dopo la chiusura del programma operativo. Tale restituzione è richiesta al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo qualora l'operazione in questione abbia generato entrate *non contemplate nell'Articolo 55(2) e nell'Articolo 55(3)*.

Per i progetti di cui all'Articolo 55(2), le restituzioni sono richieste qualora sia stabilito, dopo la chiusura del programma operativo, e al più tardi tre anni dopo la chiusura di tale programma, che: (a) alcune fonti di entrate che saranno generate dal progetto non sono state contemplate nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento (ad es., strade senza pedaggio successivamente soggette a pedaggio); (b) siano intervenuti cambiamenti sostanziali nella politica tariffaria tali da mettere in dubbio l'esattezza del calcolo del deficit di finanziamento. In ogni caso, eventuali cambiamenti relativi alla domanda o ad altri fattori economici esterni (quali un'inflazione imprevedibile dei prezzi) non sono legati ad un'applicazione impropria del metodo del deficit di finanziamento e quindi non comportano alcuna restituzione²⁴. Le variazioni di cui alle ipotesi (a) e (b) sono osservate tramite un'attenta verifica delle entrate generate dai progetti.

²⁴ Tuttavia, qualora sia stabilito che le entrate siano state sottostimate proprio al fine di massimizzare la partecipazione dei Fondi ad alcun progetti, ciò costituisce una irregolarità che può essere rettificata sulla base degli Articoli 98 e 99 del

La soglia oltre la quale può essere richiesta la restituzione può essere rappresentata da una variazione del 10% del deficit di finanziamento. Ciò significa che se il deficit di finanziamento varia meno del 10%, non è richiesta alcuna restituzione. Al contrario, almeno in principio, una variazione al deficit di finanziamento superiore al 10% è indice, secondo la Commissione, di un errore nel calcolo iniziale del deficit di finanziamento. Occorre una adeguata verifica delle entrate dei progetti al fine di monitorare le situazioni che possono far scattare l'obbligo della restituzione e la risultante variazione delle entrate.

Per i progetti di cui all'Articolo 55(3), le restituzioni sono richieste ove, a seguito di una verifica, sia evidente che non tutte le entrate generate ai sensi dell'Articolo 55(3) siano state precedentemente detratte (in altre parole, se le entrate nette effettivamente generate nel periodo di riferimento di 5 anni sono maggiori delle entrate detratte). In tal caso, si verifica un'ipotesi di erronea applicazione dell'Articolo 55(3) nell'ambito dell'attuazione del programma. L'articolo 55(4) si applica anche nel caso in cui i cinque anni successivi alla chiusura dell'operazione terminino dopo la chiusura del programma (ossia quando le detrazioni non sono più possibili) e al più tardi tre anni dopo la chiusura di tale programma.

Secondo l'Articolo 55(4), ove le entrate di qualsiasi progetto²⁵ coperto dall'Articolo 55 non siano state precedentemente contemplate, le stesse debbano essere restituite al bilancio generale dell'UE *in proporzione* alla partecipazione dei Fondi. L'espressione "*proporzione alla partecipazione dei Fondi*" indica che la restituzione debba essere pari ad una percentuale delle entrate aggiuntive, pari al tasso di cofinanziamento dell'UE. Ad esempio, se le entrate aggiuntive sono €100 ed il tasso di cofinanziamento è del 75%, la restituzione è pari a €75.

La Base Razionale della Restituzione. Come già detto nel paragrafo 3.1.3, l'obiettivo del deficit di finanziamento è quello di assicurare che le sovvenzioni forniscano ai progetti un livello minimo di redditività per poter poi ottenere prestiti, pur essendo calcolate alla luce delle entrate nette affinché tali progetti non siano sovra-finanziati²⁶. Perciò, se le entrate nette aumentano sostanzialmente dopo la chiusura, diminuisce il deficit di finanziamento, ed è necessario operare una restituzione coerente all'UE. Tale restituzione deve essere conseguentemente pari alla differenza tra la partecipazione dei Fondi e le entrate stimate, da un lato, e la partecipazione dei Fondi calcolata alla luce delle nuove entrate nette, dall'altro, ossia

$$RS = S_d UE - S_c UE \quad (12)$$

ove RS sta per la restituzione al bilancio dell'UE;

$S_d UE$ indica la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante*;

$S_c UE$ indica la partecipazione dei Fondi, comprese le entrate aggiuntive verificate al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma.

Occorre notare che, sebbene l'Articolo 55(3) e l'Articolo 55(4) riguardino eventuali cambiamenti nelle entrate, poiché la restituzione è calcolata tramite il deficit di finanziamento, i relativi

Regolamento (CE) N. 1083/2006, ossia sulla base di una rettifica finanziaria piuttosto che di una restituzione ai sensi dell'Articolo 55(4).

²⁵ Fatto salvo per le operazioni di cui all'Articolo 55(5), ossia le operazioni il cui costo complessivo sia inferiore ad Eur 200.000 (Si veda il paragrafo 4.6.2 della presente informativa).

²⁶ Come già detto, tale condizione è garantita in alcune circostanze in cui l'attuale valore finanziario netto dell'investimento (esclusa la spesa pubblica (UE e nazionale) sia pari a zero.

cambiamenti nelle entrate costituiscono, in realtà, cambiamenti nelle entrate nette. Inoltre, l'applicazione della base razionale del deficit di finanziamento per calcolare la restituzione è plausibile anche da un punto di vista economico ove si verificano aumenti sia delle entrate che dei costi operativi. Si consideri, ad esempio, il caso di un impianto per il trattamento delle acque che sia sfruttato maggiormente di quanto inizialmente previsto. Tale sovra-sfruttamento risulta in maggiori trattamenti delle acque, il che aumenta quindi sia le entrate che i costi operativi.

Allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti e di sottolineare la coincidenza tra (a) la restituzione di un importo proporzionale alla partecipazione dei Fondi, e (b) la differenza tra la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate effettivamente verificate, riportiamo qui di seguito due esempi numerici:

Esempio numerico: progetti in cui l'intero costo d'investimento sia ammissibile

Riprendiamo l'esempio della sezione 3.2.2.. Il deficit di finanziamento è pari a

$$DF = 100 - 60 = 40 \quad (13)$$

Poiché l'intero investimento è ammissibile, la spesa ammissibile attualizzata è pari al deficit di finanziamento, ossia

$$SAA = 40 \quad (14)$$

Assumiamo che il tasso di cofinanziamento sia del 75%: la partecipazione attualizzata dei Fondi è quindi

$$SA_{UE} = 40 * 0,75 = 30 \quad (15)$$

Immaginiamo che, a seguito della verifica, si accerti che le entrate sono aumentate di €20; in tal caso, la spesa ammissibile attualizzata diventa

$$SAA = 100 - 80 = 20 \quad (16)$$

e la partecipazione attualizzata dei Fondi è pari a

$$SA_{UE} = 20 * 0,75 = 15 \quad (17)$$

Utilizzando l'equazione (12), ed i valori delle equazioni (15) e (17), il valore attualizzato della restituzione è pari a:

$$RSA = 30 - 15 = 15 \quad (18)$$

Da notare che il valore attualizzato della restituzione può essere calcolato più semplicemente moltiplicando: (a) l'aumento delle entrate; (b) il costo ammissibile attualizzato (in percentuale rispetto ai costi totali attualizzati); (c) il tasso di cofinanziamento; e quindi, prendendo l'esempio di cui sopra,

$$RSA = 20 * 1 * 0,75 = 15 \quad (19)$$

In ultimo, in linea con l'Articolo 55(4), si sottolinea che la restituzione della partecipazione dei

Fondi è proporzionale alla partecipazione dei Fondi. Infatti, come si vede nell'equazione 19, la restituzione attualizzata all'UE è pari al 75% (il tasso di cofinanziamento) delle entrate aggiuntive.

Esempio numerico: progetti in cui parte del costo d'investimento sia ammissibile

Utilizzando lo stesso esempio indicato nel paragrafo precedente, immaginiamo che solo €80 (su €100 dei costi d'investimento attualizzati) sia il costo ammissibile attualizzato; perciò, la spesa ammissibile attualizzata è pari a

$$SAA=40*0,8=32 \quad (20)$$

La partecipazione dei Fondi è pari a

$$SA_{UE}=32*0,75=24 \quad (21)$$

Immaginiamo che, a seguito della verifica, si accerti che le entrate sono aumentate di €20; in tal caso, il deficit di finanziamento è:

$$DF=100-80=20 \quad (22)$$

E la spesa ammissibile attualizzata è pari a

$$SAA=20*0,8=16 \quad (23)$$

e la partecipazione dei Fondi è pari a

$$SA_{UE}=16*0,75=12 \quad (24)$$

Perciò, la restituzione è pari a:

$$RSA=24-12=12 \quad (25)$$


Da notare che il valore attualizzato della restituzione può essere calcolato più semplicemente moltiplicando: (a) l'aumento delle entrate; (b) il costo ammissibile attualizzato (in percentuale rispetto ai costi totali attualizzati); (c) il tasso di cofinanziamento, e quindi

$$RSA=20*0,8*0,75=12 \quad (26)$$

In ultimo, in linea con l'Articolo 55(4), si sottolinea che il valore attualizzato della restituzione della partecipazione dei Fondi è proporzionale alla partecipazione dei Fondi. Infatti, **come si vede nell'equazione (26), il valore attualizzato della restituzione è pari al tasso di cofinanziamento dell'UE (75%) applicato alla parte delle entrate aggiuntive di cui può essere dato conto in virtù dell'imputazione pro rata di cui al secondo sottoparagrafo dell'Articolo 55(2).**

Tempistica. La tempistica per la restituzione è indicata nella Figura 3.

Figura 3: Restituzione



La figura di cui sopra mostra: (a) nella parte superiore, l'esempio di un progetto la cui attuazione è prevista dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014; (b) nella parte inferiore, la tempistica per la verifica delle entrate e la restituzione²⁷.

4.5. Casi Speciali di Detrazioni e Restituzioni per progetti disciplinati dall'Articolo 55(3)

La fase di investimento del progetto si conclude entro cinque anni dalla scadenza per la presentazione dei documenti di chiusura (si veda anche la Figura 4), ossia il 31 marzo 2017²⁸. Il rettangolo in grigio indicato nella figura rappresenta la fase di investimento del progetto.

Figura 4: Detrazioni in caso di completamento entro cinque anni dalla scadenza finale per la trasmissione dei documenti di chiusura

	Data Finale di Ammissibilità della Spesa	Scadenza per la Trasmissione dei Documenti per il Pagamento del Saldo Finale	Chiusura finale	Restituzione all'UE
30.9.2013	31.12.2015	31.3.2017	3 anni	Ultima Data di Verifica

Nel presente caso: (a) le *detrazioni* ai sensi dell'Articolo 55(3) riguardano entrate generate nell'arco di un periodo inferiore a cinque anni, sulla base della verifica delle stesse effettuata fino alla data di trasmissione dei documenti di chiusura, e in particolare la domanda di pagamento del saldo; (b)

²⁷ Rispetto a tale figura, occorre sottolineare che la data finale per l'ammissibilità della spesa è fissata al 31 dicembre 2015 dall'Articolo 56(1) del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

²⁸ Articolo 89 del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

dopo la chiusura del programma, la *restituzione* riguarda le entrate non detratte per non oltre cinque anni dal completamento del progetto.

Conclusioni: L'Articolo 55(4) riguarda eventuali restituzioni all'UE in ipotesi di discrepanze nelle entrate per progetti disciplinati dall'Articolo 55. A tal fine, la presente sezione ha trattato i seguenti punti:

- quanto alle ragioni di eventuali discrepanze nelle entrate, abbiamo sottolineato le seguenti cause: (a) eventuali cambiamenti nella politica tariffaria e/o nelle fonti delle entrate, non contemplate inizialmente; (b) la mancanza di dati e di esperienze passate nell'ambito di progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate *ex ante*;
- quanto alla base razionale e alla tempistica della restituzione, abbiamo sottolineato che: (a) secondo l'Articolo 55(4), la restituzione debba essere proporzionata alla partecipazione dei Fondi, ossia proporzionata al tasso di cofinanziamento UE; (b) tale restituzione è pari alla differenza tra la partecipazione dei Fondi calcolata *ex ante* e quella calcolata sulla base delle entrate realmente verificate; (c) tale restituzione viene effettuata sulla base di una verifica delle entrate al più tardi tre anni dopo la chiusura finale del programma operativo.

4.6. Articolo 55(5)

Articolo 55(5). "Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR."

4.6.1. Procedure per la Verifica delle Entrate

Al fine di applicare le disposizioni dell'Articolo 55(5), è consigliabile che l'autorità di gestione stabilisca un sistema di verifica delle entrate per i tre anni successivi alla chiusura finale del programma operativo. A tale fine, è bene notare che la necessità di un sistema di verifica è **menzionata espressamente** nell'Articolo 55(5), secondo cui "gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200.000 EUR."

L'autorità di gestione ha molto interesse a stabilire, appena possibile nel periodo di programmazione, un sistema di verifica efficiente, seppur proporzionato, per i progetti generatori di entrate. L'obiettivo di tale obbligo non è quello di imporre procedure inutilmente pesanti, quanto di stabilire un sistema che contribuisca ad evitare il sovra-finanziamento dei progetti, contribuisca alla migliore distribuzione delle risorse e consenta, prima del termine del periodo di ammissibilità, il ri-trasferimento del finanziamento pubblico dai progetti le cui entrate non sono state correttamente stimate ad altre operazioni comprese nel programma operativo. Occorre ricordare che qualsiasi *detrazione* che intervenga dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, o qualsiasi *restituzione* ai sensi dell'Articolo 55(4), provoca una perdita per il programma (poiché gli importi corrispondenti non possono più essere utilizzati nell'ambito del programma operativo).

Il sistema di verifica delle operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2) e all'Articolo 55(3) può differire alla luce dei diversi obiettivi del sistema stesso nei due singoli casi. Lo scopo di un sistema di verifica per operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2) è fortemente connesso all'attuazione dell'Articolo 55(4): l'individuazione dei casi in cui non tutte le entrate siano state debitamente

contemplate in base all'Articolo 55(2) (casi di omissione di alcune fonti di entrate dal calcolo iniziale del deficit di finanziamento o cambiamenti sostanziali alle politiche tariffarie) al fine di avviare una verifica del calcolo del deficit di finanziamento. La verifica può utilizzare i dati provenienti da indagini a breve termine piuttosto che dati ricavati da una verifica costante delle entrate.

Al contrario, le entrate di operazioni disciplinate dall'Articolo 55(3) devono essere verificate costantemente poiché il Regolamento N. 1083/2006 richiede che la partecipazione UE corrispondente alle entrate generate sia *detratta o restituita*.

In ogni caso, le procedure per tale sistema di verifica sono determinate dalle autorità di gestione.

La presente Informativa indica alcune proposte in merito. Una possibile soluzione può consistere nell'imporre ai beneficiari il dovere contrattuale di presentare relazioni all'autorità di gestione fino alla chiusura del programma o per un ulteriore periodo di tre anni dalla chiusura del programma. Un'altra possibilità può essere quella di organizzare, all'interno dell'autorità di gestione, le risorse e le procedure necessarie per l'elaborazione di tali relazioni e per ottenere rimborsi da parte dei beneficiari a favore delle autorità (e dell'Unione Europea nel caso di una restituzione al bilancio dell'UE).

4.6.2. Proporzionalità nelle procedure per la verifica delle entrate di progetti il cui costo complessivo sia inferiore a EUR 200.000

In linea con l'Articolo 55(5), le autorità di gestione, per le operazioni il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per verificare le entrate generate da tali operazioni.

Per le operazioni disciplinate dall'Articolo 55(2), l'Articolo 55(5) non prevede alcuna esenzione dall'applicazione del calcolo del "deficit di finanziamento". Al contrario, l'Articolo 55(5) prevede che le autorità di gestione possano adottare procedure proporzionate per la verifica delle entrate generate da progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, una volta che le entrate siano state correttamente *stimate* e contemplate *ex ante* ai fini della determinazione della partecipazione dei Fondi, in linea con l'Articolo 55(2). Tali procedure possono consistere in controlli o relazioni da fornire alle autorità, sebbene meno frequentemente. Ad esempio, è possibile che una relazione sia richiesta solo una volta prima della trasmissione dei documenti di chiusura. Tale obbligo deve applicarsi al più tardi durante tale fase, poiché questa costituisce l'ultima occasione per le autorità di gestione di "aggiustare" la domanda di saldo finale, ove necessario. Tali procedure, tuttavia, non possono prevedere una rinuncia totale all'obbligo di controllare o riferire in merito alle entrate.

Quanto alle operazioni disciplinate dall'Articolo 55(3), l'Articolo 55(5) prevede che possano essere adottate procedure meno onerose per la verifica delle entrate (ad es., il periodo di verifica delle entrate può essere inferiore a cinque anni, con estrapolazione delle entrate nell'arco del quinquennio) nel caso in cui il cui costo complessivo delle operazioni sia inferiore ad EUR 200.000

In ultimo, i servizi della Commissione ritengono che la *proporzionalità* di cui all'Articolo 55(5) sia relativa anche alla durata della verifica successiva alla chiusura di cui all'Articolo 55(4). Se, infatti, fossero ammesse procedure di verifica proporzionate per i progetti il cui costo complessivo è inferiore ad EUR 200.000, e si imponessero vincoli uniformi relativi al periodo di verifica delle entrate generate dai progetti, indipendentemente dal costo del progetto stesso, ciò non sarebbe in linea con la volontà del legislatore espressa nell'Articolo 55(5). Di conseguenza, i servizi della

Commissione ritengono che i progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000 possono essere esenti dalla verifica delle entrate generate dopo la chiusura del relativo programma operativo e che non sia richiesta alcuna restituzione delle stesse ai sensi dell'Articolo 55(4).

Secondo l'Articolo 55(5), la procedura proporzionata di verifica non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di cui all'Articolo 70(1) di "*prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati*". Tuttavia, gli Stati membri possono adottare i sistemi di verifica delle entrate da questi ritenuti opportuni e proporzionati ai progetti il cui costo complessivo sia inferiore ad EUR 200.000, compresa la possibilità di cessare la verifica delle entrate generate da tali progetti alla chiusura del relativo programma operativo. Inoltre, nel definire le procedure proporzionate, l'autorità di gestione ha anche l'obbligo di tener conto del principio della parità di trattamento delle operazioni comprese nel relativo programma operativo, il che significa che non devono essere introdotte procedure proporzionate su base arbitraria ma solo sulla base di considerazioni obiettive, e quindi principalmente il costo complessivo dei progetti generatori di entrate.

Conclusioni: L'attuazione dell'Articolo 55 richiede l'istituzione di un sistema di verifica delle entrate da parte delle autorità di gestione o dei beneficiari. A tal fine, la presente Informativa ha illustrato una serie di proposte su come strutturare tale sistema e su come adattare le procedure di verifica all'entità del progetto. Gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate per la verifica delle entrate di progetti al di sotto dei 200.000 EUR.

5. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 55

5.1. Articolo 55(6)

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato."

Secondo l'Articolo 55(6), i requisiti stabiliti dagli Articoli 55(1)-55(5) non si applicano ad operazioni disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Tale paragrafo dell'Articolo 55 è dettagliatamente esaminato nella informativa predisposta per il COCOF relativa all'Articolo 55(6) del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

Allegato I:

Calcolo della Partecipazione dei Fondi: un esempio numerico

L'esempio numerico di cui alla sezione 3.2.2. illustra il calcolo della partecipazione dei Fondi in valori attualizzati. Al fine di ottenere la partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati, ciascuna spesa ammissibile attualizzata deve essere moltiplicata per $(1+r)^t$, ove r sta per il tasso di interesse (tasso di interesse suggerito: 5%) e t sta per l'anno in cui si verifica la relativa spesa ammissibile.

Utilizzando l'esempio di cui alla sezione 3.2.2., ed assumendo che il progetto abbia i seguenti flussi di cassa:

Anno	Costi Investimento	Costi correnti	Entrate	Valore residuale	Flusso cassa netto	Costo ammissibile	SAA	SANA
2007	32,00	-	-	-	-32,00	25,71	9,14	9,59
2008	25,00	-	-	-	-25,00	20,09	7,14	7,87
2009	30,00	-	-	-	-30,00	24,11	8,57	9,92
2010	25,00	-	-	-	-25,00	20,09	7,14	8,68
2011	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2012	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2013	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2014	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2015	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2016	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2017	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2018	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2019	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2020	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2021	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2022	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2023	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2024	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2025	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2026	-	2,00	8,50	5,00	11,50	-	-	-
Totale	112,00	32,00	136,00	5,00		90,00	31,98	36,05
Attualizzato	99,63	17,83	75,79	1,88	-39,79	80,06		

Ove SAA sta per la spesa ammissibile attualizzata, e SANA sta per la spesa ammissibile non attualizzata,

La partecipazione dei Fondi in valori non attualizzati è:

$$SN_{UE} = SANA * TC_{UE} = 36,05 * 0,75 = 27,04$$

ove TC_{UE} è il tasso di cofinanziamento UE;

SN_{UE} sta per la partecipazione non attualizzata dei Fondi,

Ai fini di trasparenza, occorre notare che: (a) qualora la fase di investimento del progetto sia della durata di un anno, l'approccio al calcolo della partecipazione dei Fondi, presentato nella presente informativa, conduce allo stesso risultato prodotto dall'approccio illustrato nel documento di lavoro n° 4; (b) qualora tale fase sia superiore ad un anno, i risultati dei due approcci mostrano una differenza non sostanziale, Infatti, l'approccio qui indicato conduce ad un importo della spesa

massima ammissibile lievemente maggiore a quello dell'approccio del documento di lavoro n° 4²⁹, Occorre ricordare che per progetti consistenti, gli Stati membri sono tenuti ad attenersi al metodo indicato nell'Allegato XXI del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che corrisponde al metodo presentato nel documento di lavoro n° 4,

Tuttavia, per tutti gli altri progetti generatori di entrate, gli Stati membri possono utilizzare uno dei due approcci, entrambi in linea con l'Articolo 55(2), per il calcolo della partecipazione dei Fondi, a seconda di quello ritenuto più idoneo.

²⁹ Utilizzando le stesse ipotesi di cui all'esempio della sezione 3.2.2., e il relativo flusso di cassa, l'approccio descritto nel documento di lavoro n° 4 comporta una partecipazione dei Fondi del 26,96%, quindi una differenza dello 0,301% tra i due approcci.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
REGIONAL POLICY

**REVISED GUIDANCE NOTE ON ARTICLE 55 FOR ERDF AND CF
OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 1083/2006:
REVENUE-GENERATING PROJECTS**

DISCLAIMER:

This is a document prepared by the Commission services. On the basis of the applicable EU law, it provides technical guidance for the public authorities, practitioners, beneficiaries or potential beneficiaries, and other bodies involved in the monitoring, control or implementation of the Cohesion policy on how to interpret and apply the EU rules in this area. The aim of the document is to provide Commission services' explanations and interpretation of the said rules in order to facilitate the implementation of operational programmes and to encourage good practice(s). However this guidance note is without prejudice to the interpretation of the Court of Justice and the General Court or evolving Commission decision making practice.

CONTENTS

1.	BACKGROUND	3
2.	THE RATIONALE FOR THE CALCULATION OF THE "FUNDING-GAP"	3
2.1.	Article 55(1): Identification of Revenue generating projects.....	3
2.1.1.	Allowing for Revenue in the Calculation of a public intervention	4
2.1.2.	Investment Financial Profitability	4
2.1.3.	Investment costs	4
2.1.4.	Classification of Cash in-Flows	5
2.2.	Article 55(2): The Funding-gap Method	6
2.2.1.	Eligible Expenditure and the Funding-gap	7
2.2.2.	Pro Rata Allocation	8
2.2.3.	Categories of Investment and Reference Period	9
2.2.4.	Profitability Normally Expected for Categories of Investment	9
2.2.5.	Polluter Pays Principle	11
2.2.6.	Equity and Affordability	11
3.	THE RATIONALE OF DEDUCTIONS	12
3.1.	Deductions	13
3.2.	Article 55(3): Deductions for Projects whose Revenue cannot be estimated in Advance	13
3.3.	Article 55(4)	14
3.4.	Arrangements for Monitoring and Audit.....	15
4.	APPLICABILITY OF ARTICLE 55	16
4.1.	Article 55(5)	16
4.2.	Article 55(6)	18
	Annex I:.....	22
	Articles 55(2) and 55(3): Classification of Projects in terms of the Possibility to Objectively Estimate Revenue in Advance	22

1. BACKGROUND

Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006 (hereafter "Article 55") defines for projects which generate revenue how revenue must be taken into account in the determination of eligible expenditure for a contribution from the Funds and in the determination of deductions from the expenditure declared to the Commission.

During 2007-2010, a number of difficulties have been highlighted in connection with the application of the provisions of Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006, including a disproportionate administrative burden, especially with small financial volumes financed by the ERDF or the Cohesion Fund and monitoring and treatment of funds to be reimbursed by operations. In light of the objectives of the Cohesion Policy, the Commission considered it necessary to address these difficulties by amending the Regulation (EC) No 1083/2006.

The objective of this note is to give guidance on Article 55 for ERDF and Cohesion Fund operations by taking also into account:

- Annex XXI of Regulation (EC) No 1828/2006, that is the application form to be used for major projects seeking co-funding from the ERDF and the Cohesion Fund;
- The "Guide to cost-benefit analysis of investment projects" prepared for Commission services (hereafter the "CBA guide"); and
- Commission services' working document n° 4 Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis (hereafter "Working document n° 4").

2. THE RATIONALE FOR THE CALCULATION OF THE "FUNDING-GAP"

2.1. Article 55(1): Identification of Revenue generating projects

"For the purposes of this Regulation, a revenue-generating project means any operation involving an investment in infrastructure the use of which is subject to charges borne directly by users or any operation involving the sale or rent of land or buildings or any other provision of services against payment."

The objective of this section is to identify the operations for which revenue has to be taken into account. This is required in order to determine the maximum amounts eligible for a contribution from the Funds to these projects.

Net revenue *reduces* the funding gap which can be considered as eligible expenditure. In the last programming period revenue was taken into account to identify the maximum co-funding rates of assistance applicable whereas in the current period revenue reduces proportionally the maximum eligible expenditure.

In order to clarify what is meant by revenue, it is necessary to describe the funding-gap method, along with its objectives and key steps.

2.1.1. Allowing for Revenue in the Calculation of a public intervention

The objective of considering revenue in the financial analysis is to define that part of the investment costs which can be financed by the project itself (through tariffs, tolls, etc.) in order to identify the part of the investment costs, if any, which needs to be financed by the public contribution (e.g. direct grants, shadow tolls, etc.). In particular, the public contribution aims to ensure a specific level of investment financial profitability.

The method used to determine the contribution from the Funds to revenue-generating projects is the so-called "funding-gap" method. The funding-gap is the difference between the current value of project investment costs and net revenue. Thus, the funding-gap expresses the part of the project investment costs which cannot be financed by the project itself and that therefore needs to be financed from programme contributions. This method is used to ensure firstly that the project has enough financial resources to be implemented without being over-financed, and secondly that it achieves a minimum level of profitability so that beneficiaries can bear the cost of capital needed in addition to public support¹.

2.1.2. Investment Financial Profitability

"Investment financial profitability" is the ability of the project to generate additional financial resources compared to those invested, *independently* of how the project is going to be financed. In other words, it is the ability of the project in itself to generate financial returns without considering the cash flows due to loans, private equity, or government contributions (e.g. grants). One of the key indicators of the investment financial profitability is the financial net present value given by the difference between project discounted net revenues² and project investment costs derived from a cash-flow analysis^{3,4}.

2.1.3. Investment costs

Investment costs are reflected in the cost benefit analysis and in the funding gap calculation, according to their eligibility.

Over time the investment costs might be subject to variations. They might increase or decrease. In case of decreasing costs the funding gap is smaller and the managing authorities are encouraged to take care that projects are not over-financed and programme resources are wherever possible made available for allocation to additional projects.

¹ The part of investment costs "covered" by the discounted net revenues can in fact be financed by borrowing money.

² Discounted net revenue is equal to the difference between (a) the sum of discounted revenue and discounted residual value and (b) discounted operating and maintenance costs.

³ This implies that expenditure such as depreciation must not be taken into account. This exclusion is also justified because the related money aims to replace the investment beyond its time horizon. If depreciation is taken into account then the EU would finance both the present and the future investment.


⁴ From the above statement, the funding-gap method is to be based on the profitability of the investment. This means that in general, costs and revenues are those accruing to the investor. However, when the owner and the operator are not the same, a consolidated financial analysis needs, in general, to be carried out. This would be the case in order to assess the actual profitability of the investment independently of the cash-flows between investors and operators. In this case, clearly the revenue to be taken into account in the funding-gap is that of the operator. Consolidated analyses should also be carried out in cases where different parts of infrastructure are managed by different operators.

2.1.4. Classification of Cash in-Flows

Cash in-flows can be divided into:

- Revenues, that is, cash in-flows *directly paid by users* for the goods and/or services provided by the project, such as charges borne directly by users for the use of infrastructure, sale or rent of land or buildings, or payments for services;
- Other cash in-flows, that is, private and public contributions and/or financial gains that do not stem from tariffs, tolls, fees, rents or any other form of charge directly borne by the users.

Figure 1: Revenue and other Cash in-Flows



In order to facilitate the understanding of the above concepts, some examples are set out below which concern the three different categories of revenue-generating projects mentioned in Article 55(1)⁵:

An "infrastructure the use of which is subject to charges borne directly by users"

Highways

- Revenues: tolls charged to drivers to use highways.
- Other cash in-flows: shadow tolls from government to project operators or revenue from road user charges (*vignettes*) not allocated to the financing of a specific project⁶.

⁵ Examples are given on a purely illustrative basis. Taking into account the variety of operations concerned, individual cases may not fit exactly with the framework presented here. However, independently of the category to which they belong, all revenue-generating projects remain subject to the same rules.

Railways

- Revenues: fares paid by travellers⁷.
- Other cash in-flows: government contributions towards operating costs.

"any operation involving the sale or rent of land or buildings"

Technological Parks

- Revenues: prices or rents paid by the users to use the buildings and payments by users for other services provided by the project.
- Other cash in-flows: contribution of private equity, gains from loans.

Cultural buildings

- Revenues: rents for exhibitions, etc.
- Other cash in-flows: subsidies from public bodies or private donors.

"any other provision of services against payment"

Waste Water Treatment and Waste Treatment

- Revenues: tariffs paid by users.
- Other cash in-flows: contribution of private equity.

Conclusions:

Only revenues defined as cash in-flows directly paid by users, from sale or renting of land and buildings and provisions of services against payment have to be taken into account in the determination of the funding-gap as defined in Article 55(2). Any such project is revenue generating. It has to be determined then if the project has positive or negative net revenue. A project generating negative net revenue is not a revenue generating project and has a 100% funding gap. Other cash in-flows must not to be included in the determination of the funding-gap although they may be considered in the analysis of the national capital profitability.

2.2. Article 55(2): The Funding-gap Method

⁶ Road user charges (*vignettes*) are regulated by Directive 1999/62/EC, as last amended by Directive 2006/38/EC. The revenues from the tolls are always attributed to a project, however the revenues from vignettes must be analysed in order to establish whether they are attributable to the project. If the competent authorities have decided to attribute vignettes' revenues to a project on a pro-rata basis so that revenue generated from vignettes is reallocated back to the repayment of loans associated with the project or is used to cover the maintenance and operation costs, these should be taken into account.

⁷ Taking into account the variety of situations in the Member States as regards the rail market, it is possible that the fees paid by railway operators (track access charges) should be considered as revenue within the meaning of Article 55(1) instead of fares paid by travellers. In principle, if a project has more than one operator, the revenue that needs to be considered for the calculation of the eligible expenditure is that directly paid by the operators through charges.

"Eligible expenditure on revenue-generating projects shall not exceed the current value of the investment cost less the current value of the net revenue from the investment over a specific reference period for:

- (a) investments in infrastructure; or
- (b) other projects where it is possible to objectively estimate the revenues in advance.

Where not all the investment cost is eligible for co-financing, the net revenue shall be allocated pro rata to the eligible and non-eligible parts of the investment cost.

In the calculation, the managing authority shall take account of the reference period appropriate to the category of investment concerned, the category of project, the profitability normally expected of the category of investment concerned, the application of the polluter-pays principle, and, if appropriate, considerations of equity linked to the relative prosperity of the Member State concerned."

2.2.1. Eligible Expenditure and the Funding-gap

According to the first sentence of Article 55(2), eligible expenditure cannot exceed the difference between current⁸ investment costs and current net revenue, that is, the project funding-gap. "Current" is synonym to "discounted". The funding gap calculation is designed to calculate the level of the grant needed to carry out the project. It requires a rigorous application of the CBA principles and the choice of key parameters such as the discount rate and the time horizon are crucial. The method is described in detail in working paper No 4 on the Cost benefit Analysis (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm)

In formulas, this may be written as:

$$\max DEE = DIC - DNR = FG \quad (1)$$

where DEE is the discounted eligible expenditure⁹;

FG is the funding-gap;

DIC is discounted investment cost;

DNR is discounted net revenue.

According to Article 55(2) it is "the net revenue from the investment" which needs to be considered. This means that it is only the incremental net revenue (see definition of working paper chapter 2.2.2) generated by the investment that is taken into account in the calculation of the funding gap. The incremental net revenue is the difference between the revenue and the operating costs of two project scenarios ("with the project" and "without the project").¹⁰ The costs to be taken into account in the calculation of the funding-gap should include running costs (e.g. labour, raw materials, electricity), maintenance expenses and costs for the replacement of project short-

⁸ Note that *current* value is a synonym of *discounted* value. In this regard, it is worth noting that Working document n° 4 states that a 5% financial discount rate in real terms may be used as indicative benchmark but can be modified in a fair and transparent manner by Member States as indicated in working paper 4 on Cost Benefit analysis.

⁹ Because it is derived from discounted values, eligible expenditure in this context is a discounted value.

¹⁰ All the cash-flows considered for the calculation of the funding-gap must be based on the incremental approach.

life equipment. Financing costs (e.g. interest payments) and depreciation should be excluded (the latter is not a cash-flow). When VAT is recoverable, the costs and revenues should be based on figures excluding VAT.

Projects whose revenue is lower than operating costs: Where a project's revenue is less than its operating costs (i.e. negative net revenue), it cannot obviously contribute to financing the project investment costs indirectly by borrowing money or attracting capital from investors.¹¹ Therefore, since the objective of the funding-gap method is to identify the part of the project investment cost which cannot be financed by the project itself, for projects with negative net revenue there is no need to apply the funding-gap method. Because operating costs are not covered by revenue, an analysis of the financial sustainability is required to verify that throughout the project's time horizon there is enough cash to cover the related expenditure.

For the purpose of determining whether or not an operation is a revenue-generating project within the meaning of Article 55(1), and whether or not it is necessary to apply the funding-gap method, the residual value of infrastructure does not need to be considered. For example, an investment in a new road, which is not subject to tolls or other user charge revenue, would not become revenue-generating only due to residual value of the road at the end of the reference period. However, where it is determined that a project will generate revenue within the meaning of Article 55(1), and where this revenue can be objectively estimated in advance by applying the funding-gap method i.e. the project earns positive net revenue, the residual value must be taken into account in that calculation.

It should be noted that operating cost-savings generated by the projects must be considered in the funding-gap calculation. Operating cost-savings can be ignored where it can be demonstrated that they are offset by an equal reduction in operating subsidies. If the reduction of the operating subsidies does not cover the whole amount of the operating cost-savings, the remaining part of the operating cost-savings must be included in the funding-gap calculation.

2.2.2. Pro Rata Allocation

"Where not all the investment cost is eligible for co-financing, the net revenue shall be allocated pro rata to the eligible and non-eligible parts of the investment cost."

The eligibility of expenditure is subject to the provisions of Regulation (EC) No 1083/2006¹² and the legislation governing the individual Funds¹³. In this regard, the second subparagraph of Article 55(2) provides that when not all the investment cost¹⁴ is eligible then a proportional part of the net revenue is not to be taken into account in the calculation of the funding-gap. For example, if only 80% of the discounted investment costs is eligible¹⁵, which means that 20% of the discounted investment costs are not eligible, then 20% of the discounted net revenue must also not

¹¹ If the operation generates operating cost-savings these are considered as revenues in the calculation of the funding-gap.

¹² See Article 56. Note in particular that Article 56(4) refers also to eligibility rules laid down at national level.

¹³ In particular: for the ERDF, see Article 7 of Regulation (EC) No 1080/2006; for the Cohesion Fund, see Article 3 of Regulation (EC) No 1084/2006.

¹⁴ It is to be noticed that the aforementioned provisions also include rules for the eligibility of costs during the project operating stage.

¹⁵ Of course, in order to make the comparison possible discounted investment costs need to be compared with discounted eligible costs.

be considered in the funding-gap. This means that both the discounted net revenue and investment costs should be multiplied by 80%.

2.2.3. Categories of Investment and Reference Period

"In the calculation, the managing authority shall take account of the reference period appropriate to the category of investment concerned, the category of the project (...)"

The reference period or project time horizon is the number of years of the economic life, that is, the time period beyond which the investment needs to be replaced (See Working document n° 4 p. 7).

Managing authorities shall duly take into account the reference period since the longer is time horizon, the higher the net revenue to be taken into account in the calculation of the funding-gap. However, it should be borne in mind that: (a) net revenue accruing far in the future is progressively less important because of discounting; (b) the residual value is a proxy of the remaining revenues.

2.2.4. Profitability Normally Expected for Categories of Investment

"In the calculation, the managing authority shall take account of (...) the profitability normally expected of the category of investment concerned (...)"

In order to explain what it is meant for profitability normally expected for categories of investment, one should consider in greater detail the concept of financial investment profitability previously introduced in sub-section 2.2.2 through the following numerical example.

Numerical Example

As stated in section 2.2.1, investment profitability can be defined as the ability of the project to generate additional financial resources (i.e. profits) compared to those invested. In this regard, one indicator which can be used is the financial net present value of the investment (FNPV/C), that is the difference between the discounted net revenue and discounted investment cost which can be written (using the same notation used so far) as:

$$FNPV/C = DNR - DIC \quad (2)$$

Assume now for simplicity that a project lasts two years. In the first year, only investment cost occurs and it is equal to €1 whereas, in the second year only net revenue arises and it is equal to €3.15. Consider, in addition, that the capital needed could be borrowed through the banking system, and that the related interest rate (i.e. the additional price to be paid for €1) is 5%. Since the net revenue is going to be €3.15 in the second year, then the project promoter could borrow in the first year an amount of money equal to net revenues (€3.15) less the cost of borrowing money, that is, an amount given by the following equation:

$$DNR = \frac{3.15}{(1 + 0.05)} = 3 \quad (3)$$

It is possible to see from equation 3 that the project promoter can borrow up to €3 in the first year, and be able to pay back in the second year an amount equal to €3*(1.05)= €3.15. Thus, using the value taken from 3 in equation 2 we find that the financial net present value of the investment considered here is equal to:

$$FNPV / C = \frac{3.15}{(1 + 0.05)} - 1 = 2 > 0 \quad (4)$$

According to equation 4, the project promoter will be able to pay back the capital needed including its costs, and gain also additional financial resources (€2): the project considered here is thus *able to generate profits*.

Factors Affecting Financial Profitability of the Investment are those affecting: (a) revenue; (b) investment and operating cost.

As to revenue, it is made of two elements: (a) charges/rent/payments and (b) number of users and/or the quantity of the good/service provided by the project. The former depends on the policy chosen at national/regional/local level, whereas the latter is dependent on the actual and foreseeable demand which can, in turn, be affected by a number of factors¹⁶.

As to investment and operating costs, they also are a product of two elements: (a) the nature of the input (e.g. kind of labour) and therefore its unit price; (b) the related quantities (e.g. number of workers). The nature of the input and its price depend, on the one hand, on the choices made at project level such as technology (incinerator/landfill), location (road across flat or mountain territory) and size (number of highway lanes), and on the other hand, on the structure of the economy and relevant government policies affecting the project through input prices and quantities (electricity prices and energy policy; availability of unskilled workers and labour policy).

Considering all the factors mentioned above, a specific level of profitability may not be established either across sectors of investment or across Member States. However, if the aforementioned factors are broadly homogenous (for example, for projects in the same sector of investment and implemented in the same macro-region, where the structure of the economy and government policies are similar), a normally expected profitability may be identified.

Knowledge of the normally expected profitability may be important to shed light on the approximate financing scheme (e.g. the mix between grant-loan) required for the project considered. To this end, it is worth noting that Working document n° 4 emphasizes (p.14), for example, that an airport may require relatively low grants (as the funding-gap may be small) whereas water supply and waste water projects may require relatively higher grants although they can still be financed also through loans (as tariffs are levied for these projects). These examples are clearly in contrast to projects which generate no revenues such as non-tolled roads whose financing scheme can be based only on grants.

¹⁶ A detailed discussion on factors affecting revenue will be set out in Section 4.2.

2.2.5. Polluter Pays Principle

In the calculation, the managing authority shall take account of (...) the application of the polluter-pays principle (...)

In the calculation of the funding-gap, Article 55 (2) requires that the managing authority must also take into account the application of the polluter-pays principle. This means that the external costs generated by pollution must be paid by the polluter even though there are not always repercussions on tariffs paid by the users. Examples of external costs are set out below.

Waste Treatment Plants. Waste treatment plants may generate air pollution (e.g. smoke from incinerators), soil and water pollution (liquids from landfills percolating in underground water). This pollution may affect people's health and values of lands and buildings in the surrounding areas. Tariffs paid by users must also include a part of costs proportionate to the consequences of the pollution generated.

In applying the polluter-pays principle, attention of the managing authorities has to be drawn to the fact that:

- not to apply the polluter-pays principle results in, on the one hand, making polluters gain (e.g. drivers paying cheaper tolls for highways) and, on the other hand, generating losses for citizens in the areas affected by the pollution;
- the application of polluter-pays principle, especially when it results in prevention/mitigation measures, may increase consensus from the local population which for some projects (e.g. waste treatment plants) can be essential;
- the application of the polluter-pays principle results in making tariffs higher; to this end, it is advisable that, equity and affordability issues (see next paragraph) are also duly considered when tariffs are set.

2.2.6. Equity and Affordability

In the calculation, the managing authority shall take account of (...) if appropriate, considerations of equity linked to the relative prosperity of the Member State concerned."

When investment financial profitability is taken into account, equity (meaning relative prosperity of the Member State concerned) considerations are concerned with assessing tariff affordability i.e. the capacity to pay tariffs by users. In this regard, a possible solution to ensure affordability is to set tariffs as a percentage of average income or lower group income¹⁷ depending on the existing income distribution of the served area. This justifies a higher Funds participation than the polluter pays principle might suggest.

To this end the Commission's services recommend that managing authorities duly consider tariff affordability because if users will not be in a position to pay the related tariffs then the project may experience shortage of money during its life; in other words, ensuring affordability means also verifying project financial sustainability (i.e. to verify that there is enough cash in each year

¹⁷ For some examples of affordability ratios, see Annex II to Working document n° 4.

of the project time horizon). As with the issue of the normal expected profitability, national authorities can play an important role to identify criteria for setting tariffs.

In addition, it should be noticed that due to the funding-gap method, ensuring tariff affordability might lead to a higher contribution from the Funds. If tariffs are low because users are poorer, the funding-gap will be wider and require a higher contribution from the Funds. This result is consistent with EU cohesion policy (Working document n° 4 of 2006 in Annex II sets some examples of affordability rates. The CBA guide of 2008 in Annex B explains the concept of social discounts).

Conclusions:

The funding-gap is equal to the difference between discounted investment cost and discounted net revenue. Consequently, its application allows: (1) for projects to have sufficient financial resources to be implemented but not to be over-financed; and (2) project promoters to bear the cost of capital needed in addition to grants.

The pro rata allocation of net revenue to eligible cost is carried out by multiplying the funding-gap times the ratio of the discounted eligible cost over discounted investment cost. The resulting amount, the discounted eligible expenditure, multiplied by the co-funding rate identifies the discounted contribution from the Funds from which the related undiscounted value can be derived.

When managing authorities calculate the funding-gap, and more generally, the eligible expenditure, it is recommended that the normal expected profitability of the category of the project is considered in order to verify if the appropriate financing scheme (e.g. grant-loan) has been chosen. This implies that managing authorities should either know the figures on normal expected profitability of the category of investment concerned or have guidelines to calculate the said profitability in their context. In this regard, a useful role can be played by national authorities (e.g. Treasury).

3. THE RATIONALE OF DEDUCTIONS

The following section takes into account the amendments of Article 55(3) and (4) by Regulation (EC) No 539/2010.

The amendments to Article 55(3) and (4) intend to simplify the monitoring of revenues and to align it with the overall life-cycle of operational programmes. Therefore, the reference period for monitoring the revenue is limited to the date of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) of Regulation (EC) No 1083/2006, i.e. the documents for the closure of an operational programme. The amendments of Article 53(3) and (4) aim at avoiding situations in which net revenues would have to be monitored after the closure of an operational programme and thereby they significantly reduce the administrative burden.

Freed funding can be reallocated to new projects before the end of the eligibility period

The amendments to Article 55(3) and (4) apply retroactively from the entry into force of Regulation (EU) No 539/2010, to all operations to which Article 55 is applicable.

3.1. Deductions

With the exception of those projects subject to the State aid rules (*cf. infra on Article 55(6)*), and also with the exception of operations funded under programmes co-financed by the ERDF or the Cohesion Fund where their total cost is below EUR 1 000 000 (*cf. infra on Article 55(5)*), Article 55 foresees two situations:

- Projects covered by Article 55(2): For these projects the revenue can be objectively estimated in advance, and the funding gap method should therefore be applied. If the funding-gap is established correctly and the conditions of implementation of the project do not change significantly, there is, in principle no need for the managing authority to modify the grant contribution allocated to the project. In case the net revenue from calculated cash inflows is higher than estimated, it is up to the managing authorities to decide to whose benefit the net revenue is to be used. No further monitoring is requested in these cases. If the conditions change, the provisions of Article 55.4 apply (see point 3.4 below).
- Projects covered by Article 55(3): For projects, for which "*it is objectively not possible to estimate the revenue in advance*" the net revenue generated within five years of its completion, has to be deducted from the expenditure declared to the Commission. The five-year reference period is considered as sufficient to determine the net revenue to be taken into account for the calculation of the contribution from the Funds to these projects.

3.2. Article 55(3): Deductions for Projects whose Revenue cannot be estimated in Advance

Article 55(3) as amended by Regulation (EU) No 539/2010 provides that:

"Where it is objectively not possible to estimate the revenue in advance, the net revenue generated within five years of the completion of an operation shall be deducted from the expenditure declared to the Commission."

For some type of projects it is objectively not possible to estimate the revenues in advance. Annex II lists the most relevant cases. Managing authorities have to calculate the funding gap in all reasonably expected types of projects, making use of experience across various programmes.

Whether a project's revenue can be objectively estimated in advance is determined by factors on which tariffs and demand are dependent. This indicative classification is synoptically presented in the following Table.

Table: Classification of revenue in terms of their possibility to be estimated in advance and related factors

Possibility of Revenue Estimation	Tariffs	Estimated Demand
Revenue Estimation Objectively Possible in Advance (Article 55(2))	Clearly Stated Policy Choice Foreseeable Policy	Models and Data Available Expert opinions based on models and data
Revenue Estimation Objectively not Possible in Advance (Article 55(3)).	Lack of data. New demand generated by supply.	Lack of data. Expert opinion highly subjective

For those projects whose revenue cannot be estimated in advance, Article 55(3) envisages a *deduction* linked to the net revenue generated within five years from the completion of an operation. This deduction must be made by the certifying authority from the expenditure declared to the Commission at the latest at the final closure of the operational programme, i.e. at the latest at the time of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) of Regulation (EC) No 1083/2006 for the operational programme.

Deductions pursuant to Article 55(3) will be used for net revenue generated within a period of five years based on the monitoring of revenue which had occurred from the completion of the operation up to the date of transmission of the closure documents, and in particular the application for payment of the balance.

Where in exceptional cases the investment stage of the operation is completed *at national non-eligible expenses* after the submission of the documents under point (a) of Article 89(1), i.e. the five years period starts after 31 March 2017, Article 55(3) does not apply to operations.

Net revenue shall be deducted in proportion to eligible cost of operation within investment cost (see chapter 2.2.2) and in proportion to the contribution from the Funds. For example, if the net revenue is €100 and investment cost is €1000, including €900 eligible cost and the EU co-funding rate at priority axis level is 75%, the amount to be deducted is determined as following:

$$100 * (900 / 1000) * 75\% = 67,5$$

then the deducted amount should be equal to €67,5.

3.3. Article 55(4)

Article 55(4) as amended by Regulation (EC) No 539/2010 provides that:

"Where it is established that an operation has generated net revenue that has not been taken into account under paragraphs 2 and 3, such net revenue shall be deducted by the certifying authority at the latest at the time of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) for the operational programme. The application for payment of the final balance shall be corrected accordingly."

Article 55(4) is concerned with deducting net revenue in case an operation has generated net revenue categories that had not been taken into account. Deductions may occur at the latest at the time of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) of Regulation (EC) No 1083/2006 for the operational programme, i.e. 31 March 2017 at the latest.

For projects subject to Article 55(2) and art 55(3), deductions in the meaning of Article 55(4) are required where it is established, that:

(a) certain new types of sources of revenue to be generated by the project have not been taken into account in the calculation of the funding-gap and/or new sources of revenues appeared after the calculation of the funding-gap (e.g. a non-tolled road on which tolls are levied afterwards or renting out of space or services. In such cases a project might fall under Article 55 after creation of the revenue and a funding gap calculation would become necessary). If a project generates from already calculated sources income, this income can be higher or lower than envisaged, but it would not require a complete recalculation of the funding gap (unless it has been underestimated on purpose) or

(b) there are changes in the tariffs policy which put in question the confidence which can be placed in the funding gap calculation.

In any case, changes in demand or other external economic factors (such as un-foreseeable price inflation) would not be linked to an inadequate application of the funding-gap method and therefore do not require a deduction^{18/19}.

Under Article 55(4) as amended, it is clarified, that at the moment of submission of closure documents, projects for which it was not possible to apply the funding gap method, following the results of monitoring of their costs and revenue project owners and the managing authority have to calculate the support these projects are entitled to. Eventually existing net revenue needs to be deducted by the certifying authority from the expenditure declared to the Commission, at the latest at the time of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) of Regulation (EC) No 1083/2006 for the operational programme. Projects subject to Article 55(3) can not be included in partial closure as defined in Article 88. Projects subject to Article 55(2) should only be proposed for partial closure, if the managing authority has taken appropriate steps to exclude the risk of any need to recalculate the funding gap of these.

3.4. Arrangements for Monitoring and Audit

In order to implement the provisions of Article 55(2) to (4), it is recommended that the managing authority establishes a system for monitoring revenue by the latest until the submission of the documents under point (a) of Article 89(1) for the operational programme.

¹⁸ If it is established that revenues have been systematically underestimated in order to maximize the grant contributions to certain projects, this will constitute an irregularity.

¹⁹ If the Managing Authority or another body of the Member State, before the entry into force of Regulation 539/2010, in good faith entered into contractual arrangements with a third party whereby it provided assurance in a binding manner to its counterpart that if the funding-gap of a project varies up to 10% of the initial calculation it does not lead to a change in the public contribution, these contract should be revised to the extent possible.

The managing authority has a high interest in setting up, as soon as possible in the programming period, an efficient monitoring system for revenue-generating projects. The aim of this requirement is not to impose unnecessarily heavy procedures, but to set up a system which helps to prevent any over-financing of projects, contributes to the most efficient allocation of resources and makes possible, before the end of the eligibility period, the re-allocation of public funding from projects whose costs and revenue were initially not well estimated to other operations within the operational programme. The arrangements for such monitoring systems are in any case to be decided upon by managing authorities.

During their system audits, Commission auditors will obtain assurance that the managing authority has put in place satisfactory systems for identifying revenue generating projects, for correctly calculating the funding gap, for monitoring revenues following completion and for properly taking account of revenues at closure. During audits, Commission auditors, when assessing the adequate selection of projects, will verify that the managing authority has validated for revenue generating projects the correct calculation of the funding gap, which includes all parameters, including investment costs.

Conclusions:

Article 55(4) deals with two scenarios:

- Only projects under Article 55(2) which have additional categories of income resulting in net revenue for the following causes: tariff policy changes or sources of revenue not taken into account initially;
- Projects for which revenue cannot be estimated in advance shall determine the amount of eligible expenditure based on monitoring up to five years after completion of the operation or the latest at the submission of the documents under point (a) of Article 89(1) for the operational programme.

As to the rationale and the timeframe for deductions, it has been emphasised that: (a) according to Article 55(4) deduction has to be proportionate to the contribution from the Funds; (b) such a deduction is equal to the difference between the contribution from the Funds calculated in advance and that calculated on the basis of the monitored revenue; (c) this deduction will be done on the basis of a monitoring of revenue the latest at the moment of submission of the documents under point (a) of Article 89(1) for the operational programme.

A system for monitoring revenue, possibly based on existing systems, by managing authorities or by beneficiaries is the best solution to ensure the correct implementation of Article 55 and the best use of the Funds. By identifying unplanned revenues or deviations from the initial investment cost estimates during the implementation period of the programme, funds reclaimed could be used for new projects.

4. APPLICABILITY OF ARTICLE 55

4.1. Article 55(5)

Article 55(5): "Paragraphs 1 to 4 of this Article shall apply only to operations which are co-financed by the ERDF or Cohesion Fund and the total cost of which exceeds EUR 1 000 000."

The amendment of Article 55(5) of Regulation (EC) No 1083/2006 made by Regulation (EC) No 1341/2008 of 18 December 2008 consists in replacing the provision on proportionate monitoring arrangements for operations whose total cost is below EUR 200 000 by a clear limitation of the application of the provisions of Article 55(1) to (4) to operations co-financed by the ERDF or the Cohesion Fund the total cost of which exceeds EUR 1 000 000²⁰. Operations exempted from the funding gap calculation need to apply sound financial management principles.

For operations co-financed by ERDF or CF that generate income outside the scope of Article 55, the Member States have the responsibility to determine how to treat them, having regard to the principle of sound financial management (Article 14(1) of Regulation (EC) 1083/2006). For example incidental incomes such as sales of material found on a construction site such as stones during a road construction are to be considered under national rules not as project revenue, but as income reducing the investment costs. As the treatment of such income is national responsibility, the Commission will not as a result of its own audits or controls draw conclusions on the treatment given which could lead to financial consequences for the individual operation. However, it may make recommendations to the Member State to better align its practice to the principle of sound financial management.²¹

Managing authorities and beneficiaries should pay a particular attention to the estimation of the total costs of operations. Revisions or increases of costs while an operation is being implemented may cause this operation to rise above the EUR 1 000 000 threshold, in which case Article 55(1) to (4) would become applicable. Therefore, in order to diminish future uncertainty, the Commission would encourage managing authorities to take into account potential variations in their estimation of the total costs and to apply the requirements set out in Article 55(1) to (4) to projects the total cost of which is close to the threshold.

For Member States which have not adopted the euro as their currency, fluctuations of the exchange rate of the national currency against the euro may also cause the operation to rise above the EUR 1 000 000 threshold. The Commission recommends Member States concerned to take exchange rate fluctuations into account in the operation's costs estimates. However, if it wishes to ensure legal certainty, the Member States could decide to consider only the exchange rate in force at the moment of the selection or approval of the project at national level. This will neutralise the risk of cost variations due solely to exchange rate fluctuations.

The amendment of Article 55(5) applies retroactively from 1 August 2006 to all operations receiving assistance from the Structural Funds or the Cohesion Fund under the 2007-2013 programming period with the aim of avoiding two sets of different rules during the same programming period. The Commission will apply the amended provisions for *a posteriori* controls and audits including in its assessment of projects carried out before the entry into force of Regulation (EC) 1341/2008.

In order to ensure equal treatment of all beneficiaries and potential beneficiaries, the impact of the regulatory amendments on contracts or grant agreements already concluded should be reviewed by managing authorities with the view to bringing such contracts and agreements in line with the amendments introduced by Regulation (EC) No 1341/2008. Managing authorities may however

²⁰ 'Total costs' is to be understood as the total investment cost within the meaning of Article 55(2), that is to say including eligible and ineligible costs.

²¹ This recommendation does not create an additional legal obligation but incites public authorities to offer only the financial support that is necessary.

decide not to undertake such a review if they wish to keep the more stringent system as it was already applied beforehand. If the managing authority undertakes such a review it should be applied in a coherent manner. Calls for proposals already launched or closed should also be reviewed for this purpose.

Conclusions:

Article 55 is only applied to projects which have total costs above EUR 1 000 000 and are co-financed by the ERDF or the CF.

4.2. Article 55(6)

Article 55(6). "This Article shall not apply to projects subject to the rules on State aid within the meaning of Article 107 of the TFEU."

According to Article 55(6) the requirements laid down by Article 55(1) to Article 55(5) do not apply to operations subject to *State aid rules with the meaning of Article 107 of the TFEU*. This paragraph of Article 55 is in detail explained in information note to the COCOF on Article 55(6) of Regulation (EC) No 1083/2006²².

Attention should be drawn on the fact that the amendments introduced in Article 55 by Regulation (EC) No 1341/2008 and Regulation (EC) No 539/2010 have no impact on the meaning of Article 55(6) and on the projects subject to State aid rules. In this sense for instance, there is no interaction or conflict possible between the thresholds relevant for State aids (e.g. *de minimis rules*) and the one introduced for revenue-generating projects (i.e. EUR 1 000 000 of total costs below which the ERDF and the Cohesion Fund projects are exempted from Article 55(1) to (4) of Regulation (EC) No 1083/2006).

²² Reference of the information note is COCOF 08/0012/02-EN.

Annex I:

Calculation of the Contribution from the Funds: a numerical example

Given their importance, in the next box the three key steps to calculate the funding-gap are summarised, which the Member State may choose to apply for non major projects.

The Three Key Steps to Calculate the contribution from the Funds

First Step: Funding-gap

$$\max DEE = DIC - DNR = FG \quad (2)$$

where : DEE is discounted eligible expenditure;
FG is the funding-gap;
DIC is discounted investment cost;
DNR is discounted net revenue.

Second Step: Discounted Eligible Expenditure:

$$DEE = FG * P \quad (3)$$

where: DEE is discounted eligible expenditure;
P is percentage consistent with the ratio of discounted eligible cost over discounted investment cost.

Third Step: Contribution from the Funds

$$DG_{EU} = DEE * CR_{EU} \quad (4)$$

where: CR_{EU} is the EU co-funding rate
 DG_{EU} stands for discounted contribution from the Funds

This method is useful to determine the contribution from the Funds in discounted values, if a . In order to derive the contribution from the Funds in non-discounted values, each discounted eligible expenditure has to be multiplied by $(1+r)^t$ where r stands for interest rate (recommended value of rate is 5%), and t for the year in which the related eligible expenditure occurs.

Numerical Example

Consider that the discounted investment cost of a project is equal to €100 and discounted net revenue equal to €60 so that the maximum discounted eligible expenditure is equal to €40. Consider, in addition, that the purchase of land needed to realise the project is equal to €24. Since pursuant to Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 1080/2006 the cost of land cannot ordinarily exceed 10% of the eligible expenditure²³, then only $(0.1 \times 40 =) €4$ can be accounted as eligible cost for land and thus €20 will not be eligible cost. Pursuant to Article 55(2), because non-eligible costs are 20% of the discounted investment cost, then we should allocate 20% of net revenue to non-eligible costs and 80% of the net revenue to the eligible cost. This is done by multiplying the funding-gap by that share of the discounted investment costs which is eligible, P, that is,

$$DEE = FG * P = (100 - 60) * 0.8 = 32 \quad (4)$$

where DEE stands for discounted eligible expenditure, that is, the amount of investment cost which multiplied by the EU co-funding rate will identify the discounted contribution from the Funds, that is,

$$DG_{EU} = 32 * 0.75 = 24 \quad (5)$$

from which it is possible to derive the contribution from the Funds in non-discounted values as presented in Annex I.

Assuming that the project has the following cash-flow profile:

Year	Investment costs	Running costs	Revenues	Residual value	Net cash flow	Eligible cost	DEE	UDEE
2007	32,00	-	-	-	32,00	25,71	9,14	9,59
2008	25,00	-	-	-	25,00	20,09	7,14	7,87
2009	30,00	-	-	-	30,00	24,11	8,57	9,92
2010	25,00	-	-	-	25,00	20,09	7,14	8,68
2011	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2012	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2013	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2014	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2015	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2016	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2017	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2018	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2019	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2020	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2021	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2022	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2023	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2024	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2025	-	2,00	8,50	-	6,50	-	-	-
2026	-	2,00	8,50	5,00	11,50	-	-	-
Total	112,00	32,00	136,00	5,00		90,00	31,98	36,05
Discounted	99,63	17,83	75,79	1,88	- 39,79	80,06		

Where DEE stands for discounted eligible expenditure, UDEE stands for non-discounted eligible expenditure.

²³ Except for exceptional and duly justified cases concerned with operations concerning environmental conservation in case of ERDF.

Contribution from the Funds in non-discounted value:

$$UG_{EU} = UDEE * CR_{EU} = 36.05 * 0.75 = 27.04$$

where CR_{EU} is the EU co-funding rate;

UG_{EU} stands for non-discounted contribution from the Fund.

It is to be noticed that: (a) in case of the project investment phase being up to one year the approach for calculation of the contribution from the Funds, presented in this note, leads to the same result as the approach presented in the working document n°4; (b) in case of the project investment phase being longer than one year, the results of the two approaches show an insignificant difference. In fact, the approach presented in this note leads to a slightly higher amount of maximum eligible expenditure than the approach of the working document n°4²⁴.

It has to be recalled that for major projects, Managing authorities have to follow the method foreseen in Annex XXI of the Commission Regulation (EC) N°1828/2006 which corresponds to the method presented in the working document n°4.

However, for all other revenue-generating projects, they may choose one of these approaches, both compatible with Article 55(2), for the calculation of the contribution from the Funds, which they consider appropriate.

²⁴ Using the same assumptions as given in the example in section 3.2.2. and the given cash-flow profile, the approach described in the working document n°4 would lead to the contribution from the Funds equal to 26.96, which gives the difference of 0.301% between the two approaches,

Annex II:

Articles 55(2) and 55(3): Classification of Projects in terms of the Possibility to Objectively Estimate Revenue in Advance

The objective of this annex is to provide guidance for the implementation of Article 55(3) as regards the identification of revenue which cannot be estimated and, by extension, the identification of revenue which can be estimated as referred to in Article 55(2).

To this end, this annex will first focus on factors affecting the possibility of estimating revenue in advance and will then deal with a synoptic classification of revenue sources according to their ability to be objectively estimated in advance along with the factors affecting that exercise.

In order to apply the funding-gap method, it is necessary to forecast the cost-revenue stream over the project time horizon. In this regard, it is worth recalling that revenue is the product of two elements: (a) charges/rents/payments (hereafter "tariffs"); (b) number of users and/or quantity of the good/services provided by the project.

Tariffs are determined by policy choices and depend on: current policies (e.g. tariffs for waste treatment charged to users, or tolls on highways); the expected changes in the regulatory framework (for example, the application of the polluter-pays principle may modify the tariffs charged). The number of users depends on all factors affecting demand for the good/service provided by the investment project at stake. In order to clarify factors affecting demand this Guidance note in annex II will consider examples where revenue can be estimated in advance (e.g. transport and waste treatments) and where revenue cannot be estimated in advance (e.g. RTD projects).

Examples of projects where revenue can be estimated in advance

▪ *Transport*

The following factors need to be taken into account:

- a. the socio-economic characteristics of the area;
- b. the journey generated by the same area;
- c. the journey distribution to different locations;
- d. the assignment;
- e. comparison of results with actual traffic data.

Demand analysis has to include:

1. current demand: this is the base-year traffic data arising from the five factors above, considering the current state of the relevant transport infrastructure;
2. induced demand: this is the base-year traffic allowing for all relevant infrastructure changes due to the project in terms of journey generation, journey distribution, modal split and assignment;
3. forecast demand: this is the traffic data including macroeconomic and sector forecasts and elasticity estimates of transport demand to generalised cost²⁵ and income.

²⁵ The generalised cost of transport is the sum of monetary (e.g. ticket for train) and non-monetary (value of time) costs.

▪ **Waste Treatment**

The following factors need to be considered to derive demand for waste treatment:

- a. main agglomerations producing the waste to be treated described in terms of population, demographic trends, and migratory flows;
 - b. main productive activities producing the waste to be treated along with their expected growth;
 - c. habits and possible habit evolutions such as recycling;
 - d. potential new technologies affecting the quantity and type of waste to be treated.
1. Demand analysis has to include: current demand, that is, the present demand given not only the quantity and type of waste produced but also the existing infrastructure;
 2. induced demand, that is, demand arising from new users: the new infrastructure may serve a larger area;
 3. forecast demand due to foreseeable changes resulting from the four factors above and to foreseeable changes in the regulatory framework.

Example of projects where revenue objectively cannot be estimated in advance

▪ **Research, Technological Development, Innovation**

In contrast to the former examples, revenue objectively cannot be estimated in advance for some projects, whose key feature is that of innovation, so that demand cannot be inferred as it is supply generated demand, (i.e. it is the innovation itself which creates the demand). In other words, given the lack of data and past experience, estimates can be formulated but they will be highly subjective. Examples of such projects can be found in the priorities set out in Article 4(1) of Regulation (EC) No 1080/2006 (e.g., research institutions and research and technology centres).

Article 55(2) provides that:

"Eligible expenditure on revenue-generating projects shall not exceed the current value of the investment cost less the current value of the net revenue from the investment over a specific reference period for:

(a) investments in infrastructure; or

(b) other projects where it is possible to objectively estimate the revenues in advance."

Article 55(3) as amended by Regulation (EC) No XX provides that:

"Where it is objectively not possible to estimate the revenue in advance, the net revenue generated within five years of the completion of an operation shall be deducted from the expenditure declared to the Commission."

Therefore, Article 55(2) and Article 55(3) classify projects on the basis of whether revenue can be estimated in advance. As shown above, whether a project's revenue can be estimated in advance is determined by factors on which tariffs and demand are dependent. This indicative classification is synoptically presented in the following Table.

Table: Classification of revenue in terms of their possibility to be estimated in advance and related factors

Possibility of Revenue Estimation	Tariffs	Estimated Demand
Revenue Estimation Objectively Possible in Advance (Article 55(2))	Clearly Stated Policy Choice Foreseeable Policy	Models and Data Available Expert opinions based on models and data
Revenue Estimation Objectively not Possible in Advance (Article 55(3)).	Lack of data. New demand generated by supply.	Lack of data. Expert opinion highly subjective

Conclusions. The identification of projects whose revenue can or cannot be estimated in advance depends on a number of factors affecting the possibility of forecasting the revenue key determinants: tariffs and demand. In this annex the key elements needed to forecast tariffs and demand have been identified. As it emerges from the Table above, the most important of these factors are the availability of consistent data and previous experience with similar investment projects.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
REGIONAL POLICY

DIRECTORATE-GENERAL
EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES

Note of the Commission services No. 3

Co-financing of expenditure by Structural Funds or Cohesion Fund and another Community Financial Instrument

This note has been prepared by the Directorates-General for Regional Policy and for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

A draft of this note was discussed on 31 January and 28 February 2007 in the Committee for the Coordination of the Funds (COCOF).

The note sets out the reading that the two Directorates-General will give to the relevant articles of the Regulations on this issue in their dealings with Member States.

1. INTRODUCTION

Some questions have been raised by Member States as whether or not an operation may receive assistance from the Structural Funds and Cohesion Fund (hereinafter "the Funds") and other Community financial instruments.

2. LEGAL PROVISIONS

- Article 2 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 defines the following terms:

operation - " a project or group of projects selected by the managing authority of the operational programme concerned or under its responsibility according to criteria laid down by the monitoring committee and implemented by one or more beneficiaries allowing achievement of the goals of the priority axis to which it relates",

operational programme - "document submitted by the Member state and adopted by the Commission setting out a development strategy with a coherent set of priorities to be carried out with the aid of a Fund, or, in the case of the Convergence objective, with the aid of the Cohesion Fund and the ERDF."

- Article 54(5) provides that "*an expenditure co-financed by the Funds shall not receive assistance from another Community financial instrument*".

3. GENERAL PRINCIPLE

It should be noted that, for the purpose of this Regulation the Community financial instruments are the Funds, the programmes and other actions for specific assistance

created by Community legislation and funded by the budget of the European Communities (example: LIFE, Framework Research Programme, EARDF...). The loans from the EIB and from other loan instruments do not fall within the definition of Community financial instruments.

The principle laid down in Article 54(5) of Regulation (EC) No 1083/2006 is that "*an expenditure co-financed by the Funds shall not receive assistance from another Community financial instrument*".

Therefore, any expenditure within a project that is part of an operational programme co-financed with the assistance from the Fund(s) cannot benefit from other Community funding.

This provision aims to underline the specificity of each budgetary instrument and to eliminate the risk that expenditure may be financed twice by the Community budget.

Expenditure co-financed with the assistance of the Funds but supported by another Community financial instrument would be irregular and the amount of the co-financing of the Funds should be recovered.

4. THE CONTRIBUTION FROM THE FUNDS

Article 53(1) of Regulation (EC) No 1083/2006 provides that the contribution from the Funds at the level of the operational programme is calculated with reference to the **eligible expenditure**, which is made up either of public eligible expenditure only or public eligible plus private expenditure.

Article 2(5) of Regulation (EC) No 1083/2006 defines public expenditure as "*any public contribution to the financing of operations whose origin is the budget of the State, of regional and local authorities, of the European Communities related to the Structural Funds and the Cohesion Fund and any similar expenditure*".

Therefore, the only public expenditure eligible is that which comes within the definition under Article 2(5). This means that expenditure under each operational programme adopted by the Commission for the purpose of the Funds' intervention (both Community Funding and the national counterpart) can only be supported by an amount of Community funding (only from the Funds) and an amount of national funding (public expenditure, within the meaning of Article 2(5), whether on its own or in conjunction with private expenditure). For example an operational programme with a Community co-financing rate of 75% will be made up of 75% funding from the Funds (and no other Community funding), and 25% national counterpart (either public expenditure on its own or in conjunction with private expenditure). Another Community financing instrument cannot substitute the national public counterpart, nor can it counted in the Community co-funding.

Furthermore, the statement of expenditure referred to in Article 78 of Regulation (EC) No 1083/2006 must only contain total eligible expenditure (to be established in accordance with the choice made by the Member State pursuant to Article 53(1) of Regulation (EC) No 1083/2006) paid under an operational programme co-financed by the Funds during the entire life of that operational programme. Accordingly, if expenditure included in a statement of expenditure is subsequently co-financed by

another Community financial instrument, this expenditure is irregular and should give rise to a financial correction.

It is the responsibility of the Member States to prevent such irregularities and, if needs be, to proceed with the financial corrections if such twofold co-financing occurs, in accordance with Article 70(1)(b) of Regulation (EC) No 1083/2006.

5. MAJOR PROJECTS

Major projects are governed by Articles 40 and 41 of Regulation (EC) No 1083/2006, pursuant to which Member States must submit an application to the Commission for projects whose total cost is higher than 50 million Euros for infrastructure (25 million Euros for the environment). As the Commission decision under Article 41(2) states the amount to which the co-financing rate of the priority axis will be applied, expenditure under that project which is co-financed by other Community financial instruments will be automatically excluded from the scope of the assistance under the operational programme. The financing plan of major project must therefore be transparent as regards other Community financial instruments in order to ensure, in the interests of sound financial management, that the rules prohibiting twofold co-financing are respected.

6. CONCLUSIONS

Expenditure under each operational programme adopted by the Commission for the purpose of the Funds' intervention can only be supported by an amount of Community funding (only from the Funds) and an amount of national funding (public expenditure, within the meaning of Article 2(5), whether on its own or in conjunction with private expenditure); therefore the expenditure under each operational programme cannot benefit from other Community funding.

It is not prohibited to co-finance the same operation, as defined under Regulation (EC) No 1083/2006, with two different Community financial instruments provided that the part of the operation funded by the Funds has an overall clearly separate and distinguishable "eligible amount". This could be achieved, for example, by having different projects or parts of projects in the same operation, where one or parts of one project would be funded by the Funds (within an operational programme) and the other(s) would be funded by other Community instruments (outside the scope of an operational programme).

Guidelines will be presented at a later stage concerning the combination of aid from an Operational programme co-financed by the Structural Funds or the Cohesion Fund and Transeuropean Networks subsidies.



COMMISSIONE EUROPEA

ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE DA APPLICARE ALLE SPESE COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI E DAL FONDO DI COESIONE IN OCCASIONE DEL MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

La presente nota ha lo scopo di stabilire orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle irregolarità rilevate nell'applicazione della regolamentazione comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione, durante i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

Quando i servizi della Commissione rilevano siffatte irregolarità nel corso degli audit, devono determinare gli importi delle rettifiche finanziarie applicabili. Nel caso in cui, a seguito della proposta di rettifica presentata dalla Commissione, lo Stato membro non accetti di eseguire direttamente la rettifica in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la rettifica viene applicata da una decisione della Commissione sulla base dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Questi orientamenti intendono coadiuvare i servizi della Commissione a garantire una strategia comune nel trattamento dei casi di irregolarità.

Le autorità di controllo degli Stati membri possono anche accertare irregolarità dello stesso genere nel corso delle rispettive attività di controllo. In questo caso sono obbligati ad effettuare le rettifiche necessarie in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Si raccomanda alle autorità responsabili negli Stati membri di seguire gli stessi criteri e le stesse tabelle per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi durante i controlli previsti dagli articoli 4 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 e dagli articoli 60, punto b) e 62, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché durante altri tipi di controlli e questo senza pregiudicare la possibilità di applicare misure più restrittive.

Le situazioni riprese nella tabella allegata rappresentano i casi rilevati con maggior frequenza. Altri casi che non figurano nella tabella saranno trattati secondo gli stessi principi. Gli importi e le tabelle fissati tengono conto della regolamentazione comunitaria pertinente e dei documenti di orientamento relativi alle rettifiche finanziarie e in particolare delle seguenti disposizioni:

Direttive comunitarie che coordinano le seguenti procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici:

92/50/CEE – appalti pubblici di servizi,

93/36/CEE – appalti pubblici di forniture,

93/37/CEE – appalti pubblici di lavori,

93/38/CEE – appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni,

98/4/CE che modifica la direttiva 93/38/CEE,

97/52/CE che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE,

92/13/CEE – procedure di ricorso in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energie e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni,

89/665/CEE – procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,

2004/17/CEE – appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,

2004/18/CEE – appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,

2005/51/CE che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici,

Direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche,

E inoltre,

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione 2005/15/CE relativa alle modalità di applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazioni degli appalti negli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Le disposizioni e i principi enunciati nel trattato che riguardano in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), la libertà di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), il divieto di discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

Secondo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999 le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici. Disposizioni identiche per il periodo di programmazione 2007-2013 sono previste dall'articolo 9, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1083/2000.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità:

"Costituisce irregolarità¹ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

Per quanto attiene ai Fondi strutturali, l'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/99, statuisce che *"gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica"* rilevate. *"Le rettifiche consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità"*. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le stesse disposizioni sono previste dall'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Conformemente all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, quando lo Stato membro non effettua le rettifiche finanziarie necessarie, la Commissione può decidere di procedere alle rettifiche finanziarie richieste sopprimendo, in tutto o in parte, la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modifica nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri. Per il periodo di programmazione 2007-2013 disposizioni identiche sono previste dall'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 448/2001,

"1. L'entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere pari all'importo della spesa erroneamente imputata ai fondi, in base a un principio di proporzionalità.

2. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l'importo della spesa irregolare o la soppressione totale della spesa in questione appaia sproporzionata e la Commissione determini, di conseguenza, le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria, essa procede nel modo seguente:

a) in caso di estrapolazione, essa utilizza un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche simili;

b) in caso di base forfettaria, essa valuta l'importanza della violazione delle norme, nonché l'entità e le implicazioni finanziarie dell'irregolarità riscontrata."

Disposizioni identiche sono state approvate per il Fondo di coesione relativamente al periodo di programmazione 2000-2006 (cfr. articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 e regolamento (CE) n. 1386/02) nonché dall'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013.

¹ Va notato che una definizione di irregolarità – tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ma adattata, per motivi di chiarezza giuridica al settore delle politiche strutturali, è stata introdotta dal regolamento (CE) n.2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n.1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore.

Orientamenti che definiscono i principi, i criteri e le percentuali indicative applicabili dai servizi della Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione.

Gli stessi principi sono stati approvati dal Fondo di coesione, dalla decisione C/2002/2871 della Commissione.

In conformità a questi principi,

"Lo scopo delle rettifiche finanziarie è di ripristinare una situazione nella quale il 100% delle spese dichiarate ai fini del cofinanziamento da parte del Fondo siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria applicabile."

"L'entità della rettifica finanziaria deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere uguale all'importo della spesa irregolare erroneamente imputata al Fondo nei casi considerati. Tuttavia, rettifiche quantificate specifiche per ogni singola operazione in questione non sono sempre possibili o attuabili o la soppressione totale della spesa in questione appare sproporzionata. In tali casi, la Commissione deve stabilire rettifiche sulla base di un'estrapolazione o di percentuali forfettarie."

Inoltre, in conformità agli orientamenti:

"Quando le rettifiche finanziarie non sono quantificabili in quanto dipendono da troppe varianti o perché comportano effetti diffusi, dovrebbero essere applicate rettifiche forfettarie"

"Le rettifiche forfettarie sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione individuale e delle implicazioni finanziarie dell'irregolarità".

Gli importi e le percentuali delle rettifiche finanziarie definiti nella tabella allegata sono applicati ai singoli casi d'irregolarità di non conformità alle disposizioni degli appalti pubblici rilevati. Quando irregolarità sistemiche o ripetute sono determinate nell'applicazione delle disposizioni degli appalti pubblici, rettifiche finanziarie su base forfettaria e/o per estrapolazione (a norma dell'articolo 4 del regolamento 448/2001 o dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006) possono essere applicate alla totalità delle operazioni e/o dei programmi interessati dalle irregolarità.

Gli importi e le percentuali delle rettifiche finanziarie definiti nella tabella allegata potranno essere maggiorati nel caso in cui venissero presentate alla Commissione richieste di pagamenti irregolari dopo la data o qualora quest'ultima avesse esplicitamente informato lo Stato membro mediante parere motivato, adottato sulla base dell'articolo 226 del trattato, di un'infrazione alla regolamentazione sugli appalti pubblici.

1. CONTRATTI SOTTOPOSTI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUGLI APPALTI PUBBLICI.

N.	Irregolarità		Rettifica raccomandata (Nota n. 1)
1	Mancato rispetto delle procedure in materia di pubblicità	Il contratto è stato stipulato senza rispettare le disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici in materia di pubblicità ad eccezione dei casi riportati al punto 2 qui di seguito. Si tratta di un mancato rispetto grave di una delle condizioni del cofinanziamento comunitario.	100% dell'importo del contratto incriminato
2	Mancato rispetto delle procedure in materia di pubblicità	Il contratto è stato stipulato senza rispettare le direttive comunitarie sugli appalti pubblici in materia di pubblicità ma per il quale si è avuto un grado di pubblicità tale da consentire agli operatori economici situati sul territorio di un altro Stato membro di accedere all'appalto in questione.	25% dell'importo del contratto incriminato
3	Appalti assegnati in assenza di gara ed in mancanza di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili o per lavori, servizi o forniture complementari in assenza di una circostanza imprevista	Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici seguito da uno o più contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulato/i senza rispettare le disposizioni delle direttive "appalti pubblici" in particolare quelle relative al ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di una gara d'appalto a causa di un'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili o per l'assegnazione delle forniture, lavori o servizi complementari.	100% dell'importo del/i contratto/i incriminato/i Nei casi in cui il totale dei contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulato/i senza il rispetto delle disposizioni delle direttive "appalti pubblici" non superi le

			<p>soglie delle direttive né il 50% dell'importo del contratto principale, l'importo della rettifica può essere ridotto al 25%</p>
<p>4</p>	<p>(Nota n. 2) Lavori o servizi complementari superiori al limite delle direttive, effettuati in circostanze impreviste (Nota n. 2)</p>	<p>Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie ma è stato seguito da uno o più contratti complementari superando di oltre il 50% l'importo del contratto iniziale.</p> <p>Gli stessi lavori complementari non costituiscono un'opera distinta a norma dell'articolo 1, punto c) della direttiva 93/37, o del paragrafo 2, lettera a) e del paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 1 della direttiva 2004/18 o un servizio distinto a norma dell'articolo 1, punto a) della direttiva 92/50, o del paragrafo 2, lettera a) e del paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 1 della direttiva 2004/18.</p> <p>Nei casi in cui i lavori o i servizi complementari superino le soglie delle direttive ed essi stessi costituiscano un'opera o un servizio distinti, occorre tener conto del valore globale costituito dalla totalità dei lavori o dei servizi complementari in vista dell'applicazione delle direttive "appalti pubblici".</p> <p>Quando i lavori o i servizi complementari costituiscono un'opera o un servizio distinti che superano le soglie delle direttive, si applica il punto 1 sopraccitato.</p> <p>Quando i lavori o i servizi complementari costituiscono un'opera o un servizio distinti ma che non superano le soglie delle direttive, si applica il punto 21 qui di seguito.</p>	<p>100% dell'importo che supera il 50% del contratto iniziale</p>
<p>5</p>	<p>Mancata citazione dell'insieme dei criteri di selezione e di assegnazione nel</p>	<p>Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle norme di pubblicità delle direttive sugli appalti pubblici ma di cui il capitolato d'oneri o il bando di gara non citano tutti i criteri di selezione e/o di assegnazione oppure questi ultimi non sono</p>	<p>25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in</p>

	capitolato d'oneri o nel bando di gara	sufficientemente descritti.	funzione della gravità
6	Applicazione di criteri di assegnazione illegali	Il contratto è stato stipulato con l'applicazione di criteri di assegnazione illegali (ad esempio: impiego di un criterio di selezione per l'assegnazione dell'appalto, mancato rispetto dei criteri definiti dal potere aggiudicatario nella gara d'appalto o nel capitolato d'oneri o applicazione incorretta e/o discriminatoria dei criteri di aggiudicazione).	25% dell'importo del contratto. L'importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità
7	Criteri di selezione e/o di attribuzione illegali fissati nella procedura del bando di gara	Casi in cui taluni operatori saranno stati dissuasi dal presentare offerta a causa di restrizioni illegali fissate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri corrispondente (ad esempio l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonché la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione ecc.).	25% dell'importo del contratto (Una rettifica finanziaria pari al 100% dell'importo del contratto può essere applicata nei casi più gravi in cui esiste l'intenzione deliberata di escludere taluni candidati)
8	Definizione insufficiente o discriminatoria dell'oggetto dell'appalto	Il capitolato d'oneri o il bando di gara contengono una descrizione discriminatoria o insufficiente (in vista di consentire ai candidati di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto).	25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità

9	<p>Trattativa durante la procedura di aggiudicazione</p>	<p>L'appalto è stato aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta ma l'ente appaltante negozia con i candidati durante la procedura di aggiudicazione ad eccezione dei casi in cui le negoziazioni abbiano avuto come unico obiettivo quello di chiarire o completare il contenuto delle loro offerte o di precisare gli obblighi degli enti appaltanti.</p>	<p>25% dell'importo del contratto. L'importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità</p>
10	<p>Riduzione dell'oggetto fisico contrattuale (Nota n. 2)</p>	<p>Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici ma è stato seguito da una riduzione dell'oggetto fisico contrattuale senza ridurre proporzionalmente l'importo del contratto. (Questa rettifica si applica anche nei casi in cui l'importo della riduzione viene utilizzato per realizzare altri lavori).</p>	<p>Importo che rappresenta la riduzione dell'oggetto fisico Più 25% dell'importo dell'oggetto fisico finale</p>
11	<p>Riduzione dell'oggetto fisico contrattuale (Nota n. 2)</p>	<p>Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici ma è stato seguito da una riduzione dell'oggetto fisico contrattuale con riduzione proporzionale dell'importo del contratto già effettuata. (Questa rettifica si applica anche nei casi in cui l'importo della riduzione viene utilizzato per realizzare contratti complementari irregolari).</p>	<p>25% dell'importo dell'oggetto fisico finale</p>
12	<p>Cattiva applicazione di taluni elementi ausiliari</p>	<p>Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle direttive "appalti pubblici", ma per il quale non vengono rispettati taluni elementi fondamentali come la pubblicazione degli appalti aggiudicati. Nota: Se questo tipo di irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenza finanziaria potenziale, non verrà applicata alcuna rettifica.</p>	<p>2%, 5% o 10% dell'importo del contratto secondo la gravità dell'irregolarità e/o in casi di recidiva</p>

2. CONTRATTI NON SOTTOPOSTI O PARZIALMENTE SOTTOPOSTI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUGLI APPALTI PUBBLICI (APPALTI PUBBLICI IL CUI IMPORTO È INFERIORE ALLE SOGLIE DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO I B DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE, ALLEGATO XVI B DELLA DIRETTIVA 93/38/CEE, ALLEGATO II B DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE E ALLEGATO XVII B DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni e i principi del trattato si applicano anche agli appalti pubblici che esulano dal campo di applicazione delle direttive "appalti pubblici". Nel corso dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, gli enti aggiudicatari degli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni e ai principi enunciati nel trattato riguardanti soprattutto la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non-discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco. (*Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici"*).

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilisce che i principi di parità di trattamento e di non-discriminazione sulla base della nazionalità implicano un obbligo di trasparenza che "consiste nel garantire, a favore di ciascun candidato potenziale, un grado di pubblicità adeguato che consenta un'apertura dell'appalto dei servizi alla concorrenza nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (*Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici"*).

Il mancato rispetto di queste disposizioni e principi rappresenta dei rischi per i Fondi comunitari. Rettifiche finanziarie devono quindi essere applicate alle irregolarità rilevate nei contratti non sottoposti o sottoposti parzialmente alle direttive comunitarie. Le percentuali da applicare in funzione del tipo di irregolarità sono le seguenti:

N.	Irregolarità		Rettifica raccomandata
21	Mancato rispetto di un grado adeguato di pubblicità e di trasparenza (Nota n. 3)	Contratto stipulato in assenza di gara adeguata, ciò che implica un mancato rispetto del principio di trasparenza.	25% dell'importo del contratto
22	Appalti aggiudicati senza indizione di gara adeguata soprattutto mancando un'urgenza estrema risultante da eventi imprevedibili o (per lavori o servizi complementari) da circostanze impreviste	Il contratto principale è stato stipulato dopo una n di gara adeguata, seguito da uno o più contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulati in assenza di gara adeguata soprattutto in mancanza di un'urgenza estrema risultante da eventi imprevedibili o (nel caso degli appalti di lavori o di servizi) da circostanze impreviste che li giustificano.	25% dell'importo del/i contratto/i aggiudicato/i senza indizione di gara adeguata
23	Applicazione di criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali (Nota n. 2)	Applicazione di criteri illegali, dissuasivi per taluni candidati a causa di restrizioni illegali fissate nella procedura del bando di gara (ad es.: l'obbligo di avere uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella regione, nonché la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore).	10 % dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 5% in funzione della gravità
24	Violazione del principio di parità di trattamento	Contratti assegnati nel rispetto delle regole di pubblicità ma la cui procedura di aggiudicazione dell'appalto viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori (ad es.: quando l'ente appaltante ha scelto in modo arbitrario i candidati con cui negozia oppure se egli riserva un trattamento privilegiato a uno dei	10 % dell'importo del contratto. Tale importo può essere ridotto al 5% in funzione della gravità

	candidati invitati alla trattativa).
--	--------------------------------------

Nota n. 1). L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in funzione dell'importo dichiarato alla Commissione relativo al contratto interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese dichiarate alla Commissione per il contratto in questione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un contratto di lavori stipulato con l'applicazione di criteri di aggiudicazione illegali è di 10 000 000€. Il tasso di rettifica applicabile è del 25% in conformità della percentuale n. 6. L'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è di 2 500 000€. Di conseguenza il cofinanziamento comunitario è ridotto in funzione del tasso di cofinanziamento della misura nel cui ambito è stato finanziato il contratto in questione.

Nota n. 2) Nell'applicazione di questi orientamenti per la determinazione di rettifiche finanziarie per non conformità con la regolamentazione relativa agli appalti pubblici, si può applicare un grado limitato di flessibilità alle modifiche del contratto dopo la sua aggiudicazione, purché (1) l'autorità aggiudicatrice non alteri l'economia generale dell'invito a presentare offerte o del capitolato d'oneri modificando un elemento essenziale del contratto aggiudicato, (2) le modifiche, qualora incluse nell'invito a presentare offerta o nel capitolato d'oneri, non abbiano avuto un impatto sostanziale sulle offerte ricevute. Gli elementi essenziali dell'aggiudicazione del contratto riguardano in particolare il valore del contratto, la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso.

Nota n. 3) Il concetto di "grado di pubblicità adeguato" deve essere interpretato alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici", in particolare:

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un **obbligo di trasparenza** che consiste nel garantire, a favore di qualsiasi potenziale candidato, un **grado di pubblicità adeguato che consenta un'apertura del mercato alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa aver accesso alle informazioni adeguate relative all'appalto prima della sua aggiudicazione, in modo che, qualora questa impresa lo desiderasse, sarebbe in grado di manifestare il proprio interesse per ottenere tale appalto.

b) In taluni casi, considerate le circostanze particolari, quali il valore economico molto ridotto, l'aggiudicazione di un determinato appalto non rappresenterebbe alcun interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri. In tal caso, gli effetti sulle libertà fondamentali dovrebbero essere considerate troppo aleatorie e troppo indirette per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto comunitario primario e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie. Spetta a ciascuna autorità appaltante determinare se l'aggiudicazione dell'appalto prevista presenta o meno un interesse potenziale per gli operatori economici situati in altri Stati membri. Secondo la Commissione, tale decisione si deve fondare su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, come l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche specifiche del settore in causa (dimensione e struttura dell'appalto, pratiche commerciali ecc.), nonché del luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

Manuale d'uso del SIMIP per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013.

Allegato B - Deliberazione di Giunta Regionale n. 0000 del gg/mm/aaaa

*Programma Operativo FESR 2007/2013 - CCI 2007 IT16 1 PO 012
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007
modificata con decisione C(2010) 884 del 2 marzo 2010*



maggio 2011



Indice

Indice delle immagini	4
Definizioni e Acronimi.....	6
Il SIMIP	7
1. Le Funzioni del SIMIP.....	9
2. Accesso al SIMIP.....	10
2.1 Procedura di acquisizione credenziali di accesso.....	10
2.2 Portale di accesso	11
2.2 Menu di navigazione	12
2.3 Cambio password.....	13
3. Funzioni attive	13
3.1 Anagrafica progetti	13
3.1.1 <i>Anagrafica progetti – Info Generali</i>	14
3.1.2 <i>Anagrafica progetti – Localizzazioni</i>	15
3.2 Monitoraggio finanziario	16
3.2.1 <i>Monitoraggio Finanziario - Impegno Giuridicamente Vincolante</i>	16
3.2.2 <i>Monitoraggio Finanziario - Quadro Economico</i>	18
3.2.3 <i>Monitoraggio Finanziario – Giustificativi di spesa</i>	20
3.2.4 <i>Monitoraggio Finanziario - Mandati/ordinativi di pagamento</i>	22
3.2.5 <i>Monitoraggio Finanziario - Domande di Rimborso</i>	28
3.3 Monitoraggio fisico	31
3.4 Monitoraggio procedurale	34
3.4.1 <i>Monitoraggio Procedurale - Iter Procedurale del progetto</i>	34
3.4.2 <i>Monitoraggio Procedurale – Procedure di aggiudicazione</i>	36
3.4.3 <i>Monitoraggio Procedurale - Stati Avanzamento Lavori</i>	38
3.4.4 <i>Monitoraggio Procedurale - Sospensioni</i>	40
4. Stampe ed estrazioni	41
5. Funzioni di sola visualizzazione	42
5.1 Anagrafica progetti	42
5.1.1 <i>Anagrafica progetti – Info Generali</i>	43
5.1.2 <i>Anagrafica progetti – FESR</i>	44

<i>5.1.3 Anagrafica progetti – Classificazione QSN (Quadro Strategico Nazionale)</i>	<i>45</i>
<i>5.1.4 Anagrafica progetti – Revoche.....</i>	<i>46</i>
<i>5.1.5 Anagrafica progetti – Controlli di I e II livello</i>	<i>47</i>
<i>5.2 Monitoraggio finanziario</i>	<i>47</i>
<i>5.2.1 Monitoraggio Finanziario - Fonti di finanziamento - Forme di finanziamento - Piano dei costi – Economie di progetto.....</i>	<i>47</i>
<i>5.2.2 Monitoraggio Finanziario - Dati riepilogativi– Indicatori finanziari .</i>	<i>48</i>
<i>5.2.3 Monitoraggio Finanziario - Atti regionali di impegno, liquidazione e disimpegno</i>	<i>48</i>
<i>5.2.4 Monitoraggio Finanziario - RegISTRAZIONI contabili regionali</i>	<i>48</i>

Indice delle immagini

- Figura 1 – Maschera di login del SIMIP
- Figura 2 – Home page del SIMIP
- Figura 3 – Portale di accesso
- Figura 4 – Anagrafica progetti “Info Generali”
- Figura 5 – Anagrafica progetti “Localizzazioni”
- Figura 6 – Funzione “Impegni Giuridicamente Vincolanti”
- Figura 7 – Funzione “Quadro economico”
- Figura 8 – Dettaglio inserimento “Quadro economico – Variazioni”
- Figura 9 – Funzione “Giustificativi di Spesa”
- Figura 10 – Elenco dei mandati/ordinativi di pagamento all’interno della funzione “Mandati/ordinativi di pagamento”
- Figura 11 – Utility inserimento mandato/ordinativo di pagamento
- Figura 12 – Dettaglio elenco mandati/ordinativi di pagamento
- Figura 13 – Dettaglio tab “Giustificativi” all’interno della funzione “Mandati/ordinativi di pagamento”
- Figura 14 – Dettaglio tab “Quadro economico” all’interno della funzione “Mandati/ordinativi di pagamento”
- Figura 15 – Dettaglio utility di modifica “Mandati/ordinativi di pagamento”
- Figura 16 – Dettaglio utility di inserimento “Domanda di rimborso”
- Figura 17 – Dettaglio elenco domande di rimborso
- Figura 18 – Modalità di associazione dei mandati/ordinativi di pagamento ad una domanda di rimborso
- Figura 19 – Dettaglio dei mandati/ordinativi di pagamento associati ad una domanda di rimborso
- Figura 20 – Dettaglio portale di accesso al progetto
- Figura 21 – Elenco indicatori core da monitorare
- Figura 22 – Utility di inserimento valori per gli indicatori di realizzazione
- Figura 23 – Selezione Iter procedurale
- Figura 24 – Dettaglio fasi dell’Iter procedurale “Realizzazione OO PP”
- Figura 25 – Utility di valorizzazione di una fase relativa ad un iter procedurale
- Figura 26 – Funzione “Procedure di aggiudicazione”
- Figura 27 – Funzione “Stati Avanzamento Lavori”

Figura 28 – Utility di inserimento SAL

Figura 29 – Elenco SAL e flag di eliminazione SAL

Figura 30 – Funzione “Sospensioni”

Figura 31 – Dettaglio Elenco Sospensioni e flag di eliminazione Sospensione

Definizioni e Acronimi

FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
QSN	Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
MEF-IGRUE	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea
MONITWEB	Sistema nazionale di monitoraggio
AdG	Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 – Dirigente pro-tempore dell'Ufficio "Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR Basilicata 2007-2013" del Dipartimento Presidenza della Giunta
AdC	Autorità di Certificazione del PO FESR 2007-2013 Dirigente pro-tempore dell'Ufficio "Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale" del Dipartimento Presidenza della Giunta
AdA	Autorità di Audit del PO FESR 2007-2013 Dirigente pro-tempore dell'Ufficio "Controllo Fondi Europei" - Presidenza della Giunta
SIMIP	Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici del PO FESR Basilicata 2007-2013
URLI	Ufficio regionale Responsabile della Linea di Intervento del PO FESR 2007-2013
CUP	Codice Unico di Progetto
LI	Linea d'Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013
RLI	Responsabile della Linea di Intervento (Dirigente pro-tempore dell'URLI)
DR	Domanda di Rimborso, che il beneficiario invia all'URLI
Form	Sezione del SIMIP
Tab	Maschera di cui si compone ciascuna sezione del SIMIP che consente la registrazione e/o la visualizzazione delle informazioni

II SIMIP

Il SIMIP (Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici) è il sistema di monitoraggio di cui la Regione Basilicata si è dotata per la rendicontazione delle operazioni finanziate a valere sul *PO FESR Basilicata 2007-2013* e nel quale vanno registrati i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole operazioni del PO, nonché i dati relativi alle verifiche delle operazioni (*in primis controlli di primo livello*).

Il sistema fornisce la base di dati per alimentare il monitoraggio e il controllo del Programma e la relativa reportistica richiesta dalla normativa comunitaria¹. L'attività di reingegnerizzazione dell'attuale sistema di monitoraggio del POR Basilicata 2000-2006 "Catasto Progetti" è stata avviata ad aprile 2007 al fine di implementare il nuovo sistema di monitoraggio SIMIP salvaguardando alcune *utility* e funzioni già implementate nel periodo di programmazione 2000-2006. Il sistema è stato concepito in linea con il "*Protocollo unico di colloquio per il monitoraggio unitario dei progetti 2007-2013*" definito dal MEF-IGRUE che, a sua volta, risponde all'esigenza dettata dal *Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013* di assicurare l'unitarietà della politica regionale mediante i Fondi strutturali (FESR) ed il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

Il SIMIP infatti è stato sviluppato in modo tale da permettere la rendicontazione non solo delle operazioni finanziate a valere sul *PO FESR Basilicata 2007-2013*, ma anche di quelle realizzate attraverso altre fonti di finanziamento quali:

- FAS, nell'ambito del PAR FAS Basilicata 2007-2013;
- altre risorse regionali non ordinarie etichettate sotto la voce POC (Programmazione Ordinaria Convergente), quali: progetti finanziati con la royalty del petrolio e progetti finanziati dalla royalty dell'acqua (Programma speciale "Senisese").

Il SIMIP consente di inviare bimestralmente i dati contabili e di attuazione del PO FESR Basilicata 2007-2013 al MEF-IGRUE e, per il suo tramite, alla Commissione Europea, grazie alla capacità di dialogare con sistema nazionale di monitoraggio "MONITWEB".

Il coordinamento delle attività di monitoraggio e del SIMIP è svolto dall'Ufficio dell'Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013, per il tramite della Posizione Organizzativa "Monitoraggio e reporting".

¹ Cfr. art.60, lettera c) del regolamento (CE) n°1083/2006

Finalità del Manuale

Il presente documento si propone di illustrare ai beneficiari del *PO FESR Basilicata 2007-2013*, il funzionamento del SIMIP e di supportarli nelle attività connesse alla rendicontazione delle operazioni/progetti.

L'area funzionale descritta nel presente manuale include l'insieme delle funzioni per la gestione delle informazioni relative ai progetti "a regia regionale" gestiti da beneficiari/soggetti attuatori diversi dalla Regione, quali Enti Locali (Comuni e Province); Soprintendenze; Azienda di Promozione Turistica; Società Energetica Lucana SpA; AATO Idrico; Consorzi Industriali ASI; Ferrovie Appulo Lucane SpA ecc.

Si tratta della sezione relativa al monitoraggio di progetti rientranti nella macrocategoria degli "appalti pubblici" e segnatamente in una delle seguenti tipologie:

- Realizzazione di Opere Pubbliche;
- Acquisizione di beni e servizi.

Per tali operazioni l'"anagrafica del progetto" è generata dalla Regione/Ufficio Responsabile della Linea di Intervento; mentre i soggetti attuatori sono tenuti a registrare le informazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di propria competenza.

1. Le Funzioni del SIMIP

Le funzioni attive nelle quali il beneficiario/soggetto attuatore deve registrare i dati e le informazioni in proprio possesso sono le seguenti:

1. Anagrafica Progetti:
 - a. Info Generali (limitatamente alla valorizzazione del CUP – Codice Unico di progetto)
 - b. Localizzazioni
2. Monitoraggio Finanziario:
 - a. Impegno Giuridicamente Vincolante
 - b. Quadro economico
 - c. Pagamenti e giustificativi
 - d. Domanda di rimborso
3. Monitoraggio Fisico:
 - a. Indicatori di programma
 - b. Indicatori CORE
 - c. Indicatori occupazionali
4. Monitoraggio Procedurale:
 - a. Iter procedurale
 - b. Procedure di aggiudicazione
 - c. Stati di avanzamento lavori (SAL)
 - d. Sospensioni

Sono inoltre a disposizione del beneficiario, per ogni intervento rendicontato, delle sezioni di sola visualizzazione: si tratta di informazioni gestite direttamente dal RLI che il beneficiario potrà consultare direttamente sul SIMIP in qualsiasi momento:

1. Anagrafica progetti
 - a. Info Generali
 - b. FESR
 - c. Classificazione QSN (Quadro Strategico Nazionale)
 - d. Revoche
 - e. Controlli di I e II livello

2. Monitoraggio finanziario:

- a. Fonti di finanziamento - Forme di finanziamento - Piano dei costi - Economie di progetto
- b. Dati riepilogativi - Indicatori finanziari
- c. Atti regionali di impegno, liquidazione e disimpegno
- d. RegISTRAZIONI contabili regionali

2. Accesso al SIMIP

Per i beneficiari delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate dal "PO FESR Basilicata 2007-2013" l'accesso alla procedura informativa SIMIP, ed in particolare alla maschera di login, avviene mediante l'indirizzo:

<http://oias2.rete.basilicata.it:7779/apex/f?p=111:100>

Alla data di redazione del presente Manuale, l'accesso è consentito solo mediante RUPAR; successivamente, sarà possibile connettersi mediante web (senza necessità di accedere alla RUPAR), a seguito registrazione al portale "basilicatanet".




Figura 1 – Maschera di login del SIMIP

2.1 Procedura di acquisizione credenziali di accesso


Le credenziali di accesso sono rilasciate dall'AdG ai beneficiari che inviano opportuna istanza tramite posta elettronica all'indirizzo adg.por@regione.basilicata.it specificando obbligatoriamente:

1. Nome e Cognome dell'utente da abilitare;
2. Codice Fiscale dell'utente;
3. Ente di appartenenza;
4. Codice Fiscale dell'Ente di appartenenza

5. Indirizzo della sede di lavoro dell'utente;
6. Città della sede di lavoro dell'utente;
7. Telefono della sede di lavoro dell'utente;
8. Indirizzo e-mail lavorativo dell'utente.

L'AdG provvederà a creare il profilo richiesto e a comunicare direttamente all'utente interessato "Nome utente" e "Password", nonché le modalità di installazione delle componenti funzionali all'utilizzo dell'applicativo SIMIP.

Una volta eseguito il Login attraverso l'inserimento delle credenziali, il beneficiario accede alla *Home page* dove può visualizzare l'elenco delle proprie operazioni rendicontate a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013.



Codice	Finanza	Intervento	Titolo
V131A	70000000	Procedo raccolta differenziata nel vallone-Velfese.	
V.11.B	70000007	LAVELLO - Riabilitazione e consolidamento del centro sociale di via federico di svevia.	
V.11.B	70000008	LAVELLO - Lavori di ampliamento dell'asilo nido di Via Vera.	
V.11.A	70000009	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEVAITARE MADONNINA DI VIA L'UBA-UBA.	

Figura 2 – Home page del SIMIP

Posizionandosi con il cursore sul codice di un progetto si accede al portale di accesso dedicato al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei dati.

2.2 Portale di accesso

Il portale di accesso ai progetti è suddiviso in quattro aree:


- L'area per la ricerca di un progetto già creato "Ricerca Progetto", in funzione di uno o più parametri (codice locale, codice CUP, ecc...).
- L'area di accesso immediato agli ultimi progetti gestiti dall'utente "Recenti".

- L'elenco dei progetti di sua competenza distinti per Linea d'Intervento e codice locale.
- Il dettaglio delle informazioni anagrafiche del progetto selezionato (titolo, soggetto attuatore, ecc...).

Per individuare un progetto, l'utente, avvalendosi delle aree sopra descritte, può agire con le seguenti modalità:

1. Selezionando direttamente il codice di progetto all'interno dell'elenco presente nell'area in basso a sinistra.
2. Inserendo i parametri di ricerca e selezionando il pulsante "Cerca", nell'area in alto a sinistra.
3. Selezionando il codice di progetto, tra quelli elencati nell'area in alto a destra, contenente gli ultimi gestiti dall'utente in ordine temporale.

Una volta individuato il progetto, nell'area in basso a destra verranno visualizzati il codice locale e la descrizione dello stesso; di conseguenza, verranno attivati i link di collegamento alle funzioni di monitoraggio.



The screenshot shows the SIMIP web portal interface. At the top, there is a header with the Basilicata logo and the text 'Basilicata 2007|2013'. Below the header, there is a navigation menu with various links. The main content area is divided into several sections:

- Area Attuatore:** A dropdown menu for selecting the implementing entity.
- CONTRATTO DI LIVELLO:** A dropdown menu for selecting the contract level.
- PARAMETRI:** A search filter section with a 'Cerca' button and a 'Visualizzazioni' dropdown set to '15'.
- Table of Projects:** A table with columns for 'Codice Progetto' and 'Titolo'. It lists several projects, including:

Codice Progetto	Titolo
770209211	Progetto facciate di "arricchita nel V. E. lire Italia...
770209217	LAVELLO - Ristrutturazione e completamento del centro storico di via Federico di...
770209212	LAUSANO - Interventi completamento del centro storico di via...
770209212	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE MADONNINA CIVIL LOMBARDA
- Area di dettaglio:** A section on the right side of the table showing details for a selected project, including a list of navigation links (e.g., 'Monitoraggio Finanziario', 'Monitoraggio Fisico') and a specific project title: '770209212 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ELIMINAZIONE E BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE MADONNINA CIVIL LOMBARDA'.

Figura 3 – Portale di accesso

2.2 Menu di navigazione

In ognuna delle funzioni del SIMIP è presente, nella parte destra della *Form*, il menu contenente i link per navigare all'interno dell'area funzionale o per uscirne.

Le caratteristiche salienti della presente interfaccia sono le seguenti:

1. I caratteri su cui è posizionato il cursore vengono sottolineati ed evidenziati in rosso.
2. I campi obbligatori sono identificati dall'asterisco rosso posizionato a destra della denominazione.
3. La segnalazione dei campi obbligatori, eventualmente non digitati, viene effettuata all'atto del salvataggio.
4. Non è presente una *toolbar*; pertanto le icone funzionali sono presenti o in cima alla *Form*, o accanto alle *utility* specifiche.

2.3 Cambio password

Al primo accesso al sistema l'utente è invitato a modificare e personalizzare la *password* assegnata dall'AdG per motivi di sicurezza.

Per la medesima ragione si suggerisce di modificare frequentemente la *password* di accesso.

La *Form* di cambio *password* è costituita da quattro campi: **username**, **vecchia password**, **nuova password** e **conferma nuova password**. I primi due campi vengono compilati in automatico dal sistema, l'utente dovrà compilare i due seguenti e salvare la nuova *password* mediante il pulsante

funzionale 

3. Funzioni attive

3.1 Anagrafica progetti

Il RLI provvede alla valorizzazione della maggior parte delle informazioni (limitatamente a quelle in suo possesso) previste dalla sezione 'Anagrafica di progetto', ed alla conseguente generazione automatica del **Codice Locale** (es. 73/2011/10) del progetto, costituito da tre numeri divisi da una barra "/":

1. Il codice del dipartimento regionale che ha approvato l'atto di ammissione a finanziamento;
2. l'anno dell'atto regionale di ammissione a finanziamento;
3. il numero progressivo relativo alle anagrafiche complessivamente create in SIMIP nell'anno in questione per dipartimento.

3.1.2 Anagrafica progetti – Localizzazioni

All'interno della presente Tab, il beneficiario deve inserire le informazioni relative alla localizzazione del progetto (parte superiore della maschera) e alle coordinate geografiche (parte inferiore della maschera) in cui si realizza.

Localizzazioni

Indirizzo (obb. e aiuti)	Prov.	Comunità Locale	Area PIT
MATERA	MT		

N.B. selezionando le località di progetto, verranno inserite, nella griglia sottostante, le coordinate geografiche dei comuni prescelti.

Georeferenziazione

Longitudine (E)	Latitudine (N)
16°36'8" E	40°40'10" N

Sezione Google Earth

Figura 5 – Anagrafica progetti “Localizzazioni”

Il sistema suggerisce il Comune in cui è localizzata la sede legale del soggetto attuatore. Per modificare il **comune** proposto è sufficiente selezionare l'icona



funzionale che attiva la lista dei comuni italiani della Regione Basilicata, all'interno della quale, l'utente può scegliere il comune richiesto.

Il sistema propone in automatico, nella sezione dedicata alla Georeferenziazione, due coordinate che individuano un punto centrale del comune selezionato. Di seguito, è possibile aggiungere le informazioni relative all'**indirizzo** o la località del Comune in cui il progetto viene eseguito, o se disponibili ulteriori coordinate di Georeferenziazione.

Il formato delle coordinate di Georeferenziazione adottato è quello geografico sessagesimale (WGS84) secondo il quale:

1. La **latitudine**: è la distanza angolare misurata verso Nord (da 0° a + 90°) o verso Sud (da 0° a - 90°) rispetto al piano equatoriale terrestre.
2. La **longitudine**: è la distanza angolare misurata verso Est (da 0° a + 180°) o verso Ovest (da 0° a - 180°) rispetto al meridiano fondamentale di Greenwich.

Nel caso di progetti che interessano un'area di vaste proporzioni (ad esempio progetti di realizzazione di reti stradali o ferroviarie) è opportuno indicare più coordinate di georeferenziazione, al fine di poter meglio rappresentare lo sviluppo del progetto.

Per ricercare longitudine e latitudine di un comune, è possibile installare ed utilizzare il software gratuito "Google Earth", scaricandolo mediante il link presente denominato  **Scarica Google Earth** (<http://earth.google.it>).

Il sistema valorizzerà in automatico l'area programma (ex articolo 23 della legge regionale n. 33/2010) alla quale il Comune appartiene.

3.2 Monitoraggio finanziario

3.2.1 Monitoraggio Finanziario - Impegno Giuridicamente Vincolante²

La presente *form* permette di registrare i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, ovvero all'impegno assunto dal beneficiario con il primo atto che genera un'obbligazione nei confronti di un soggetto terzo e che individua l'importo ad esso attribuito.

Nello specifico è obbligatorio valorizzare le seguenti informazioni:

- a. **Data atto**, ovvero la data di riferimento dell'atto che sancisce l'IGV;
- b. **Numero atto**, individua il codice (di solito numerico) dell'IGV;
- c. **Tipologia atto**, permette di valorizzare la natura dell'IGV selezionando tra "Impegno" o "Revoca";
- d. **Importo atto**, Importo totale dell'IGV (inclusivo o meno di IVA a seconda che la stessa sia o meno ammissibile);

² Nel caso di progetti che rientrano nella Tipologia di operazione "Realizzazione di opere e lavori pubblici", per la corretta valorizzazione degli IGV si veda l'art. 15 della "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013".

- e. **Tipo atto**, consente di selezionare l'opzione pertinente a seconda della specificità dell'IGV (progettazione, progettazione interna, espropriazioni, acquisto di terreni, lavori, varianti in corso d'opera, acquisto di immobili, acquisto di beni/forniture...);

"Descrizione": è un campo facoltativo che consente di fornire informazioni aggiuntive (es. affidamento lavori all'impresa "Rossi S.r.l.").

Figura 6 – Funzione "Impegni Giuridicamente Vincolanti"

Nella parte inferiore della *form* vengono riportati in modalità di sola visualizzazione le seguenti informazioni:

- i. sulla sinistra, gli estremi dell'atto regionale di ammissione finanziamento dell'intervento a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013, già registrato dal RLI nell'Anagrafica di progetto;

- ii. sulla destra, la data e il numero di protocollo del parere preliminare favorevole emesso dall'AdG ai sensi della DGR n. 46/2009 e s.m.i.

3.2.2 Monitoraggio Finanziario - Quadro Economico³

La presente funzione fornisce all'utente la definizione puntuale del quadro economico associato al progetto, con la suddivisione degli importi per ogni voce di spesa. La form "Quadro economico" è costituita da cinque tab:

1. **Quadro economico: Iniziale:** consente di valorizzare il QE Iniziale riportato nell'atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto a valere sul PO FESR 2007-2013.
2. **Quadro economico - 1^a rimodulazione:** permette di valorizzare il QE del progetto approvato nella prima determinazione dirigenziale del RLI.
3. **Quadro economico - 2^a rimodulazione:** si tratta della rimodulazione del QE a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.
4. **Quadro economico: Variazioni,** dove è possibile registrare la/le eventuali **varianti** del QE, che si rendono necessarie durante la realizzazione del progetto.
5. **Quadro economico: Finale,** dove viene riportato il **QE finale** presente negli atti del beneficiario di approvazione della contabilità finale.

³ Nel caso di progetti che rientrano nella Tipologia di operazione "Realizzazione di opere e lavori pubblici", per la corretta valorizzazione del QE si veda l'art. 18 della "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013".

Organizzazione SIMA - Quadro Collegato SIMA - (voce funzione nel quadro economico)

Tipo Regia: _____
 Cod. Progetto: 73/2011/1(281)
 Cod. CUP: DUTRDYURFYHFHG

Quadro Economico: Iniziale | **Quadro Economico: Valorizzato** | Quadro Economico: Finale

Tipo operazione: Realizzazione di opere e lavori pubblici | Data Atto: 15/10/2010 | Visual quadro iniziale

Voce	Incidenza	Pagamenti
a) Lavori		
a1) Lavori realizzati in affidamento: include la voce di cui alla lettera a) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione	1,00	0,00
a2) Oneri per la sicurezza	2,00	0,00
Totale: Lavori	3,00	0,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1) Progettazione e Studi (incluse spese tecniche): include le voci di cui ai punti 2,7 e 11 lettera b), art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999	3,00	0,00
b2) Acquisizione Aree e Immobili: include la voce di cui al punto 5 lettera b), art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di	4,00	0,00
b3) Lavori realizzati in economia: include la voce di cui ai punti 1 e 3, lettera b) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di	5,00	0,00

Figura 7 – Funzione “Quadro economico”

Per ciascuno dei sopraelencati QE il beneficiario ha l’obbligo di registrare la **data** che individua lo specifico QE⁴ e l’**importo** relativo ad ogni voce di spesa prevista.

Una volta valorizzato uno dei QE il sistema calcola in automatico l’**incidenza percentuale** di ogni singola voce di spesa sull’importo complessivo del progetto.

Nella parte bassa della *form*, il sistema riporta l’incidenza delle spese al fine di verificare il rispetto dei massimali delle “*Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto*” stabilite dall’articolo 18 della “*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*”.

⁴ Si tratta della data dell’atto di approvazione del QE da parte del soggetto attuatore.

Nella tab "Quadro Economico: Variazioni" l'inserimento di un nuovo QE di variante avviene attraverso il pulsante denominato "Inserisci una nuova variazione". È invece possibile eliminare una variazione al QE erroneamente valorizzata attraverso il pulsante denominato "Elimina variazione". Per visualizzare un QE di variazione inserito è necessario selezionarlo attraverso il menu "Cerca una data di variazione nell'elenco".




Figura 8 – Dettaglio inserimento "Quadro economico – Variazioni"


Qualora i mandati di pagamento siano stati associati alle voci del QE nella *form* "Pagamenti", l'ammontare incrementale degli stessi verrà riproposto in corrispondenza della voce di spesa all'interno della colonna **Pagamenti**.

3.2.3 Monitoraggio Finanziario – Giustificativi di spesa⁵

Nella seconda *form* della sezione Monitoraggio Finanziario si effettua l'inserimento dei giustificativi da associare ai mandati/ordinativi di pagamento.

Sulla sinistra della maschera è presente l'*utility* che consente di inserire un nuovo giustificativo di spesa, mentre sulla destra è possibile visualizzare l'elenco degli stessi.

⁵ Cfr Articoli 17, 23 e 37 della *Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*



Numero	Data	Importo Finanziabile	Quota Associabile	Creditore	Oggetto
201	24/07/2008	2.725,24	2.725,24	Da Bisco Giovanna	Coto finale lavori
101	16/07/2008	642.898,26	642.898,26	Ingn. Euriser srl	Forniture mezzi e attrezzature
113	30/05/2008	7.689,03	7.688,03	Longo Furrier srl	Forniture mezzi e attrezzature
200	24/05/2008	348,01	348,01	Ing. Barrese	Saldo competenze DL
2	27/05/2008	2.448,03	2.448,03	Ing. Barrese	Competenze DL

Figura 9 – Funzione “Giustificativi di Spesa”

Le informazioni richieste per l’inserimento dei giustificativi di spesa sono:

1. La **tipologia** del giustificativo, sulla base del seguente menu a tendina:

- Fattura;
- Ricevuta fiscale
- Atto di liquidazione (ad esempio, nel caso di oneri di progettazione interna);
- Altro (in tal caso la natura del giustificativo dovrà essere specificata nel campo causale).

2. Il **numero** del giustificativo, così come riportato sull’originale custodito dal beneficiario all’interno del dossier di progetto: il SIMIP permette di associare in quota parte ogni giustificativo al/i rispettivo/i mandato/i (cfr par.3.2.4).

3. La **data** del giustificativo.



4. L’**importo** del giustificativo.

5. La **quota rendicontabile**: l’importo della quota parte del giustificativo rendicontabile.

6. Il **creditore**: nominativo del soggetto che ha presentato a rimborso il giustificativo di spesa (impresa esecutrice dei lavori; consulente/professionista; fornitore ecc.);

7. L’**oggetto** del giustificativo.

È possibile eliminare un giustificativo di spesa o modificarlo (in relazione all’importo, al creditore e all’oggetto) nei seguenti casi:

- a. se il giustificativo non è ancora stato associato ad un pagamento, è possibile eliminare il giustificativo attraverso l'icona  posta a destra di ogni giustificativo presente all'interno dell'elenco, oppure modificarlo attivando l'utility di modifica attraverso l'icona "Edit"  posta in corrispondenza di ogni giustificativo;
- b. se il giustificativo è associato ad pagamento non ancora validato dal RLI, è possibile rimuovere l'associazione tra mandato/ordinativo di pagamento e giustificativo, e successivamente operare come al punto a.
- c. se il giustificativo, pur essendo associato ad un mandato/ordinativo di pagamento validato dal RLI, non è ancora stato certificato dall'AdC, è necessario richiedere la "devalidazione" del pagamento associato al RLI e poi operare come indicato al punto b.
- d. nel caso in cui invece il giustificativo è associato ad pagamento già certificato dall'AdC, bisogna presentare richiesta di eliminazione o modifica del giustificativo al RLI, che a sua volta la inoltrerà all'AdG.

3.2.4 Monitoraggio Finanziario - Mandati/ordinativi di pagamento⁶

Nella prima Tab della funzione si effettua l'inserimento dei mandati/ordinativi di pagamento. In alto viene visualizzato l'elenco dei mandati/ordinativi di pagamento già inseriti del beneficiario.

⁶ cfr articoli 17, 18, 19, 21, 22, 24, 35 e 37 della *Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*

COMUNE DI LAVELLO











72/2009/7 - LAVELLO - Ristrutturazione e completamento del centro sociale di via federico di svevia.

Mandati

Selezionare un mandato dall'icona relativa per modificare i dati;

Selezionare Crea per inserire un nuovo mandato;

Selezionare un mandato dalla colonna "Tipo pagamento" per inserire i giustificativi di spesa ed il quadro economico

Tipo Pagamento	Data	Numero	Importo	Importo Finanziabile	Beneficiario	Causale
 Pagamento	19/04/2011	1	1,00	1,00	xx	yy
 Pagamento	19/04/2011	2	2,00	2,00	xxx	yy
 Pagamento	13/05/2010	1024	113.086,66	13.341,36	Delta asso professionale	direzione lavori 3 SAL
 Pagamento	13/05/2010	1024*	113.086,66	99.500,50	Morena SRL	saldo 3 SAL
 Pagamento	13/05/2010	1024**	113.086,66	244,80	geologo vitale gaetano	relazione geologica
 Pagamento	21/10/2009	2190	8.087,23	8.087,23	Morena SRL	Pagamento 2 SAL
 Pagamento	21/10/2009	2189	76.798,67	76.798,67	Morena SRL	pagamento 2 SAL
 Pagamento	01/10/2009	2009	8.127,89	8.127,89	arch. Parente	spese tecniche 2 sal
 Pagamento	21/05/2009	1127	3.524,36	3.524,36	Arch. Parente	Spese tecniche 1 sal
 Pagamento	21/05/2009	1126	84.928,00	84.928,00	morena SRL	pagamento 1 SAL

righe 1 - 10 di 12 Successivo >

Figura 10 - Elenco dei mandati/ordinativi di pagamento all'interno della funzione "Mandati/ordinativi di pagamento"

Annulla Applica modifiche

* Tipo Movimento

* Numero

* Data

* Importo

* Importo Finanziabile

* Beneficiario

* Causale

Mandati non completamente associati

Tipo Pagamento	Numero	Data	Importo	Importo Finanziabile	Importo Associato	Residuo	Beneficiario	Causale
Pagamento	797	09/04/2008	150,00	149,44	150,00	-0,56	Autorità di vigilanza	Contrib. contratti lavori pubblici

1 - 1

Figura 11 - Utility inserimento mandato/ordinativo di pagamento

Attraverso il pulsante "Crea" il sistema richiede all'utente di indicare il "Tipo movimento", ossia le informazioni relative ad un "pagamento" o ad un "recupero". Una volta specificato il tipo di movimento sarà possibile registrare le ulteriori informazioni.

Nel caso di pagamenti si provvederà ad indicare le informazioni relative ai mandati o ordinativi di pagamento; nel caso di recuperi si provvederà a riportare i dati relativi a reversali di incasso o ordinativi di introito:

1. Il **numero** del mandato/ordinativo di pagamento o della reversale d'incasso, così come registrato nel sistema contabile del beneficiario e riportato sul documento cartaceo originale custodito dal beneficiario all'interno del dossier di progetto.
2. La **data** in cui è stato emesso il mandato/ordinativo di pagamento o la reversale d'incasso.
3. L'**importo** complessivo del mandato/ordinativo di pagamento o della reversale d'incasso.
4. L'**importo rendicontato**: indica la sola parte dell'importo del mandato/ordinativo di pagamento ritenuto ammissibile e di conseguenza rendicontabile a valere sul programma regionale (FESR, FAS o altro - POC); o la sola parte della reversale di incasso relativa alla somma recuperata a fronte del finanziamento regionale (FESR, FAS o altro).
5. Il **destinatario**: indica il nominativo del destinatario del mandato/ordinativo di pagamento o il soggetto da cui si recuperano le somme. Esso corrisponde con il campo creditore della sezione "giustificativo di spesa" e, pertanto, è valorizzata in automatico al momento dell'associazione del mandato/ordinativo di pagamento al giustificativo corrispondente.
6. La **causale** per cui è stato effettuato il pagamento o il recupero.
7. **Addebito sul conto**: nel solo caso dei pagamenti, si tratta di indicare se il mandato/ordinativo di pagamento sia stato o meno addebitato sul conto del beneficiario presso il tesoriere.

Nella gestione dei mandati/ordinativi di pagamento è presente un test di verifica, che segnala la presenza di mandati che hanno anche solo una quota parte non associata ad un giustificativo.

Per associare un mandato/ordinativo di pagamento ad un giustificativo o ad una voce del quadro economico, è necessario selezionare la voce "Pagamento" relativo al mandato/ordinativo di pagamento specifico: si attivano così in alto a destra altre due tab, denominate rispettivamente "Giustificativi" e "Quadro economico".

Tipologia Documento	Data	Numero	Importo	Importo Finanziabile	Beneficiario	Causale
Pagamento	19/04/2011	1	1,00	1,00	xx	yy
Pagamento	19/04/2011	2	2,00	2,00	xx	yy

Figura 12 – Dettaglio elenco mandati/ordinativi di pagamento

La tab "Giustificativi" permette di associare il mandato/ordinativo di pagamento selezionato, evidenziato in blu in alto, ad un giustificativo. La maschera attivata propone infatti all'utente tutti i giustificativi che non sono ancora associati, interamente o in quota parte, ad un mandato/ordinativo di pagamento, o qualora non ce ne fossero la possibilità di crearli attraverso il pulsante "Crea". L'utente seleziona il giustificativo che intende associare al mandato/ordinativo di pagamento attraverso l'icona denominata "Associa". A questo punto il sistema chiederà di specificare la quota parte dell'importo del giustificativo da associare al mandato/ordinativo di pagamento.

COMUNE DI LAVELLO

72/2009/7 - LAVELLO - Ristrutturazione e completamento del centro sociale di via federico di sveva.

Giustificativi : Mandato n.2 del 19/04/2011: Importo finanziabile: 2.00; Importo finanziato: 0.00; Importo da assegnare: 2.00;

Giustificativi associati

Associa

Non ci sono giustificativi associati

Associa

Modifica Importo associato cliccando sulla cella dell'importo

Giustificativi da associare

Associa	Numero Fattura	Data Fattura	Creditore	Causale	Importo Giustificativo	Importo Già Associato	Importo Da Associare
	2	19/04/2011	X	Y	2,00	0,00	2,00
	1	19/04/2011	X	Y	1,00	0,00	1,00

Figura 13 – Dettaglio tab "Giustificativi" all'interno della funzione "Mandati/ordinativi di pagamento"

La tab "Quadro economico" offre invece la possibilità di associare il mandato/ordinativo di pagamento, per l'intero importo o in quota parte, ad una voce del QE. La maschera propone l'elenco delle voci del QE che è possibile associare ad un mandato/ordinativo di pagamento e specifica per ognuna di esse:

1. l'importo relativo all'ultimo QE valorizzato (iniziale, di variante o finale);
2. la sommatoria degli importi relativi ai mandati/ordinativi di pagamento associati a quella voce specifica;

3. l'importo residuo relativo alla voce specifica ancora da associare a mandati eventuali.

COMUNE DI LAVELLO

72/2009/7 - LAVELLO - Ristrutturazione e completamento del centro sociale di via federico di svevia.

Quadro economico: Mandato n.2 del 19/04/2011. Importo finanziabile 2,00; Importo associato: 0,00; Importo residuo: 2,00;

Quadrante economico legato

nessuna voce economica associata al mandato

quadro economico progetto

Voce	Descrizione	Importo Voce	Importo Associato	Residuo
2	31) Lavori realizzati in affidamento: include la voce di cui alla lettera a) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici), ivi compresa la spesa per forniture e beni previste dal progetto	228.312,87	229.314,40	-1.001,53
3	a2) Oneri per la sicurezza	6.415,27	0,00	6.415,27
9	31) Progettazione e Studi (incluse spese tecniche): include le voci di cui ai punti 2.7 e 11 lettera b), art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici)	27.026,53	47.386,58	-10.360,05
8	30) Lavori realizzati in economia: include le voci di cui ai punti 1 e 3, lettera b) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici), ivi compresa la spesa per forniture e beni previste dal progetto	57.371,80	145,44	57.226,36
10	35) Imprevisti: include la voce di cui ai punti 4 e 6 lettera b), art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici)	20.000,00	0,00	20.000,00
11	35) IVA: include la voce di cui al punto 12 lettera b) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici)	25.811,71	0,00	25.811,71
12	37) Altro: include le eventuali altre imposte diverse dall'IVA (punto 12 lettera b) art. 17 comma 1 del DPR 21/12/1999 (Regolamento di attuazione della legge 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici), nonché i ricassi d'asta	37.059,21	0,00	37.059,21
Totale report:		449.988,08	317.446,42	132.551,67

1-7

Figura 14 – Dettaglio tab “Quadro economico” all’interno della funzione “Mandati/ordinativi di pagamento”

Il beneficiario può eliminare l’associazione di un mandato/ordinativo di pagamento alla voce del QE attraverso l’icona di eliminazione

Il beneficiario può eliminare un mandato/ordinativo di pagamento o modificarlo (in relazione all’importo totale, all’importo rendicontato, agli estremi del Destinatario e alla causale) nei seguenti casi

- se il mandato/ordinativo di pagamento non è ancora stato validato dal RLI. In tal caso è necessario prima rimuovere l’associazione con il/i relativo/i giustificativo/i nella tab “Giustificativi”, poi selezionare il mandato attraverso l’icona denominata “Edit” (presente sulla sinistra dei mandati di pagamento elencati all’interno della tab “Mandati”), infine eliminare il mandato attraverso il pulsante “Elimina” o apportare le modifiche necessarie e salvarle attraverso il pulsante “Applica modifiche”.

Sezione Mandati/Pagamenti		Annulla	Elimina	Applica modifiche
* Tipo Movimento Pagamento:				
* Numero 1				
* Data	19/04/2011			
* Importo	1,00			
* Importo Finanziabile	1,00			
* Beneficiario	xx			
* Causale	yy			

Figura 15 – Dettaglio utility di modifica “Mandati/ordinativi di pagamento”

- b. qualora invece il mandato/ordinativo di pagamento fosse stato validato dal RLI, è necessario richiedere al RLI la “devalidazione” del mandato specificandone la motivazione. Una volta devalidato dal RLI, il mandato può essere eliminato/modificato come al punto a.
- c. se invece il mandato/ordinativo di pagamento è stato validato dal RLI e certificato dall’AdC, dal momento che non è possibile eliminare un mandato dalla certificazione delle spese, ma sono previsti solo lo storno e/o l’integrazione su un mandato già certificato, bisogna distinguere tra eliminazione e modifica:
- **Eliminazione:** è necessario inserire un mandato di storno che avrà rispetto al mandato originario lo stesso **Tipo Movimento**, la stessa **data**, lo stesso **numero** seguito dal codice “/S”, lo stesso **importo** preceduto dal segno negativo (-), il medesimo **importo rendicontato** preceduto dal segno negativo (-), lo stesso destinatario e come causale la dicitura “Mandato di storno a seguito di...⁷”.
 - **Modifica:** bisogna distinguere se la modica è relativa:
 1. all’**importo** del mandato. Bisognerà inserire
 - un mandato di storno, se l’importo è da stornare (si dovrà inserire un mandato che avrà, rispetto al mandato da modificare, lo stesso **Tipo Movimento**, la stessa **data**, lo **stesso numero seguito dal codice**

⁷ Nella causale sarà necessario esplicitare il motivo dello storno come ad esempio *Mandato di storno a seguito di errore materiale nella digitazione dei dati*.

“/S”, la quota relativa all’**importo** che si intende stornare preceduta dal segno negativo (-), la quota relativa all’**importo rendicontato** che si intende stornare preceduta dal segno negativo (-), lo stesso destinatario e come causale la dicitura “Mandato di storno a seguito di...⁸”);

- un mandato di integrazione, se l’importo è da integrare (si dovrà inserire un mandato che avrà rispetto al mandato da modificare lo stesso **Tipo Movimento**, la stessa **data**, lo **stesso numero seguito dal codice** “/I”, la quota relativa all’**importo** che si intende integrare, la quota relativa all’**importo rendicontato** che si intende integrare, lo stesso destinatario e come causale la dicitura “Mandato di integrazione a seguito di...⁹”)

2. alla **data** e/o al **numero** del mandato: è necessario eliminare il mandato in questione seguendo le modalità indicate al precedente punto “c. - Eliminazione”, e successivamente inserire *ex novo* il mandato corretto.

3.2.5 Monitoraggio Finanziario - Domande di Rimborso¹⁰

La funzione consente l’inserimento dei dati utili all’invio della domanda di rimborso alla Regione (URLI). In occasione dell’invio di ogni DR il beneficiario registra nella presente *form* le informazioni che verranno riportate nel “report di progetto” da allegare alla stessa DR.

Attraverso il pulsante “Crea” viene attivata un’*utility* che permette di selezionare la data relativa alla DR, che dovrà corrispondere alla data relativa al numero di protocollo assegnato alla stessa DR dal beneficiario per l’invio all’URLI. L’utente ha la facoltà di inserire tale informazione, manualmente o utilizzando il calendario posizionato sulla destra del campo “Data Domanda” (figura 16).

⁸ Idem.

⁹ Nella causale sarà necessario esplicitare il motivo della integrazione come ad esempio *Mandato di integrazione a seguito di errore materiale nella digitazione dei dati*.

¹⁰ cfr art. 19 della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013”.


Domande di rimborso

nessuna domanda di rimborso trovata. Inserirne una premendo il pulsante Crea

Selezionare una domanda di rimborso

Data Domanda

Figura 16 – Dettaglio utility di inserimento “Domanda di rimborso”

Selezionando il pulsante “Conferma” il sistema salva le informazioni valorizzate e ripropone in elenco le DR registrate. A questo punto è possibile attraverso il pulsante “Edit”  selezionare la DR su cui si ha intenzione di lavorare.

Domande di rimborso

Numero	Data	Numero
<input type="checkbox"/>	13/02/2011	2
<input checked="" type="checkbox"/>	21/04/2011	1
		1 - 2

Selezionare una domanda di rimborso

Figura 17 – Dettaglio elenco domande di rimborso

La DR selezionata verrà a questo punto evidenziata in rosso e sarà possibile associare alla stessa i pagamenti emessi e registrati in SIMIP dal beneficiario, che concorrono a determinare l'importo richiesto a rimborso all'URLI e che verranno riportati nel “report di progetto” da allegare alla stessa DR.

L'elenco dei pagamenti da associare propone i pagamenti (mandati/ordinativi di pagamento) e i recuperi (reversali di incasso), nonché gli eventuali storni, presenti all'interno della *form* “Mandati/ordinativi di pagamento”, non ancora associati ad altre domande di pagamento.

Comande di rimborso

Data	Numero
09/04/2008	2
21/05/2009	1

1 - 2

Selezionare una domanda di rimborso

Ordinativi: cliccare su "Pagamento/Rimborso" per selezionare/deselezionare il mandato

Tipologia	Numero	Data	Importo Finanziabile	Beneficiario	Causale	Collegato
Pagamento	797	09/04/2008	145,44	Autorità di vigilanza	Contrib. contratti lavori pubblici	
Pagamento	797*	09/04/2008	4,56	Autorità di vigilanza	Contrib. contratti lavori pubblici (mandato di integrazione per erronea imputazione)	
Pagamento	1126	21/05/2009	34928	morena SRL	pagamento 1 SAL	
Pagamento	1126/S	21/05/2009	-34928	morena SRL	pagamento 1 SAL (mandato di storno per erronea imputazione)	
Pagamento	2009	01/10/2009	3127,89	arch. Parente	spese tecniche 2 sai	
Pagamento	2189	21/10/2009	76798,67	Morena SRL	pagamento 2 SAL	
Pagamento	2189/S	21/10/2009	-76798,67	Morena SRL	pagamento 2 SAL (mandato di storno per erronea imputazione)	
Pagamento	2190	21/10/2009	3087,23	Morena SRL	Pagamento 2 SAL	
Pagamento	1024	12/05/2010	12341,28	Della asso professionale	direzione lavori 3 SAL	
Pagamento	1024*	12/05/2010	99500,5	Morena SRL	saldo 3 SAL	
Pagamento	1024**	12/05/2010	244,8	geologo vitale gaetano	relazione geologica	

1 - 11

Figura 18 – Modalità di associazione dei mandati ad una domanda di rimborso


Tale associazione si realizza selezionando il pulsante "Pagamento" presente alla sinistra di ogni mandato/ordinativo di pagamento: il pulsante assumerà colore rosso Pagamento e il mandato relativo verrà associato alla domanda in lavorazione.

Ogni mandato associato alla domanda di rimborso riporterà in fondo a destra un flag che ne evidenzierà il collegamento.

Tipologia	Numero	Data	Importo Finanziabile	Beneficiario	Causale	Collegato
Pagamento	797*	09/04/2008	4,56	Autorità di vigilanza	Contrib. contratti lavori pubblici (mandato di integrazione per erronea imputazione)	✓
Pagamento	1126	21/05/2009	34928	morena SRL	pagamento 1 SAL	✓
Pagamento	2009	01/10/2009	3127,89	arch. Parente	spese tecniche 2 sai	✓
Pagamento	797	09/04/2008	145,44	Autorità di vigilanza	Contrib. contratti lavori pubblici	

Figura 19 – Dettaglio dei mandati/ordinativi di pagamento associati ad una domanda di rimborso

Per eliminare l'associazione di un mandato con la domanda di rimborso relativa, è necessario selezionare ancora una volta il pulsante "Pagamento" presente alla sinistra di ogni mandato Pagamento: l'associazione verrà rimossa e visualizzata attraverso l'assenza del flag di collegamento.

Una volta completata l'associazione tra mandati e DR, il beneficiario potrà **generare il "report di progetto" da allegare alla domanda di rimborso**. Attraverso l'icona di stampa  presente all'interno della *form*, oppure dal portale di accesso attraverso il pulsante denominato "Stampe ed estrazioni", si attiva l'*utility* che consente al beneficiario di creare il report in formato *pdf ed estrazioni in formato Excel (cfr. paragrafo 4).

3.3 Monitoraggio fisico

Il SIMIP prevede l'inserimento, a livello di progetto, di tre tipologie di indicatori:

1. indicatori "core" di realizzazione fisica;
2. indicatori occupazionali;
3. indicatori di programma.




Figura 20 – Dettaglio portale di accesso al progetto

I primi due indicatori sono legati alla categorizzazione del progetto secondo i vari livelli di classificazione gestiti in fase di generazione del Codice Unico di

Progetto all'interno del sistema CUP (www.cipecomitato.it). Accedendo per la prima volta alla sezione "Monitoraggio fisico" si attiva una *form* che richiede all'utente di valorizzare le categorie CUP relative all'intervento (così come risultano dal report di dettaglio del CUP¹¹), necessarie all'individuazione all'interno del sistema degli indicatori *core* ed occupazionali da monitorare. Solo a questo punto si potrà accedere alle funzioni dei suddetti indicatori.

Il terzo indicatore è individuato all'interno di una griglia che definisce gli indicatori di realizzazione fisica previsti dal PO FESR Basilicata 2007-2013.

In corrispondenza di ogni indicatore da monitorare è presente la relativa unità di misura "UM".

Per ogni indicatore è possibile registrare i seguenti valori:

- ✓ *Valore Programmato Iniziale*: rappresenta il valore previsionale associato all'indicatore di realizzazione, in fase di selezione del progetto cofinanziato con risorse FAS o in fase di programmazione per i progetti cofinanziati dal FESR;
- ✓ *Valore Programmato Aggiornato*: si tratta del "Valore Programmato Iniziale" aggiornato;
- ✓ *Valore Impegnato*: il campo registra il valore dell'indicatore al momento della stipula dell'atto d'impegno giuridicamente vincolante. Non deve essere valorizzato se l'indicatore Core è di tipo Destinatari;
- ✓ *Valore Concluso*: a conclusione del progetto si rilevano le realizzazioni conseguite. Tali informazioni consentono di confrontare il dato programmato con quello effettivamente conseguito. La rilevazione deve avvenire in seguito alla fase di collaudo o entrata in funzione del progetto.
- ✓ *Valore Baseline*: si tratta del valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico, ovvero del valore iniziale rispetto al quale misurare un indicatore e serve a collocare l'indicatore nel contesto di riferimento del progetto. La rilevazione di questo dato è significativa soltanto in alcuni casi, ad esempio, quando un progetto è finanziato nell'ambito di periodi di programmazione diversi.

Per i progetti che rientrano nelle tipologie di operazione "Realizzazione di opere e lavori pubblici" e "Acquisizione di beni e/o servizi" la valorizzazione di tutti gli indicatori di realizzazione è obbligatoria in due momenti del ciclo di vita del progetto: all'atto dell'inizializzazione del progetto nel sistema, con l'inserimento del valore previsionale o *target* (*Valore Programmato Iniziale*), ed alla

¹¹ Si tratta del report generato dall'applicativo CIPE a seguito della generazione del CUP.

conclusione del progetto, con l'inserimento del valore effettivamente realizzato (*Valore Concluso*).

Partendo dal Portale di accesso al progetto è possibile selezionare, all'interno del "Menu principale" posizionato sulla destra, i *link* relativi alle tre diverse tipologie di indicatori di realizzazione da valorizzare (*core*, occupazionali e di programma).

Si accede così ad una *form* che consente di visualizzare l'elenco degli indicatori previsti per quella specifica tipologia di indicatore selezionata. Per modificare o aggiornare i valori relativi ad un singolo indicatore, è necessario selezionarlo attraverso il codice identificativo (assumerà colore rosso) posto sulla sua sinistra.

Descrizione MF	Unit MF	Valore Iniziale	Valore Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Concluso	Valore Baseline
Capacità impianti sistemi di raccolta oggetto di intervento	T/A	1	1	1	0	0

Figura 21 – Elenco indicatori core da monitorare

Si attiva in questo modo l'*utility* che permette di valorizzare e/o modificare i valori richiesti. Attraverso il pulsante "Conferma" i valori vengono registrati nel sistema.

Valore iniziale
 Valore aggiornato
 Valore impegnato
 Valore concluso
 Valore baseline

Figura 22 – Utility di inserimento valori per gli indicatori di realizzazione

La modalità di inserimento/modifica degli indicatori di realizzazione è identica per tutte e tre le tipologie (core, occupazionali e di programma).

3.4 Monitoraggio procedurale

3.4.1 Monitoraggio Procedurale - Iter Procedurale del progetto

Nella presente funzione, viene gestito l'iter procedurale del progetto. Per ogni tipologia di operazione inserita nell'anagrafica del progetto ("Realizzazione di opere e lavori pubblici" o "Acquisizione di beni e servizi") sono previsti uno o più "Iter Procedurali", ognuno dei quali è costituito da fasi specifiche.

Attraverso il pulsante "Edit" si attiva un menu a tendina all'interno del quale è possibile selezionare l'iter procedurale adeguato per il progetto.

Per i progetti rientranti nella tipologia di operazione "Realizzazione di opere e lavori pubblici" l'unico "iter procedurale" proposto sarà "Realizzazione OO.PP".

Per la tipologia di operazione "Acquisizione di beni e servizi" sarà possibile scegliere tra "Acquisizione di beni" e "Acquisizione di servizi".

Nei casi in cui, all'interno di un unico intervento, sia prevista sia l'acquisizione di beni/forniture che di servizi bisogna optare per l'iter procedurale prevalente.




Figura 23 – Selezione Iter procedurale

In corrispondenza dell'Iter procedurale selezionato si attiveranno le relative fasi. Di seguito sono riportate le fasi da monitorare in corrispondenza dei rispettivi Iter procedurali:

- **Realizzazione OO.PP:**

1. Studio di fattibilità
2. Progettazione preliminare
3. Progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva
5. Esecuzione lavori
6. Collaudo
7. Chiusura intervento
8. Funzionalità

- **Acquisizione di beni/Acquisizione di servizi**

1. Definizione e stipula
2. Esecuzione e fornitura
3. Verifiche e controlli

Per ogni fase dell'iter è previsto l'inserimento delle seguenti informazioni:

1. La **data di inizio prevista**: indica la data prevista di avvio della fase.
2. La **data di inizio effettiva**: indica la data effettiva di avvio della fase.
3. La **data di fine prevista**: indica la data prevista di espletamento della fase.
4. La **data di fine effettiva**: indica la data effettiva di espletamento della fase.
5. Il **soggetto competente**: individua il soggetto che ha la responsabilità dell'esecuzione della fase.
6. Il **motivo di scostamento**: selezione della motivazione dello scostamento tra le date di previsione e quelle effettive. Le opzioni da selezionare sono "Problemi amministrativi" o "Problemi tecnici".
7. Le **note**: eventuali note sull'espletamento della fase e sugli eventuali motivi di scostamento delle date previste/effettive.

Per ogni fase che si intende valorizzare è obbligatorio registrare almeno i valori relativi alle date di inizio e fine previste.

Posizionandosi sulla Fase dell'iter che si intende valorizzare la fase viene evidenziata in rosso e si accede all'*utility* che permette l'inserimento delle date e delle informazioni relative.

Iter	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
Studio di fattibilità	-	-	-	-
Progettazione preliminare	-	-	-	-
Progettazione definitiva	-	-	-	-
Progettazione esecutiva	-	-	-	-
Esecuzione lavori	-	-	-	-
Collaudo	-	-	-	-
Chiusura intervento	-	-	-	-
Funzionalità	-	-	-	-

Figura 24 – Dettaglio fasi dell’Iter procedurale “Realizzazione OO PP

A questo punto basterà valorizzare i campi previsti (almeno quelli obbligatori) e salvare le informazioni all’interno del sistema attraverso il pulsante “Conferma” o annullare l’operazione attraverso il pulsante “Annulla”.




Figura 25 – Utility di valorizzazione di una fase relativa ad un iter procedurale

Le informazioni inserite nella presente form sono modificabili in qualsiasi momento.

3.4.2 Monitoraggio Procedurale – Procedure di aggiudicazione

Le informazioni inserite in questa sezione permettono di individuare le procedure di aggiudicazione attraverso le quali il beneficiario perviene all’individuazione dell’aggiudicatario, vale a dire del soggetto che realizzerà l’opera o che fornirà i beni e/o i servizi oggetto del contratto.

Nel caso di progetti che prevedono più procedure di gara, queste dovranno essere registrate tutte all’interno della presente funzione.

I dati richiesti per ciascuna procedura di gara sono:

1. **Codice procedura di aggiudicazione:** indica il codice adottato per classificare univocamente la procedura di aggiudicazione. Nel caso di procedure di gara che prevedono l'attribuzione del CIG (Codice Identificativo di Gara)¹², occorre indicare tale codice;
2. **Descrizione procedura di aggiudicazione:** si tratta del titolo della procedura di gara, così come riportato all'interno del bando;
3. **Tipologia procedura di aggiudicazione:** l'utente potrà selezionare l'opzione pertinente tra le procedure per la scelta dell'offerente indicate dal D. Lgs. n°163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
 - a) Procedura Aperta (art. 55);
 - b) Procedura Ristretta (art. 55);
 - c) Procedura Negoziata con Bando (art. 56);
 - d) Procedura Negoziata senza Bando (art. 57);
 - e) Procedura in Economia - Amministrazione diretta (art. 125);
 - f) Procedura in Economia - Cottimo fiduciario (art. 125);
 - g) Procedura per Project Financing (artt. 152 - 160).
4. **Importo procedura di aggiudicazione:** importo posto a base d'asta della procedura di aggiudicazione.
5. **% del ribasso:** percentuale del ribasso proposta dall'aggiudicatario;
6. **Importo del ribasso:** importo del ribasso calcolato sulla base della percentuale proposta dall'aggiudicatario;
7. **Note:** Eventuale segnalazione di informazioni rilevanti per la procedura di aggiudicazione.

¹² Per maggiori informazioni in merito al CIG si rinvia al sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture <http://www.avcp.it/portal/public/classic/>

* C.I.G.
 * Descrizione
 * Tipo procedura
 * Importo base asta % ribasso Importo ribasso
 Note

Annulla Applica modifiche

Figura 26 – Funzione “Procedure di aggiudicazione”

Le informazioni vengono salvate all’interno del sistema attraverso il pulsante “Applica modifiche”.

3.4.3 Monitoraggio Procedurale - Stati Avanzamento Lavori

Nella terza funzione dell’area funzionale del monitoraggio procedurale vengono gestite le informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) del progetto.

* Tipo Operazione progetto

Stati di avanzamento lavori (SAL) Annulla Elimina Conferma

Nessun S.A.L. trovato. Inserire un S.A.L. premendo il tasto Aggiungi Riga.

Aggiungi riga

Figura 27 – Funzione “Stati Avanzamento Lavori”

Nella parte alta della funzione, viene visualizzato il tipo di operazione selezionato dal RLI nell’inserimento dell’anagrafica di progetto.

Attraverso il pulsante “Aggiungi riga” è possibile attivare l’utility che permette la valorizzazione dei SAL.

Figura 28 – Utility di inserimento SAL

SIMIP consente di collegare ogni SAL alla rispettiva "Domanda di Rimborso".

Le informazioni gestite sono:

1. La **domanda di rimborso**: permette di selezionare il numero della domanda di rimborso a cui viene associato il SAL tra le DR inserite nella sezione relativa.
2. Il **numero progressivo**: indica il numero progressivo di riferimento del singolo Stato Avanzamento Lavori in cui risulta articolata l'attuazione del progetto. Viene generato in automatico durante il salvataggio delle informazioni relative.
3. La **descrizione**: si tratta di una descrizione esplicativa delle attività caratterizzanti il singolo Stato Avanzamento Lavori in cui risulta articolata l'attuazione del progetto.
4. La **data**: nel caso delle opere pubbliche è la data riportata all'interno dello stato d'avanzamento dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori di cui agli artt. 181 e 194 DPR 207/2010 o, nel caso di lavori in economia, i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti di cui all'art. 204 del DPR n.207/2010.
5. L'**importo**: indica l'ammontare effettivo del SAL.
6. Il **C.I.G.**: indica il Codice Identificativo della Gara relativa al SAL, selezionabile da un menu a tendina che si alimenta dal campo CIG della sezione "Procedure di aggiudicazione", a seconda del numero di gare avutesi sul progetto.
7. Le **note**: eventuali note esplicative relative al singolo Stato.

Database Numero	Programma	Descrizione	Data	Importo	C.F.G.	Importo Salvo
<input type="checkbox"/> 1-13042011	1	vesgvetuv.ileghw	09/04/2011	30.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/> 1-13042011	2	lneranejba	15/04/2011	90.000,00		
Totale report				120.000,00		

1 2
Aggiungi riga

Figura 29 – Elenco SAL e flag di eliminazione SAL

Nel caso in cui l'utente voglia cancellare un SAL già inserito, può selezionare lo stesso attraverso il *flag* di eliminazione posto alla sua sinistra e eliminarlo attraverso il pulsante "Elimina".

3.4.4 Monitoraggio Procedurale - Sospensioni

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative ad eventuali sospensioni registrate nel corso della realizzazione di un progetto, che può avvenire per circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse.

Attraverso il pulsante "Aggiungi riga" è possibile attivare l'*utility* che permette la valorizzazione della sospensione.

Sospensioni procedurali

* Tipo Operazione progetto Realizzazione di opere e lavori pubblici

Sospensioni procedurali

Annulla Elimina Conferma

Database	Data Inizio	Motivo Sospensione	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
<input type="checkbox"/>	01/03/2011			

1 - 1
Aggiungi riga

Figura 30 – Funzione "Sospensioni"

I dati gestiti sono:

1. La **data di inizio**: indica la data effettiva di inizio dell'eventuale procedura di sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto. Tale informazione può essere desunta dal verbale di sospensione dei lavori.
2. La **motivazione**: si tratta della Descrizione delle motivazioni e della causa relativa alla sospensione delle attività inerenti alla realizzazione del progetto. Anche questa informazione può essere desunta dal verbale di sospensione dei lavori.
3. Le **date di fine prevista ed effettiva**: indicano rispettivamente la data in cui si presume che abbia termine la sospensione e la data in cui ha avuto effettivamente termine la sospensione. Quest'ultima può essere desunta dal verbale di ripresa dei lavori.

È obbligatorio valorizzare tutte le informazioni ad eccezione della "Data Fine Effettiva" che verrà valorizzata al termine della sospensione.

Nel caso in cui l'utente voglia cancellare una sospensione già inserita, può selezionarla attraverso il flag di eliminazione posto alla sua sinistra e eliminarla attraverso il pulsante "Elimina".



	Data Inizio	Motivo Sospensione	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
<input type="checkbox"/>	01/03/2011	Problemi amministrativi	09/03/2011	15/03/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2011	Problemi tecnici	14/04/2011	14/04/2011

1 - 2

[Aggiungi riga](#)

Figura 31 – Dettaglio Elenco Sospensioni e flag di eliminazione Sospensione

4. Stampe ed estrazioni

A partire dal portale di accesso attraverso il pulsante denominato "Stampe ed estrazioni" è possibile accedere alla funzione che consente al beneficiario di generare report in formato *pdf ed estrazioni in formato Excel.

All'interno della *form* il beneficiario ha la possibilità di creare i seguenti report:

1. "Controllo dati": il sistema attiva un programma di controlli incrociati sulla coerenza e la qualità dei dati realizzato in linea con il capitolo 15 del *Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting*¹³ e in maniera speculare a quanto previsto sui controlli dal sistema nazionale di monitoraggio in fase di prevalidazione dei dati da rendicontare bimestralmente¹⁴. Il report in *pdf generato restituisce i risultati che derivano dai suddetti controlli evidenziando gli errori di scarto, che impediscono la rendicontazione del progetto, e quelli di *warning*, che forniscono un *alert* sulla coerenza e la qualità dei dati da validare. Il beneficiario è tenuto a correggere quelli di propria competenza.
2. "Report di progetto": si tratta di un report in *pdf che riproduce le informazioni previste dal format di cui all'allegato 9 della *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013"*
3. "Elenco progetti": si tratta di un'estrazione in excel che riporta tante stringhe quanti sono i progetti rendicontati dal beneficiario, e per ogni progetto la maggior parte delle informazioni anagrafiche e finanziarie registrate all'interno del SIMIP (Linea di intervento, codice progetto, descrizione progetto, data di avvio, data di conclusione, importo ammesso a finanziamento, importo IGV, importo impegni regionali, importo pagamenti beneficiario, importo pagamenti regione ecc.).

5. Funzioni di sola visualizzazione

5.1 Anagrafica progetti

L'inserimento dei dati anagrafici, finalizzato a identificare i singoli progetti, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. La maggior parte delle informazioni di

¹³ Il manuale è allegato alla *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo*, versione 1.0 del 30 marzo 2010 accettata dalla Commissione europea – DG REGIO con nota n. 3658 del 29 aprile 2010 (DGR di presa d'atto n°932 dell' 8 giugno 2010, pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n°25 del 1° luglio 2010).

¹⁴ Cfr. Documento *"Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del Quadro Strategico Nazionale allegato al Protocollo di colloquio per il Monitoraggio Unitario dei Progetti 2007/2013"*.

carattere anagrafico vengono valorizzate dal RLI e sono messe a disposizione del beneficiario che può visualizzarle in qualsiasi momento.

Come già evidenziato al paragrafo 3.1 *Anagrafica progetti*, la presente funzione è costituita da sei tab: "Info Generali", "FESR", "Classificazione QSN", "Localizzazioni", "Revoche", "Controlli di I e II livello". La maschera "Localizzazioni" è stata descritta tra le funzioni attive (paragrafo 3.1.2).

5.1.1 Anagrafica progetti – Info Generali

La presente tab contiene informazioni generali relative al progetto:

1. **L'atto di ammissione:** estremi dell'atto regionale di ammissione a finanziamento del progetto con il relativo importo.
2. Il **codice CUP** (Codice Unico di Progetto): questa è l'unica informazione della tab che il beneficiario è tenuto ad inserire.
3. Il **Codice Progetto:** si tratta del Codice Locale.
4. Il **soggetto attuatore:** si tratta dell'operatore/organismo (pubblico o privato) responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013.
5. Il **titolo progetto:** descrizione sintetica dell'intervento.
6. Il **tipo operazione:** indica la specificità dell'intervento tra "Realizzazione di opere e lavori pubblici", "Acquisizione di beni e/o servizi" o "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui".
7. L'**iter procedurale:** descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine.
8. Il **tipo di aiuto:** rappresenta la casistica relativa agli aiuti di stato sulla cui base può essere concesso il finanziamento di un progetto. Per la tipologia di operazione "Realizzazione di opere e lavori pubblici" corrisponderà sempre all'opzione "Nessun regime di aiuto".
9. La **procedura di attivazione:** evidenzia le modalità amministrative attraverso le quali viene individuato il progetto.
10. La **struttura URLI:** indica il codice della struttura regionale competente per il progetto.
11. Lo **strumento attuativo:** indica la modalità attuativa della linea d'intervento della programmazione (Accordi di Programma Quadro Stato-Regione o Interregionali, oppure strumenti di attuazione diretta).

12. Il **palazzo** e la **stanza**: indicano, all'interno delle costruzioni regionali, rispettivamente il palazzo e la stanza in cui è ubicato il fascicolo di progetto.
13. L'**ambito di progetto**: questa informazione è presente solo se il progetto rientra nei "Progetti di I fase" o nei "Progetti a cavallo";
14. Il **sottoambito di progetto**: per i "Progetti di I fase" evidenzierà l'originaria fonte di finanziamento (es. APQ – FAS 2000-2006, FAS 2007-2013, Programma Speciale Senesese, PO Val d'Agri), mentre per i "Progetti a cavallo" la misura del POR Basilicata 2000-2006 su cui il progetto è stato avviato.
15. Le **note di progetto**: l'utente può descrivere ulteriormente il progetto mediante le note.

5.1.2 Anagrafica progetti – FESR

L'RLI inserisce tutte le informazioni presenti all'interno della Tab "FESR", che il beneficiario può consultare.

La prima informazione presente nella Tab evidenzia lo **stato intervento**: lo stato del progetto può passare da "non attivo" ad "attivo" solo nel momento in cui il beneficiario valorizza le informazioni di sua competenza all'interno della form "Anagrafica Progetti". Lo stato "attivo" permette la rendicontazione a MonitWeb dell'intervento. Una volta rendicontato, il progetto può essere eliminato dagli elenchi di rendicontazione solo presentandone istanza all'URLI competente.

Il flag **concluso**, se attivo, evidenzia che il progetto risulta concluso ai sensi dell'articolo 88 del Reg. CE 1083/2006¹⁵.

La tab riporta poi le seguenti informazioni:

1. Il **codice identificativo del PO**: indica il codice con il quale si identifica, a livello comunitario, il fondo FESR Basilicata.
2. Il **programma operativo**: indica il fondo strutturale FESR.
3. L'**asse prioritario**: indica l'asse prioritario del programma operativo (PO) associato al progetto.
4. La **obiettivo generale**: riporta l'obiettivo generale dell'asse prioritario di riferimento.
5. L'**obiettivo specifico**: indica l'obiettivo specifico, all'interno dell'asse prioritario PO prescelto, in cui il progetto rientra.

¹⁵ L'articolo 88 del Reg. CE 1083/2006 dispone. "si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti"

6. L'**obiettivo operativo**: indica l'obiettivo operativo, all'interno dell'obiettivo generale PO prescelto, in cui il progetto rientra.
7. La **linea di intervento**: indica la linea di intervento, all'interno dell'obiettivo specifico PO prescelto, in cui il progetto rientra.
8. La **categoria di spesa**: si tratta della categoria di spesa in cui il progetto rientra. L'elenco delle categorie di spesa, utili al raggiungimento dell'*Earmarking*, è riportato al par. 3.2.3 del *PO FESR Basilicata 2007-2013*. Le stesse categorie di spesa sono ripartite per Linee d'Intervento all'interno dei Criteri di Selezione delle operazioni
9. La **compartecipazione di altro fondo**: se attivato indica che il progetto è finanziato in parte a valere su risorse FESR e in parte a valere su un altro fondo strutturale.
10. L'**indicatore di risultato**: si tratta dell'indicatore di risultato legato al progetto, selezionato tra quelli previsti dal relativo Obiettivo Specifico.

5.1.3 Anagrafica progetti – Classificazione QSN (Quadro Strategico Nazionale)

Le informazioni presenti nella tab riguardano la classificazione del progetto all'interno del Quadro Strategico Nazionale (QSN). I dati che il beneficiario può visualizzare sono:

1. L'**asse prioritario**: indica l'asse prioritario di intervento nella codifica QSN.
2. L'**obiettivo generale**: indica l'obiettivo generale QSN, in relazione all'asse prioritario prescelto.
3. L'**obiettivo specifico**: indica l'obiettivo specifico dell'intervento QSN, in relazione all'obiettivo generale prescelto.
4. L'**indicatore di risultato QSN**: si tratta dell'indicatore di risultato legato al progetto, selezionato tra quelli previsti in relazione alla corrispondente Priorità Strategica del QSN.
5. Il **settore CPT**: all'interno della classificazione settoriale dei Conti Pubblici Territoriali indica il codice prevalente a cui è associato il progetto.
6. L'**attività economica UE**: individua l'attività economica prevalente del progetto secondo la classificazione comunitaria.
7. La **dimensione territoriale**: indica il codice della tipologia di area interessata dal progetto con riferimento al Regolamento (CE) n°1828/2006 (Tabella 3 – Allegato II). Come per le categorie di spesa, il monitoraggio della dimensione territoriale concorre al raggiungimento dell'*Earmarking* (par. 3.2.3 del *PO FESR Basilicata 2007-2013*).

8. Il **tipo di finanziamento**: indica la forma di finanziamento così come definita dalla tabella 2 - allegato II del Regolamento (CE) n°1828/2006. Anche questo indicatore contribuisce al raggiungimento dell'*Earmarking* (par. 3.2.3 del *PO FESR Basilicata 2007-2013*).
9. Il **progetto cardine**: se attivato indica che il progetto è compreso tra quelli cardine (Delibera CIPE n°166/2007 *Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate*).
10. Il **grande progetto**: se il progetto rientra nella tipologia "Grandi progetti" (articolo 39 del Regolamento (CE) n°1083/2006) viene evidenziato il codice CCI attribuitogli. I "Grandi progetti" sono quelle operazioni, il cui costo complessivo supera i 25.000.000 di euro per il settore ambiente o 50.000.000 di euro negli altri settori, e sono caratterizzati da un insieme di lavori, attività o servizi la cui realizzazione rappresenta un'azione indivisibile, di precisa natura tecnica o economica con un unico obiettivo chiaramente definito.
11. L'**intesa istituzionale**: laddove pertinente, costituisce il luogo di condivisione della strategia di politica regionale unitaria e perviene, anche sulla base del confronto della strategia regionale e delle strategie settoriali delle Amministrazioni centrali (delineate nei rispettivi DUP/DUSS), alla individuazione delle priorità da conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni.
12. La **classificazione ATECO 2007**: si tratta della classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT sulla base dei codici NACE, organizzata per sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi. Il codice ATECO è relativo all'attività economica prevalente del progetto.
13. **Generatore di entrate**: se attivato, indica che il progetto genera delle entrate, ovvero comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo è soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporta la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi fornitura di servizi contro pagamento (come disciplinato dall'articolo 155 del Regolamento (CE) n°1083/2006)
14. La **legge obiettivo**: se attivato, indica che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001.

5.1.4 Anagrafica progetti - Revoche

All'interno della sezione il beneficiario potrà consultare le informazioni relative a revoche (anche parziali) o rinunce al contributo ricevuto. Nel primo caso vengono rilevate le situazioni in cui il contributo assegnato ad un beneficiario

viene revocato da parte della Regione Basilicata, mentre nel secondo caso è il soggetto individuato quale beneficiario del contributo (soggetto attuatore o destinatario del finanziamento) a rinunciare al contributo assegnatogli.

5.1.5 Anagrafica progetti – Controlli di I e II livello

La presente Form contiene le informazioni relative ai controlli di I° e II° livello. Se i campi di avviso sono attivi, indica che il progetto è stato sottoposto a controllo e eventualmente che il controllo in questione è terminato. I suddetti campi sono corredati delle date in cui è stata effettuata l'attività. Il campo **Note** invece contiene le annotazioni sul progetto inserite dal responsabile del controllo appartenente all'Autorità di Audit.

Quando uno dei due controlli suddetti viene avviato dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Audit, il beneficiario viene avvertito per mezzo di una mail, inviata automaticamente dal sistema.

5.2 Monitoraggio finanziario

5.2.1 Monitoraggio Finanziario - Fonti di finanziamento - Forme di finanziamento - Piano dei costi – Economie di progetto

Fonti di Finanziamento

La funzione permette di visualizzare sia il **Costo totale previsto** (il costo complessivo del progetto riportato nella tab "Info generali" della sezione "Anagrafica Progetti"), che il **Costo ammissibile** (la quota parte rendicontabile a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013): entrambi gli importi sono divisi per fonte di finanziamento.

Forme di Finanziamento

All'interno della funzione viene riportato il costo ammissibile all'interno della Forma di finanziamento selezionata nella tab "Classificazione QSN" della sezione "Anagrafica progetti". Indica la forma di finanziamento così come definita dalla tabella 2 - allegato II del Regolamento (CE) n°1828/2006. Come già evidenziato, anche questo indicatore contribuisce al raggiungimento dell'*Earmarking* (par. 3.2.3 del *PO FESR Basilicata 2007-2013*).

Piano dei Costi di progetto

La form rileva le informazioni inerenti gli aspetti propriamente economici del monitoraggio di progetto. In particolar modo, il *focus* viene posto sulla rilevazione del valore delle attività effettuate (importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare) distinti per annualità alla data di monitoraggio.

Economie di progetto

La maschera è destinata a monitorare il verificarsi di economie nell'attuazione del progetto, che comportano la necessità di riassegnare parzialmente gli importi inizialmente attribuiti. Le economie possono essere desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite e danno luogo, pertanto, ad una minore spesa rispetto a quanto preventivato.

5.2.2 Monitoraggio Finanziario - Dati riepilogativi- Indicatori finanziari

Dati riepilogativi

Si tratta di una serie di dati finanziari di riepilogo che derivano dall'imputazione dei dati in altre sezioni del progetto. Nello specifico vengono riproposti gli importi relativi a: **Importo Progetto, Costo ammesso, Contributo pubblico, Totale atti di impegno, Totale impegni contabili, Pagamenti Regionali, Pagamenti Soggetto Attuatore, Spesa dichiarata dal Beneficiario, Spesa rendicontabile, Spesa certificata, Spese non impegnate, Costo totale effettivo.**

Indicatori finanziari

Da questa funzione si evincono gli indicatori finanziari così come previsti dal PO FESR Basilicata 2007-2013 e utili alla redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione.

5.2.3 Monitoraggio Finanziario - Atti regionali di impegno, liquidazione e disimpegno

La funzione è composta da tre tab che permettono di visualizzare rispettivamente:


1. Atti regionali di impegno rispetto al progetto e relativi dati contabili;
2. Atti regionali di liquidazione collegati agli impegni registrati e relativi dati contabili;
3. Eventuali disimpegni regionali relativi agli atti di impegno registrati nella prima tab.

5.2.4 Monitoraggio Finanziario - RegISTRAZIONI contabili regionali


La funzione è composta da due maschere. Nella prima vengono riproposti tutti i dati contabili relativi agli atti regionali di liquidazione registrati nella sezione precedente (par. 5.2.3): posizionandosi su una liquidazione è possibile, passando alla tab "Pagamenti Ente Regione", visualizzare i mandati regionali emessi rispetto al provvedimento selezionato.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 6 - 6 - 11
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo